

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 <sup>a</sup> Senato) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	128
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	132
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	133
GIUSTIZIA (II) .....	»	173
DIFESA (IV) .....	»	196
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	201
FINANZE (VI) .....	»	220
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	246
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	250

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	261
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	280
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	306
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	317
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	323
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	325
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	365
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	369
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	374
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	375
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	376
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	431
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	432

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato) Parere alla Commissione XIV (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione*) ..... 3

#### **ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza  
del presidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).**

Parere alla Commissione XIV.

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *relatore*, riferisce sul contenuto del provvedimento, che reca norme di immediata applicazione del diritto europeo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, fatta eccezione per una disposizione – contenuta all'articolo 24, commi 11 e seguenti – che, recando una delega al Governo ed esulando perciò dai contenuti propri della legge europea, andrebbe più propriamente inserita nel-

l'ambito della legge di delegazione europea. Dopo aver dato conto di alcune disposizioni che incidono in via non testuale sull'ordinamento vigente e non in termini di novella del medesimo, fa presente che l'articolo 35, comma 1, lettera b), del disegno di legge, nel sostituire il comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012, intende affidare l'attuazione delle disposizioni recate da tale articolo in materia di comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato non più ad un regolamento, come correttamente previsto dalla norma vigente, ma ad una fonte atipica del diritto. Relativamente agli aspetti temporali relativi all'esercizio della delega, oltre a segnalare l'usuale criticità rappresentata dal ricorso alla così detta « tecnica dello scorrimento », osserva che la congruità del termine di esercizio, che risulta fissato al 31 luglio 2016, andrebbe valutata alla luce della data di approvazione e di entrata in vigore della legge. Nel fare, infine, presente che alcune disposizioni intervengono nella materia tributaria con efficacia retroattiva, derogando così implicitamente l'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente, sottolinea come di una di esse – l'articolo 28, comma 6 – non risulti chiaro l'ambito temporale di applicazione.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3821 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, che si compone di 37 articoli, reca un contenuto in larghissima parte corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 – che ha riformato il procedimento per l'adempimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione Europea, prevedendo tra l'altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 – e contiene, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 3, della succitata legge n. 234 del 2012, norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, non appare invece riconducibile la disposizione di delega al Governo contenuta all'articolo 24, commi 11 e seguenti, in materia di incentivi in favore delle imprese marittime che, in base all'articolo 30, comma 2, della richiamata legge n. 234, dovrebbe essere inserita nell'ambito della legge di delegazione europea;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il disegno di legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo preesistente; difetti di coordinamento con l'ordinamento, in ragione del fatto che il

disegno di legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, si riscontrano invece:

all'articolo 5, comma 1, che, nel prevedere che le SOA debbano avere una sede nel territorio della Repubblica, interviene in via non testuale sull'ambito applicativo di una norma di recentissima approvazione, ossia sull'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il così detto nuovo codice dei contratti pubblici, nonché sull'articolo 64 del regolamento di attuazione del precedente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

all'articolo 18, che, nell'introdurre disposizioni sanzionatorie per i casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, incide in via non testuale sull'ambito applicativo del decreto legislativo n. 162 del 2007, istitutivo di tale Agenzia;

all'articolo 24, dove i commi da 6 a 10 modificano il regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime senza intervenire sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e in particolare sull'articolo 157, comma 3;

infine, all'articolo 10 – che modifica la disciplina del permesso di soggiorno individuale per minori stranieri – mentre il comma 1 è formulato in termini di novella al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 detta una disposizione di carattere transitorio, di cui andrebbe valutata la riformulazione in termini di novella al citato testo unico, per mantenere l'unitarietà della disciplina;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

con specifico riguardo al computo dei termini per l'esercizio della delega, il

disegno di legge, all'articolo 24, comma 11, prevede che la delega al Governo in materia di incentivi in favore delle imprese marittime debba essere esercitata entro il 31 luglio 2016; al comma 13, ultimo periodo stabilisce che – qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente – tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi; al comma 14, prevede che la delega integrativa e correttiva possa essere esercitata nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 11. A tale proposito, si osserva che la congruità del termine a data fissa del 31 luglio 2016 andrebbe valutata alla luce della data di approvazione e di entrata in vigore della legge; con riferimento invece alla previsione del ricorso alla così detta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che « appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla "tecnica dello scorrimento" » e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il disegno di legge, all'articolo 35, comma 1, lettera b), sostituisce il comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 – che demanda l'attuazione delle disposizioni recate da tale articolo, in materia di comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, ad un regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – prevedendo che l'attuazione di tali disposizioni sia invece

affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, « da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come peraltro stabiliva la norma novellata;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

alcune delle disposizioni del disegno di legge hanno efficacia retroattiva; tra di esse, quelle che intervengono nella materia tributaria derogano implicitamente all'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale « le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo » (si vedano, in proposito, l'articolo 23, comma 2, l'articolo 26, comma 3, e l'articolo 28); con specifico riguardo all'articolo 28, comma 6, che prevede che le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, di cui il medesimo articolo dispone l'abrogazione dal 1° gennaio 2016, « continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti », non è chiaro a quali anni si intenda fare riferimento e, in particolare, se si intenda fare riferimento a tutti gli anni di vigenza del decreto legislativo n. 84 del 2005;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato

della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); reca invece in allegato l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella quale si precisa che: « *Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea. [...]* » e che, « *Successivamente all'entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR [verifica di impatto della regolamentazione] sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione* »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e della proprietà e della chiarezza della formulazione:

per quanto detto in premessa, ove non sia possibile trasferire nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea (S. 2345), all'esame del Senato, i contenuti dell'articolo 24, commi da 11 a 15 – che, recando una disposizione di delega al Governo, non appaiono riconducibili ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della suddetta delega, al comma 13, si valuti la soppressione dell'ultimo periodo, che consente il ricorso alla « tecnica dello scorrimento » del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 11, un termine congruo per il suo esercizio;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 35, comma 1, lettera b), capoverso 3,

che sostituisce il vigente comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 – che affida l'attuazione delle disposizioni da esso recate ad un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – prevedendo invece che l'attuazione delle medesime disposizioni sia disposta con una fonte atipica del diritto, ovvero con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale sull'ordinamento vigente in termini di novella del medesimo;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 28, comma 6, si dovrebbe chiarire a quali anni si intenda fare riferimento. »

Gianluca PINI, *presidente*, pur condividendo la proposta di parere del relatore nel suo complesso, con specifico riguardo al rilievo concernente l'articolo 28, comma 6, suggerisce di valutare l'eventualità di formularlo in termini di condizione, in ragione della particolare delicatezza della materia tributaria che, già foriera di per sé di problematiche ed oneri per i contribuenti, impone al legislatore di essere particolarmente attento nell'attività di elaborazione delle norme, formulandole nei termini più chiari e semplici possibili.

Tancredi TURCO, *relatore*, aderendo all'osservazione del Presidente, formula la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3821 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, che si compone di 37 articoli, reca un contenuto in

larghissima parte corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 – che ha riformato il procedimento per l'adempimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione Europea, prevedendo tra l'altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 – e contiene, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 3, della succitata legge n. 234 del 2012, norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, non appare invece riconducibile la disposizione di delega al Governo contenuta all'articolo 24, comma 11 e seguenti, in materia di incentivi in favore delle imprese marittime che, in base all'articolo 30, comma 2, della richiamata legge n. 234, dovrebbe essere inserita nell'ambito della legge di delegazione europea;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il disegno di legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo preesistente; difetti di coordinamento con l'ordinamento, in ragione del fatto che il disegno di legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, si riscontrano invece:

all'articolo 5, comma 1, che, nel prevedere che le SOA debbano avere una sede nel territorio della Repubblica, interviene in via non testuale sull'ambito applicativo di una norma di recentissima approvazione, ossia sull'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il così detto nuovo codice dei contratti pubblici, nonché sull'articolo 64 del regola-

mento di attuazione del precedente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

all'articolo 18, che, nell'introdurre disposizioni sanzionatorie per i casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, incide in via non testuale sull'ambito applicativo del decreto legislativo n. 162 del 2007, istitutivo di tale Agenzia;

all'articolo 24, dove i commi da 6 a 10 modificano il regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime senza intervenire sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e in particolare sull'articolo 157, comma 3;

infine, all'articolo 10 – che modifica la disciplina del permesso di soggiorno individuale per minori stranieri – mentre il comma 1 è formulato in termini di novella al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 detta una disposizione di carattere transitorio, di cui andrebbe valutata la riformulazione in termini di novella al citato testo unico, per mantenere l'unitarietà della disciplina;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

con specifico riguardo al computo dei termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 24, comma 11, prevede che la delega al Governo in materia di incentivi in favore delle imprese marittime debba essere esercitata entro il 31 luglio 2016; al comma 13, ultimo periodo, stabilisce che – qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente – tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi; al comma 14, prevede che la delega integrativa e correttiva possa essere esercitata nel termine di

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 11. A tale proposito, si osserva che la congruità del termine a data fissa del 31 luglio 2016 andrebbe valutata alla luce della data di approvazione e di entrata in vigore della legge; con riferimento invece alla previsione del ricorso alla così detta « tecnica dello scorrimento », che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che « appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla “tecnica dello scorrimento” » e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

il disegno di legge, all'articolo 35, comma 1, lettera *b*), sostituisce il comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 – che demanda l'attuazione delle disposizioni recate da tale articolo, in materia di comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, ad un regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – prevedendo che l'attuazione di tali disposizioni sia invece affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, « da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad

un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come peraltro stabiliva la norma novellata;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

alcune delle disposizioni del disegno di legge hanno efficacia retroattiva; tra di esse, quelle che intervengono nella materia tributaria derogano implicitamente all'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale « le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo » (si vedano, in proposito, l'articolo 23, comma 2, l'articolo 26, comma 3, e l'articolo 28); con specifico riguardo all'articolo 28, comma 6, che prevede che le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, di cui il medesimo articolo dispone l'abrogazione dal 1° gennaio 2016, « continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti », non è chiaro a quali anni si intenda fare riferimento e, in particolare, se si intenda fare riferimento a tutti gli anni di vigenza del decreto legislativo n. 84 del 2005;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); reca invece in allegato l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella quale si precisa che: « Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea. [...] » e che, « Successivamente



*all'entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR [verifica di impatto della regolamentazione] sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione »;*

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e della proprietà e della chiarezza della formulazione:*

per quanto detto in premessa, ove non sia possibile trasferire nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea (S. 2345), all'esame del Senato, i contenuti dell'articolo 24, commi da 11 a 15 – che, recando una disposizione di delega al Governo, non appaiono riconducibili ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della suddetta delega, al comma 13, si valuti la soppressione dell'ultimo periodo, che consente il ricorso alla « tecnica dello scorrimento » del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 11, un termine congruo per il suo esercizio;

per quanto detto in premessa, all'articolo 28, comma 6, si dovrebbe chiarire a quali anni si intenda fare riferimento;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 35, comma 1, lettera b), capoverso 3, che sostituisce il vigente comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 – che affida l'attuazione delle disposizioni da esso recate ad un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – prevedendo invece che l'attuazione delle medesime disposizioni sia disposta con una fonte atipica del diritto, ovvero con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale sull'ordinamento vigente in termini di novella del medesimo. »

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### **III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica**

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), Peter Maurer .....

10

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

#### **INCONTRI INFORMALI**

*Martedì 21 giugno 2016.*

**Incontro con il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), Peter Maurer.**

L'incontro è stato svolto dalle 14.20 alle 15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, sul processo di attuazione del nuovo codice degli appalti, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	11
---	----

#### AUDIZIONI

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI.

**La seduta comincia alle 13.45.**

Audizione, sul processo di attuazione del nuovo codice degli appalti, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone. (*Svolgimento e conclusione*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD) e Andrea CIOFFI (M5S), il deputato Tino IANNUZZI (PD), il senatore Stefano ESPOSITO (PD), *il presidente della 8<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica*, Altero MATTEOLI ed i deputati Claudia MANNINO (M5S), Raffaella MARIANI (PD) e Samuele SEGONI (Misto-AL-P).

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il Presidente Cantone e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) .....	12
ALLEGATO (Emendamenti) .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20

#### SEDE REFERENTE

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza della presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

#### La seduta comincia alle 13.10.

**DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 440

proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

In particolare devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Maestri 8.24, che introduce tra le definizioni recate dall'articolo quella degli « scenari probabilistici » e contestualmente modifica la disciplina del TUF sui prospetti di offerta al pubblico di prodotti finanziari al fine di renderne obbligatoria la disponibilità agli investitori;

Busin 9.0.1 e 9.0.2, i quali prevedono la pubblicazione sul sito *internet* della Banca d'Italia dei dati informativi sulla solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano in Italia;

Villarosa 9.0.6, limitatamente all'ultimo periodo del primo comma, laddove prevede che il Governo emani uno o più decreti legislativi al fine di definire le modalità di funzionamento del Fondo di ristoro istituito dalla stessa proposta emendativa presso la Banca d'Italia in favore degli azionisti e obbligazionisti, conferendo in tal modo una delega al Governo in materia;

Villarosa 9.0.15, che introduce nel TUB disposizioni in materia di: conflitti di interesse degli organi apicali delle banche; obbligo di versare una cauzione speciale presso la Banca d'Italia da parte di esponenti bancari; divieto per i soggetti che svolgono attività di impresa non bancaria di acquisire partecipazioni rilevanti o di controllo in una banca;

Villarosa 9.0.16, che istituisce una Commissione parlamentare di vigilanza sulla Banca d'Italia;

Villarosa 9.0.17, che reca una complessiva riforma della Banca d'Italia, con riferimento a emolumenti degli organi apicali e del personale, ai requisiti dei componenti degli organi e alle incompatibilità;

Villarosa 9.0.18, che destina gli eventuali dividendi derivanti dalla partecipazione al capitale della Banca d'Italia ad un Fondo per il reddito di cittadinanza e al Fondo di garanzia per le PMI;

Villarosa 9.0.19, che trasferisce le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dai soggetti privati al Ministero dell'economia e delle finanze;

Villarosa 9.0.20, che modifica le definizioni di « banca » e di « attività bancaria » contenute nel TUB, specificando in tale ambito che la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico;

Villarosa 9.0.21, che introduce nel TUB una norma volta ad escludere oneri per le operazioni effettuate tramite il servizio di *home banking*;

Villarosa 9.0.22 e 9.0.23, che intervengono sulla legge n. 108 del 1996 in materia di usura, modificando i criteri di calcolo del tasso di interesse definito usurario;

Villarosa 9.0.24, il quale reca una disciplina volta ad escludere dalle procedure di affidamento dei servizi bancari e finanziari delle pubbliche amministrazioni i soggetti che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

Guidesi 10.01, il quale, aggiungendo un articolo al Testo unico bancario, reca disposizioni in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di apertura di credito;

Guidesi 10.02, che interviene sulla legge n. 108 del 1996 in materia di usura, modificando i criteri di calcolo del tasso di interesse definito usurario;

Guidesi 10.03, 10.04, 10.05 e 10.06, i quali, introducendo nuovi articoli nel Testo unico bancario, sono volti a escludere oneri a carico del cliente per le operazioni svolte mediante i servizi di *home banking*;

Busin 10.07, volto ad escludere oneri per i pagamenti con modalità informatiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi;

Guidesi 10.08, volto ad escludere oneri a carico di coloro che effettuano ordini di

pagamento su supporto cartaceo presso la sede del prestatore di servizi di pagamento;

Busin 10.09, che reca una disciplina volta ad escludere dalle procedure di affidamento dei servizi bancari e finanziari delle pubbliche amministrazioni i soggetti che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

Busin 10.010, volto a introdurre una disciplina per l'affrancamento fiscale di titoli deteriorati delle banche poste in risoluzione ai sensi della legge di stabilità 2016, nonché per i titoli deteriorati di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca;

Busin 10.011, che estende i vigenti obblighi di trasparenza per gli emittenti stabiliti dal TUF anche a tutte le fattispecie di risoluzione e di gestione delle crisi bancarie;

Busin 10.012, che pone il divieto di vendere a investitori non istituzionali obbligazioni subordinate, strumenti finanziari derivati, nonché altri strumenti finanziari considerati rischiosi;

Villarosa 10.013, che introduce un nuovo articolo nel Testo unico bancario, vietando agli organi apicali delle banche di sottoscrivere strumenti finanziari e di stipulare atti di compravendita con la rispettiva banca;

Villarosa 10.014, che introduce un nuovo articolo nel Testo unico bancario, prevedendo che il Consiglio superiore della Banca d'Italia possa obbligare gli organi apicali delle banche a versare una cauzione vincolata presso la stessa Banca d'Italia;

Villarosa 10.015, che modifica il Testo unico bancario, prevedendo che i soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari o finanziari non possono acquisire partecipazioni rilevanti in una banca;

Busin 11.0.1, che pone il divieto di vendere a investitori non istituzionali titoli

cartolarizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2016, nonché altri strumenti finanziari considerati rischiosi;

Marcon 11.0.2, che inserisce un nuovo articolo nel TUB, volto a individuare i requisiti che devono possedere gli intermediari di finanza etica e ad attribuire agli stessi vantaggi fiscali;

Paglia 12.0.1 e Busin 12.0.2, che conferiscono una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari;

Villarosa 12.0.3, il quale, oltre a modificare le definizioni di « banca » e di « attività bancaria » contenute nel TUB, specificando in tale ambito che la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico, reca una complessiva riforma della Banca d'Italia, con riferimento alle competenze, agli assetti proprietari, alla destinazione dei relativi dividendi, ai limiti agli emolumenti degli organi apicali e del personale, alle nomina del Governatore, alla composizione del Consiglio superiore della Banca, alla disciplina dei conflitti di interesse e delle incompatibilità, alla vigilanza sull'Istituto, nonché introducendo l'obbligo di versare una cauzione speciale presso la Banca d'Italia da parte di esponenti bancari.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18,30 di oggi.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 13.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel rilevare come il decreto-legge presenti numerosi punti ampiamente perfettibili, prende atto dell'intenzione della maggioranza e del Governo di non modificarne il testo. Auspica sia comunque concesso ai membri delle Commissioni lo svolgimento di un'ampia discussione durante l'esame delle singole proposte emendative.

Daniele PESCO (M5S), nell'apprezzare la sollecita espressione dei pareri sugli emendamenti da parte dei relatori e del Governo, ritiene necessario per le forze politiche disporre di un tempo sufficiente per approfondire il contenuto delle proposte emendative presentate da tutte le forze politiche.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il fascicolo contenente tutti gli emendamenti presentati è a disposizione dei componenti delle Commissioni dal pomeriggio di ieri. Fa inoltre presente come, posto che giudizi di inammissibilità espressi riguardano emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 12, le Commissioni possano avviare l'esame delle altre proposte emendative, ferma restando la possibilità di accantonare gli emendamenti il cui contenuto dovesse richiedere un ulteriore approfondimento.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce la richiesta, sollevata dal deputato Pesco, di disporre di un periodo di tempo sufficiente per compiere una più attenta riflessione sugli emendamenti proposti dai deputati degli altri gruppi. Al riguardo sottolinea come ciò si renda necessario sia in considerazione della delicatezza e tecnicità delle misure contenute nel provvedimento, sia al fine di dare la possibilità ai parlamentari di esercitare il proprio ruolo in modo attento e consapevole, attraverso valutazioni che attengano al merito delle proposte emendative.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ribadisce l'opportunità che le Commissioni entrino nel merito dell'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'ar-

ticolo 1, rispetto ai quali sottolinea che, per la maggior parte, sono stati presentati dal gruppo del M5S, oltre che dal gruppo SI-SEL, e che quindi i suddetti gruppi non necessitano di tempo per un'ulteriore valutazione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra le finalità del proprio emendamento 1.1, volto alla soppressione dell'articolo 1. A tale proposito evidenzia l'esigenza di sopprimere o, quantomeno, modificare in modo significativo, tale disposizione, riguardante la nuova garanzia reale mobiliare denominata «pegno mobiliare non possessorio», la quale appare come lo strumento per superare, in modo surrettizio, l'attuale assetto normativo in materia di crediti privilegiati, attraverso la creazione di un regime di privilegio sui beni mobili per i crediti vantati dalle banche.

Nel sottolineare come, a fronte di ciò, sarebbe stato opportuno prevedere misure compensative a favore del debitore che accetti di porre tale garanzia sui suoi beni, critica la scelta del Governo di creare uno strumento a esclusivo vantaggio degli istituti bancari e rileva come tale meccanismo, ove fosse stato precedentemente adottato, avrebbe avuto effetti gravissimi sulle imprese durante la fase di crisi economica e di *credit crunch* da esse attraversato.

Rileva inoltre il diverso atteggiamento del Governo in materia di crediti di natura fiscale rispetto a quelli detenuti dalle banche, ricordando che, con riferimento ai primi, è prevista l'impignorabilità dei beni strumentali utilizzati dalle imprese nella propria attività, mentre il pegno mobiliare introdotto dall'articolo 1 va esattamente nella direzione opposta, facilitando il pignoramento di tali beni.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento all'articolo 1, chiarisce come la *ratio* delle disposizioni recate sia del tutto diversa da quella prospettata dal deputato Paglia. Rileva infatti come tale strumento di garanzia reale dei crediti risulti innovativo rispetto a quelli finora previsti, in quanto non comporta lo spos-

sessamento del debitore rispetto al bene posto in garanzia. La norma introduce dunque un meccanismo che, oltre a favorire il recupero dei crediti da parte delle banche, si pone a sostegno delle imprese, le quali potranno infatti continuare ad avere la disponibilità e, quindi, ad utilizzare nella loro attività di impresa, i beni materiali e immateriali che avranno posto in garanzia.

Con riferimento alle considerazioni sulla supposta creazione di un nuovo tipo di credito privilegiato a favore degli istituti bancari, precisa come tale questione sia esplicitamente affrontata dal comma 10 dell'articolo 1, il quale esclude qualunque modifica delle disposizioni in materia di procedure fallimentari, equiparando, agli effetti della revocatoria fallimentare, il pegno mobiliare non possessorio al pegno.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento Villarosa 1.2, di cui è cofirmatario, anch'esso volto a sopprimere l'articolo 1.

Nell'evidenziare come il provvedimento contenga numerose criticità, ritiene particolarmente gravi e dannose per il comparto produttivo del Paese le disposizioni contenute agli articoli 1 e 2.

Con particolare riferimento all'articolo 1, che introduce lo strumento del pegno mobiliare non possessorio nei contratti di credito, rileva come esso metterà certamente in difficoltà le imprese e, segnatamente, le PMI, le quali, qualora non riuscissero ad adempiere agli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento, metterebbero a rischio i loro beni produttivi.

In particolare sottolinea come le banche saranno indotte a utilizzare il nuovo meccanismo di garanzia anche con riguardo ai contratti di finanziamento già in atto, imponendo, di fatto, agli imprenditori, la conversione del proprio contratto di finanziamento a lungo termine in finanziamenti garantiti da tale nuovo strumento.

Sul piano più generale, pur condividendo l'opportunità di prevedere idonei meccanismi di garanzia dei crediti erogati dalle banche, rileva come il decreto-legge

introduca uno strumento di natura automatica di fronte al quale gli imprenditori in difficoltà non avranno alcun mezzo di difesa nei confronti degli istituti bancari, vedendosi quindi inevitabilmente privati dei propri beni.

In tale quadro critica aspramente anche le previsioni recate dall'articolo 2 le quali, analogamente, estendono ai finanziamenti alle imprese le previsioni in materia di « patto marciano » recentemente inserite con riferimento ai mutui residenziali dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/17/UE. Al riguardo sottolinea come, ancora una volta, sia stato adottato un intervento che, anziché sostenere cittadini e imprese nella fase di crisi economica che l'intero sistema produttivo del Paese sta attraversando, costituisce una misura, a esclusivo vantaggio del sistema bancario, la quale avrà certamente effetti fortemente regressivi sul tessuto produttivo del Paese.

Ritiene inoltre probabile che tali misure regressive, a fronte del grave spopolamento dei beni per le imprese e dei rischi che ciò determinerà per la stessa sopravvivenza delle imprese, non rappresentino affatto un vantaggio rilevante per le banche, posto che le stesse entreranno in possesso di beni di difficile collocazione sul mercato. A tale proposito, posto che il Governo dichiara l'intenzione di affrontare il problema della gestione delle sofferenze bancarie, ritiene sarebbe prioritario trovare soluzioni realmente efficaci in tal senso, anche attraverso l'impiego, in tali attività, del personale in esubero del settore bancario, nonché mediante il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati, tra i quali cita l'ABI.

Nel rilevare come oltre il 50 per cento dei 100 miliardi di euro di crediti in sofferenza siano relativi a finanziamenti bancari concessi per importi superiori a 1 milione di euro, sottolinea come, per effetto delle misure contenute nel decreto-legge in esame, tale grave situazione creditizia verrebbe posta esclusivamente a carico dei piccoli imprenditori. In tale contesto rileva un'ulteriore aspetto critico, relativo al fatto che le banche avrebbero la



facoltà di stabilire unilateralmente l'evento il cui verificarsi determinerà l'escussione del pegno, con ulteriore rafforzamento del loro potere contrattuale nei confronti dei contribuenti.

Ritiene quindi del tutto sbagliata la strategia, palesemente seguita dal Governo, di favorire il sistema bancario, attraverso l'introduzione di strumenti di garanzia che aggravano lo squilibrio dei rapporti tra banca creditrice e imprenditore debitore, con gravissime conseguenze in danno dell'intero comparto produttivo e, in particolare, delle imprese medio-piccole. Al riguardo sottolinea inoltre il rischio che tali misure abbiano un ulteriore effetto distortivo dell'economia, determinando vantaggi per le società di grandi dimensioni e per le multinazionali, le quali andranno a occupare i settori di mercato abbandonati dalle piccole imprese in difficoltà.

Nel preannunciare numerosi emendamenti del suo gruppo in tal senso, rileva come la priorità per il Paese sia costituita dall'esigenza di adottare misure di segno completamente diverso, orientate a facilitare l'accesso al credito per le piccole imprese, agevolandole l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI e estendendo lo stesso anche a favore delle microimprese.

Con riguardo alle altre disposizioni recate dal provvedimento, critica, in particolare, le misure contenute all'articolo 7, che dispone l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della società SGA, costituita per gestire le sofferenze del Banco di Napoli.

Teme infatti che tali risorse saranno usate per consentire la partecipazione del MEF al Fondo Atlante, con il rischio che la predetta operazione sia finalizzata a consentire che il gruppo Intesa Sanpaolo possa continuare ad operare nel settore delle sofferenze bancarie utilizzando la liquidità della predetta società SGA.

Si dichiara quindi disponibile a ogni approfondimento pur di modificare il testo del decreto-legge, in particolare sopprimendo, ovvero modificando, gli articoli 1 e 2, e auspica che il Governo compia un passo indietro rispetto a tali misure, valutando viceversa l'introduzione di stru-

menti a sostegno dell'economia reale, quali, ad esempio, il *social lending* e la previsione di meccanismi volti a consentire la riabilitazione dei cosiddetti cattivi pagatori e il loro reinserimento nel contesto produttivo.

Sempre nella direzione del rafforzamento della posizione delle banche, condivide le considerazioni del deputato Paglia secondo cui le previsioni dell'articolo 1 potrebbero creare l'ulteriore conseguenza di creare uno strumento di garanzia privilegiato, con effetti di squilibrio dei rapporti tra creditori, come attualmente disciplinati dalla normativa in materia.

Nel ricordare quindi le numerose obiezioni critiche emerse anche durante le audizioni svolte durante l'esame del provvedimento al Senato, ribadisce la propria richiesta, alla maggioranza e al Governo, di sopprimere l'articolo 1, così compiendo un atto di resipiscenza rispetto a una misura dagli effetti devastanti, la cui responsabilità ricadrebbe interamente sulla maggioranza stessa.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rammenta come la Commissione Finanze abbia svolto numerose attività conoscitive riguardanti le problematiche delle piccole e medie imprese, rispetto alle quali è emersa in primo luogo la necessità di agevolare l'accesso al credito bancario. Evidenzia quindi come, proprio a questo scopo, siano state valutate diverse soluzioni, tra le quali il ricorso ai cosiddetti « mini *bond* », che, tuttavia, si sono rivelati di difficile accesso per le PMI. Nel ricordare come, nel corso della predetta attività conoscitiva, sia stata anche rappresentata l'esigenza di prevedere un meccanismo di garanzia reale di natura mobiliare, rileva come, proprio in tale prospettiva, l'articolo 1 del decreto – legge introduca lo strumento del pegno mobiliare non possessorio, al quale potrebbero fare ricorso le piccole e medie imprese, che costituiscono l'asse portante del sistema produttivo del Paese.

Al riguardo fa notare come le principali associazioni di categoria del settore artigiano siano, infatti, favorevoli all'introdu-

zione di tale forma di garanzia, e come gli imprenditori artigiani apprezzino certamente la possibilità di accedere ai finanziamenti bancari utilizzando come garanzia alcuni beni immobili che costituiscono spesso l'unico elemento di capitale di cui dispongono.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel richiamare le considerazioni già svolte nella precedente seduta di esame del provvedimento, rileva innanzitutto come la visione delle opposizioni e quella del Governo rispetto alle misure contenute nel decreto-legge siano radicalmente difformi.

Evidenzia quindi come, nella prospettiva dell'Esecutivo e della maggioranza, gli strumenti introdotti dal decreto-legge, quali, in particolare, quelli previsti agli articoli 1 e 2 del medesimo provvedimento, non corrispondano certo alla volontà di favorire unilateralmente le banche, ma siano al contrario volte ad agevolare la possibilità degli imprenditori di ricorrere al credito bancario.

In particolare, quanto al contratto di finanziamento previsto dall'articolo 2, osserva come lo stesso non contempla alcun automatismo nell'escussione della garanzia, dal momento che l'inadempimento si configura soltanto quando il mancato pagamento si protragga per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive. Segnala, peraltro, in proposito, come, in base ad una disposizione introdotta dal Senato su proposta dei gruppi di opposizione, qualora alla data di scadenza della prima delle rate non pagate, anche non mensili, il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi. Rammenta, altresì, che il sopravvenuto pagamento, anche di una sola delle tre rate precedentemente scadute, determina l'azzeramento dell'intera procedura.

Alfonso BONAFEDE (M5S) manifesta la sua netta contrarietà sul complessivo impianto del provvedimento, dal quale emerge, in modo inequivocabile, l'intento

politico della maggioranza e del Governo di agevolare gli istituti bancari. Nell'osservare, infatti, come tra le banche e gli imprenditori non possa riscontrarsi un equilibrio contrattuale, che esiste unicamente sul piano teorico, segnala numerosi episodi di cronaca, i quali testimoniano come alcuni imprenditori, in situazione di grave difficoltà finanziaria, potrebbero essere indotti a commettere anche gesti estremi, vincolando qualsiasi bene in garanzia, tra cui paradossalmente anche un proprio rene, pur di ottenere una qualsiasi forma di sostegno finanziario.

Rileva quindi come la maggioranza sia ben lontana dal comprendere l'effettiva realtà del Paese, sottolineando come compito del Governo e del legislatore debba essere non quello di proteggere le banche, quanto, piuttosto, gli imprenditori, i quali si trovano spesso in una condizione di tale disperazione, quando si rivolgono alle banche, da dover essere difesi da loro stessi e dalla loro disperazione.

Paolo PETRINI (PD), *relatore per la VI Commissione*, ritiene che le osservazioni testé espresse dal collega Bonafede siano vergognose e strumentali, oltre che destituite di ogni fondamento.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare al relatore per la VI Commissione, ritiene che, anziché le sue dichiarazioni, siano vergognosi, piuttosto, i provvedimenti approvati dalla maggioranza e dal Governo.

Evidenzia quindi come il nervosismo e la confusione degli esponenti della maggioranza, che spesso sembra non sappiano di cosa si sta realmente parlando, segnali come le sue critiche sul provvedimento abbiano evidentemente toccato un nervo politicamente scoperto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita tutti i deputati delle Commissioni ad assumere, nel corso della discussione, toni più pacati e non provocatori, e di attenersi strettamente ai contenuti del provvedimento.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel ribadire le considerazioni precedentemente espresse, invita la maggioranza ed il Governo ad assumersi, di fronte ai cittadini, la chiara responsabilità di approvare un provvedimento che va nella direzione di agevolare il settore bancario, a discapito delle piccole e medie imprese.

Fertinando ALBERTI (M5S) fa notare come i risultati delle recentissime elezioni amministrative abbiano rappresentato un'autentica « cartina di tornasole », che dovrebbe indurre la maggioranza ed il Governo a riconsiderare le proprie scelte politiche, finora volte a privilegiare il settore bancario, piuttosto che le esigenze delle famiglie e delle imprese.

In proposito, osserva come gli articoli 1 e 2 del provvedimento, che introducono, rispettivamente, il pegno mobiliare non possessorio e il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, andrebbero soppressi o, quanto meno, radicalmente modificati. Nel dissentire dalle considerazioni testé espresse dal Sottosegretario Baretta, ritiene, infatti, che tali strumenti determinino degli automatismi, diretti a consentire agli istituti bancari di appropriarsi di beni strumentali all'esercizio dell'impresa, senza alcun controllo da parte di un giudice terzo.

Contesta altresì le considerazioni svolte dal relatore per la VI Commissione, rilevando come, per risolvere i problemi delle sofferenze bancarie, non si debbano colpire le PMI, ma aiutare le imprese a non finire in una situazione di sofferenza creditizia, senza limitarsi a intervenire al termine del processo di deterioramento degli impieghi, quando le imprese stesse si trovano già in una condizione di grave difficoltà. In tale contesto appare del tutto deleterio consentire alle banche di impossessarsi dei beni aziendali posti a garanzia dei loro crediti, in quanto ciò distruggerà ulteriormente il tessuto produttivo del Paese.

Nel ribadire come i risultati delle elezioni amministrative della scorsa domenica abbiano indicato con chiarezza come

gli elettori abbiano inteso punire le scelte della maggioranza, che i cittadini sentono sempre più estranee e incomprensibili rispetto alle loro reali esigenze, rinnova la richiesta di sopprimere gli articoli 1 e 2, ovvero, quanto meno, di modificarli nel senso di rendere sostanzialmente inoperanti tali previsioni, che certo non aiutano né gli imprenditori né il sistema economico nel suo complesso.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come le considerazioni svolte dal deputato Alberti appaiano lontane dalla realtà dei fatti, descrivendo un mondo perfetto nel quale non esisterebbero problemi nei rapporti tra le imprese e il sistema bancario.

Ferdinando ALBERTI (M5S) lamenta come l'Esecutivo si limiti, in modo miope, a soffermarsi sull'ultimo anello di una catena di problemi che non possono essere risolti attraverso misure a favore del settore bancario, richiamando a tale proposito, oltre ai circa dodici provvedimenti adottati negli ultimi anni dal Governo a sostegno delle banche, anche l'inefficacia delle misure di liquidità a favore del sistema bancario adottate dalla Banca centrale europea, le quali, diversamente da quanto sperato, non hanno avuto un vero effetto positivo sull'economia reale. Considera quindi fondamentale mutare sostanzialmente l'approccio al problema, seguendo finalmente le indicazioni del gruppo M5S, il quale ha una visione radicalmente diversa delle politiche di sostegno all'economia reale.

Nel ribadire quindi il suo giudizio fortemente negativo sugli articoli 1 e 2, evidenzia come quest'ultimo abbia perfino efficacia retroattiva, potendo essere applicato anche ai contratti di finanziamento già in essere.

Sottolinea pertanto come il legislatore e il Governo debbano adottare misure di contenuto radicalmente diverso, tra le quali, in particolare, una più efficace ed incisiva vigilanza sugli istituti bancari da parte delle autorità a ciò preposte, quali la CONSOB e la Banca d'Italia.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Paglia 1.1 e Villarosa 1.2.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che al termine della seduta odierna sarà immediatamente convocata una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, per definire le modalità di organizzazione e di svolgimento dei lavori sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO

**DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche di liquidazione (C. 3892 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- \* **1. 1.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Sopprimerlo.*

- \* **1. 2.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi).*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo rotativo di garanzia denominato « Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi istituita ai sensi della delibera del CICR del 29 marzo 1994 e successive modificazioni ed integrazioni » con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro.

2. Le banche e gli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito riservano il 5 per cento della loro capacità di emissione di credito alle imprese iscritte nel registro della Centrale Rischi.

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono alla for-

mazione del reddito complessivo ai fini della determinazione sul reddito delle società gli interessi attivi e i proventi assimilati, relativi al credito emesso ai sensi del comma 2, percepiti dalle banche e dagli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito.

4. Le imprese di cui al comma 2 possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, la garanzia del Fondo di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia raccoglie le eventuali segnalazioni fornite dalle imprese di cui al comma 2 alle quali sia stato negato l'accesso al credito. La Banca d'Italia esercita l'attività ispettiva presso le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito segnalati dalle imprese e nel caso in cui dovesse accertare il mancato raggiungimento della soglia indicata dal comma 2 provvede ad applicare una sanzione amministrativa pari al triplo del beneficio d'imposta determinato ai sensi del comma 3 per la sola quota non assegnata.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Le imprese di cui al comma 2 possono accedere una sola volta alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1.

- 1. 3.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi).*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo rotativo di garanzia denominato « Fondo rotativo di garanzia per gli imprenditori iscritti nei registri della Centrale Rischi istituita ai sensi della delibera del CICR del 29 marzo 1994 e successive modificazioni ed integrazioni » con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro.

2. Le banche e gli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito riservano il 5 per cento della loro capacità di emissione di credito alle imprese iscritte nel registro della Centrale Rischi.

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione sul reddito delle società gli interessi attivi e i proventi assimilati, relativi al credito emesso ai sensi del comma 2, percepiti dalle banche e dagli altri soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono autorizzati all'esercizio del credito.

4. Le imprese di cui al comma 2 possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, la garanzia del Fondo di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia raccoglie le eventuali segnalazioni fornite dalle imprese di cui al comma 2 alle quali sia stato negato l'accesso al credito. La Banca d'Italia esercita l'attività ispettiva presso le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito segnalati dalle imprese e nel caso in cui dovesse accertare il mancato raggiungimento della soglia indicata dal comma 2 provvede ad applicare una sanzione amministrativa pari al triplo del beneficio d'imposta determinato ai sensi del comma 3 per la sola quota non assegnata.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**1. 4.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Garanzia pubblica per i crediti concessi alle micro, piccole e medie imprese).*

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono richiedere una garanzia pubblica per le micro, piccole e medie imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le norme procedurali per l'accesso alla garanzia pubblica di cui al precedente comma.

**1. 5.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Garanzia pubblica per le imprese).*

1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono richiedere una garanzia pubblica per le imprese per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.

2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono chiedere allo Stato per il tramite dell'Agenzia delle entrate l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per prestiti di importo fino al 50 per cento del proprio fatturato identificato e pari alla media di quello degli ultimi tre anni.

- 1. 6.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono definite le specifiche circostanze in base alle quali le imprese, a prescindere dalla dimensione, che non hanno avuto la possibilità di accedere ai più comuni sistemi legali di finanziamento e previa denuncia della propria situazione finanziaria e dei tentativi esperiti di accesso ai predetti canali di finanziamento presso la prefettura o suoi uffici di competenza possono accedere al Fondo Pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese.

2. La Prefettura territorialmente competente ha l'obbligo di monitorare la situazione finanziaria degli imprenditori richiedenti dopo aver verificato la possibilità di accesso ai Fondi destinati alle vittime d'usura.

- 1. 7.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo le parole: Gli imprenditori inserire le seguenti: con un fatturato superiore ai 3 miliardi di euro.*

- 1. 8.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo le parole: Gli imprenditori inserire le seguenti: con un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro.*

- 1. 9.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo le parole: Gli imprenditori inserire le seguenti: con un fatturato superiore a 1 miliardo di euro.*

- 1. 10.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo le parole: iscritti nel registro delle imprese inserire la seguente: non.*

- 1. 11.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sostituire le parole: concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, con le seguenti: futuri concessi a loro o a terzi.*

- 1. 12.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1 sopprimere le parole: o a terzi.*

- 1. 13.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1 sopprimere le parole: presenti o.*

- 1. 14.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1 sopprimere le parole: o futuri.*

- 1. 15.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, non destinati all'esercizio dell'impresa di proprietà dei soci e sui crediti stipulati dopo la data di pubblicazione del presente decreto derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.

- 1. 16.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2, dopo le parole: Il pegno non possessorio, inserire la seguente: non e sostituire le parole: a esclusione dei con le seguenti: compresi i.*

- \* **1. 17.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, dopo le parole: Il pegno non possessorio, inserire la seguente: non e sostituire le parole: a esclusione dei con le seguenti: compresi i.*

- \* **1. 18.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2, sopprimere le parole: anche immateriali,.*

- 1. 19.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, dopo le parole: anche immateriali, inserire le seguenti: ma limitatamente al valore già iscritto in bilancio,.*

- 1. 20.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, sostituire le parole: destinati all'esercizio dell'impresa con le seguenti: e di quelli non destinati o strumentali all'esercizio d'impresa e aggiungere alla fine il seguente periodo: La non strumentalità di tali beni è dichiarata dal richiedente del credito.*

- 1. 21.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: all'esercizio dell'impresa inserire le seguenti: , nel limite massimo di un quinto del loro valore e comunque solo nel caso altri beni non siano in grado di garantire il credito concesso,;*

*b) sopprimere le parole da: Ove non sia fino alla fine del comma.*

- 1. 22.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2 dopo le parole: all'esercizio dell'impresa inserire le seguenti: , nel limite massimo di un quinto del loro valore e comunque solo nel caso altri beni non siano in grado di garantire il credito concesso,.*

- 1. 23.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2 sopprimere le parole: e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio.*

- 1. 24.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: e di quelli strumentali all'attività d'impresa o professione.*

- 1. 25.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.



*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* esistenti o.

- 1. 26.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 3, dopo le parole:* dato in garanzia *inserire le seguenti:* ed il suo valore commerciale, sia di vendita che di locazione, concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto.

- 1. 27.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È in facoltà delle parti stabilire anche i criteri di svalutazione del bene dato in garanzia.

- 1. 28.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole:* presso l'Agenzia delle entrate *con le seguenti:* con le modalità e le forme di cui all'articolo 3;

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* successive alla data di iscrizione;

*c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3.

- 1. 29.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 4, sostituire le parole:* presso l'Agenzia delle entrate *con le seguenti:* con le modalità e le forme di cui all'articolo 3.

- 1. 30.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 4, sostituire le parole:* l'Agenzia delle entrate *con le seguenti:* la Banca d'Italia.

- 1. 31.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 4, sostituire le parole:* dal momento dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali *con le seguenti:* dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali successive alla data di iscrizione.

- 1. 32.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 4, sostituire le parole:* procedure esecutive e concorsuali *con le seguenti:* procedure concorsuali successive alla data di iscrizione.

- 1. 33.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 4, aggiungere in fine le parole:* L'iscrizione nel registro dei pegni non possessori deve avvenire entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto costitutivo di cui al comma 3.

- 1. 34.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*4-bis.* Il pegno non possessorio costituito su un finanziamento esistente deve determinare necessariamente una riduzione del costo per interessi a carico del debitore corrispondente al maggior valore del bene che va a costituire il pegno non possessorio.

- 1. 35.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* del decimo anno *inserire le seguenti:* In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata.

**1. 36.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole:* domandata giudizialmente *inserire le seguenti:* in caso di estinzione del credito garantito e/o di inadempimento della parte garantita.

**1. 37.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In mancanza di richiesta di rinnovo, dopo dieci anni, l'iscrizione viene cancellata d'ufficio ovvero su richiesta della parte interessata.

**1. 38.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 7, sostituire le parole:* Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, *con le seguenti:* Il debitore, al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, ha 90 giorni di tempo per procedere alla vendita del bene oggetto dello stesso, scaduto il presente termine,.

**1. 39.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 7, alinea, sostituire le parole:* di un evento *con le seguenti:* dell'evento risultante dal contratto ed iscritto nel registro di cui al comma 4.

\* **1. 40.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 7, alinea, sostituire le parole:* di un evento *con le seguenti:* dell'evento risultante dal contratto ed iscritto nel registro di cui al comma 4.

\* **1. 41.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 7, alinea, dopo le parole:* determina l'escussione del pegno, *inserire le seguenti:* il debitore ha 90 giorni di tempo per procedere alla vendita del bene oggetto del pegno di cui al comma 1, scaduto il presente termine,.

**1. 42.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 7, alinea, dopo le parole:* l'escussione del pegno, *inserire le seguenti:* fatto salvo il diritto soggettivo del debitore di interrompere i pagamenti per trentasei mesi anche non consecutivi,.

**1. 43.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 7, alinea, dopo le parole:* l'escussione del pegno, *inserire le seguenti:* previo soddisfacimento di crediti retributivi da lavoro dipendente e di crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi,.

**1. 44.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 7, alinea, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: « il creditore » inserire le seguenti: « entro trenta giorni dall'evento, previa intimazione notificata, direttamente dal creditore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e »;

b) dopo le parole: « oggetto del pegno » inserire le seguenti: « , a saldo del suo credito ».

**1. 45.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: non apprezzabile valore *inserire le seguenti*: ovvero fino ad un valore massimo di euro 5.000.

*Conseguentemente, sopprimere le parole*: da parte di operatori esperti.

**1. 46.** Busin, Molteni, Guidesi.

Al comma 7, lettera c), *sopprimere le parole*: a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione.

*Conseguentemente*:

a) *alla lettera d)*, dopo le parole: somma garantita *inserire le seguenti*: secondo il valore attribuito in occasione del contratto e *sopprimere le seguenti*: a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriatezza.

**1. 47.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Sostituire il comma 7-bis, con il seguente*:

7-bis. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le operazioni di cui al comma 7 sono prorogate di 6 mesi dal giorno della ricezione dell'avviso scritto da parte del debitore di cui al comma 7.

**1. 48.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 7-bis, *sostituire le parole*: cinque giorni *con le seguenti*: trenta giorni.

**1. 49.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 7-ter, *apportare le seguenti modificazioni*:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « il titolo », con le seguenti: « il contratto » e sostituire le parole: « quindici giorni » con le seguenti: « trenta giorni »;

b) al quinto periodo, sostituire le parole: « i crediti » con le seguenti: « il relativo credito »;

**1. 50.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Dopo il comma 7-ter, inserire il seguente*:

7-quater. Ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le operazioni di cui al comma 7 sono prorogate di 6 mesi dal giorno della ricezione dell'avviso scritto da parte del debitore di cui al comma 7.

**1. 51.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire il comma 8 con il seguente*:

8. In caso di fallimento il pegno del debitore non ha più efficacia e la banca rimane creditore chirografario.

\* **1. 52.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Sostituire il comma 8 con il seguente*:

8. In caso di fallimento il pegno del debitore non ha più efficacia e la banca rimane creditore chirografario.

\* **1. 53.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti, allo Stato ed ai fornitori.*

**\*\* 1. 54.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti, allo Stato ed ai fornitori.*

**\*\* 1. 55.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti ed allo Stato.*

**\* 1. 56.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale diritto di prelazione sul bene oggetto di pegno è subordinato al previo pagamento dei crediti ai dipendenti ed allo Stato.*

**\* 1. 57.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 8, dopo la parola: prelazione inserire il seguente periodo: Se il bene dato in garanzia è una azienda oppure un ramo d'azienda oppure altra universalità di beni o di rapporti in blocco, si applica l'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la liquidazione viene affidata al curatore fallimentare, salvo il privilegio speciale del creditore pignoratizio.*

**1. 58.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Sostituire il comma 9, con il seguente: Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), b), c) e d), il debitore o il terzo datore di pegno, deve agire in giudizio nei confronti del creditore pignoratizio a tutela di tutti i suoi diritti.*

**1. 59.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 9, sostituire le parole: Entro tre mesi con le seguenti: Entro 180 giorni e sopprimere le parole: , il corrispettivo della vendita,.*

**1. 60.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 9, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.*

**\* 1. 61.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 9, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.*

**\* 1. 62.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Sopprimere il comma 10.*

**\*\* 1. 63.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Sopprimere il comma 10.*

**\*\* 1. 64.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:*

*10-ter.* La banca e gli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico sono obbligati ad accettare, in alternativa al pegno non pos-

essorio a garanzia del credito in erogazione, su domanda del richiedente il credito, la garanzia dello Stato ottenuta attraverso una procedura identificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. La garanzia dello Stato di cui al precedente periodo è fornita dall'Agenzia delle entrate attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. I criteri che verranno stabiliti con il decreto di cui al presente comma devono tener conto della solidità e della capacità tecnica amministrativa e produttiva dell'imprenditore richiedente. L'escussione da parte del creditore della garanzia pubblica di cui al presente comma può avvenire solo in seguito al mancato rispetto degli obblighi contrattuali del debitore per almeno 6 mesi consecutivi, e solo dopo che l'ente creditore abbia provveduto ad esperire tutte le attività, nelle sue disponibilità, utili al recupero del credito. Prima dell'escussione della garanzia pubblica, l'Agenzia delle entrate provvede ad acquisire a titolo gratuito il credito non estinto, e provvede a stipulare con il debitore un piano di rientro con durata pari a 3, 5, 10, 15 o 20 anni a seconda delle disponibilità economiche del debitore. L'Agenzia delle entrate versa annualmente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in modo forfetario un contributo pari all'ottanta per cento delle rate pagate dai debitori.

- 1. 65.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

- \* **2. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimerlo.*

- \* **2. 2.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Sopprimerlo.*

- \* **2. 3.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso «ART. 48-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

1) Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Il contratto di finanziamento », aggiungere le seguenti: « che preveda un piano di rimborso esclusivamente tramite rateizzazione, »;

2) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Il patto di cui al comma precedente deve contestualmente prevedere il diritto del debitore di vedersi accordata, in caso di comprovata e sensibile variazione della sua capacità di rimborso, una sospensione temporanea del pagamento dei ratei. ».

3) Al comma 5, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1-bis, quando il mancato pagamento si protrae per oltre trentasei mesi anche non consecutivi ».

4) Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Ai fini della stima del bene immobile oggetto della garanzia di cui al precedente periodo, il perito prende a riferimento i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare ».

- 2. 4.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso «ART. 48-bis», comma 1, sopprimere le parole: o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata.*

- \* **2. 5.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1 sopprimere le parole: o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata.*

\* **2. 6.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 1, sopprimere le parole: o al medesimo collegata.*

\*\* **2. 7.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 1, sopprimere le parole: o al medesimo collegata.*

\*\* **2. 8.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 1, sopprimere le parole: e trasferire.*

\* **2. 9.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 1, sopprimere le parole: e trasferire.*

\* **2. 10.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore commerciale dell'immobile è concordato dalle parti ovvero stimato da terzo esperto; le parti hanno la facoltà di stabilire anche le modalità di svalutazione.*

**2. 11.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso « Art. 48-bis », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il patto di cui al presente comma non è valido allorché sussista una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene o del diritto dato in garanzia.

\* **2. 12.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « Art. 48-bis », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Il patto di cui al presente comma non è valido allorché sussista una sproporzione tra l'ammontare del finanziamento e il valore del bene o del diritto dato in garanzia.

\* **2. 13.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso la concessione del finanziamento può essere condizionata all'inserimento nel contratto di finanziamento della clausola di cui al presente comma.*

\*\* **2. 14.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso la concessione del finanziamento può essere condizionata all'inserimento nel contratto di finanziamento della clausola di cui al presente comma.*

\*\* **2. 15.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel caso di sottoscrizione del patto di cui al comma 1, il creditore è obbligato a non revocare per almeno 180 giorni precedenti alla stipulazione del patto di cui al medesimo comma eventuali linee di credito in essere intestate al sottoscrittore del patto.

**2. 16.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 48-bis », comma 2, dopo le parole: comma 1, inserire le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 40 per cento del finanziamento originario e.*

\* **2. 17.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « Art. 48-bis », comma 2, dopo le parole: comma 1, inserire le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 40 per cento del finanziamento originario e.*

\* **2. 18.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 2, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 35 per cento del finanziamento originario e.*

**2. 19.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 2, dopo le parole: comma 1, inserire le seguenti: solo se l'ammontare del debito inadempito sia superiore al 30 per cento del finanziamento originario e.*

**2. 20.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 2, sostituire le parole: e delle spese di trasferimento. con le seguenti: . Le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del creditore.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « ART. 48-bis », comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.*

\* **2. 21.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 2, sostituire le parole: e delle spese di trasferimento con le seguenti: . Le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del creditore.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso « ART. 48-bis », comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.*

\* **2. 22.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.*

\*\* **2. 23.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà*

dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.

**\*\* 2. 24.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.

**\* 2. 25.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.

**\* 2. 26.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il debito inadempito riferito al finanziamento garantito dal patto di cui al comma 1 si estingue anche se il valore della stima del diritto è inferiore all'ammontare del debito stesso.

**\* 2. 27.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Ai fini della stima di cui al comma 2, la valutazione è svolta da per-

sone altamente competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta le disposizioni attuative del comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese.

**\*\* 2. 28.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*2-bis.* Ai fini della stima di cui al comma 2, la valutazione è svolta da persone altamente competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*1-bis.* La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta le disposizioni attuative del comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese.

**\*\* 2. 29.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.



*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I finanziatori applicano *standard* affidabili per la valutazione dei beni immobili. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino *standard* affidabili. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente comma, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle banche e delle imprese e tenendo anche conto degli *standard* valutativi definiti in sede di autoregolamentazione.

**2. 30.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sopprimere il comma 4.*

\* **2. 31.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sopprimere il comma 4.*

\* **2. 32.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento.

\*\* **2. 33.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento.

\*\* **2. 34.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », al comma 4, dopo le parole: conclusione del contratto di finanziamento o sopprimere le parole: anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.*

**2. 35.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, sostituire le parole da: o, anche per i contratti in corso fino alla fine del comma con le seguenti: . Non può in ogni caso essere stipulato il patto di cui al comma 1 qualora vi siano trascrizioni o iscrizioni precedenti all'iscrizione di eventuale ipoteca a garanzia del finanziamento.*

\* **2. 36.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, paragrafo « ART. 48-bis », comma 4, sostituire le parole da: o, anche per i contratti in corso fino alla fine del comma con le seguenti: . Non può in ogni caso essere stipulato il patto di cui al comma 1 qualora vi siano trascrizioni o iscrizioni precedenti all'iscrizione di eventuale ipoteca a garanzia del finanziamento.*

\* **2. 37.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\* 2. 38.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\* 2. 39.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.*

**\* 2. 40.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: o, anche per i contratti fino alla fine del periodo.*

**\* 2. 41.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, dopo il primo periodo inserire i seguenti: Per i contratti in corso il patto di cui al comma 1 può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118.*

**\*\* 2. 42.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, dopo il primo periodo inserire i seguenti: Per i contratti in corso il patto di cui al comma 1 può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre condizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118.*

**\*\*2. 43.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i contratti in corso il patto può essere stipulato solo qualora siano contestualmente modificate, a vantaggio del cliente, una o più clausole riguardanti i tassi, i prezzi, l'ammontare, la durata e le altre edizioni del contratto di finanziamento. Resta comunque esclusa la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni di cui all'articolo 118.*

**\*\* 2. 44.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**2. 45.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**2. 47.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta tra-*

scritto, non prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1.

- 2. 46.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, non prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1.*

- 2. 48.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Il patto di cui al comma 1 non può essere stipulato qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca e siano presenti trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e precedenti al patto di cui al comma 1.*

- 2. 49.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le trascrizioni e iscrizioni precedenti alla stipula del patto di cui al comma 1.*

- 2. 50.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae*

per oltre sedici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sedici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sedici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

- 2. 51.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.*

- 2. 52.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di sca-*

denza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

- 2. 53.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso «ART. 48-bis», comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

- 2. 54.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso «ART. 48-bis», comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

- 2. 55.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso «ART. 48-bis», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* 5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sedici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sedici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sedici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

- 2. 56.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso «ART. 48-bis», comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre diciotto mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

- 2. 57.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso «ART. 48-bis», al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per gli effetti del presente

articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno diciotto rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

**2. 58.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

**\* 2. 59.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno sei rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di due

sole rate, anche non consecutive, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

**\* 2. 60.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* 5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre dodici mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre dodici mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre dodici mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

**2. 61.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* si ha inadempimento quando *inserire le parole:* in caso di finanziamento concesso a partire dall'81 per cento fino al 100 per cento del valore del bene;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* In caso di finanziamento concesso fino all'80 per cento del valore dell'immobile si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 12 mesi.

**2. 62.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**2. 63.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: tre con la seguente: diciotto e: anche di una sola rata con: di almeno dieci rate;*

*b) sostituire le parole: , anche non consecutive, con la seguente: consecutive.*

**2. 64.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: tre con la seguente: quindici e: anche di una sola rata con: di almeno sei rate;*

*b) sostituire le parole: , anche non consecutive, con la seguente: consecutive.*

**2. 65.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: tre con la seguente: dodici e: anche di una sola rata con: di almeno quattro rate;*

*b) sostituire le parole: , anche non consecutive, con la seguente: consecutive.*

**2. 66.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: tre con la seguente: dieci e: anche di una sola rata con: di almeno tre rate;*

*b) sostituire le parole: , anche non consecutive, con la seguente: consecutive.*

**2. 67.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: tre con la seguente: nove e: anche di una sola rata con: di almeno due rate;*

*b) sostituire le parole: , anche non consecutive, con la seguente: consecutive.*

**2. 68.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: tre con la seguente: sei e: anche di una sola rata con: di almeno due rate;*

*b) sostituire le parole: , anche non consecutive, con la seguente: consecutive.*

**2. 69.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: diciotto e: anche di una sola rata con: di almeno dieci rate.*

**2. 70.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quindici e: anche di una sola rata con: di almeno sei rate.*

**2. 71.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dodici e: anche di una sola rata con: di almeno quattro rate.*

**2. 72.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci e: anche di una sola rata con: di almeno tre rate.*

**2. 73.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: nove e: anche di una sola rata con: di almeno due rate.*

**2. 74.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei e: anche di una sola rata con: di almeno due rate.*

**2. 75.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: sei rate.*

**2. 76.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , anche non.*

**2. 77.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Al verificarsi dell'inadempimento con le seguenti: Entro dodici mesi dal verificarsi dell'inadempimento.*

**2. 78.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sostituire il comma 6, con il seguente:*

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo

e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito nominato ai sensi del presente comma non deve aver avuto, né avere in corso al momento della nomina, alcun tipo di rapporto con la banca creditrice. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito, entro novanta giorni dalla nomina, comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

**2. 79.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sostituire il comma 6, con il seguente:*

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

**2. 80.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sostituire il comma 6, con il seguente: Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, senza che il debitore od il terzo abbiano estinto l'obbligazione pecuniaria, il creditore comunica loro che la condizione si è verificata e che quindi procederà con gli ulteriori adempimenti per il perfezionamento del trasferimento del bene e per la annotazione della cancellazione della condizione sospensiva.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

**2. 81.** Busin, Molteni, Guidesi.

Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: « Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. »;

b) al quinto periodo sostituire le parole: « Entro sessanta giorni » con le seguenti: « Entro novanta giorni » e le parole: « ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata » con le seguenti: « a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata »;

c) al sesto periodo sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « dieci giorni » con le seguenti: « trenta giorni ».

**2. 82.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: « Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. »;

b) al quinto periodo, sostituire le parole: « Entro sessanta giorni » con le seguenti: « Entro novanta giorni » e le parole: « ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata » con le seguenti: « a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata »;

c) al sesto periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « dieci giorni » con le seguenti: « trenta giorni ».

**2. 83.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il debitore può pagare il debito residuo e in tal modo il patto di cui al comma 1 si intende risolto. Decorsi novanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1.

**2. 84.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.



*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 6, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.*

**2. 85.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il perito nominato ai sensi del presente comma non deve aver avuto, né avere in corso al momento della nomina, alcun tipo di rapporto con la banca creditrice.*

**2. 86.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Il perito aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla nomina,*

**2. 87.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Il perito, con dichiarazione di accettazione dell'incarico, dichiara di non trovarsi in alcuno dei casi previsti dall'articolo 51 c.p.c. ed altresì la non sussistenza di rapporti professionali intercorsi o intercorrenti con una delle parti sottoscrittrici del patto di cui al comma 1 o altri motivi di opportunità che dovrebbero impedirgli la non accettazione della nomina.*

**2. 88.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore o il titolare del diritto immobiliare possono comunque chiedere l'accertamento giudiziale del credito o contestare le risultanze definitive della relazione giurata di stima dell'immobile*

con ricorso al Presidente del tribunale che, sussistendo gravi motivi, può sospendere, con o senza cauzione, gli effetti del patto di cui al comma 1. Contro l'ordinanza del Presidente del tribunale è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

**2. 89.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore non può avvalersi degli effetti del patto sino alla presentazione di una nuova stima che, se contestata dalle parti, sarà rimessa al giudice dell'esecuzione per la decisione finale.

**2. 90.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore ha comunque il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e con le forme di quanto disposto agli articoli 615 o 617 del codice di procedura civile e conseguentemente chiedere, ricorrendone le condizioni, la sospensione del trasferimento dell'immobile ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile.*

\* **2. 91.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il debitore ha comunque il diritto di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e con le forme di quanto disposto agli articoli 615 o 617 del codice di procedura civile e conseguentemente chiedere, ricorrendone le condizioni, la sospensione del trasferimento dell'immobile ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile.*

\* **2. 92.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sostituire il comma 8 con il seguente: La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui al comma 5, si considera avverata 60 giorni dopo la notificazione/comunicazione di cui al comma 6 al debitore e all'eventuale terzo datore ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempito, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento o la sua modificazione a norma del comma 4 contiene l'espressa previsione di un conto corrente bancario, esente da spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.

**2. 93.** Busin, Molteni, Guidesi.

Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: deve accreditare *inserire le seguenti*: entro 3 mesi dalla comunicazione del valore di stima,

**2. 94.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 9, dopo le parole: del comma 5 aggiungere le seguenti: e documenta tutti i successivi adempimenti inclusa la stima dell'immobile.

Conseguentemente, sopprimere le parole: producendo altresì estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

**2. 95.** Busin, Molteni, Guidesi.

Al comma 1, capoverso « ART.48-bis » sopprimere i commi 10, 11 e 12.

\* **2. 96.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, capoverso « ART.48-bis » sopprimere i commi 10,11 e 12.

\* **2. 97.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

\*\* **2. 98.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

\*\* **2. 99.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, capoverso « Art 48-bis », dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento ai sensi del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al venti per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.

\* **2. 100.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « Art 48-bis », dopo il comma 10 inserire il seguente:*

10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento ai sensi del presente articolo qualora l'entità del debito residuo sia pari o inferiore al venti per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.

\* **2. 101.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo il comma 10, capoverso « ART. 48-bis », aggiungere il seguente:*

10-bis. Non può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo qualora l'entità del debito resi o sia pari o inferiore al 10 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso.

**2. 102.** Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**2. 103.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 13, premettere il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.*

\* **2. 104.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », comma 13, premettere il seguente periodo: Il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore*

del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.

\* **2. 105.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, capoverso « ART. 48-bis », dopo il comma 13 inserire il seguente:*

13-bis. Qualora venga stipulato il patto di cui al comma 1, le banche che detengono quote di partecipazione nelle società di intermediazione immobiliare, non possono procedere alla vendita dei beni immobili ad esse trasferiti in virtù del patto medesimo, tramite le agenzie immobiliari di proprietà della banca stessa.

**2. 106.** Sandra Savino.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole a vantaggio del cliente da introdurre nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano anche le condizioni e le modalità per

la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in caso di temporanea difficoltà del debitore».

**2. 107.** Sandra Savino.

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese, linee guida per l'individuazione dei criteri per la definizione di clausole a vantaggio del cliente nei casi di stipula del patto nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le linee guida definiscono altresì le condizioni di concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, erogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

**2. 108.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

### ART. 3.

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente b-bis):* alle procedure di pignoramento presso terzi, di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.

**3. 1.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 6, dopo le parole:* un creditore, *inserire le seguenti:* e/o del loro avvocato munito di procura.

**3. 2.** Busin, Molteni, Guidesi.

### ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**4. 1.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la lettera a);*

*b) sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) all'articolo 624:*

1) al primo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito. »;

2) il quarto comma è sostituito con il seguente: « Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618. ».

**4. 2.** Sandra Savino.

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

**\* 4. 3.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

\* **4. 4.** Sandra Savino.

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

\* **4. 5.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*) sostituire il capoverso con il seguente: Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione di cui all'articolo 615, secondo comma, è inammissibile se proposta dopo la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 615, secondo comma, terzo periodo; salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non opponibile;

2) alla lettera *l*) sostituire il capoverso con il seguente: Nell'esecuzione per espropriazione mobiliare e immobiliare l'opposizione è inammissibile se proposta decorsi 30 giorni dal provvedimento con cui è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Nell'esecuzione per espropriazione presso terzo l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l'assegnazione a norma dell'articolo 552 o se è proposta decorsi trenta giorni dal provvedimento che dispone la vendita a norma dell'articolo 552, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

**4. 6.** Sandra Savino.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) l'articolo 476 è sostituito dal seguente: « A richiesta di parte, sono rilasciate più copie in forma esecutiva, anche

in via telematica, con possibilità per le parti di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alle copie esecutive rilasciate; ».

**4. 7.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b*) all'articolo 503, il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'incanto può essere disposto solo ad istanza di parte quando il giudice ritiene probabile che la vendita a tali modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 del codice di procedura penale nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-*bis*.

**4. 8.** Sandra Savino.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis*) all'articolo 521-*bis*, dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

Gli organi di polizia su segnalazione della mancata consegna del bene pignorato da parte dell'istituto vendite giudiziarie ovvero del creditore procedente, procedono, altresì, a rintracciarlo, a ritirarne la carta di circolazione nonché, ove possibile, i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso, e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica sempre il terzo comma.

Il debitore che indebitamente omette o ritarda la consegna all'istituto vendite giudiziarie del bene sottoposto a pignoramento è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

**4. 9.** Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , non superiore a tre,.*

**4. 10.** Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: dell'articolo 540-bis inserire le seguenti: o istanza del creditore procedente di eseguire ulteriori tre esperimenti di vendita,.*

**4. 11.** Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 01) e 1).*

**4. 12.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 01) e 1) con il seguente:*

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: « il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare.

**4. 13.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.*

**\* 4. 14.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.*

**\* 4. 15.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.*

**\* 4. 16.** Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1.*

**\* 4. 17.** Cirielli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare ».

**4. 18.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: « il provvedimento è attuato dal custode, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario.

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito

entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione ».

#### 4. 19. Cirielli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: « il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario entro centoventi giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione ».

#### 4. 20. Cirielli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: « il provvedimento è attuato dal custode, tramite l'Ufficiale Giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svol-

gimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione ».

#### 4. 21. Cirielli.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario.

#### 4. 22. Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario entro 120 giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti ».

#### 4. 23. Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Il provvedimento è attuato dal custode tramite l'Ufficiale giudiziario, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti ».

**4. 24.** Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: Il provvedimento è attuato dal custode sono sostituite dalle seguenti: Il provvedimento è attuato dall'avvocato del creditore o dall'ufficiale giudiziario competente per territorio.*

**4. 25.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti,.*

**\*4. 26.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti,.*

**\*4. 27.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale giudiziario.*

**\*\*4. 28.** Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario.*

**\*\*4. 29.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**\*4. 30.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**\*4. 31.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: andato deserto aggiungere le seguenti: fino al limite di un terzo e dopo il quinto,.*

**4. 32.** Sandra Savino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**\*4. 33.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**\*4. 34.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.



*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\*\*4. 35.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\*\*4. 36.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**\*\*4. 37.** Sandra Savino.

*Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:*

*l) all'articolo 624:*

1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito »;

2) il quarto comma è sostituito con il seguente: « Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618. ».

**4. 38.** Sandra Savino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

**\*4. 39.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

**\*4. 40.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, alla lettera m), sostituire la parola: deve con la seguente: può.*

**4. 41.** Busin, Molteni, Guidesi.

*Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.*

**4. 42.** Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Pesco, Alberti, Villarosa.

#### ART. 5.

*Al comma 1, dopo le parole: liquidatore giudiziale inserire le seguenti: e l'avvocato del creditore munito di procura.*

**5. 1.** Busin, Molteni, Guidesi.

#### ART. 6.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

#### ARTICOLO 6-bis.

*(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del de-

creto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.

**6. 01.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro, Zaratti, Pellegrino.

#### ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**\*7. 1.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimerlo.*

**\*7. 2.** Guidesi, Busin, Molteni.

*Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le parole:* solo successivamente alla presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione giurata di stima sul valore della società, prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere vincolante sull'acquisto della società. Gli esperti che effettuano la relazione giurata di stima sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

*Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente:* A fronte del trasferimento potrà essere riconosciuto un corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale delle azioni trasferite.

**7. 3.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, inserire, in fine, le parole:* previa ricognizione dello stato patrimoniale del Banco di Napoli.

**7. 4.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2, sostituire le parole: sul mercato con le seguenti: esclusivamente nelle aree sottoutilizzate coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208,.*

- 7. 5.** Pisano, Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2, ultimo periodo, inserire, in fine, le parole: solo dopo che le competenti Commissioni parlamentari abbiano espresso in merito il loro parere vincolante.*

- 7. 6.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza, la società S.G.A. S.p.A. successivamente all'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze non può assumere partecipazioni, in modo diretto o indiretto, in società o in fondi partecipati, in modo diretto o indiretto, dal gruppo bancario e dalle relative società, che formalmente detenevano le azioni della S.G.A. S.p.A. prima del trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze.

- 7. 7.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

#### ART. 8.

*Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

#### ART. 8.

*Conseguentemente, alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 491-bis a 491-quinquies, sono sostituiti dai seguenti:*

*491-bis.* Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito « Banche »), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il « Ministero »), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1° gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.

*491-ter.* Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.

*491-quater.* La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

*491-quinquies.* Le Banche non possono distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.

*491-sexies.* A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

*Conseguentemente, sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:*

**491-octies.** Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.

**491-novies.** Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.

**491-decies.** Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dal Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.

**491-undecies.** Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

**491-duodecies.** Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

*Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:*

**491-quinquiesdecies.** Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

**491-sexiesdecies.** In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

**491-septiesdecies.** In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,

al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

**8. 1.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

ART. 8.

*(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).*

2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

ART. 17-bis-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può

essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dagli articoli 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

**8. 2.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

ART. 8.

*(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).*

2. Dopo l'articolo 17-*bis* è inserito il seguente:

ART. 17-*bis*-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

**8. 3.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

ART. 8.

*(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).*

2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

ART. 17-bis-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un

indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

**8. 4.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

ART. 8.

*(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).*

2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

ART. 17-bis-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri (strumenti finanziari subordinati).

2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

**8. 5.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

ART. 8.

*(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18).*

2. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

ART. 17-bis-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »). Nell'ipotesi di incapacità del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.

2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

**8. 6.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Definizioni).*

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

*a)* « investitore »: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: « Legge di stabilità per il 2016 »);

*b)* « Banca in liquidazione » o « Banca »: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

*c)* « Nuova Banca »: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

*d)* « Fondo di solidarietà »: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;

*e)* « Fondo »: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera *d*);

*f)* « prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati »: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi

forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati;

*g)* « MTS »: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato-MTS S.p.A.

**8. 7.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* « investitore » la persona fisica, imprenditore individuale anche agricolo e coltivatore diretto o il suo successore *mortis causa* che ha acquistato gli strumenti finanziari rilasciati da una delle banche di cui alla lettera *b*) ed emessi entro il 31 dicembre 2005;

*sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

ART. 9.

*(Disposizioni in materia di tutela degli investitori).*

1. Gli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari di cui all'articolo 8 comma 1, lettera *a*), entro la data del 12 giugno 2014 hanno diritto alla trasformazione *pro-quota* in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono state cedute le passività (« *bad bank* ») pari al valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata.

**8. 8.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* « investitore »: solo le persone fisiche, le imprese individuali, gli imprenditori agricoli, coltivatori diretti che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: « Legge di stabilità per il 2016 »),



nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;

- 8. 9.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) « investitore »: il soggetto che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: « Legge di stabilità per il 2016 »), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;

- 8. 10.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) « investitore »: avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà;

- 8. 11.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a): « investitore »: chiunque abbia acquistato strumenti finanziari delle banche in liquidazione così come definite dalla lettera b) del presente comma.

- 8. 12.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) dopo a parola « investitore » inserire la seguente: « obbligazionista »;

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) investitore azionista »: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: « Legge di stabilità per il 2016 »).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: « detenevano » aggiungere le seguenti: « azioni e ».

- 8. 13.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Alla lettera a), sostituire le parole da « la persona fisica » a « diretto » con le seguenti: « l'investitore non professionista ».*

- 8. 14.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: persona fisica inserire le seguenti: i soggetti che a norma di Statuto non perseguono fini di lucro e non distribuiscono ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del welfare, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale.*

- 8. 15.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che ha acquistato, con le seguenti: che ha percepito.*

- 8. 16.** Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: gli con le seguenti: azioni ovvero.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).*

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: « detenevano » aggiungere le seguenti: « azioni e ».

**8. 17.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;*

*alla lettera f), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione.*

\* **8. 18.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;*

*alla lettera f), sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione.*

\* **8. 19.** Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nell'ambito di fino alla fine della lettera.*

\*\* **8. 20.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nell'ambito di fino alla fine della lettera.*

\*\* **8. 21.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: negoziale diretto con la Banca con le seguenti: negoziale con la Banca.*

**8. 22.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: negoziale diretto con la Banca con le seguenti: negoziale diretto ed indiretto con la Banca.*

**8. 23.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) « scenari probabilistici »: obbligo di indicazione nel prospetto informativo di poche, chiare e sintetiche informazioni, finalizzate a garantire al pubblico una adeguata e semplificata conoscenza sulla probabilità di ottenere un rendimento sperato dall'investimento. Le informazioni sono ottenute mediante elaborazioni destinate al pubblico, che devono contenere l'intervallo di confidenza, calcolate sulla base di modelli statistici e probabilistici utilizzando le serie storiche delle informazioni raccolte, al fine di indicare chiaramente il probabile futuro rendimento e il probabile futuro rischio associato ad ogni prodotto finanziario offerto al pubblico in modo tale che ognuno possa utilizzare strumenti conoscitivi sulle plurime opportunità di scelte di investimento, opportunamente ponderate con le plurime probabilità di rischio.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 94, comma 2, dopo le parole: « informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti » sono aggiunte le seguenti: « compresi gli scenari probabilistici ».

**8. 24.** Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

**(Inammissibile)**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*a-bis)* « investitori diversi da quelli di cui alla lettera a) »: quelli che, a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente ad interventi nei settori del *welfare*, della cultura, dell'istruzione, della salute pubblica e negli altri di pari valenza sociale, che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: « Legge di stabilità per il 2016 »), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dalle condizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a-bis*).

**8. 25.** Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*a-bis)* « danneggiato »: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, i soggetti che a norma di Statuto non perseguano fini di lucro e non distribuiscano ai soci i proventi delle attività, destinandoli esclusivamente a interventi nei campi del *welfare*, della cultura, della istruzione, della salute pubblica e degli altri settori di pari valenza sociale e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari di qualsiasi tipo indicati nell'articolo 1, lettera a) della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno.

**8. 26.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: nell'ambito fino alla fine della lettera.

\* **8. 27.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: nell'ambito fino alla fine della lettera.

\* **8. 28.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

## ART. 9.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 9.

*(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta).*

1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

*a*) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

*b*) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione.

2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera *a*), risulta dalla somma di:

*a*) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

*b*) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 99 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), acquistati entro il 16 novembre 2015.

**9. 1.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 9.

*(Disposizioni in materia di tutela degli investitori).*

1. Gli investitori che hanno acquistato strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), entro la data del 12 giugno 2014 hanno diritto alla trasformazione pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono state cedute le passività («*bad bank*») pari al valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata.

**9. 2.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3.

**9. 3.** Sandra Savino.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)* entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni, *con le seguenti:* Gli investitori che detenevano gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)* alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni;

*Al comma 3, sopprimere le parole: ,* acquistati entro il 12 giugno 2014.

**9. 4.** Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* entro la data del 12 giugno 2014;

*b) al comma 3 sopprimere le parole:* acquistati entro il 12 giugno 2014 e;

*c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

*d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

« *a)* sostituire le lettere *a)*, *b)* e *c)* con la seguente:

“*a)* alternativamente:

1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;

2) i moduli di sottoscrizione;

3) i moduli d'ordine di acquisto;

4) attestazione degli ordini eseguiti;”.

*b) al comma 8-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: “e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore” ».*

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con le seguenti:* e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

*b) sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

**9. 5.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* entro la data del 12 giugno 2014;

*b) al comma 3 sopprimere le parole:* acquistati entro il 12 giugno 2014 e;

*c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

*d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a)* aggiungere in fine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; »;

2) alla lettera *e)*, sopprimere le parole da « resa ai sensi » fino alla fine;

3) al comma 8-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. ».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole *da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

b) sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

**9. 6.** Busin, Guidesi, Molteni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;

b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 8-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole *da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

b) sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

**9. 7.** Busin, Guidesi, Molteni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;

b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 10 sostituire le parole *da:* « e che non hanno presentato » *fino a:* « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

2) sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

**9. 8.** Busin, Guidesi, Molteni.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014, e sopprimere in fine le parole *da:* al ricorrere di una delle seguenti condizioni *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e;

c) al comma 7, sopprimere la lettera e);

d) al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

**9. 9.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro la data del 12 giugno 2014;

b) al comma 3 sopprimere le parole: acquistati entro il 12 giugno 2014 e.

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo, sopprimere l'ultimo periodo.

**9. 10.** Busin, Guidesi, Molteni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « 12 giugno 2014 » con le seguenti: « 16 novembre 2015 »;

2) sostituire le parole da: « determinato ai sensi » fino alla fine con le seguenti: « pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro »;

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assi-

stenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.;

*c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a)* aggiungere in fine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere *b)* e *c)*;

3) al comma 8-*bis*) aggiungere in fine le seguenti parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. »;

*d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire le parole da: « e che non hanno presentato » fino a: « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

*b)* sopprimere i periodi secondo e terzo;

*c)* al quarto periodo sostituire le parole: « 12 giugno 2014 » con le seguenti: « 16 novembre 2015 » e sopprimere dalle parole « in relazione a » fino a fine.

*Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

**9. 11.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;*

*b) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del periodo;*

*c) al comma 3 sostituire le parole da: pari all'80 per cento fino a fine con le seguenti: pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1,*

*lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.;*

*d) sopprimere i commi 4 e 5;*

*e) sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

*6-ter.* Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante



Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-*quater*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo »;

*f) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a)* aggiungere in fine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere *b)* e *c)*;

3) al comma 8-*bis*) aggiungere in fine le parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore »;

*g) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire le parole da: « e che non hanno presentato » fino a: « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

2) sopprimere i periodi secondo e terzo;

3) al quarto periodo sostituire le parole: « 12 giugno 2014 » con le seguenti: « 16 novembre 2015 » e sopprimere dalle parole: « in relazione a » fino a fine.

**9. 12.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015 »;*

*b) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del periodo;*

*c) al comma 3 sostituire le parole da: pari all'80 per cento fino a fine con le seguenti: pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;*

*d) sopprimere i commi 4 e 5;*

*e) sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-*bis*. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disci-

plina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;

f) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere b) e c);

3) al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore »;

g) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: « e che non hanno presentato » fino a: « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

2) sopprimere i periodi secondo e terzo;

3) al quarto periodo sostituire le parole: « 12 giugno 2014 » con le seguenti: « 16 novembre 2015 » e sopprimere dalle parole: « in relazione a » fino a fine.

9. 13. Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

b) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: al netto degli oneri fino alla fine del periodo;

c) al comma 3 sostituire le parole da: pari all'80 per cento fino alla fine con le seguenti: pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione;

d) sopprimere i commi 4 e 5;

e) sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investi-

tore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;

f) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere b) e c);

3) al comma 8-bis) aggiungere le parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico medesimo investitore »;

g) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: « e che non hanno presentato » fino a: « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

2) sopprimere i periodi secondo e terzo;

3) al quarto periodo sostituire le parole: « 12 giugno 2014 » con le seguenti: « 16 novembre 2015 » e sopprimere dalle parole: « in relazione a » fino a fine.

9. 14. Busin, Guidesi, Molteni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere b) e c);

3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore ».

Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'i-

stanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

*b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*

*c) al quarto periodo sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.*

**9. 15.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;*

*b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;*

*c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

*d) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a)* aggiungere in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) alla lettera *e)*, sopprimere le parole da: «resa ai sensi» fino alla fine;

3) al comma 8-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con*

*le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;*

*b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*

*c) al quarto periodo sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.*

**9. 16.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;*

*b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;*

*c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;*

*d) al comma 8-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.*

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;*

*b) sopprimere i periodi secondo e terzo;*

*c) al quarto periodo sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.*

**9. 17.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: « e che non hanno presentato » fino a: « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

2) al quarto periodo sostituire le parole: « 12 giugno 2014 » con le seguenti: « 31 dicembre 2015 » e sopprimere dalle parole: « in relazione a » fino a fine.

**9. 18.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;

b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

*Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.*

**9. 19.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;

b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: « e che non hanno presentato » fino a: « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

2) al quarto periodo sostituire le parole: « 12 giugno 2014 » con le seguenti: « 23 novembre 2015 » e sopprimere dalle parole: « in relazione a » fino a fine.

**9. 20.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015;

b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015.

*Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 23 novembre 2015 e sopprimere dalle parole: in relazione a fino a fine.*

**9. 21.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

b) al comma 3 sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;

c) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

*d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire le parole da: « e che non hanno presentato » fino a: « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

2) al quarto periodo sostituire le parole: « 12 giugno 2014 » con le seguenti: « 16 novembre 2015 » e sopprimere dalle parole: « in relazione a » fino a fine.

**9. 22.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015;*

*b) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

« *b)* ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 euro come terzo scaglione.;

*c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: il valore di rimborso;*

*d) al comma 3, sostituire le parole da: l'importo fino alla parola: liquidazione con le seguenti: l'importo dell'indennizzo forfettario è pari a 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per cento come terzo scaglione, del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015 e detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione,.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

*3-bis.* Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

*3-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento »;

*3-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

**9. 23.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 16 novembre 2015; e, alla lettera b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 18.000 euro come primo scaglione, inferiore a 35.000 euro come secondo scaglione, inferiore a 55.000 come terzo scaglione.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 3, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 99 per cento come primo scaglione, all'80 per cento come secondo scaglione, al 75 per*

cento come terzo scaglione; *nonché, al medesimo comma 3, sostituire le parole:* 12 giugno 2014 *con le seguenti:* 16 novembre 2015;

b) *al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole:* 12 giugno 2014 *con le seguenti:* 16 novembre 2015.

**9. 24.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* 12 giugno 2014 *con le seguenti parole:* 16 novembre 2015;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* 12 giugno 2014 *con le seguenti:* 16 novembre 2015.

*Conseguentemente, al quarto periodo del comma 10 dello stesso articolo sostituire le parole:* 12 giugno 2014 *con le seguenti:* 16 novembre 2015 *e sopprimere dalle parole:* in relazione a *fino a fine.*

**9. 25.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire, ovunque ricorrenti, le parole:* 12 giugno 2014 *con le seguenti:* 15 novembre 2015.

**9. 26.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* 12 giugno 2014 *con le seguenti:* 22 novembre 2015.

**9. 27.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* 12 giugno 2014 *con le seguenti:* 16 novembre 2015.

**9. 28.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole da:* determinato ai sensi *fino alla fine del comma con le seguenti:*

pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.

b) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assi-

stenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

*6-ter.* Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti;

*6-quater.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

*c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;*

2) *sopprimere le lettere b) e c);*

3) *al comma 8-bis) aggiungere in fine le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.*

*d) al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole da: e che non hanno presentato fino a: a tale istanza, con le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;*

2) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

*Conseguentemente, allo stesso articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

**9. 29.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: determinato ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti:*

*pari:*

*a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;*

*b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;*

*c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera*



a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro.

b) *sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché

il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo;

c) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) aggiungere in fine le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;*

2) *sopprimere le lettere b) e c);*

3) *al comma 8-bis) aggiungere in fine le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.*

*Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

**9. 30.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: « determinato ai sensi » fino alla fine del comma con le seguenti: « pari:

a) al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo

dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro;

b) al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 35.000 e 55.000 euro;

c) al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 compreso tra 55.000 e 75.000 euro;

d) all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) per un ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 oltre i 75.000 euro ».

*Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

**9. 31.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1 sopprimere le parole da: al ricorrere di una fino alla fine del comma.*

**9. 32.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro; ».

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: L'importo dell'indennizzo forfetario fino a: Banche in liquidazione con le seguenti: L'importo dell'indennizzo forfetario è pari: al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data*

della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore fino a 50.000 euro; all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 50.000 a 80.000 euro; al 70 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, per un patrimonio mobiliare di valore da 80.000 a 100.000 euro.

**9. 33.** Sandra Savino.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore fino a 100.000 euro; ».

**9. 34.** Sandra Savino.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: patrimonio mobiliare inserire le seguenti: e immobiliare con esclusione della prima casa.*

**9. 35.** Sandra Savino.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 200.000;

b) alla lettera b), sostituire la parola: 35.000 con la seguente: 70.000.

**9. 36.** Sandra Savino.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 200.000;

b) alla lettera a) sostituire la parola: 35.000 con la seguente: 50.000.

**9. 37.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 150.000;

b) alla lettera a) sostituire la parola: 35.000 con la seguente: 45.000.

**9. 38.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: « 100.000 e 35.000 » con le seguenti: « 120.000 e 60.000 »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario.

2) al comma 2 dopo le parole: « lettera a) » inserire le seguenti: « ivi compresi gli oneri sostenuti per il loro acquisto, ».

3) Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

*2-bis.* Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

*2-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

*2-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

**9. 39.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) sostituire le parole: 100.000 e 35.000 con le seguenti: 120.000 e 60.000;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di cointestazione del dossier titoli i limiti di cui alle lettere a) e b) si intendono riferiti a ciascun cointestatario.

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

*1-bis* Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

*1-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

*1-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

**9. 40.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100.000 e 35.000 con le seguenti: 120.000 e 60.000.*

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*1-bis.* Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

*1-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

*1-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento ».

**9. 41.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 120.000 euro, ed al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 35.000 euro con le seguenti: 60.000;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.* In caso di cointestazione del dossier titoli o di sottoscrizione congiunta dell'ordine di acquisto degli stessi, i limiti di consistenza del patrimonio mobiliare e di reddito complessivo di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono riferiti a ciascun cointestatario.

**9. 42.** Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: inferiore a 35.000 euro, con le seguenti: inferiore a 50.000 euro.*

**9. 43.** Sandra Savino.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del*

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; con le seguenti: « risultante da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l'investitore certifica, sotto la propria responsabilità, l'ammontare del suo patrimonio mobiliare ».

**9. 44.** Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: calcolato fino alla fine della lettera con le seguenti: certificato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'investitore.*

**9. 45.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: In presenza di eredi il patrimonio mobiliare o il reddito cui fare riferimento è quello del de cuius al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto.*

*Conseguentemente dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*2-bis.* Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

*2-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

*2-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

**9. 46.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**9. 47.** Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: il corrispettivo pagato per l'acquisto con le seguenti: il valore di rimborso.*

**9. 48.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera *b)* del comma 2 sopprimere le parole da: « al netto degli oneri » fino alla fine del comma;

*b)* al comma 3 sostituire le parole da: « pari all'80 per cento » fino a fine con le seguenti: « pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione »;

*c)* sopprimere i commi 4 e 5;

*d)* sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un

modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

*6-ter.* Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

*6-quater.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo. »;

*e)* al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* aggiungere infine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere *b)* e *c)*;

3) al comma *8-bis)* aggiungere infine le seguenti parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore »;

*f)* al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: « e che non hanno presentato » fino a « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

2) sopprimere i periodi secondo e terzo.

**9. 49.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera *b)* del comma 2 sopprimere le parole da: « al netto degli oneri » fino alla fine del comma;

*b)* al comma 3 sostituire le parole da: « pari all'80 per cento » fino a fine con le seguenti: « pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione »;

*c)* sopprimere i commi 4 e 5;

d) sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commi-

surare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere b) e c);

3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore ».

**9. 50.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: « al netto degli oneri » fino alla fine del comma;

b) al comma 3 sostituire le parole da: « pari all'80 per cento » fino alla fine del comma con le seguenti: « pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione »;

c) sopprimere i commi 4 e 5;

d) sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda

dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

*6-ter.* Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

*6-quater.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di

concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo. »;

*e)* al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* aggiungere infine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere *b)* e *c)*;

3) al comma 8-*bis*) aggiungere infine le seguenti parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore »;

*f)* al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: « e che non hanno presentato » fino a « a tale istanza, » con le seguenti: « e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche »;

2) sopprimere i periodi secondo e terzo.

**9. 51.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera *b)* del comma 2 sopprimere le parole da: « al netto degli oneri » fino alla fine del comma;

*b)* al comma 3 sostituire le parole da: « pari all'80 per cento » fino alla fine del comma con le seguenti: « pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione »;

*c)* sopprimere i commi 4 e 5;



d) sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commi-

surare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

e) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere b) e c);

3) al comma 8-bis) aggiungere infine le seguenti parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore ».

**9. 52.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da: « al netto degli oneri » fino alla fine del comma;

b) al comma 3 sostituire le parole da: « pari all'80 per cento » fino alla fine del comma con le seguenti: « pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione »;

c) sopprimere i commi 4 e 5;

d) sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena

di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

*6-ter.* Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

*6-quater.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il

modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

*e)* al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) sopprimere le lettere *b)* e *c)*;

3) al comma *8-bis)* aggiungere infine le seguenti parole: «e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore»;

*f)* al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole da: «e che non hanno presentato» fino a «a tale istanza,» con le seguenti: «e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche»;

2) sopprimere i periodi secondo e terzo.

**9. 53.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera *b)* del comma 2 sopprimere le parole da: «al netto degli oneri» fino alla fine del comma;

*b)* al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione»;

*c)* sopprimere i commi 4 e 5;

*d)* sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

*6-ter.* Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi

organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

*6-quater.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo. »;

*e)* al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* aggiungere infine le seguenti parole: « o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati »;

2) sopprimere le lettere *b)* e *c)*;

3) al comma *8-bis)* aggiungere infine le seguenti parole: « e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore ».

**9. 54.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera *b)* del comma 2 sopprimere le parole da: « al netto degli oneri » fino alla fine del comma;

*b)* al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « 80 per cento » con le seguenti « 100 per cento »;

2) sopprimere la lettera *a)*.

**9. 55.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 2, lettera *b)*, sopprimere le parole da: « al netto degli oneri » fino alla fine del comma;

*b)* al comma 3, sopprimere la lettera *a)*.

**9. 56.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* In caso di morte dell'investitore gli eredi potranno accedere al rimborso portando come riferimento il patrimonio mobiliare o il reddito complessivo detenuto dal *de cuius* al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

**9. 57.** Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

*Conseguentemente dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

*3-bis.* Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

*3-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

*3-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento ».

**9. 58.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

**9. 59.** Sandra Savino.

*Al comma 3 sostituire le parole da: « L'importo » fino a: « liquidazione » con le seguenti: L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.*

*Conseguentemente dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

*3-bis* Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

*3-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

*3-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 91 per cento ».

**9. 60.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 3, dopo le parole:* L'importo dell'indennizzo forfetario *inserire le seguenti:* è corrisposto a titolo di anticipo e non preclude la possibilità per l'investitore di accedere all'arbitrato o perseguire altre vie legali per il recupero integrale dell'importo investito ed.

**9. 61.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3 sostituire le parole: « 80 per cento » con le seguenti: « 100 per cento »;

b) sostituire il comma 6 con i seguenti:

« 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione

dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfetario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

*6-ter.* Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

*6-quater.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'i-

stanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»;

c) al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;

2) sopprimere le lettere b), c) e d).

**9. 62.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da «al netto degli oneri» fino alla fine del periodo;

b) sopprimere i commi 4 e 5.

**9. 63.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sostituire le parole «80 per cento» con le seguenti «100 per cento»;

b) sopprimere i commi 4 e 5.

**9. 64.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore».

**9. 65.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 3, sostituire le parole: pari all'80 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.*

**\*9. 66.** Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 3, sostituire le parole: pari all'80 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.*

**\*9. 67.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 95 per cento.*

**9. 68.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3 sostituire le parole da: «pari all'80 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al 90 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati

entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da « al netto degli oneri » fino alla fine del periodo;

b) sopprimere i commi 4 e 5.

**9. 69.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.*

**9. 70.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3 sostituire le parole da: « pari all'80 per cento » fino alla fine del comma con le seguenti: « pari all'85 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto di strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione ».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b) del comma 2 sopprimere le parole da « al netto degli oneri » fino alla fine del periodo;

b) sopprimere i commi 4 e 5.

**9. 71.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 85 per cento.*

**9. 72.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. L'investitore, previa verifica dei presupposti di cui ai commi successivi, ha il diritto di ottenere una liquidazione per

un importo pari alla differenza tra il capitale investito e l'importo dell'indennizzo forfetario ottenuto in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8. La liquidazione di cui al presente comma è a carico delle predette nuove banche. La Banca d'Italia e la Consob verificano per le parti di loro competenza che il processo di emissione e assegnazione delle azioni di indennizzo venga svolto nel rispetto delle norme vigenti.

**9. 73.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**9. 74.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 5, lettera a), dopo la parola: rendimenti inserire la seguente: netti.*

*Conseguentemente dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

5-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

5-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

5-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

**9. 75.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 5, lettera a), dopo la parola: rendimenti inserire la seguente: netti.*

**9. 76.** Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**9. 77.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*5-bis.* Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

*5-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

*5-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

**9. 78.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

**9. 79.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione



del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

*6-ter.* Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

*6-quater.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'i-

stanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con le seguenti:* e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

*b) sopprimere i periodi secondo e terzo.*

**9. 80.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di assistenza nella compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Ban-

che in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-quater. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predisponde il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con le seguenti:* e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

**9. 81.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Ita-

lia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-bis. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulla corretta applicazione da parte delle Banche in liquidazione e delle Nuove Banche della disciplina di cui al periodo precedente ai fini della più ampia tutela del consumatore.

6-ter. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-*quater*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con le seguenti:* e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

**9. 82.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

6-*bis*. Ciascuna delle Nuove Banche è tenuta a fornire l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, ad ogni singolo investitore non professionista delle rispettive Banche in liquidazione che ne faccia richiesta e che abbia detenuto

uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), senza alcun tipo di onere o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.

6-*ter*. Ai fini della più ampia tutela del consumatore, la Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui ai commi precedenti sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-*quater*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con le seguenti:* e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

**9. 83.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia,

lia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

*6-ter.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con le seguenti:* e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

*b) sopprimere i periodi secondo e terzo.*

**9. 84.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

*6-ter.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con*

le seguenti: e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

**9. 85.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

*6-ter.* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'i-

stanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con le seguenti:* e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

**9. 86.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è contenuta in un modello unico predisposto dalla Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, e presentata dalla Nuova Banca su domanda dell'investitore che ne fa richiesta, a pena di decadenza, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il servizio di compilazione e presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è svolto in maniera totalmente gratuita dalle Nuove Banche che non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

*6-bis.* La Banca d'Italia e la CONSOB vigilano sulle Nuove Banche affinché il servizio di cui al comma precedente sia svolto da quest'ultime secondo i criteri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la Banca d'Italia e la CONSOB

provvedono a commisurare, alle Nuove Banche e ai rispettivi organi di amministrazione, le sanzioni penali e amministrative previste dai medesimi decreti.

6-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, predispone il modello unico per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con le seguenti:* e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

**9. 87.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 6, dopo la parola:* presentata *inserire le seguenti:* anche se incompleta o priva della documentazione relativa all'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

**9. 88.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 6, dopo la parola:* presentata *inserire le seguenti:* anche se incompleta.

**9. 89.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 6 sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro 18 mesi.

**9. 90.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 6 sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2017.

**9. 91.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 6 sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro dodici mesi.

\* **9. 92.** Sandra Savino.

*Al comma 6 sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro dodici mesi.

\* **9. 93.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 6 sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro dodici mesi.

\* **9. 94.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 6 sostituire le parole:* entro sei mesi *con le seguenti:* entro otto mesi.

**9. 95.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 10 dello stesso articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole da:* e che non hanno presentato *fino a:* a tale istanza, *con le seguenti:* e che abbiano presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in ogni modo, anche;

b) *sopprimere i periodi secondo e terzo.*

**9. 96.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo:* Nel caso di patrimonio mobiliare dell'investitore di valore superiore a

100.000 euro, il ricorso alla procedura arbitrale è ammesso per la parte eccedente i 100.000 euro.

**9. 97.** Sandra Savino.

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:*

*a) alternativamente:*

1) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati o, in mancanza di questo, il contratto quadro;

2) i moduli di sottoscrizione;

3) i moduli d'ordine di acquisto;

4) attestazione degli ordini eseguiti;

*b) al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.*

**9. 98.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;*

*b) al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore. L'investitore, altresì, può richiedere alle Nuove Banche l'importo del valore del patrimonio mobiliare e l'importo dell'indennizzo forfettario, calcolati rispettivamente secondo i parametri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, senza alcun tipo di onore o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore medesimo.*

*Conseguentemente, al comma 8, lettera e), sopprimere le parole da: resa ai sensi fino alla fine della lettera.*

**9. 99.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) aggiungere in fine le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;*

*b) sopprimere le lettere b) e c).*

**9. 100.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Alla lettera a) del comma 8 aggiungere, in fine, le parole: o, in mancanza di questo, il contratto quadro di acquisto degli strumenti finanziari subordinati.*

**9. 101.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 8 sopprimere le lettere b) e c).*

**9. 102.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 8-bis) aggiungere, in fine, le parole: e senza alcun onere o costo aggiuntivo a carico del medesimo investitore.*

**9. 103.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:*

*8-ter. Nel caso in cui la Banca, trascorsi i termini di cui al comma precedente, si rifiuti di consegnare copia dei documenti all'investitore, è sufficiente che quest'ultimo, ai fini della presentazione dell'istanza di indennizzo al Fondo, presenti una dichiarazione di insussistenza della documentazione.*

**9. 104.** Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 9 inserire, in fine, il seguente periodo: Decorso il termine di cui al precedente periodo saranno dovuti gli interessi legali per ogni giorno successivo al termine dei 60 giorni previsti.*

*Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

9-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

9-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

9-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

**9. 105.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 9, inserire, in fine, il seguente periodo:* Trascorso tale termine, oltre alle somme dovute il Fondo dovrà corrispondere gli interessi legali per ogni giorno successivo al sessantesimo.

**9. 106.** Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. Qualora dalle verifiche del Fondo dovesse risultare l'incompletezza, per

manca di documentazione, dell'istanza di erogazione dell'indennizzo presentata entro il termine di decadenza previsto dal precedente comma 6, quest'ultimo, anche ai fini di un'integrazione della documentazione, s'intende comunque rispettato.

**9. 107.** Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 10, dopo le parole: Gli investitori inserire le seguenti: , azionisti ed obbligazionisti,.*

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 8 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo la parola: investitore inserire la seguente: obbligazionista: gli con le seguenti: azioni ovvero;

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) investitore azionista: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: « Legge di stabilità per il 2016 »);

2) dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).*

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: « detenevano » aggiungere le seguenti: « azioni e ».

2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte



sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

**9. 108.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 10, dopo le parole:* Gli investitori *inserire le seguenti:* , azionisti ed obbligazionisti,

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 8 al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo la parola: investitore *inserire la seguente:* obbligazionista: gli con le seguenti: azioni ovvero;

b) dopo la lettera a) *aggiungere la seguente: a-bis)* investitore azionista: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato le azioni indicate nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: « Legge di stabilità per il 2016 »);

2) dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: « detenevano » aggiungere le seguenti: « azioni e ».

**9. 109.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole:* di cui ai commi da 1 a 9, *inserire le seguenti:* o che, nonostante l'abbiano presentata è stata loro respinta per insussistenza delle condizioni di cui al comma 1,.

**9. 110.** Nicchi, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole:* della procedura arbitrale, *inserire le seguenti:* che ai sensi dell'articolo 1, comma 858, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovrà accertare la responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari.

**9. 111.** Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 10 inserire, in fine, il seguente periodo:* Laddove la presentazione dell'istanza non si concluda con l'erogazione dell'indennizzo a causa della non sussistenza delle condizioni previste dal pre-

sente articolo gli investitori possono comunque accedere alla procedura arbitrale.

**9. 112.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

10-bis. Con riferimento ai titoli il cui valore viene ridotto o azzerato dal provvedimento di risoluzione delle banche di cui alla lettera *b*) comma 1, dell'articolo 8 del presente decreto, si stabilisce che la differenza tra il prezzo di acquisto e/o collocamento ed il valore decurtato/azzerato costituisce minusvalenza ai fini del calcolo del *capital gain* in capo ai singoli risparmiatori. Questi ultimi avranno la facoltà di utilizzare la minusvalenza di cui al punto che precede, direttamente in riduzione di eventuali plusvalenze di analoga natura, oppure, in mancanza, indirettamente attraverso la deduzione dal reddito imponibile in sede di dichiarazione annuale.

*Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

10-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

10-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90 per cento ».

10-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

**9. 113.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

10-bis. Al fine di contribuire alla deflazione del contenzioso agli investitori di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 8, esclusi dalla possibilità di rimborso diretto è riconosciuta la facoltà di accedere alle medesime condizioni ad un indennizzo tramite titolo zero coupon a dieci anni emesso dal medesimo Fondo.

*Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

10-bis. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

10-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento ».

10-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

**9. 114.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*10-bis.* L'accoglimento dell'istanza di accesso al Fondo o alla procedura arbitrale non inibiscono la costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento penale per insolvenza o bancarotta, ovvero l'azione risarcitoria nei confronti di tutti i responsabili della crisi delle Banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*).

**9. 115.** Paglia, Nicchi, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*10-bis.* Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere emanato entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**9. 116.** Sandra Savino.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*10-bis.* I rimborsi erogati dal Fondo di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

\* **9. 117.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*10-bis.* I rimborsi erogati dal Fondo di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale.

\* **9. 118.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione).*

1. Sul sito *internet* della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:

*a)* il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;

*b)* il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;

*c)* le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;

*d)* il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

*e)* il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

*a)* l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti

bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.

5. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo.

**9. 01.** Busin, Guidesi, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasparenza per le banche sottoposte a procedure di risoluzione).*

1. Sul sito *internet* della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, su un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.

2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e com-

prendere in maniera chiara i dati riguardanti:

a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;

b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;

c) le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;

d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:

a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

4. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta le disposizioni attuative del presente articolo.

**9. 02.** Busin, Guidesi, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Destinazione di parte utili derivati dalla gestione dei crediti deteriorati).*

1. Il 33 per cento degli utili realizzati nella gestione, da parte della società veicolo «REV – Gestione Crediti Società per Azioni», appositamente istituita, dei crediti deteriorati ceduti dalla Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti e Banca Popolare Etruria poste in liquidazione, è suddiviso, con le modalità di cui al comma 2, fra coloro che possedevano azioni di tali Istituti alla data di risoluzione delle Banche, a parziale ristoro dell'azzeramento delle loro partecipazioni azionarie.

2. La quota degli utili risultanti nei bilanci di ciascun esercizio della società di cui al comma 1 è liquidata, entro 60 giorni dalla loro approvazione, agli azionisti di cui al comma 1 sulla base delle rispettive quote di partecipazione al patrimonio azionario della Banca posta in liquidazione.

**9. 03.** Sandra Savino.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il comma 491 con il seguente:

491. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 8 del presente decreto verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, *pro-quota*, fra tutti i possessori delle

azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.

\* **9. 04.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il comma 491 con il seguente:

491. I ricavi derivanti dalle azioni giudiziarie in corso promosse dalle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 8 del presente decreto verso gli amministratori delle stesse e le eventuali plusvalenze derivanti dal recupero dei crediti delle medesime sono utilizzati con priorità per il rimborso delle obbligazioni subordinate e poi ripartiti, *pro-quota*, fra tutti i possessori delle azioni alla data del 22 novembre 2015. Il diritto sussiste anche in caso di cessione del credito ad altro soggetto.

\* **9. 05.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 al comma 491-bis, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Presso la Banca d'Italia è istituito un fondo, denominato «Fondo di ristoro», con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio

conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.

2. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: « Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati al « Fondo di ristoro » istituito dall'articolo 9-bis di cui al decreto-legge n. 59 del 2016 ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, aggiungere il seguente:

*3-bis.* La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di ristoro di cui all'articolo 9-bis di cui al decreto-legge n. 59 del 2016.

**9. 06.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

***(Inammissibile limitatamente all'ultimo periodo del primo comma)***

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Misure a favore degli azionisti delle banche in liquidazione).*

1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione titoli

warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto.

**\*9. 07.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Misure a favore degli azionisti delle banche in liquidazione).*

1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione titoli warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto.

**\*9. 08.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016, n. 18).*

1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

ART. 17-bis-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da

azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento »;

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento ».

**9. 09.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016, n. 18).*

1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

ART. 17-bis-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96,

comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento ».

**9. 010.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016, n. 18).*

1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

ART. 17-bis-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca

popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito Fondo). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento ».

**9. 011.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.



*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016,  
n. 18).*

1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

ART. 17-bis-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri (strumenti finanziari subordinati).

2. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015. n. 208 è abrogato.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89 per cento ».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89 per cento ».

**9. 012.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 14/02/2016,  
n. 18).*

1. Dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

ART. 17-bis-1.

*(Tutela dei risparmiatori).*

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito « Fondo »). Nell'ipotesi di incapacità del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.

2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

**9. 013.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Indennizzo mediante titoli obbligazionari emessi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).*

1. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari privi di cedole con rimborso in data 22 novembre 2025. Entro 90 giorni dall'emissione, il Fondo richiede la quotazione dei titoli sul mercato telematico delle obbligazioni gestito da Borsa Italiana.

2. In alternativa all'indennizzo forfetario con erogazione diretta di cui all'articolo 9, il Fondo è autorizzato ad offrire agli investitori i titoli di credito di cui al comma 1 con un valore di rimborso, per ciascun investitore, pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione.

3. Ai fini del comma 2, si intende per « investitore »: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in qualità di investitore non professionale ovvero di investitore al dettaglio ».

**9. 014.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

ART. 54-bis.

*(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).*

1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o in-

direttamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

ART. 54-ter.

*(Cauzione).*

1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.

2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

2. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

*5-bis.* I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

*5-ter.* La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma *5-bis*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

**9. 015.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

*(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia).*

1. La Banca d'Italia è sottoposta alla vigilanza di una Commissione denominata « Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia » di seguito « Commissione di vigilanza ».

2. La Commissione di vigilanza è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione di vigilanza per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto dalla Commissione di vigilanza tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda ad ogni genere di verifica che reputerà necessaria. Ogni anno il Presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza sulla Banca d'Italia e formulerà osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

6. La Commissione di vigilanza è competente ad esprimere un parere sulle proposte di modifica del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulle relative disposizioni attuative e sulle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia.

**9. 016.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. All'articolo 19 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 al Governatore della Banca d'Italia, ai membri del Direttorio, ai membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia ed al personale della Banca d'Italia si applicano i limiti al trattamento economico di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile del 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 »;

b) al comma 7 le parole: « sei anni » fino a: « mandato » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni, senza la possibilità di rinnovo del mandato »;

c) al comma 7 le parole: « durano in carica sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « durano in carica cinque anni »;

d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Governatore della Banca d'Italia è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Governatore della Banca d'Italia ha luogo per appello nominale a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea ».

2. L'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

ART. 5.

*(Organi della Banca d'Italia).*

1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dalla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia ed uno eletto dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ciascun consigliere dura in carica 5 anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.

3. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio in materia monetaria, finanziaria e creditizia e non abbiano altri incarichi in corso o svolgano altre attività lavorative.

4. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al Governatore, ai membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed al personale della Banca d'Italia è vietato effettuare, con i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, operazioni con parti correlate così

come individuate dal Regolamento « Operazioni con parti correlate » n. 17721 del 2010.

5. Il Governatore, i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed il personale della Banca d'Italia non possono ricoprire incarichi o effettuare ogni genere di consulenza per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nei 6 anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, delle funzioni in relazione alle quali è sancito il presente divieto.

6. Il Governatore della Banca d'Italia è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia una relazione semestrale sull'operato e sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia.

9. 017. Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: « Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati ad un Fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza » istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, aggiungere il seguente: 3-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**9. 018.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. L'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° maggio 2016 le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici sono acquisite per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai soggetti detentori delle suddette quote di partecipazione è attribuito il corrispondente valore nominale stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre le riserve iscritte in bilancio.

3. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze possono essere cedute esclusivamente ad enti pubblici.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

5. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.

2. Il comma 2, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è abrogato.

**9. 019.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « indica l'impresa autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « Istituti di credito, Banche di diritto pubblico, Casse di risparmio ed Istituti, Banche, Enti ed imprese private autorizzate ».

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: « del credito » sono inserite le seguenti: « sono funzioni di interesse pubblico e ».

**9. 020.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. *(Disposizioni in materia di operazioni home banking).*

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

**9. 021.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguenti:

« 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

4-bis. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a quattro punti percentuali ».

**9. 022.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dai seguenti:

« 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

4-bis. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a tre punti percentuali ».

**9. 023.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni in materia bancaria).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e

finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

*2-ter.* All'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dall'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*2-quater.* Entro il 1° gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

*2-quinquies.* Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma *2-bis* gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma *2-quater*.

**9. 024.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

#### ART. 10.

*Alla lettera a) del comma 1, premettere la seguente:*

*0.a)* il comma 855 è sostituito con il seguente:

« 855. È istituito un Fondo di Solidarietà, di seguito denominato "Fondo", per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori non professionisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi

previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato prioritariamente agli investitori non professionisti che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoltori o coltivatori diretti ».

**10. 1.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.*

**10. 2.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis)* dopo il primo periodo del comma 860 è inserito il seguente:

« In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

**10. 3.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis)* dopo il comma 858 è inserito il seguente:

« 858-*bis.* È fatto divieto, per gli amministratori delle banche in risoluzione di cui ai commi precedenti, ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari di qualsiasi natura. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli

amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ».

**10. 4.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« b-bis) dopo il comma 858 è inserito il seguente:

« 858-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB provvedono a commisurare, anche di ufficio, misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori delle Banche in risoluzione. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ».

**10. 5.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 10-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

« ART. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

**10. 01.** Guidesi, Busin, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 10-bis. (Disposizioni in materia di tassi di interesse) – 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

« 1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativa-



mente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali ».

**10. 02.** Guidesi, Busin, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 10-bis. (Disposizioni in materia di home banking). – 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

**10. 03.** Guidesi, Busin, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 10-bis. (Disposizioni in materia di home banking). – 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto ».

**10. 04.** Guidesi, Busin, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 10-bis. (Disposizioni in materia di home banking). – 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

**10. 05.** Guidesi, Busin, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

ART. 10-bis. (Disposizioni in materia di home banking). – 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

« ART. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio

telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente ».

**10. 06.** Guidesi, Busin, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« ART. 10-bis. (Disposizioni in materia pagamenti elettronici). – 1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente ».

**10. 07.** Busin, Guidesi, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

« ART. 10-bis. (Disposizioni in materia di ordini di pagamento). – 1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro ».

**10. 08.** Guidesi, Busin, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di esclusione dalle procedure di affidamento pubbliche per enti bancari e creditizi che svolgono attività ad alto rischio).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2-quater. Entro il 1° gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente.

491-sex-decies. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di

servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma precedente e l'indicizzazione dei titoli tossici, inclusa qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

491-septies-decies. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.

**10. 09.** Busin, Guidesi, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati).*

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015, siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle

medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un'apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per il 2016, 30 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a un 1 milione di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 174 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «*money transfer*» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori

entrate di cui alla presente lettera confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, commi 208-212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**10. 010.** Busin.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di trasparenza nelle risoluzioni bancarie).*

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza a favore dei risparmiatori e degli investitori non professionisti, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e tutti gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal medesimo decreto si applicano anche a tutte le fattispecie giuridiche di risoluzione e gestione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

**10. 011.** Busin, Guidesi, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di divieto di titoli tossici agli investitori non professionisti).*

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia

e la CONSOB, emana uno o più decreti per disciplinare l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

**10. 012.** Busin, Guidesi, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Modifiche al Testo unico bancario).*

1. Dopo l'articolo 54 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 54-bis.

*(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).*

1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

**10. 013.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*((Modifiche al Testo unico bancario).*

1. Dopo l'articolo 54 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 54-bis.

*(Cauzione).*

1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli

organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.

2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

**10. 014.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Modifiche al Testo unico bancario).*

1. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

*5-bis.* I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

*5-ter.* La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma *5-bis*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

**10. 015.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

**(Inammissibile)**

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Sandra Savino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal primo gennaio 2016 con il primo versamento in acconto di cui al successivo comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo;

*b) al comma 6, sopprimere le parole:* che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;

*c) al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Entro tale termine va altresì versato un acconto del canone relativo all'esercizio in corso, pari al 100 per cento del canone dovuto per l'anno precedente, da scomputare in sede di versamento a saldo. In relazione al primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina, il versamento a titolo di acconto va effettuato in ogni caso entro la data del 31 luglio 2016; tale acconto è determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sulla differenza di cui al comma 2 come risultante al 31 dicembre 2015.

**11. 2.** Alberto Giorgetti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal primo gennaio 2016 con il primo versamento in acconto di cui al successivo comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione

della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo;

b) *al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* che rientrano tra le imprese di cui al comma 1;

c) *al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Entro tale termine va altresì versato un acconto del canone relativo all'esercizio in corso, pari al 100 per cento del canone dovuto per l'anno precedente, da scomputare in sede di versamento a saldo. In relazione al primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina, il versamento a titolo di acconto va effettuato in ogni caso entro la data del 31 luglio 2016; tale acconto è determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sulla differenza di cui al comma 2 come risultante al 31 dicembre 2015.

#### 11. 3. Fregolent.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal primo gennaio 2016 con il primo versamento in acconto di cui al successivo comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.

#### 11. 4. Abrignani.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* è irrevocabile con le seguenti: è revocabile annualmente.

#### 11. 5. Sandra Savino.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 31 dicembre 2029 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

#### 11. 6. Sandra Savino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *al comma 2 sostituire le parole:* 1,5 per cento con le seguenti: 15 per cento.

#### 11. 7. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Apportare le seguenti modificazione:*

a) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *al comma 2 sostituire le parole:* 1,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

#### 11. 8. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento.

#### 11. 9. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### 11. 10. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire seguente:*

A tali fini, per i periodi di imposta dal 2015 al 2018, rilevano anche le imposte attribuibili figurativamente ai dividendi provenienti da imprese estere controllate che non hanno concorso a formare il reddito o il valore della produzione netta del soggetto partecipante.

*Conseguentemente, agli eventuali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

**\*11. 11.** Abrignani.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

A tali fini, per i periodi di imposta dal 2015 al 2018, rilevano anche le imposte attribuibili figurativamente ai dividendi provenienti da imprese estere controllate che non hanno concorso a formare il reddito o il valore della produzione netta del soggetto partecipante.

*Conseguentemente, agli eventuali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

**\*11. 12.** Alberto Giorgetti.

*Al comma 6, sopprimere le parole:* che rientrano tra le imprese di cui al comma 1.

**11. 13.** Abrignani.

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Entro tale termine va altresì versato un acconto del canone relativo all'esercizio in corso, pari al 100 per cento del canone dovuto per l'anno precedente, da scomputare in sede di versamento a saldo. In relazione al primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina, il versamento a titolo di acconto va effettuato in ogni caso entro la data del 31 luglio 2016; tale acconto è determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sulla differenza di cui al comma 2 come risultante al 31 dicembre 2015.

**11. 14.** Abrignani.

*Al comma 13, lettera a), sostituire le parole da:* di cui all'articolo 1 *fino alla fine della lettera con le seguenti:* per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, commi 208-212 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**11. 15.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

1. È vietata la vendita di Titoli *junior* e *senior* di cui al Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali.

**11. 01.** Busin, Guidesi, Molteni.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e disposizioni fiscali relative alla finanza etica).

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è aggiunto il seguente:

ART. 111-bis.

(Finanza etica).

1. Sono operatori di finanza etica gli intermediari finanziari con i seguenti requisiti:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) danno evidenza pubblica, anche via *web*, dei finanziamenti erogati, a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) sono caratterizzati da *governance* con orientamento democratico e partecipativo;

e) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori di finanza etica come definiti dal comma 1 del presente articolo la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. Agli operatori

di finanza etica è, altresì, riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, così come stabilite all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni *non profit* o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

**11. 02.** Marcon, Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

**(Inammissibile)**

ART. 12.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con riferimento, inserire la seguente: sia e dopo le parole: del credito, inserire le seguenti: sia al Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.*

*Conseguentemente:*

*al secondo periodo, sostituire le parole: del regolamento, con le seguenti: dei rispettivi regolamenti e le parole: del Fondi con le seguenti parole: dei menzionati Fondi.*

*alla rubrica, dopo le parole: del credito, aggiungere le seguenti: e Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.*

**12. 1.** Sottanelli.



*Al comma 1, secondo periodo aggiungere, in fine, le parole:* previa acquisizione dei pareri vincolanti delle competenti Commissioni parlamentari.

**12. 2.** Alberti, Pesco, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

**12. 3.** Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il Capo II inserire il seguente:*

CAPO II-bis.

#### SEPARAZIONE TRA BANCHE COMMERCIALI E BANCHE D’AFFARI

ART. 12-bis.

*(Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d’affari).*

1. Al fine di stabilire la separazione tra quelle banche che esercitano l’attività di credito nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con l’obbligo di restituzione per l’esercizio dell’attività di credito, dette anche commerciali, e quelle banche che investono nel mercato finanziario, dette anche banche d’affari, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e all’adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in

conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dal successivo comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere attività legate all’intermediazione dei valori mobiliari nonché di svolgere attività proprie delle banche d’affari e delle società di intermediazione mobiliare;

b) definire le attività e i servizi svolti dalle banche che operano con persone fisiche e giuridiche con esigenze di base, nonché quelli svolti dalle banche con attività e servizi complessi non rivolti a tale clientela, definendo i distinti titoli abilitativi per le banche commerciali e per le banche d’affari;

c) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o stabilire accordi di collaborazione con banche d’affari, banche d’investimento, società d’investimento mobiliare (SIM) e società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, nonché il divieto di partecipazioni incrociate tra banche che svolgono attività diverse da quelle proprie;

d) prevedere per le banche commerciali il divieto di operare in condizioni di squilibrio delle scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie, nonché l’obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra tali scadenze, ovvero di ridefinire i requisiti prudenziali e di sana gestione, nonché i coefficienti di adeguatezza patrimoniale per le banche per lo svolgimento delle proprie attività;

e) prevedere il divieto di trasferire rischi e perdite derivanti dall’attività di *trading* sulla liquidità e sulla insolubilità delle banche commerciali, nonché sul portafoglio e sui depositi della loro clientela;

f) prevedere il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali da parte di rappresentanti, direttori, soci di

riferimento e impiegati di banche d'affari, SIM e società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, nonché definire i requisiti di indipendenza per il *management* delle banche e prevedere il divieto di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo in banche diverse da quelle in cui operano;

g) prevedere la concessione di un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a dodici mesi, per risolvere le situazioni di incompatibilità venutesi a creare;

h) prevedere una regolamentazione interna al gruppo o al conglomerato finanziario che assicuri l'autonomia alle banche che svolgono attività di intermediazione creditizia tradizionale;

i) prevedere sanzioni per il mancato rispetto dei principi previsti dal presente articolo e dai decreti legislativi di cui al comma 1;

l) prevedere un trattamento fiscale più favorevole per le banche commerciali rispetto a quello per le banche d'affari.

3. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, affinché su di esso

sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**12. 01.** Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Separazione dei modelli bancari).*

1. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, è stabilita la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effet-

tuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le

amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Conseguentemente, al titolo del CAPO III, aggiungere in fine le seguenti parole: E IN MATERIA BANCARIA.*

**12. 02.** Busin, Guidesi, Molteni.

**(Inammissibile)**

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

CAPO III-bis.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZE DELLA BANCA D'ITALIA**

ART. 12-ter.

*(Attività bancaria).*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « indica l'impresa autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: Istituti di credito, Banche di diritto pubblico, Casse di risparmio ed Istituti, Banche, Enti ed imprese private autorizzate.

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: « del credito » sono inserite le seguenti: « sono funzioni di interesse pubblico e ».

ART. 12-quater.

*(Disposizioni in materia di competenze della Banca d'Italia).*

1. All'articolo 19 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

12. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi del citato articolo 19 del testo unico di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della citata legge n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

13. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 12 sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due Autorità.

14. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti vigilati, le Autorità di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21.

ART. 12-quinquies.

*(Assetto proprietario della Banca d'Italia).*

1. I commi 4, 4-bis, 5, 6 dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

4. A decorrere dal 1° maggio 2016 le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici sono acquisite per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai soggetti detentori delle suddette quote di partecipazione è attribuito il controvalore pari alle quote possedute.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 la Banca d'Italia è autorizzata a ridurre le riserve iscritte in bilancio per un importo pari alle quote acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia detenute dal Mi-

nistero dell'economia e delle finanze possono essere cedute esclusivamente ad enti pubblici.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.

ART. 12-sexies.

*(Disposizioni in materia di dividendi e riserve dalla Banca d'Italia).*

1. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, è sostituito con il seguente: « Gli eventuali dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati ad un Fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza » istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, aggiungere il seguente: 3-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a destinare una quota annua pari al 5 per cento del valore da destinare a riserva al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 12-septies.

*(Organi della Banca d'Italia).*

1. All'articolo 19 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 al Governatore della Banca d'Italia, ai membri del Direttorio, ai membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia ed al personale della Banca d'Italia si applicano i limiti al trattamento economico di cui all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile del 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 »;

b) al comma 7 le parole: « sei anni » fino a: « mandato » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni, senza la possibilità di rinnovo del mandato »;

c) al comma 7 le parole: « durano in carica sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « durano in carica cinque anni »;

d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Governatore della Banca d'Italia è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alle elezioni partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Governatore della Banca d'Italia ha luogo per appello nominale a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dell'assemblea ».

2. L'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

#### ART. 5.

*(Organi della Banca d'Italia).*

1. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dalla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia ed uno eletto dalla Confe-

renza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ciascun consigliere dura in carica 5 anni con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.

3. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio in materia monetaria, finanziaria e creditizia e non abbiano altri incarichi in corso o svolgano altre attività lavorative.

4. Al fine di assicurare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al Governatore, ai membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed al personale della Banca d'Italia è vietato effettuare, con i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, operazioni con parti correlate così come individuate dal Regolamento « Operazioni con parti correlate » n. 17721 del 2010.

5. Il Governatore, i membri del Consiglio Superiore e del Direttorio ed il personale della Banca d'Italia non possono ricoprire incarichi o effettuare ogni genere di consulenza per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia nei 6 anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, delle funzioni in relazione alle quali è sancito il presente divieto.

6. Il Governatore della Banca d'Italia è tenuto a presentare alla Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia una relazione semestrale sull'operato e sulle attività svolte dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia.

#### ART. 12-octies.

*(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia).*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma

1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

*(Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia).*

1. La Banca d'Italia è sottoposta alla vigilanza di una Commissione denominata « Commissione di vigilanza sulla Banca d'Italia » di seguito « Commissione di vigilanza ».

2. La Commissione di vigilanza è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione di vigilanza per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto dalla Commissione di vigilanza tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda ad ogni genere di verifica che reputerà necessaria. Ogni anno il Presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sull'attività di vigilanza sulla Banca d'Italia e formulerà osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

6. La Commissione di vigilanza è competente ad esprimere un parere sulle proposte di modifica del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulle relative disposizioni attuative e sulle proposte di modifica dello Statuto della Banca d'Italia.

ART. 12-novies.

*(Disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità).*

1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni, sono inseriti i seguenti:

ART. 54-bis.

*(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).*

1. I membri degli organi di amministrazione e controllo delle banche non possono sottoscrivere, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di qualsiasi natura e compiere, direttamente o indirettamente, atti di compravendita con la medesima banca.

ART. 54-ter.

*(Cauzione).*

1. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia può stabilire per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i direttori generali, i direttori centrali ed i direttori delle filiali delle banche l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso la Banca d'Italia.

2. La cauzione di cui al precedente comma è pari al 25 per cento degli emolumenti annuali complessivi percepiti dal soggetto obbligato e non potrà svincolarsi prima di tre anni dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

2. All'articolo 19 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

« 5-*bis*. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

5-*ter*. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 5-*bis*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

ART. 12-*decies*.

(*Modifiche dello statuto e disposizioni finali*).

1. Lo statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'arti-

colo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto-legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo.

2. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia decadono dall'incarico. I nuovi membri del Consiglio Superiore della Banca d'Italia sono eletti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**12. 03.** Villarosa, Pesco, Alberti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

(*Inammissibile*)

TITOLO

*Sostituire il titolo del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 con il seguente:*

Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento delle procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore delle banche in liquidazione.

**Tit. 1.** Busin, Guidesi, Molteni.

*Sostituire il titolo del Capo I con il seguente:*

« Misure a sostegno delle banche e di accelerazione del recupero crediti ».

**Tit. 2.** Busin, Guidesi, Molteni.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45-933-952-1959/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	128
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	130

#### SEDE REFERENTE

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.**

**C. 45-933-952-1959/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti è sca-

duto lo scorso 8 aprile, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*). Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, la Camera, quando esamina progetti di legge che ha già approvato in prima lettura e che sono stati rinviati dal Senato, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti e che per prassi costante non sono considerati ricevibili e non sono pubblicati gli emendamenti che non siano connessi alle modificazioni apportate dal Senato. Avverte, infine, che i relatori hanno presentato l'emendamento 20.50 (*vedi allegato*).

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, deputato Manciuelli, esprime parere favorevole sull'emendamento Locatelli 1.1. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 20.50. Invita, infine, i presentatori delle rimanenti proposte emendative a ritirarle, chiarendo che il parere deve altrimenti intendersi contrario.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, si rimette alle Commissioni sull'emenda-



mento Locatelli 1.1 ed esprime parere conforme a quello dei relatori sulle rimanenti proposte emendative.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nel promuovere l'approvazione del suo emendamento 1.1, fa presente che esso è finalizzato a ripristinare la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 così come approvata dall'Aula della Camera e poi modificata dal Senato, che enumerava le risoluzioni delle Nazioni Unite utili ad affrontare secondo le diverse prospettive la tematica del rapporto tra donne e conflitti, oltre alla nota risoluzione n. 1325 del 31 ottobre 2000. A suo avviso, la formula riassuntiva adottata dal Senato in sostituzione dell'elenco esplicito delle risoluzioni sminuisce la portata specifica di ognuna di esse rispetto ad una questione divenuta di rilievo essenziale per la risoluzione delle crisi internazionali.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, prende atto che i presentatori delle

proposte emendative che i relatori hanno invitato a ritirare insistono invece perché siano poste in votazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Locatelli 1.1; respingono gli emendamenti Frusone 2.5, Duranti 2.4, Scagliusi 2.6, Duranti 2.7, Frusone 4.2, Scagliusi 4.3, Duranti 4.4, Tofalo 20.1 e Monchiero 20.2 e 20.3; e approvano l'emendamento dei relatori 20.50.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 20.50, l'emendamento Artini 20.5 deve intendersi assorbito. Comunica quindi che, essendo terminato l'esame delle proposte emendative, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

ALLEGATO

**C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Al comma 3 sostituire le parole: sulla stessa materia con le seguenti: n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013,.*

1. 1. Locatelli, Villecco Calipari, Malpezzi.

**(Approvato)**

ART. 2.

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni e le parole: Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati con le seguenti: Decorso tale termine il Governo è tenuto a conformarsi al parere delle Camere.*

2. 5. Frusone, Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilìa.

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.*

2. 4. Duranti, Palazzotto, Piras, Fava.

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.*

2. 6. Scagliusi, Frusone, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilìa.

*Al comma 3, sopprimere dalle parole: Decorso tale fino alla fine del periodo.*

2. 7. Duranti, Palazzotto, Piras, Fava.

ART. 4.

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni e le parole: Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati con le seguenti: Decorso tale termine il Governo è tenuto a conformarsi al parere delle Camere.*

4. 2. Frusone, Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilìa.

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.*

4. 3. Scagliusi, Frusone, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilìa.

*Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: Decorso tale a: comunque adottati.*

4. 4. Duranti, Palazzotto, Piras, Fava.

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

20. 1. Tofalo, Scagliusi, Frusone, Corda, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilìa.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 20**

*(Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).*

1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, la composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, viene modificata in modo da garantire la presenza di un componente per ciascun movimento politico o gruppo parlamentare regolarmente costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, tenendo conto della loro appartenenza alla coalizione che sostiene il governo.

3. A seguito della predetta integrazione, il comitato rielegge il proprio Presidente e un ufficio di presidenza composto da due vice presidenti e due segretari.

**20. 2.** Monchiero.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 20**

*(Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).*

1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la

sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrato di ulteriori cinque deputati e di ulteriori cinque senatori, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, garantendo la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo parlamentare.

**20. 3.** Monchiero.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *con le seguenti:* Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* , fatta eccezione per l'articolo 20, che entra in vigore il giorno successivo a quello della predetta pubblicazione.

**20. 50.** I Relatori.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole:* Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *con le seguenti:* Sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**20. 5.** Artini.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### **S O M M A R I O**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 132**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 giugno 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.20 alle 14.30.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	133
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	134

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	158
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 69</i> ) .....	158
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 1529 Rampelli, C.1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	159

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	159
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	159
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	170
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	169
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

**La seduta comincia alle 13.05.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.**

**Atto n. 308.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, intervenendo anche a nome dell'altro relatore, il deputato Giorgis, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame (Atto del Governo n. 308) reca disposizioni sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dal combinato disposto degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Come rilevato dal Governo nella relazione illustrativa, l'obiettivo dello schema di decreto legislativo è quello di dettare una « disciplina generale organica » del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo che è « il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara ».

Il provvedimento si compone di 38 articoli, suddivisi in 7 Titoli.

Il Titolo I (articoli da 1 a 4) definisce, innanzitutto, l'oggetto del testo unico, il quale si autoqualifica come disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Le disposizioni in esso contenute individuano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione di comuni, province e città metropolitane e costituiscono principi di riforma economico-sociale della Repubblica. L'ambito di applicazione del testo unico è esteso a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale. Ai servizi disciplinati da normative di settore il testo unico si applica nei seguenti limiti: per i

servizi idrico integrato, di gestione integrata dei rifiuti, di trasporto pubblico locale e per il servizio farmaceutico, le normative di settore continuano a trovare applicazione, fatta eccezione per le disposizioni relative alle modalità di affidamento, nonché per le disposizioni modificative ed espressamente abrogative contenute nel testo unico, cui anche i richiamati settori sono tenuti a conformarsi; per i servizi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica continuano ad applicarsi le disposizioni di settore anche in materia di affidamento. Il Titolo I reca, infine, le finalità e i principi generali della materia, orientati, da una parte, alla affermazione della centralità del cittadino, dall'altra, alla promozione della concorrenza.

Il Titolo II (articoli da 5 a 8) reca disposizioni in materia di assunzione e gestione dei servizi di interesse economico generale. L'assunzione della titolarità di servizi pubblici locali di interesse economico generale costituisce funzione fondamentale degli enti locali, i quali, nel procedimento di individuazione di detti servizi (ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello legislativo), sono tenuti a verificare preliminarmente l'inidoneità del mercato a fornirli a condizioni compatibili con l'interesse pubblico. Le attività individuate come servizio pubblico possono essere gestite dall'ente locale competente all'organizzazione del servizio in una delle seguenti modalità: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a società a capitale misto pubblico-privato, ovvero gestione diretta mediante affidamento *in house*, o – limitatamente ai servizi diversi da quelli di rete – mediante azienda speciale o gestione in economia. L'assunzione della titolarità dell'attività come servizio pubblico e la sua conseguente gestione in una delle predette forme costituisce soltanto una delle modalità di perseguimento dell'interesse pubblico. L'interesse pubblico può anche essere perseguito – ove la legge lo consenta espressamente – mediante l'imposizione di obblighi di servizio a carico di tutte le imprese che operano nel mercato, o, in alternativa, mediante il riconoscimento

agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio.

Il Titolo III (articoli da 9 a 11) reca disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali strumentali all'erogazione del servizio. Si prevede che i beni strumentali all'erogazione del servizio – indipendentemente dalla titolarità della proprietà – siano vincolati all'uso pubblico e ne sia garantita la disponibilità al fine della gestione del servizio. Gli enti locali, fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, hanno facoltà di scegliere tra gestione separata ovvero gestione unitaria del servizio e di reti, impianti e altri beni strumentali all'erogazione di esso. La gestione separata, volta a favorire la tutela della concorrenza, deve assicurare comunque l'accesso equo e non discriminatorio alle dotazioni patrimoniali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio; la gestione unitaria deve essere invece motivata da ragioni di efficienza ovvero risultare funzionale al maggior beneficio degli utenti.

Il Titolo IV (articoli da 12 a 20) si suddivide in tre Capi, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di: organizzazione dei servizi; competenze delle Autorità indipendenti; distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione.

Al Capo I, si prevede che – fatte salve le disposizioni che impongono l'obbligo di esercizio associato delle funzioni di organizzazione dei servizi – spetti ai comuni e alle città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Per quanto concerne i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (esclusi i servizi di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica), sempre ai sensi del Capo I le regioni e le province autonome provvedono ad organizzarne la gestione individuando ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le regioni sono tenute a definire i bacini di mobilità nel rispetto di specifiche disposizioni.

Il Capo II dispone che alle Autorità di regolazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per i servizi per i quali non opera un'autorità indipendente, viene attribuita la competenza a predisporre gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo. All'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente-ARERA) vengono attribuite le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi afferenti al ciclo dei rifiuti, espressamente inclusi tra i servizi a rete. Si interviene, inoltre, sulle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di trasporto pubblico locale.

Il Capo III reca disposizioni di principio e misure applicative volte ad assicurare la distinzione tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

Il Titolo V (articoli da 21 a 32) reca disposizioni a garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. In particolare vengono disciplinati: il contratto di servizio, indicandone alcuni contenuti obbligatori, tra i quali gli obiettivi di sviluppo dei servizi, il programma degli investimenti e il piano economico-finanziario, con obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; le carte dei servizi; le modalità per la determinazione delle tariffe; un programma di controlli che consentano all'ente affidante di verificare il rispetto del contratto di servizio. Il Titolo V reca, inoltre, misure in materia di trasporto pubblico locale: vengono imposti specifici obblighi contrattuali a carico delle imprese gestrici; sono dettati nuovi criteri per il riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale; sono potenziati gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria; sono introdotte misure di tutela degli utenti, tra cui il rimborso del prezzo del biglietto, in caso di disservizio.

Il Titolo VI (articoli 33 e 34) reca disposizioni in materia di incentivi e premialità.

Il Titolo VII (articoli da 35 a 38) reca disposizioni transitorie e finali. Vi trovano, tra l'altro, collocazione alcune disposizioni per la pianificazione e il finanziamento della mobilità urbana sostenibile.

Come previsto dalla legge delega, sul provvedimento sono stati acquisiti il parere del Consiglio di Stato (espresso il 3 maggio scorso) e quello della Conferenza unificata (espresso il successivo 12 maggio).

Riguardo al parere del Consiglio di Stato, segnala che contiene, fra l'altro, una raccomandazione al Governo di vigilare « anche nei suoi rapporti col Parlamento » affinché la codificazione realizzata con il testo unico sia preservata da tentativi di tornare a norme introdotte disorganicamente in fonti diverse, evitando, quindi, nuove dispersioni attraverso strumenti normativi episodici e disordinati. Il Consiglio di Stato ha suggerito, altresì, di operare un monitoraggio in ordine all'attuazione della riforma e di relazionare, periodicamente, al Parlamento in ordine all'impatto della disciplina sul sistema dei servizi pubblici locali ed alla sua applicazione da parte dei diversi enti locali interessati, in modo da verificarne nel tempo il buon funzionamento.

Quanto al parere della Conferenza unificata, rileva che in esso sono confluite le osservazioni e proposte della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, le quali hanno espresso condivisione per l'obiettivo dell'intervento normativo di individuare una disciplina generale organica della materia, attraverso l'indicazione di principi generali per l'assunzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Dichiara che si soffermerà sinteticamente sulle disposizioni contenute nella legge delega. Ricorda al proposito che l'articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai fini dell'attuazione della delega per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, detta principi e criteri direttivi specifici, i quali vanno ad aggiungersi ai criteri generali comuni per l'eser-

cizio delle tre deleghe di cui agli articoli 17, 18 e 19, indicati all'articolo 16 della medesima legge. Il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede altresì che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della medesima procedura seguiti per l'adozione del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

In particolare, l'articolo 19, comma 1, reca i seguenti principi e criteri direttivi: alla lettera *a*) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; alla lettera *b*) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio; alla lettera *c*) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011; alla lettera *d*) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armoniz-



zazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; alla lettera *e*) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di autoproduzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; alla lettera *f*) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico; alla lettera *g*) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; alla lettera *h*) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali; alla lettera *i*) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi; alla lettera *l*) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche; alla lettera *m*) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione; alla lettera *n*) individuazione e allocazione dei poteri di regola-

zione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi; alla lettera *o*) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi; alla lettera *p*) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi; alla lettera *q*) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore; alla lettera *r*) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina; alla lettera *s*) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; alla lettera *t*) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; alla lettera *u*) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale; alla lettera *v*) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

Passa poi ad esaminare più nel dettaglio l'articolato del provvedimento ad iniziare dal Titolo 1 (articoli da 1 a 4) che disciplina l'ambito di applicazione del te-

sto unico, ne definisce i rapporti con le discipline di settore e reca i principi generali della materia.

L'articolo 1, comma 1, precisa l'oggetto del testo unico quale disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, definiti ai sensi del successivo articolo 2, comma 1, lettera *a*), come « i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale ». La nozione di « servizi pubblici locali di interesse economico generale » risulta dalla combinazione e sintesi della nozione europea di « servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG) » con quella in uso nella normativa nazionale di « servizi pubblici locali di rilevanza economica », a ciascuna delle quali è stato dedicato un apposito capitolo. Al riguardo, desidera rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 325 del 2010, ha asserito che « la nozione comunitaria di servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG), ove limitata all'ambito locale, e quella interna di servizio pubblico locale di rilevanza economica hanno contenuto omologo ». Il comma 2 del medesimo articolo 1 definisce tre ambiti materiali dei quali si dovrà tenere conto in sede di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo: tutela e promozione della concorrenza, ambiente e livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e riconosce che le disposizioni del decreto legislativo in esame individuano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione, di comuni, province e città metropolitane 16 e costituiscono principi

di riforma economico-sociale della Repubblica. Il comma 3 reca una clausola di salvaguardia per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano: l'applicazione avrà luogo compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Laddove necessario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno ad adeguare i rispettivi ordinamenti e norme di attuazione al decreto in esame entro sei mesi — è da presumere — dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 2 concerne le definizioni dei termini usati nel testo unico. In particolare, oltre a quella di servizi pubblici locali di interesse economico generale richiamata nella illustrazione dell'articolo 1, si segnalano le seguenti: « servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete », quali « i servizi pubblici locali di interesse economico generale che siano suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti alla regolazione a opera di un'autorità indipendente, inclusi quelli afferenti al ciclo dei rifiuti »; « affidamento del servizio », quale « il contratto a titolo oneroso di appalto o concessione, stipulato nelle forme consentite dall'ordinamento, in virtù del quale gli enti pubblici competenti ai sensi del presente decreto affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale anche a rete, nonché l'esecuzione di lavori e opere pubbliche a esse strutturalmente e direttamente collegati, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo diritto esclusivo »; « diritto esclusivo », quale « il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa » pubblica, « compatibile con i

trattati europei e avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività»; « diritto speciale », quale « il diritto concesso da un'autorità competente mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa » pubblica, « compatibile con i trattati europei e avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività »; « regime di autorizzazione », quale « qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 20623, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento espresso o tacito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio, ivi inclusi i diritti di installare strutture o di passare sopra o sotto il suolo pubblico o privato. Ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

L'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione del testo unico. In particolare il comma 1 individua quale ambito di applicazione tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale. I successivi commi, tuttavia, specificano come la disciplina comune a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale riguardi esclusivamente le disposizioni in materia di modalità di affidamento dei servizi stessi, nonché ulteriori disposizioni del provvedimento contenenti modifiche e abrogazioni espresse di normative vigenti. Il comma 2 fa salva l'applicazione delle seguenti discipline di settore: il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo del gas natu-

rale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; il servizio farmaceutico, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Resta ferma, tuttavia, la prevalenza (o eventuale integrazione) sulle normative di settore delle disposizioni recate dal testo unico in esame in materia di modalità di affidamento dei servizi, e sono fatte salve le modifiche e abrogazioni espresse contenute nello stesso testo unico.

Il comma 3 dell'articolo 3 specifica ulteriormente che, in materia di affidamento della gestione del servizio, rimangono ferme (quindi risultano prevalenti in deroga a quanto disposto dal precedente comma 2) le disposizioni relative al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo n. 164 del 2000, e al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999 e alla legge n. 239 del 2004.

L'articolo 4 definisce le finalità e i principi generali della materia.

Ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere annoverate tra le finalità: affermare la centralità del cittadino nell'organizzazione e produzione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, anche favorendo forme di partecipazione attiva; promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Il comma 3 prevede che ai regimi di autorizzazione per i servizi di cui al presente decreto si applicano le disposizioni della Parte I, Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante « Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori ». Ai commi da 4 a 7 vengono enunciati i seguenti principi generali: le amministrazioni e gli enti competenti all'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale rispettano la parità di trattamento, anche tra imprese pubbliche e private, e operano secondo il principio di proporzionalità, nei limiti di quanto necessario per garantire le esigenze imperative di interesse generale; agli utenti dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono assicurati

l'accessibilità, la continuità, la non discriminazione e i migliori livelli di qualità e sicurezza, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione; gli oneri aggiuntivi derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono compensati nella misura strettamente necessaria a consentire il perseguimento da parte del prestatore del servizio della specifica missione a esso affidata e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato; i soggetti competenti all'organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), e s), della Costituzione, assicurano adeguate forme di vigilanza e controllo e adeguati livelli di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

Il Titolo II (articoli da 5 a 8) reca disposizioni in materia di assunzione e gestione dei servizi di interesse economico generale.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di assunzione del servizio pubblico locale di interesse economico generale, stabilendo che essa costituisce funzione fondamentale degli enti locali e che l'individuazione di servizi pubblici (ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello legislativo) deve basarsi su una verifica dell'idoneità del mercato a fornire tali servizi a condizioni compatibili con l'interesse pubblico. Ai sensi del comma 1 viene riconosciuta quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane l'individuazione delle attività di produzione di beni e servizi di interesse economico generale, il cui svolgimento sia necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. Il comma 2 dispone che l'individuazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale – fatti salvi quelli già previsti dalla legge – deve essere effettuata previa verifica che le attività non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito dall'amministrazione, in termini di

prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio. Viene precisato al comma 3 che la verifica dell'idoneità del mercato a soddisfare le esigenze di interesse pubblico possa essere effettuata mediante una consultazione pubblica, da svolgersi con modalità adeguate e proporzionate alle caratteristiche del servizio, anche per via telematica. Al comma 4 si stabilisce che il provvedimento con il quale l'ente delibera l'assunzione del servizio è pubblicato sul sito dell'amministrazione interessata ed è trasmesso all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 13, comma 25-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014. Infine il comma 5 dispone che sul procedimento di assunzione del servizio disciplinato dall'articolo in esame è previsto il controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che agisce, se del caso, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L'articolo 6 interviene sulle modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, disponendo che, sulla base dei principi enunciati all'articolo 4, l'amministrazione sia tenuta a valutare se il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico possa essere assicurato mediante: l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di tutte le imprese che operano nel mercato, nei casi e secondo le modalità previsti dall'ordinamento vigente; il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio; l'attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico a uno o più operatori economici individuati con le modalità di cui al successivo articolo 7.

L'articolo 7 definisce le modalità di gestione del servizio, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 6, l'amministrazione valuti che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato mediante l'attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico a uno o più operatori economici. Ai sensi del comma 1, l'ente competente all'organizzazione del servizio sceglie la mo-

dalità di gestione dello stesso tra le seguenti opzioni: affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici; affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento dell'Unione europea e dal decreto legislativo recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica da adottare in base all'articolo 18 della legge n. 124 del 2015; gestione diretta mediante affidamento *in house*; limitatamente ai servizi diversi da quelli di rete, gestione in economia o mediante azienda speciale. Al comma 2 si dispone che la scelta delle modalità di gestione è effettuata con provvedimento motivato dell'ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento dal diritto europeo per la forma di gestione prescelta. Il provvedimento definisce, in relazione alle caratteristiche del mercato, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e la loro durata, la natura dei diritti speciali o esclusivi eventualmente conferiti e descrive il sistema di compensazione, se previsto, indicando i parametri per il calcolo, il controllo e l'eventuale revisione della compensazione, nonché le modalità per evitare ed eventualmente recuperare le sovra-compensazioni. Ai sensi del comma 3, nel caso di affidamento *in house* o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento deve, altresì, dare specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato. Inoltre, laddove non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, il provvedimento deve motivare anche in ordine all'eventuale impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio da affidare, al fine di consentire, ove possibile, l'attività di più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza comparativa. Ai sensi del comma 4, per i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, il provvedimento recante la motivazione in ordine alla modalità di gestione del servizio *in house* contiene un piano

economico-finanziario con la proiezione, per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti e deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, o da una società di revisione. Il secondo periodo del comma 4 prevede che nell'ipotesi di affidamento *in house* di tali servizi, il piano economico-finanziario deve, inoltre, specificare l'assetto economico-patrimoniale della società, il capitale proprio investito e l'ammontare dell'indebitamento. Il comma 5 prevede che in casi di affidamento *in house* o di gestione mediante azienda speciale, prima dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, l'amministrazione invia lo schema di atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esprime un parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dello stesso. Il provvedimento definitivo sulla scelta della modalità di gestione deve, nelle motivazioni, dar conto dei rilievi mossi dall'Autorità. Il comma 6 reca disposizioni volte a determinare la data di scadenza di alcune tipologie di affidamenti in essere (riproponendo il contenuto del comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012, oggetto di abrogazione da parte dello schema di decreto legislativo in esame).

L'articolo 8 stabilisce la durata del periodo di affidamento che, ai sensi del comma 1, è fissata dall'ente concedente in funzione della prestazione richiesta ed è correlata all'entità e alla durata degli investimenti, fermo restando che essa non può comunque eccedere il periodo necessario ad ammortizzare i programmi di investimento previsti in sede di affidamento. Qualora la durata del periodo di affidamento sia inferiore a quella necessaria per l'ammortizzazione degli investimenti, il comma 2 fa riferimento all'articolo 11, comma 3, ai cui sensi il gestore subentrante è tenuto a corrispondere un indennizzo pari al valore contabile non ammortizzato. Il comma 3 pone un limite generalizzato alla durata dell'affidamento

*in house* di servizi pubblici locali di interesse economico generale diversi da quelli a rete, stabilendo che essa non possa eccedere i cinque anni. Il Titolo III (articoli da 9 a 11) reca la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

In particolare l'articolo 9 reca disposizioni in materia di proprietà e gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali. Ai sensi del comma 1, gli enti competenti all'organizzazione del servizio individuano – in sede di affidamento della gestione delle reti e delle altre risorse patrimoniali (ovvero della gestione del servizio nei casi in cui non ci sia separazione fra gestione delle reti e gestione del servizio) – le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali destinati alla produzione del servizio. Il comma 2 dispone che tali beni – indipendentemente dalla titolarità della proprietà – sono vincolati all'uso pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità al fine della gestione del servizio. Il comma 3 prevede che le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali di proprietà degli enti pubblici possano essere conferiti, anche in forma associata, a società interamente possedute dall'ente o dagli enti conferenti. In questo caso, ai sensi dell'articolo 118 del Testo unico degli enti locali, è prevista l'esenzione dall'imposizione fiscale. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati. A tali società – ai sensi del successivo comma 7 – può essere attribuita, oltre alla proprietà delle predette risorse, anche la loro gestione mediante affidamento diretto, nonché il compito di espletare le gare per individuare il soggetto gestore del servizio. Il comma 4 stabilisce che la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata, al fine di favorire la tutela della concorrenza, separatamente dalla gestione del servizio, garantendo comunque l'accesso equo e non discriminatorio alle predette risorse. Tuttavia, gli enti competenti all'organizzazione del servizio possono stabilirne, per ragioni di efficienza, o, co-

munque, in funzione del maggior beneficio per gli utenti, la gestione unitaria. Ai sensi del comma 5, qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali è realizzata dagli enti competenti all'organizzazione del servizio mediante: imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica; società miste, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea; soggetti allo scopo costituiti con le caratteristiche previste dalle modalità di affidamento *in house*. Il comma 6 dispone che reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali vengono posti a disposizione dei soggetti gestori dei medesimi impianti (ovvero dei gestori del servizio in presenza di gestione unitaria di rete e servizio), salvo diversamente previsto dalle discipline di settore, dietro corresponsione di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, se prevista, ovvero dall'ente competente all'organizzazione del servizio. Il comma 8 stabilisce infine che i concessionari sono tenuti a fornire agli enti competenti a bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche delle reti, degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi. È prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte del Prefetto per ritardata comunicazione ovvero comunicazione di informazioni false.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio, prevedendo al comma 1 che – nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica – i soggetti gestori provvedano all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudi-

cati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti previsti dalla disciplina sui contratti pubblici. Ai sensi del comma 2 qualora, invece, si ricada nell'ipotesi opposta – vale a dire la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara – il soggetto gestore, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori connessi, può realizzare direttamente i lavori. Se la gara non ha avuto ad oggetto l'esecuzione dei lavori, quest'ultima deve essere appaltata a terzi con procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo 11 reca disciplina del subentro del nuovo gestore nell'assegnazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in caso di scadenza dell'affidamento o di cessazione anticipata. In particolare, al comma 6 si stabilisce che tale disciplina è applicabile anche ai casi in cui la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sia separata dalla gestione del servizio. Il comma 1 prevede che alla scadenza del periodo di affidamento e in esito al nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, non essendo duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata. Ai sensi del comma 3, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento ovvero di cessazione anticipata, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'Istat e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri per la determinazione dell'indennizzo sono indicati al comma 5 nel bando e nella lettera d'invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

Il Titolo IV (articoli da 12 a 20) si suddivide in tre Capi, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di: organizzazione dei servizi; competenze delle Autorità indipendenti; distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione.

L'articolo 12, al comma 1, prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, compresa la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, l'affidamento della gestione e la relativa vigilanza, siano esercitate dai comuni e dalle città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze. Ai sensi del comma 2, i comuni e le città metropolitane, secondo le rispettive competenze, regolano, inoltre, ogni altra funzione attinente all'organizzazione e alla gestione dei servizi, assicurando adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale a favore dell'utenza. Il comma 3 dispone che sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di esercizio associato delle funzioni di organizzazione dei servizi.

L'articolo 13 reca disposizioni relative all'organizzazione dei servizi a rete, per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome. Il comma 1 prevede che, fatte salve le specifiche disposizioni recate dall'articolo 14 in materia di trasporto pubblico locale e regionale, al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati dalle regioni e dalle province autonome, le quali provvedono, altresì, a istituirne o designarne gli enti di governo. Ai sensi del comma 2 gli ambiti territoriali ottimali non possono essere inferiori a quelli del territorio provinciale. Il comma 3 dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, compresa la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, l'affidamento della gestione e la relativa vigilanza, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali. Ai sensi del comma 4, nel caso in cui il perimetro dell'ambito o

bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta. Il comma 5 stabilisce che tali disposizioni non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale e al servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Ai sensi del comma 6 gli enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora non adempiano in tal senso, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'articolo 14 reca disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio. Ai sensi del comma 1, i bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono determinati dalle regioni, sentite le città metropolitane, le province e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. Il comma 2 prevede un'utenza minima di 350.000 abitanti. È ammessa un'utenza inferiore a tale soglia minima soltanto nel caso in cui i bacini coincidano con il territorio di «enti di area vasta o di città metropolitane». Il comma 3 dispone che la determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero a una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e su ferro che si intende soddisfare, avvalendosi sia di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete

intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, sia delle informazioni a disposizione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto pubblico locale. Il comma 4 prevede che – ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale – gli enti affidanti articolino i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio.

L'articolo 15 disciplina le competenze delle Autorità indipendenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. I commi 1 e 2 prevedono che nei rispettivi ambiti di intervento, le Autorità indipendenti di regolazione settoriale predispongono schemi di bandi di gara e contratti tipo e individuano i costi standard dei diversi servizi pubblici locali di interesse economico generale, nonché i livelli minimi di qualità degli stessi. Gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo vengono pubblicati sul portale telematico dell'Osservatorio sui servizi pubblici locali. Per i servizi per i quali non opera un'Autorità indipendente di regolazione, gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo sono predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), in conformità con la disciplina nazionale in materia di contratti pubblici. Ai sensi del comma 3 le Autorità di regolazione del settore e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta dell'amministrazione competente, esprimono il proprio parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti. Il comma 4 specifica che le attività dirette a dare attuazione all'articolo in esame saranno svolte con le dotazioni umane, finanziarie e strumentali «disponibili a legislazione vigente».

L'articolo 16 – fatte salve le competenze e i poteri conferiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dalla legge n. 481 del 1995 – attribuisce alla stessa anche le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, ridenominandola Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Con l'attribuzione all'ARERA di ampi poteri di regolazione e controllo si perseguono i se-



guenti obiettivi: migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee, sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione; armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse. Sono attribuite all'ARERA, ai sensi del comma 1, le funzioni in materia di: emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, valutazione dei costi delle prestazioni per area geografica e per categorie di utenti, definizione di indici di valutazione dell'efficienza ed economicità delle gestioni; definizione dei livelli di qualità dei servizi, con il coinvolgimento in fase istruttoria delle regioni, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi; tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami e segnalazioni presentati dagli stessi (come singoli o attraverso associazioni di consumatori); elaborazione di schemi tipo dei contratti di servizio che regolano (ai sensi dell'articolo 203 del decreto-legislativo n.152 del 2006) i rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti; definizione e aggiornamento della metodologia per la determinazione delle tariffe volte alla determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che deve tener conto dell'esigenza di assicurare la copertura dei costi efficienti (sia quelli gestionali, sia quelli fissi collegati agli investimenti, anche in termini di remunerazione del capitale), nel rispetto del principio secondo cui « chi inquina paga »; fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; approvazione delle tariffe proposte dall'ente di governo d'ambito per il servizio integrato e dai singoli gestori degli impianti di trattamento; formulazione di proposte relative alle attività che, nell'ambito del sistema integrato, devono essere assogget-

tate a concessione o autorizzazione in base alle condizioni di concorrenzialità dei mercati; verifica della corretta redazione dei piani di ambito; predisposizione di una relazione annuale al Parlamento. Il comma 3 prevede, con disposizione analoga all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, che, agli oneri derivanti dallo svolgimento delle nuove attribuzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti, si provveda mediante assegnazione all'Arera di un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, a carico dei soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti.

L'articolo 17 apporta modifiche alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), novellando l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, e demanda all'Autorità stessa il compito di definire regole generali riferite alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Al comma 1 viene modificato il comma 2, lettera *f*), del richiamato articolo 37 al fine di attribuire all'ART i seguenti compiti: « definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione », tenendo conto a tal fine: della domanda effettiva e di quella potenziale, nonché delle economie di scala e di integrazione tra servizi; definire gli schemi dei contratti di servizio per quelli esercitati *in house* da società pubbliche o a partecipazione maggioritaria pubblica; determinare, sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house*, la « tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare », nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario. Il comma 2 attribuisce all'ART, in tema di procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, il potere di intervenire, con attività di regolazione generale: imponendo che le procedure di selezione del contraente prevedano che la riscossione diretta dei proventi da traffico sia a cura dell'affidatario, secondo logiche di assunzione del rischio di impresa; richiedendo,

per la partecipazione a dette procedure, il possesso di un patrimonio netto pari almeno al 20 per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché i requisiti di cui all'articolo 1890 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di assicurare la sussistenza, in capo all'affidatario, della necessaria capacità economica e finanziaria; richiedendo l'adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali necessari all'effettuazione del servizio; introducendo, in alternativa, la facoltà per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, a capitale privato ovvero a capitale misto pubblico-privato, specializzati nell'acquisto di beni strumentali da locare ai gestori di servizi di trasporto pubblico; richiedendo che nei bandi di gara sia previsto il trasferimento del personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante e la conservazione, fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, del trattamento economico e normativo derivante esclusivamente dal contratto collettivo nazionale di settore. L'ART è chiamata dal comma 3 ad assolvere alle illustrate funzioni facendo ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 18 pone il principio di distinzione e di esercizio separato tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

L'articolo 19 reca disposizioni in tema di inconfiribilità degli incarichi inerenti alla gestione del servizio, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 39 del 2013), e che troveranno applicazione, ai sensi del comma 6, con riferimento alle nomine e agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Ai sensi del comma 1, non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo, né incarichi inerenti alla gestione del servizio: ai com-

ponenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni; ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni; ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio. Le stesse inconfiribilità sono previste dal comma 2 anche per coloro che abbiano svolto le predette funzioni nel biennio precedente l'affidamento del servizio. Ai sensi del comma 3, l'inconfiribilità investe anche il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei soggetti richiamati ai commi 1 e 2. L'efficacia dell'atto del conferimento dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconfiribilità (che deve essere riprodotta con cadenza annuale). Qualora la dichiarazione, pubblicata nel sito dell'ente che ha conferito l'incarico, dovesse rivelarsi mendace, si determina per l'interessato, in aggiunta alle ulteriori sanzioni stabilite dall'ordinamento, una condizione di inconfiribilità ad incarichi presso gli enti pubblici o in controllo pubblico per un periodo di cinque anni (ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, specificamente richiamato dal comma 4). Gli atti con cui sono attribuiti gli incarichi alle persone che versano in uno stato di inconfiribilità sono nulli e i componenti degli organi che li abbiano conferiti sono responsabili per le conseguenze economiche e non possono conferire gli incarichi di loro competenza per un periodo di tre mesi (ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 39 del 2013, specificamente richiamati dal comma 5).

L'articolo 20 reca le ipotesi di divieto e inconfiribilità rispetto all'incarico di componente delle Commissioni di gara per

l'affidamento della gestione del servizio, prevedendo che: fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2013 e dalla disciplina in materia di appalti pubblici, ai sensi del comma 1, i componenti di tali Commissioni non possano svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio interessato; detto incarico non possa essere conferito: ai sensi del comma 2, a coloro che abbiano rivestito, nei due anni precedenti, la carica di componente dell'organo politico dell'ente competente all'organizzazione o, comunque, alla regolazione, al controllo o alla vigilanza del servizio; ai sensi del comma 3, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; ai sensi del comma 4, a coloro che, in qualità di componenti di Commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Il comma 5 prevede che ai componenti delle Commissioni di gara si applichino le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, che enumera gli obblighi di astensione da parte del giudice. Il comma 6 dispone che nell'ipotesi in cui alla gara concorra una società partecipata dall'amministrazione che lo indice, i componenti della Commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori né consulenti dell'amministrazione stessa.

Il Titolo V (articoli da 21 a 32) reca disposizioni in materia di contratto di servizio, tariffe, trasparenza e tutela dei consumatori.

L'articolo 21 reca disciplina del contratto di servizio, che, stipulato contestualmente all'atto di affidamento, regola i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari dei servizi, nonché tra i primi e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali. Nei casi in cui l'affidatario sia individuato mediante procedure ad evi-

denza pubblica (articolo 7, comma 1, lettere a) e b)) ai sensi del comma 1 il contratto di servizio è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara. Il comma 3 dispone che – fatte salve le discipline di settore – il contratto di servizio contenga alcune previsioni obbligatorie: il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; il periodo di validità del contratto; gli obiettivi di sviluppo dei servizi, il programma degli investimenti e il piano economico-finanziario; l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; le modalità di remunerazione del capitale investito, ivi inclusi gli oneri finanziari a carico delle parti; le compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi per gli eventuali obblighi di servizio pubblico, che tengono conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti dall'eventuale gestione di servizi complementari; gli strumenti di rilevazione della qualità erogata e dell'adempimento di altre obbligazioni contrattuali; le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le ipotesi di risoluzione in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali; idonee garanzie finanziarie e assicurative nonché misure a garanzia della continuità del servizio; le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti; gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'amministrazione competente, o dell'autorità di regolazione settoriale, ove costituita, e di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni; la disciplina delle conseguenze derivanti dall'eventuale cessazione anticipata dell'affidamento e i criteri per la determinazione dell'indennizzo spettante al gestore. Il comma 4 prevede che il contratto di servizio indichi gli elementi necessari per la garanzia di qualità del servizio affidato e la tutela dell'utente finale: il programma d'esercizio e la dimensione di offerta dei servizi; la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza, per i servizi a domanda individuale; gli standard qualitativi, ambientali e quantitativi dei servizi ero-

gati; la previsione di procedure relative alla proposizione di reclami nei confronti dei gestori del servizio pubblico e conclusione dell'esame con comunicazione agli utenti degli esiti; le modalità di ristoro dell'utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle condizioni generali del contratto; l'obbligo di provvedere periodicamente alla verifica, mediante indagini presso l'utenza, eseguite con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative sul territorio di competenza, della qualità e della quantità dei servizi offerti, con previsione di eventuali sanzioni o penalità; l'obbligo di rendere pubblica e aggiornare la carta dei servizi (si veda l'articolo 24) relativa agli standard di qualità e di quantità dei servizi erogati; la previsione della verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dell'utenza; la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri contrattuali e di quanto stabilito nelle carte dei servizi.

L'articolo 22 reca disposizioni per l'innovazione del trasporto pubblico locale, ridefinendo alcuni obblighi contrattuali in capo alle imprese che gestiscono tale servizio. Al comma 1 si stabilisce che i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l'affidatario del servizio di trasporto regionale o locale possa avvalersi di veicoli a motore appartenenti alle categorie M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1. Resta comunque fermo quanto previsto dai decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) di disciplina dei casi di esclusione dal divieto, ivi recato, di circolazione dei veicoli a motore EURO 0, per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi par-

ticolari. Con una previsione analoga a quella recata nel citato articolo 1, comma 232, della legge di stabilità per il 2015, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo in esame, si demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei casi di esclusione, dal predetto divieto di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici. Il comma 2 stabilisce che i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 debbano prevedere, altresì, le seguenti obbligazioni a carico dell'affidatario del servizio stesso: i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale (mentre non è previsto un corrispondente obbligo per i veicoli adibiti al trasporto pubblico regionale) devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione; i medesimi veicoli e quelli adibiti al trasporto pubblico regionale dovranno essere dotati di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, nella definizione del corrispettivo, dovranno tener conto degli oneri, in termini di investimenti, sostenuti per adempiere ai predetti obblighi di servizio, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La relativa copertura sarà assicurata con quote annuali corrispondenti agli ammortamenti degli investimenti. Le previsioni dei contratti di servizio dovranno essere formulate nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) 1370/2007, in materia di servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Il comma 3, al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, consente alle imprese affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale di ricorrere alla locazione di materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente di veicoli per il trasporto su gomma. In tale ultimo caso, occorre che i veicoli abbiano un'anzianità non superiore ai 12 anni e che la locazione abbia una durata pari o superiore ad un anno. Il comma 4 demanda ai comuni la previ-

sione, nell'ambito dei Piani urbani del traffico (Put), di iniziative per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), fra cui l'allocatione di specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea in investimenti in nuove tecnologie per il trasporto. Il comma 5 dispone che i contratti di servizio che saranno stipulati dal 31 dicembre 2016 per il trasporto regionale e locale debbano disporre che gli oneri per il mantenimento e rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica, siano posti a carico delle imprese affidatarie. La disposizione stabilisce, altresì, che il mantenimento e il rinnovo siano effettuati sulla base di standard qualitativi e di innovazione tecnologica definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. Le imprese affidatarie sono inoltre vincolate, ai sensi dei citati contratti di servizio: a predisporre un Piano economico finanziario (PEF) in cui si preveda di destinare al rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine e leasing, nonché ad investimenti in nuove tecnologie, una quota non inferiore al dieci per cento del corrispettivo contrattuale; ad attivare sistemi di bigliettazione elettronica sui mezzi immatricolati, sostenendone i relativi oneri. Ai sensi del comma 6, gli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in sede di stipula dei contratti di servizio successivi al 31 dicembre 2017, dovranno determinare le compensazioni economiche e i corrispettivi da porre a base d'asta sulla base dei costi standard (in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e degli indicatori programmatici ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità. La norma specifica che compensazioni e corrispettivi sono definiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di

servizio pubblico, in modo da tener conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. Il comma 7 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 nel modo seguente: al comma 5, primo periodo, viene consentito di derogare all'obbligo di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura), demandando a tal fine ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, una eventuale ridefinizione della percentuale stessa al fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali; viene abrogato il comma 6, che imponeva un adeguamento dei contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in occasione della prima revisione annuale. Il comma 8 dispone che le disposizioni di cui al comma 7 si applichino a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame. In altri termini, le disposizioni sulla deroga al rapporto pari al 35 per cento fra ricavi da traffico e costi operativi (così come sull'obbligo di conformarsi a tale rapporto nei casi in cui non si sia già provveduto) si applicheranno a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. Il comma 9 stabilisce che – nell'ottica di favorire la finalità di accrescere la quota dei costi coperta con i ricavi da traffico – le regioni e gli enti locali sono tenuti a modificare i sistemi tariffari e le tariffe tenendo anche conto « dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori ». Tali modifiche riguardano sia i contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione delle misure tariffarie, sia i contratti « in essere alla predetta data » (che si presume debba essere la data di adozione

delle stesse misure tariffarie). In quest'ultimo caso, si dispone la riduzione del corrispettivo del medesimo contratto in misura pari al settanta per cento dell'incremento previsto dei ricavi da traffico conseguente alla variazione tariffaria, sempre che nel contratto di servizio non sia disposto altrimenti. L'aggiornamento dei livelli tariffari, così modificati, è effettuato sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai sensi del comma 10, nei casi in cui i proventi tariffari non coprano i costi di gestione del servizio a domanda individuale, il gestore è tenuto ad esplicitare, nella carta dei servizi e nel sito istituzionale, in modo sintetico e chiaro, la percentuale del costo di erogazione del servizio posta a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale. Il comma 11 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 2, lettera *a*), quarto periodo, del decreto legislativo n. 422 del 1997. Quest'ultima disposizione prevede che l'esclusione dal divieto di partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di trasporto recato al precedente periodo (riguardante le società destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019) non si applichi alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale. Ai sensi del medesimo comma 11, l'esclusione deve intendersi circoscritta ai soli casi nei quali dette imprese concorrano all'affidamento del servizio già gestito, ovvero di un servizio avente caratteristiche qualitative, quantitative simili o che sia ricompreso nello stesso ambito territoriale dove già operano, fermo restando il divieto a partecipare a procedure «che affidano servizi con dimensioni economiche e geografiche su scala più ampia». Ai sensi del comma

12, sono fatte salve le modalità di affidamento diretto dei servizi di trasporto previste dal regolamento (CE) n. 1370/2007.

L'articolo 23 stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro volti, a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio. Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 2017, il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata. Qualora detta intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei Ministri può provvedere con deliberazione motivata. Il medesimo comma 1 esplicita, inoltre, i seguenti criteri per il riparto del Fondo: *a*) il dieci per cento dell'importo del Fondo viene assegnato sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tra il 2015, preso come anno base, e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio per il trasporto pubblico locale (di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). La percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il trenta per cento dell'importo del predetto Fondo. La disposizione nel richiamare l'articolo 22, comma 7, lettera *a*), del provvedimento fa sì che in sede di distri-

buzione delle risorse sulla base dei criteri in esame si debba tener conto della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali secondo quanto sarà stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al medesimo comma 7, lettera *a*); *b*) per il primo anno, il dieci per cento dell'importo del Fondo è assegnato in base al criterio dei costi standard 122, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo; *c*) la quota residuale del Fondo, dopo aver dedotto le quote calcolate sulla base dei proventi da traffico e dei costi standard, è distribuita, il primo anno, sulla base della tabella 1 allegata al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 (« Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario »): a partire dal secondo anno, la ripartizione sarà svolta sulla base dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 4; *d*) è prevista una penalizzazione in termini di riduzione delle risorse – in sede di ripartizione delle risorse fra le regioni – nei casi in cui, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riparto, i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non siano affidati con procedure di evidenza pubblica ovvero non risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara. La medesima decurtazione è contemplata qualora siano bandite gare non conformi alle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette misure, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; *e*) è introdotta una clausola volta a far sì che, a seguito del riparto

delle risorse del Fondo, nessuna regione possa essere penalizzata per una quota complessiva che ecceda il 5 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente. È, altresì, stabilito che l'importo derivante da tali riduzioni « è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 »; *f*) si prevede infine che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assumano gli atti necessari a conformarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ai criteri di razionalizzazione contemplati nello schema di decreto in esame, in attuazione del principio di leale cooperazione e nel rispetto dei relativi statuti. Il comma 2 stabilisce che, in attesa dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto del Fondo di cui al comma 1, una quota pari all'80 per cento delle risorse del Fondo è ripartita (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia) tra le regioni, a titolo di anticipazione, ed erogata con una cadenza mensile. La ripartizione dell'anticipazione è formulata sulla base delle quote attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Ai sensi del comma 3, allo scopo di poter disporre di dati istruttori uniformi, le amministrazioni competenti si avvalgono dell'Osservatorio per il trasporto pubblico locale (di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi di trasporto pubblico espletati, indispensabili per lo svolgimento di indagini e approfondimenti, i cui esiti sono funzionali all'attività di pianificazione e monitoraggio. Le amministrazioni sono a tal fine tenute a trasmettere, con cadenza semestrale, all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico. Il comma 4 demanda alle regioni a statuto ordinario la definizione dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistico e ferroviario, che, ai sensi del comma 1,

lettera c), rappresentano un parametro per il riparto del Fondo a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore dello schema di decreto. Le regioni sono chiamate ad operare sulla base dei criteri che saranno introdotti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e previa intesa in Conferenza sede di unificata, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto in esame. La determinazione dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico dovrà avvenire tenendo presente il perseguimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché l'esigenza di evitare duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale (articolo 34-*octies* del decreto-legge n.179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.221 del 2012), privilegiando soluzioni innovative e più economiche per la fornitura di servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, «quali scelte di sostituzione modale». Le regioni sono tenute a provvedere entro e non oltre centoventi giorni dall'adozione del decreto ministeriale, avendo al contempo cura di procedere ad una riprogrammazione dei servizi anche attraverso una revisione del piano di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Il comma 5 abroga, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore dello schema in esame, le disposizioni di cui ai commi 3 (relative all'adozione del DPCM recante criteri e modalità di riparto del Fondo), 5 (recante modalità di riparto annuale) e 6 (riguardante l'anticipazione di una quota del Fondo alle regioni in attesa del riparto) dell'articolo 16-*bis* del citato decreto-legge n.95 del 2012, in funzione di coordinamento con le disposizioni dettate dall'articolo in esame proprio nei medesimi ambiti, che, peraltro, almeno in parte, ne recepiscono il contenuto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 11 marzo 2013 perde efficacia a decorrere dallo stesso 1° gennaio, conservandola esclusivamente «ai fini di cui alla lettera d) del comma 1 e ai fini del comma 9 del predetto articolo 16-*bis*». Sempre al fine di assicurare il coordinamento con la normativa vigente, si dispone – a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore dello schema in esame – al comma 4, primo periodo, dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n.95 del 2012, la soppressione di ogni riferimento al decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 16-*bis*, comma di cui – come si è detto – si dispone l'abrogazione.

L'articolo 24 prevede l'obbligo, per il gestore, di rendere pubblica, anche a mezzo del proprio sito internet e di altri strumenti telematici disponibili, la versione aggiornata della carta dei servizi, nella quale, oltre a quanto stabilito nel contratto di servizio in ordine alla disciplina dei rapporti con l'utenza, sono indicati al comma 1: le informazioni che consentono all'utente di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni; i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali di interesse economico generale e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il comma 2 dispone che le Autorità di regolazione e ogni altra amministrazione pubblica dotata di competenze di regolazione sui servizi pubblici locali definiscano i diritti di cui al comma 1, con particolare riguardo alle seguenti previsioni: a) previsione dell'obbligo, per il soggetto gestore, di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che rechi i seguenti contenuti: gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di



servizio; le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie; le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; *b*) previsione di strumenti di risoluzione delle controversie insorte fra gestori e utenti del servizio, alternativi a quella della giustizia ordinaria; *c*) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; *d*) previsione che si proceda a verifica periodica – con la partecipazione delle associazioni dei consumatori – dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza, ferma restando la possibilità per il singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; *e*) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte dei singoli cittadini, che possono rivolgersi, a tal fine, all'ente locale, ai gestori dei servizi ovvero alle associazioni dei consumatori; *f*) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi, alla quale partecipino l'ente locale, i gestori dei servizi e le associazioni dei consumatori e nella quale vengano presi in considerazione i reclami e le proposte e osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; *g*) previsione che le attività di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso. Viene fatto salvo quanto previsto dal codice del consumo, di cui dal decreto legislativo n. 206 del 2005, e dalla legge n. 287 del 1990 (« Norme per la tutela della concorrenza e del mercato »).

L'articolo 25, in materia di tariffe, prevede al comma 1 che – fatte salve le

competenze delle autorità di regolazione e le speciali norme di settore – gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale ed europea in materia. Il calcolo della tariffa, sempre ai sensi del comma 1, è improntato a specifici criteri: *a*) correlazione tra costi standard e ricavi, in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione; *b*) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; *c*) entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; *d*) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, sulla base delle prevalenti condizioni di mercato. Ai sensi del comma 2, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori. Il comma 3 dispone che – allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della efficienza dei servizi – le modalità di aggiornamento siano conformi al metodo denominato « *price-cap* ». Il comma 4 dispone che, in alternativa alla metodologia del *price-cap*, l'aggiornamento delle tariffe possa essere effettuato attraverso l'individuazione di un prezzo massimo, che tenga conto dei costi standard del servizio, compresi quelli derivanti da eventi eccezionali, di una congrua remunerazione del capitale investito e degli obiettivi di qualità del servizio.

L'articolo 26 reca disposizioni volte a potenziare gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale, quantificabile, in base al dato riportato nella relazione governativa, a livello medio nazionale, in circa 450 milioni di euro di mancati ricavi per le aziende operanti nel settore del

trasporto. In particolare, ai commi 2 e 3 si introduce una sanzione pecuniaria per l'assenza di valido titolo di viaggio che, nelle more della quantificazione demandata alle leggi regionali, è pari a 60 volte il costo del biglietto (e comunque non superiore a 200 euro). Il comma 4 novella l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, disponendo – in funzione di contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria – che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori, anche non appartenenti ai propri organici, ai quali sono riconosciuti, tra l'altro, i poteri di identificazione dei trasgressori e gli atti di accertamento delle violazioni previsti dalla normativa vigente (articolo 13 della legge n. 689 del 1981). Inoltre, si prevede che il Ministero dell'interno possa mettere a disposizione unità di polizia giudiziaria a supporto degli agenti accertatori con copertura dei costi a carico dell'ente richiedente. È infine previsto al comma 5 che, ai fini dell'individuazione di trasgressori che si rifiutino di fornire le proprie generalità, si possa ricorrere – come mezzo di prova – ai filmati ottenuti dai sistemi di videosorveglianza presenti sui mezzi di trasporto e sulle banchine di fermata.

L'articolo 27 introduce norme a tutela dell'utenza nel settore del trasporto pubblico locale. In particolare, il comma 1 prevede un procedimento di verifica della qualità dei servizi di trasporto mediante facoltà delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale di trasmettere, con cadenza semestrale, le segnalazioni di disservizio, pervenute dall'utenza, all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007; quest'ultimo, a sua volta, provvede a informarne le amministrazioni competenti, le quali sono tenute a dar conto delle iniziative per risolvere le criticità segnalate (ed entro i successivi novanta giorni dell'efficacia delle stesse), e l'Autorità di regolazione dei trasporti, per le iniziative di competenza. Il comma 2 prevede il rimborso del prezzo del biglietto in caso gravi disservizi, che

conducono alla cancellazione del servizio di trasporto, ovvero un ritardo superiore ai sessanta minuti o, nel caso di servizi in ambito urbano, ai trenta minuti). In caso di abbonamenti il rimborso è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.

L'articolo 28 dispone che l'utente di un servizio pubblico locale di interesse economico generale, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, possa promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie, accedendo agli organismi e alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-*bis*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

L'articolo 29 reca norme relative alla vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici affidati, disponendo che, nel rispetto delle competenze attribuite alle autorità di regolazione e di quanto previsto dalle disposizioni di settore, l'ente competente all'organizzazione del servizio eserciti la vigilanza sul rispetto del contratto di servizio attraverso il programma di controlli (di cui al successivo articolo 30) deliberato dal medesimo ente. Al concessionario è imposto l'obbligo di fornire le informazioni e la documentazione richiesta, nonché di esercitare a sua volta la vigilanza sui soggetti ad esso collegati.

L'articolo 30 al comma 1 prevede che l'ente competente all'organizzazione del servizio predisponga e dia attuazione a un programma di controlli, finalizzato a realizzare l'accurata ricognizione dei servizi affidati e la verifica del corretto svolgimento degli stessi, nonché a prevedere che ciascun affidatario dei servizi fornisca all'ente competente all'organizzazione del servizio, con cadenza periodica, i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini del pieno ed effettivo esercizio della vigilanza e del controllo sulla corretta esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio. Il comma 2 dispone che l'ente competente all'organizzazione del servizio determina i criteri e le modalità attraverso cui procedere alla ve-

rifica del rispetto del contratto di servizio, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza cui è destinato, e vigila sul relativo adempimento.

L'articolo 31 prevede l'irrogazione, da parte dell'amministrazione affidataria, di sanzioni amministrative in caso di mancata osservanza delle disposizioni che pongono, in capo all'ente competente all'organizzazione del servizio, doveri informativi, di vigilanza e di controllo (articolo 29, comma 3, e articolo 30, comma 1, lettera b)), ferme restando le eventuali sanzioni previste ai sensi dell'articolo 9, comma 8, e da disposizioni contrattuali. La sanzione amministrativa è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 500.000. È infine richiamata la legge n. 689 del 1981, che reca la disciplina generale sulle sanzioni amministrative.

L'articolo 32 dispone che, nei casi di affidamento diretto della gestione del servizio e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente affidante, la vigilanza sulla verifica del rispetto del contratto di servizio, nonché su eventuali aggiornamenti e modifiche dello stesso, sia affidata all'Organo di revisione economico-finanziario di cui all'articolo 234 e seguenti, del Testo unico degli enti locali. Resta fermo quanto previsto nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame.

Il Titolo VI (articoli 33 e 34) reca disposizioni in materia di incentivi e premialità.

In particolare l'articolo 33, al comma 1, stabilisce che nell'ipotesi in cui un nuovo operatore economico succeda al concessionario iniziale del servizio pubblico, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, il soggetto competente, anche su iniziativa dell'operatore, verifica la persistenza dei criteri qualitativi e dell'equilibrio economico finanziario. Se ritenuto necessario, procede alla loro rideterminazione – previa verifica di competenza effettuata dall'Autorità di regolazione del settore – anche mediante l'ag-

giornamento. Il comma 2 prevede che i finanziamenti concessi a valere su risorse statali per i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete possano essere attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero direttamente ai relativi gestori del servizio solo nei casi in cui dette risorse siano aggiuntive ovvero costituiscano una garanzia per la realizzazione dei piani di investimento deliberati dai medesimi enti di governo. Inoltre, si prevede che dette risorse a valere su finanziamenti pubblici siano prioritariamente attribuite a gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente (o, nei settori in cui non è prevista un'Autorità di regolazione, l'ente di governo dell'ambito territoriale) attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

L'articolo 34 – che riproduce le disposizioni dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 38 dello schema di decreto legislativo in esame – al comma 1 esclude l'applicabilità del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (e quantificato dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 in 700.000 euro per ciascuna annualità) agli enti locali che abbiano maturato detto credito in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azione. Il comma 2 disciplina l'utilizzo dei rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 311 del 2004 e le compensazioni di cui al comma 1 per la realizzazione di infrastrutture indispensabili per il miglioramento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

L'articolo 35 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale per la pianificazione e finanziamento della mobilità urbana sostenibile. Il comma 1 stabilisce che i Piani urbani di mobilità sostenibile (di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340) redatti dalle

città metropolitane, altri enti di area vasta e comuni, ovvero associazioni di comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, devono contemplare una sezione *ad hoc* riguardante: le iniziative per la riduzione del traffico veicolare privato; il coordinamento dei tempi delle città di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53; l'aumento della velocità commerciale media del trasporto pubblico; il progressivo incremento della percentuale di cittadini trasportati con mezzi di trasporto collettivo e che utilizza la mobilità ciclo-pedonale. In tale sezione sono definiti obiettivi quantitativi, con la relativa tempistica; gli aspetti economico-finanziari e gestionali; le misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi (in termini di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il comma 2 dispone che le nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, con specifico riferimento, per le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano adottate – entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo – con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Dette linee guida sono intese a favorire: *a)* lo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari, metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie, con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio; *b)* lo sviluppo della mobilità collettiva e l'innalzamento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, che includano la limitazione dell'uso dell'auto privata (attraverso ZTL, *road pricing*, tariffazione della sosta, regolazione dei bus turistici); *c)* la diffusione di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica,

anche attraverso interventi di separazione, di assegnazione di priorità a tali modalità e di messa in sicurezza; *d)* l'introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con contestuale adozione di interventi di integrazione e complementarità dei sistemi di trasporto pubblico locale; *e)* la diffusione di mezzi a basso impatto inquinante; *f)* iniziative per una mobilità sostenibile delle merci, anche ricorrendo a conseguenti piani di logistica urbana; *g)* la sostenibilità economica, finanziaria e gestionale degli interventi. Il comma 3 dispone che le città metropolitane, gli enti di area vasta e i comuni, ovvero le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, sono tenute ad adottare i nuovi Piani urbani di mobilità sostenibile secondo le linee guida, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle medesime linee guida. Quanto all'aggiornamento del Piano, è prevista una cadenza almeno quinquennale, fermo restando che esso è obbligatorio nei dodici mesi antecedenti l'espletamento di procedure di gara per l'affidamento di servizi di trasporto. È poi previsto l'obbligo di porre in essere un sistema di monitoraggio, che offra indicazioni, con cadenza annuale, in ordine all'individuazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi quantitativi previsti e che sia funzionale all'individuazione delle eventuali misure correttive. Sono considerati validi i Piani urbani di mobilità sostenibile già adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida, fermo restando che per essi si prevede la necessità di un aggiornamento entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Al fine di incentivare l'adozione e l'implementazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, il comma 4 dispone che, a decorrere dall'anno successivo al termine ultimo entro cui devono essere predisposti da parte degli enti locali competenti i Piani stessi, i finanziamenti statali in conto capitale destinati ai richiamati enti, riguardanti infrastrutture per la mobilità, «ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e materiale rotabile tecnologica-

mente innovativi rispetto alle flotte in esercizio», potranno essere destinati esclusivamente ad interventi contenuti nei Piani e a condizione che per essi sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione (inclusa la manutenzione dei rotabili, della stessa infrastruttura di mobilità, con esclusione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale). Altra condizione necessaria per l'accesso a tali finanziamenti è costituito dall'effettuazione della richiamata attività di monitoraggio.

L'articolo 36, costituito da un unico comma, reca disposizioni transitorie. Vi si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2013, recante modalità di esercizio del potere sostitutivo in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, qualora – a seguito della effettuazione di apposita ricognizione – le regioni e le province autonome risultino inadempienti rispetto agli obblighi posti a loro carico dalle seguenti disposizioni legislative in materia di ambiti territoriali ottimali: l'obbligo di definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali funzionali allo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, nonché di designazione dei relativi enti di governo entro il termine del 30 giugno 2012, previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, inserito dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dal decreto-legge n. 27 del 2012; l'obbligo di istituzione o designazione degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale di cui al citato articolo 3-bis, richiamato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 150 del 2013, nonché l'obbligo di procedere alla deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, previsto dallo stesso articolo 13.

L'articolo 37 reca disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente. Il comma 1 novella gli articoli 173 e 202 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante «Norme in materia ambientale», disponendo – negli ambiti di gestione del servizio idrico integrato e del servizio inte-

grato dei rifiuti urbani – l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) all'ipotesi di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, ai nuovi gestori dei servizi, e omettendo, rispetto al testo precedente, il riferimento all'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale – fatte salve le disposizioni speciali – prevede che lo stesso articolo 2112 si applichi al personale che, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, passi alle dipendenze di tali soggetti. Il comma 2 reca modifica all'articolo 18, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 422 del 1997. La modifica è volta a prevedere che, nell'ambito dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale dipendente sia con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2112, sopprimendo il riferimento, presente nella disposizione novellata, al regio decreto n. 148 del 1931, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 38 del testo unico in esame. Il comma 3 reca modifica all'articolo 84 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, disponendo che possano essere destinati alla locazione senza conducente anche i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone. Il comma 4 novella l'articolo 118 del Testo unico degli enti locali al fine di adeguarne la formulazione alle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame (con particolare riguardo alle disposizioni di razionalizzazione delle partecipazioni locali).

L'articolo 38 reca abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale,

confluite nel decreto legislativo o comunque ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.**

**Doc. XXII, n. 65 Lupi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 69).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 69, d'iniziativa dei deputati Costantino ed altri, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di disagio sociale e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ».

Poiché il suddetto documento verte sulla stessa materia del documento già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Emanuele FIANO (PD) fa notare che i provvedimenti in esame potrebbero presentare elementi di connessione con la proposta di legge C. 3558, a prima firma Dambruoso, il cui esame è stato già avviato dalla I Commissione in sede referente. Si chiede, pertanto, se non sia il caso di valutare con attenzione tale questione, al fine di scongiurare l'introduzione di normative sovrapposte.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) ritiene che la questione testé posta dal deputato Fiano possa essere superata alla luce dell'abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 69, a sua prima firma, che, a suo avviso, mira ad affrontare la questione del degrado delle città e delle loro periferie da un punto di vista radicalmente diverso da quello della proposta del deputato Lupi, che si limita a formulare una errata correlazione tra sicurezza e immigrazione. L'ampliamento dell'ambito di discussione, a suo avviso, consentirebbe, quindi, di scongiurare eventuali sovrapposizioni con altri provvedimenti all'esame della Commissione. Nel giudicare utile l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul tema, fa notare che la proposta a sua prima firma, testé abbinata, è volta ad una disamina complessiva del fenomeno, comprendendo diversi aspetti connessi ai servizi pubblici coinvolti, senza compiere alcuna valutazione discriminante nei confronti degli stranieri. Giudica utile, da ultimo, riflettere sulla definizione di periferia nel tessuto urbanistico attuale, che rischia di apparire un concetto labile e dai confini incerti, nonché incline a mutamenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che la proposta di legge C. 3558, a prima firma del deputato Dambruoso, prevede l'introduzione di meccanismi di monitoraggio stabili e perma-

menti, peraltro in materia specifica di prevenzione e contrasto al terrorismo, mentre i provvedimenti in esame propongono l'istituzione di una Commissione di inchiesta per far luce sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Nel far presente che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fa notare che il provvedimento è già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, con inizio della discussione a partire dal 27 giugno, con la formula « ove concluso dalla Commissione » e di questo non si può che prendere atto in vista della organizzazione dei prossimi lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.**

C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2016.

Roberta LOMBARDI (M5S) auspica che sul tema possa essere avviato un ciclo di audizioni informali, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che la questione testé posta dalla deputata Lombardi potrà essere valutata in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**Nuovo testo C. 3828.**

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame, modificata nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (in quanto da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste « il contenuto della legge di bilancio », come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.

È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l'appunto, le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali

che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n. 196 del 2009, che fa tuttora riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, si rammenta, con la legge di bilancio « non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell'articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 si è ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L'innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, costituito dalla legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

Tale integrazione costituisce il principale obiettivo della proposta di legge, che, contestualmente, opera anche numerosi ulteriori interventi volti all'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità n. 196 del 2009 in esame.

Quanto al contenuto dei singoli articoli, l'articolo 1 interviene sugli articoli da 6 a 10-bis della legge di contabilità, recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, nel quale si dispone che ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica le Camere hanno accesso, sulla base di apposite in-

tese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. L'intervento recato dal comma consiste nel disporre che tale accesso, oltre a concernere tutte le informazioni risultanti da tali banche, ha altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento.

Il comma 2, nonché molti dei successivi commi dell'articolo, recano salvo alcune eccezioni, due distinte tipologie di interventi. Con la prima si apportano modifiche di natura prevalentemente testuale, di coordinamento, che sono finalizzate a tener conto del superamento della legge di stabilità e dell'incorporazione dei suoi contenuti all'interno della legge di bilancio. Con la seconda tipologia di interventi recati dai commi in questione si operano modifiche ed integrazioni di carattere invece sostanziale, giacché mutano parzialmente i contenuti di alcuni documenti che compongono il ciclo di bilancio e la programmazione dei documenti di bilancio.

Tra questi, viene in primo luogo in rilievo la lettera a) del comma 2, nella quale si prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza debba essere presentata alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno, anziché entro il 20 settembre. Sempre con riferimento alla Nota in questione, inoltre, il successivo comma 6, lettera b), arricchisce il contenuto della stessa, prevedendo che essa rechi l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Allo stesso tempo – ed in relazione al postpionamento della presentazione della Nota ora detto, la lettera c) del comma 2 modifica il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, attualmente previsto per il 15 di ottobre prevedendo in suo luogo: – il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei



ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio; – un termine di massimo dodici giorni che decorre dal 12 ottobre, per la presentazione del disegno di legge medesimo alle Camere.

Peraltro la successiva lettera *d*) del comma 2 prevede la possibilità di derogare alla procedura risultante dalla lettera *c*) qualora la Nota di aggiornamento confermi gli obiettivi di finanza pubblica a suo tempo indicati nel DEF: in tal caso il disegno di legge di bilancio può essere presentato contestualmente alla Nota entro il 30 settembre.

Il comma 3, interviene sull'articolo 8 della legge di contabilità, in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, al fine di renderlo coerente con le innovazioni apportate alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. In particolare, vengono sostituiti i riferimenti al Patto di stabilità interno con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali e si abrogano gli attuali commi 3 e 4 del richiamato articolo 8, non più attuali a seguito dell'approvazione della legge n. 243 del 2012.

Il successivo comma 4 novella l'articolo 9 della legge n. 196 del 2009, in materia di rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica, disponendo che il termine del 15 ottobre ora previsto per la presentazione in sede europea del Documento programmatico di bilancio valga anche per la trasmissione alle Camere di tale Documento colmando in tal modo una lacuna dell'ordinamento contabile vigente, che non prevede tale trasmissione.

Il comma 5 adegua le disposizioni recate dalla legge di contabilità a talune norme della legge «rinforzata» n. 243 del 2012 in precedenza citata, ed a tal fine le lettere *a*) e *b*) del comma medesimo collegano gli obiettivi di finanza pubblica e le misure per realizzarli contenute nel DEF al conseguimento dell'obiettivo di medio termine, previsto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012, e collegano altresì l'eventuale aggiornamento di tali obiettivi, disposto dalla Nota di aggiornamento, al

medesimo obiettivo di medio termine. La lettera *c*) del medesimo comma 5, sopprime la lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n.196, la quale dispone che, nell'ambito dei contenuti della seconda sezione del DEF, vi sia anche, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Documento, «l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche». La lettera *c-bis*) del comma 5 interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso laddove l'articolo 10, comma 3, lettera *f*) della legge n. 196 del 2009 dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa: a tale contenuto viene ora aggiunto che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.

Inoltre, per quanto riguarda i contenuti del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento, con il comma 5, lettera *d*) nonché con il successivo comma 6, lettera *d*) si sistematizza la disciplina (recata dall'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico (o aggiornare il piano di rientro in corso verso tale obiettivo ovvero ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie) debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede che qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verificino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 suddetto, la relazione di cui al comma 3 dell'articolo medesimo possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF. Qualora, invece, i suddetti eventi eccezionali si presentino nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, si prevede, al comma 6, lettera *d*), che la relazione medesima possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota.

Sui contenuti del DEF interviene poi la lettera *f*) del comma 5, in cui, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nel testo iniziale e modificati durante l'esame in Commissione, si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile). Si dispone che in apposito allegato al DEF andranno riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo (dall'articolo 5-*bis* della proposta di legge in esame), nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Si prevede inoltre, che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Con riguardo al comma 6, lo stesso, oltre agli interventi di cui si è già detto in precedenza (lettere *c-bis* e *d*)) reca alcune modifiche testuali e di coordinamento, come ad esempio alla successiva lettera *c*), in cui si sopprime la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 10-*bis*, in merito ai contenuti della Nota, atteso che ivi la stessa richiama, tra l'altro, il contenuto del Patto di stabilità interno, da considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012. Nella medesima direzione il comma 6-*bis* abroga l'articolo 12 della legge di contabilità, sopprimendo la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, strumento informativo che nel corso del tempo ha perso significatività in presenza dei nuovi corredi informativi recati dai documenti di finanza pubblica.

Da ultimo il comma 6-*ter* interviene sui commi 4 ed 8 dell'articolo 14 della legge di contabilità in materia di monitoraggio dei conti pubblici. In particolare esso: modi-

fica, semplificandone i contenuti informativi, la vigente disciplina della Relazione sul conto consolidato di cassa eliminandone alcuni contenuti quali l'aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sotto settori, le indicazioni sulla consistenza del debito pubblico e quelle sulla consistenza e sullo smaltimento dei residui; integra le previsioni contenute nel successivo comma 8, in tema di codificazione dei dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati su tutto il territorio nazionale, coordinando tale disciplina in relazione al piano dei conti previsto dalla nuova disciplina sull'armonizzazione contabile per le amministrazioni pubbliche, di cui ai decreti legislativi n. 91 e 118 del 2011.

L'articolo 2 interviene sul disegno di legge di bilancio, disponendo la confluenza in esso del contenuto dell'attuale disegno di legge di stabilità, ai fini della definizione di un documento unico di bilancio, sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012. In particolare, l'articolo modifica ed integra in più punti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo appunto alla disciplina del bilancio di previsione, per adattarlo alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio, ciascuna delle quali ricomprende in sé, rispettivamente, gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come recati dalla vigente legge di contabilità nazionale all'articolo 11 e agli articoli da 21 a 23.

In ragione di quanto detto, il comma 1 provvede pertanto ad abrogare l'articolo 11 della legge di contabilità, concernente, appunto, la disciplina della attuale legge di stabilità, i cui contenuti sono ripresi, con alcune modifiche, nell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nell'ambito della prima sezione del nuovo disegno di legge di bilancio. Il comma 3 definisce la struttura della nuova legge di bilancio, prevedendo che il disegno di legge di bilancio sia triennale e articolato in due sezioni. La prima sezione contiene esclusivamente le misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal DEF ed i loro eventuali aggiornamenti

risultanti dalla relativa Nota di aggiornamento, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio; tale sezione assorbe, in gran parte, con alcune modifiche e adattamenti, l'attuale contenuto della legge di stabilità.

La seconda sezione è dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, che, pur ricalcando l'attuale contenuto del bilancio di previsione, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, defianziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Prescindendo, in questa sede, dagli interventi di tipo formale e di coordinamento, le modifiche più rilevanti sono quelle disposte con la lettera *b*) del comma 3 – che aggiunge i commi da *1-bis* a *1-sexies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – con le quali si provvede a ridefinire il contenuto tipico della prima sezione della legge di bilancio, riprendendo gran parte di quello della attuale legge di stabilità, con alcune importanti innovazioni. In particolare, si ribadisce che la prima sezione della legge di bilancio deve contenere esclusivamente (nuovo comma *1-ter*): il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare; le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva; i fondi speciali; l'importo massimo da destinare, in ciascun anno del triennio, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; le eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché di quelli derivanti dalle sentenze definitive; le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In conseguenza dell'unificazione in un unico documento degli attuali disegni di legge di stabilità e di bilancio, tra i contenuti esclusivi della prima sezione figurano altresì: le norme in materia di entrata e di spesa tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tali norme, specifica la disposizione, devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione attraverso la modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi.

Con riferimento specifico alle spese, il successivo comma *1-quater* – anch'esso introdotto dal comma 3, lettera *b*) – specifica che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese complessive incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica determinati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. Sempre sul piano del contenuto, è confermata – dal nuovo comma *1-quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – l'esclusione dalla prima sezione: delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dalla vigente legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità; delle norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Il nuovo comma *1-sexies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – sempre introdotto dalla lettera *b*) del comma 3 in esame – riguarda la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, che riprende sostanzialmente i contenuti dell'attuale bilancio di previsione, con alcune integrazioni rilevanti. La seconda sezione contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto tuttavia dell'aggior-

namiento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché delle rimodulazioni proposte per i fattori legislativi. Le novelle apportate all'articolo 21 della legge di contabilità dalle successive lettere c), d), e), g) ed h) del comma 3 sono per la gran parte funzionali al coordinamento del testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio. Nel corso dell'esame in Commissione, è stata peraltro aggiunta una ulteriore lettera *d*-bis) nel comma 3 – con la quale si sopprime la lettera b) del comma 11 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – volta ad eliminare, dai vari documenti che devono essere riportati in ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato, la scheda illustrativa dei singoli programmi di spesa.

La lettera *f*) del comma 3 riformula la disposizione (di cui al comma 12 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009) relativa alla Nota di variazioni e introduce 4 nuovi commi, relativi alla disciplina della Relazione tecnica (commi 12-*bis* e 12-*ter*) e della Nota tecnico-illustrativa (commi 12-*quater* e 12-*quinquies*) della legge di bilancio.

In particolare, la nuova formulazione del comma 12 ribadisce la disposizione che prescrive che le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni, stabilendo che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione nel corso dell'esame parlamentare sono integrati nella seconda sezione, relativa al bilancio a legislazione vigente, attraverso una apposita nota di variazioni.

Il nuovo comma 12-*bis* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 prevede che il nuovo disegno di legge di bilancio unificato sia corredato da una relazione tecnica – che attualmente è contemplata con riferimento al solo disegno di legge di stabilità – che deve contenere: la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione; i criteri utilizzati per la formulazione, sulla

base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione; elementi di informazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di Aggiornamento del DEF.

Alla relazione tecnica sono allegati, a fini conoscitivi (comma 12-*ter*) il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti apportati alla legislazione vigente nell'ambito della seconda sezione (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, come modificato dalla proposta di legge in esame), variazioni attualmente attuabili con le Tabelle C, D ed E allegate alla legge di stabilità. I medesimi prospetti saranno aggiornati, ed allegati alla Relazione tecnica, sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge.

Il nuovo comma 12-*quater*, introdotto anch'esso dalla lettera *f*) del comma 3, disciplina il contenuto della Nota tecnico-illustrativa quale documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. Il nuovo comma 12-*quinquies* prevede, inoltre, che la Nota sia aggiornata in relazione alle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare. Il comma 4 dell'articolo 2 abroga l'articolo 22 della legge n. 196 del 2009, recante il bilancio pluriennale, giacché il nuovo disegno di legge di bilancio, in quanto articolato in due sezioni e riferito ad un periodo triennale, ne assorbe sostanzialmente i contenuti. Il comma 5 integra in più punti l'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

In particolare, la lettera *a*) del comma 5, confermando la possibilità per i Ministri di effettuare proposte di rimodulazione

delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del proprio dicastero, elimina il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 1, riconosce tale facoltà solo fra programmi della stessa missione di spesa. La lettera b) che sostituisce il comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità relativo alle rimodulazioni di spesa di fattore legislativo, consente che con il disegno di legge di bilancio, nell'ambito della seconda sezione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, all'interno di ciascuno stato di previsione possano essere effettuate: la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti ed, infine, il rifinanziamento, definanziamento e la riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente, ma limitatamente alle sole spese di fattore legislativo. È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate ai sensi del susseguito articolo 23 della legge di contabilità, in appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio (come previsto dal successivo comma 3-ter dell'articolo 23). Tali allegati sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto il comma 5-bis che reca modifiche all'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009 che prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

Le modifiche introdotte dal comma 5-bis in esame sono volte: a precisare taluni aspetti della metodologia per la redazione del bilancio in questione. L'ar-

ticolo 3, interviene sull'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall'articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa.

In particolare, la norma in esame: reca alcune modifiche alle modalità di copertura previste dal comma 1 dell'articolo 17, nonché alle clausole di neutralità finanziaria; interviene sulle disposizioni relative alle clausole di salvaguardia; vieta l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille e del cinque per mille quale fonte di copertura; detta alcune disposizioni di coordinamento normativo rese necessarie dal nuovo articolo 81 della Costituzione. Le modifiche suddette sono tutte operate dal comma 1 dell'articolo. La lettera a) sostituisce la vigente lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, precisando che in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del periodo successivo. Nel caso si verificino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, la nuova formulazione elimina il riferimento alle clausole di salvaguardia, stabilendo che per la compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter.

La nuova lettera a) fa inoltre salvo rispetto alla disciplina della copertura finanziaria dettata dall'articolo 17 sia quanto previsto in tema di scostamenti dovuti ad eventi eccezionali come previsti dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 – per cui ricorrono ovviamente le procedure specifiche ivi dettate – sia la nuova legge di bilancio di cui all'articolo 21 della legge di contabilità: ciò in quanto quest'ultima non richiede più (a differenza della legge di stabilità, ora inglobata nell'unica legge di bilancio) un prospetto di copertura, in quanto soggiace ora, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 medesima, ad una regola di equilibrio che

corrisponde al valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Con la successiva lettera *a-bis*) dell'articolo 3 in esame, si introducono due modifiche alla tipologia delle coperture finanziarie previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge di contabilità. La prima modifica aggiunge a quelle già previste una nuova modalità di copertura, disponendo che alla stessa possa procedersi anche mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa. Con la seconda modifica si interviene su una delle modalità di copertura già previste, quella della lettera *b*) a valere sulla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. La lettera *b*) dell'articolo 3 in esame introduce un nuovo comma 1. 1 all'articolo 17, volto ad escludere l'utilizzo, a finalità di copertura finanziaria di leggi di spesa, di risorse autorizzate da determinate disposizioni legislative, quali quelle derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale e quelle relative all'istituto del cinque per mille dell'IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare, il nuovo comma dispone che non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, le risorse: derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale; le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Come precisato testualmente nel comma 1.1 introdotto dalla lettera *b*) in esame, il divieto di utilizzo delle risorse del 5 per mille risulta limitato alle sole somme effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Con la lettera *b-bis*) si interviene sulle clausole di neutralità finanziaria, come ora previste nel comma 7 dell'articolo 17, aggiungendovi ora un comma *7-bis*, in cui si prevede che, sempre per le disposizioni corredate delle clausole medesime, la relazione tecnica riporti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, viene precisato, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

La lettera *c*) disciplina una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, provvedendo al superamento delle clausole di salvaguardia. La nuova procedura sostituisce il meccanismo delle clausole di salvaguardia, definendo una nuova disciplina secondo cui: nel caso di leggi i cui oneri siano individuati mediante previsioni di spesa affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri, sulla base degli elementi di informazione trasmessi dal Ministero competente al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa (comma 12); qualora siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti, quanto all'esercizio in corso, ai sensi del nuovo comma *12-bis*, il Ministro dell'economia, in attesa delle misure correttive di cui al comma *12-quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere, su proposta del

Ministro dell'economia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi i decreti vanno trasmessi, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti (anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi), alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati; qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio con tali misure, il comma 12-ter dispone che si debba provvedere ai sensi del comma 13 dell'articolo 17 in esame; quanto agli esercizi successivi a quello in corso, ai sensi del nuovo comma 12-quater si provvede con la legge di bilancio, attraverso le misure correttive di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera f) adottando prioritariamente le correzioni sul lato della spesa. Con la lettera c-bis), si interviene sul comma 13 dell'articolo 17 della legge di contabilità, il quale contiene ancora il riferimento al quarto comma dell'articolo 81, ora non più attuale, e pertanto aggiorna tale riferimento all'intero articolo 81.

Da ultimo l'articolo 3 reca al comma 1-bis una disposizione di coordinamento in ordine alla norma costituzionale che impone l'obbligo di copertura delle leggi di spesa, sostituendo il riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione contenuto nel comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009, con il riferimento ora al terzo comma del medesimo articolo 81.

L'articolo 4 interviene in ordine alla classificazione economica delle spese, apportando, al comma 1, un'integrazione all'articolo 25 della legge n. 196 del 2009, relativo alla classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, disponendo espressamente che, ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di

natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti. Il comma 2 abroga il comma 7 dell'articolo 30 della legge n. 196 del 2009, che prevede un apposito allegato informativo riguardo ai residui di stanziamento relativi alle spese in conto capitale, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina contabile dal decreto legislativo n. 93 del 2016, di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, che dovrebbero portare ad un sostanziale superamento di tale categoria di residui.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, relativo all'assestamento di bilancio. Le modifiche sono essenzialmente volte ad aumentare la flessibilità di bilancio anche in sede di assestamento, prevedendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, per l'esercizio in corso, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Viene inoltre previsto, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, che il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica, da aggiornare all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tale Comitato è istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduto dal Ministro dell'economia e composto dal Presidente dell'ISTAT, dal Governatore della Banca d'Italia e da due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca; esso incaricato di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).

L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, in relazione alla procedura per la reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti qualora il capitolo di provenienza sia stato nel frattempo soppresso. La modifica introdotta dall'articolo in esame è volta a consentire l'assegnazione delle relative somme nell'ambito della pertinente unità di voto (il Programma di spesa), ad apposito capitolo di nuova istituzione o nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso, in luogo della procedura attuale, che prevede, invece, l'assegnazione ad un generico capitolo del competente centro di responsabilità.

L'articolo 5-quater, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, relativo alle procedure per l'impegno e il pagamento delle somme iscritte in bilancio, al fine di garantire adeguata pubblicità periodica alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.

L'articolo 5-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, interviene sul recente decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha potenziato la funzione del bilancio di cassa, al fine di modificare la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte per il piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), con esclusivo riferimento agli adempimenti necessari per la predisposizione del disegno di legge di bilancio anticipando dal 1° gennaio 2017 al 16 giugno 2016 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, abroga il comma 3 dell'articolo 44 della legge n. 196 del 2009, che definisce il saldo di cassa del settore statale (comma 1) e quello delle amministrazioni pubbliche (comma 2). Il comma abrogato richiede l'emanazione di

un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi. Tale decreto non è stato tuttora emanato.

L'articolo 5-septies, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, interviene sull'articolo 44-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, relativo alla revisione del Conto riassuntivo del Tesoro, e in particolare sui parametri con cui si raccordano i dati delle gestioni di bilancio integrati con quelli di tesoreria. La modifica mira a garantire un raccordo contabile puntuale tra i dati della gestione del bilancio statale integrati con quelli della gestione di tesoreria e i dati che descrivono il finanziamento del saldo di cassa del settore statale elaborati esclusivamente con le informazioni contenute nelle diverse sezioni del Conto riassuntivo del Tesoro. La modifica introdotta dalla proposta di legge prevede invece il raccordo dei dati con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale.

L'articolo 5-octies, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, inserisce l'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, relativo alle gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale. La nuova disciplina appare perseguire la finalità del contenimento delle gestioni statali operanti al di fuori del bilancio dello Stato, limitando tale fenomeno ai casi effettivamente motivati. A tal fine il comma 1 dell'articolo 44-quater prevede che l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato sia consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta dell'amministrazione competente debitamente motivata e documentata. Il comma 2 disciplina le modalità di monitoraggio delle gestioni in questione, introducendo, per le amministrazioni dello Stato, l'obbligo di trasmissione annuale al Ministero dell'economia – il 31 gennaio – dell'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità, nonché le relative giacenze



al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché alcune trasmissioni infrannuali trimestrale (l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre). Per assicurare tali obblighi di trasmissione si dispone che il mancato adempimento nei termini rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

L'articolo 5-*novies*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, introduce una precisazione di carattere tecnico-informatico all'articolo 48 della legge n. 196 del 2009, relativo al ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla semplificazione dell'invio e della ricezione dei dati relativi ai contratti stipulati per operazioni di finanziamento che prevedono quale soggetto debitore un'Amministrazione pubblica. Più in particolare, si richiede che nell'apposita clausola inserita all'interno dei contratti stipulati per finanziamenti che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica per richiedere l'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla Banca d'Italia del perfezionamento dell'operazione di finanziamento sia specificato che i dati devono essere in formato elaborabile.

L'articolo 5-*decies*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, posticipa di un anno – al 31 dicembre 2017 – i termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato e fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge del Decreto legge n. 66 del 2014.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente, il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile alle materie sistema contabile dello Stato e armonizzazione dei bilanci pubblici, ascritte alla competenza legislativa

esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, illustra il contenuto degli emendamenti Gianluca Pini 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 che incidono sull'articolo 10 recante disposizioni in materia di « Permessi di soggiorno individuale per minori stranieri ». Propone quindi di esprimere su di essi parere contrario (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 giugno 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Nuovo testo C. 3828).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3828, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 »;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « sistema contabile dello Stato » e « armonizzazione dei bilanci pubblici », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato che all'articolo 1, comma 2, lettera c) del provvedimento si interviene sull'articolo 7, comma 2, lettera d), della legge n. 196 del 2009, in materia di strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio prevedendo che il disegno di legge del bilancio dello Stato debba essere oggetto di deliberazione entro il 12 ottobre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e debba essere presentato alle Camere entro i successivi dodici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2-bis;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità che il provvedimento si limiti a disciplinare per legge il termine entro cui il disegno di legge debba essere presentato alle Camere – eventualmente anticipandolo di alcuni giorni rispetto al termine ultimo previsto dal provvedimento (24 ottobre) – senza prevedere un termine per la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, fermo restando che il Governo

potrà stabilire le modalità concrete con cui rendere compatibili i contenuti della nuova legge di bilancio con i tempi del procedimento per l'adozione della deliberazione del relativo disegno di legge;

rilevata, ai fini di una semplificazione dei termini per la presentazione degli strumenti per la programmazione finanziaria di bilancio e in considerazione dei tempi occorrenti per la completa redazione del disegno di legge di bilancio, l'opportunità di sopprimere il capoverso 2-bis del comma 2 dell'articolo 1 che prevede la presentazione contestuale del predetto disegno di legge e della nota di aggiornamento al DEF;

preso atto con favore che, nel corso dell'esame in Commissione, è stato introdotto all'articolo 2, il comma 5-bis che reca modifiche all'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009 prevedendo l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di disciplinare per legge esclusivamente il termine entro cui il disegno di legge di bilancio dello Stato debba essere

presentato alle Camere per le ragioni richiamate in premessa, prevedendone eventualmente l'anticipazione di alcuni giorni rispetto al termine ultimo previsto dal provvedimento (24 ottobre);

b) all'articolo 1, comma 2, lettera d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il capoverso 2-*bis* alla luce delle considerazioni svolte in premessa.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminati gli emendamenti Gianluca Pini 10. 1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5 al testo del disegno di legge C. 3821 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, già approvato dal Senato;

rilevato che essi si propongono di incidere sull'articolo 10 in materia di « Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri »;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	173
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	177
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	179
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	179
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	185

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni. C. 3862 Ferranti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	182
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	183

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione</i> ) .....	184
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	191

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e**

Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

**C. 3764 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione dell'onorevole Zan, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con

Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, trasmesso dal Senato.

Rammenta che si tratta, in particolare, di un aggiornamento di Accordi già stipulati, che necessitano di una revisione alla luce dell'emergere di nuove esigenze.

Nel passare a trattare della prima Intesa in titolo – l'Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015 – ricorda che *Bioversity International*, fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccarese, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. La revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia, tenuto conto che, in base all'attuale Accordo di sede, *Bioversity* non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale, considerato che si tratta di un polo di eccellenza.

Nel passare al contenuto del nuovo Accordo di sede tra Italia e *Bioversity International*, che si compone di un breve preambolo e 19 articoli, segnala di soffermarsi soltanto sugli aspetti relativi alla Commissione giustizia. In particolare, l'articolo V dispone che l'Organizzazione godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica sia privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente (paragrafo 1). L'articolo VI prevede che il Governo riconosce che l'Organizzazione è una organizzazione internazionale con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in par-

ticolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione, l'articolo XII concerne i privilegi accordati al personale di *Bioversity International* nel territorio della Repubblica italiana: questi comprendono anzitutto l'immunità da ogni forma di custodia cautelare, salvo il caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni; l'immunità da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale; l'immunità giurisdizionale per parole dette e scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali. Il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel citato articolo, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale o al solo funzionario dell'Organizzazione che sostituirà il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità concessi ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia. L'articolo XIII, specifica ulteriormente in ordine ai privilegi e immunità dei membri del Consiglio direttivo dell'Organizzazione nello svolgimento delle loro funzioni: si tratta, in particolare, dell'inviolabilità personale, inclusa l'immunità dall'arresto e dal fermo; dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere – salvo il caso di un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, un natante o un aereo, utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione. L'articolo XIV precisa che i privilegi e le immunità previsti dall'Accordo sono conferiti nell'interesse di *Bioversity International* e non dei singoli membri del personale di essa; i vertici dell'Organizzazione hanno pertanto il diritto-dovere di togliere l'immunità se questa impedisca il corso della giustizia, e comunque di cooperare con le Autorità italiane per evitare abusi connessi ai privilegi e alle immunità concessi. I benefi-

ciari dei privilegi e delle immunità, inoltre, hanno comunque l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti della Repubblica italiana, e soprattutto di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.

Segnala che la seconda Intesa all'esame della Commissione – l'Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, ed il relativo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015 – è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell'*European Space Research Institute* (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma. Con riferimento al contenuto del nuovo Accordo tra Italia ed ESA, esso si compone di un breve preambolo, 28 articoli e 2 Allegati, ed è inoltre accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015.

Nel soffermarsi sugli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che ai sensi dell'articolo 14 i membri del personale dell'ESRIN godranno dei privilegi e immunità già previsti dall'articolo XVI dell'allegato I alla Convenzione istitutiva dell'ESA (paragrafo I). Per quanto riguarda invece il Direttore generale dell'ESA durante le sue visite in Italia, in base all'articolo 15 egli gode dei privilegi e immunità riconosciuti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate nel nostro Paese. Il Capo dell'ESRIN gode dei medesimi privilegi, in quanto rappresentante in Italia del Direttore generale. Il personale dirigente dell'ESRIN, non italiano né residente permanentemente nel nostro Paese, gode dei medesimi privilegi e immunità riconosciuti agli agenti delle missioni diplomatiche sul territorio italiano – salvo il caso di reati stradali o di danni provocati da veicoli da essi condotti. L'articolo 22 specifica che i privilegi e le immunità riconosciuti in base all'Accordo in esame non sono conferiti a beneficio personale dei singoli individui bensì nell'interesse dell'Agenzia, e resta dovere del-

l'Agenzia e di tutti i soggetti che ne godono di osservare per ogni altro riguardo leggi e regolamenti italiani.

Quanto all'Emendamento del 20 marzo 2015 all'Accordo tra Italia e Nazioni Unite del 16 settembre 2003, emendato nel 2006, relativo allo status dello *Staff College* dell'ONU in Italia, fa presente che esso non modifica alcuna parte del vigente Accordo, ma introduce un nuovo articolo, nel quale si prevede il versamento da parte italiana allo Staff College di un regolare contributo annuo di 500.000 euro, senza precludere la possibilità di versare ulteriori contributi volontari in base alla disponibilità finanziarie dell'erario italiano.

Nel passare al Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, segnala che esso è volto ad enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite locali ad uso esclusivo e non esclusivo al fine di sostenere operazioni di pace ed umanitarie.

Al riguardo, fa presente che, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. Il provvedimento in esame si colloca nell'ambito della nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto « Global Field Support Strategy », presentata dal Segretario Generale Ban Ki-moon nel 2010, al fine di prevedere un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, con l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU. Nel sottolineare solamente gli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia relativi al Protocollo in titolo, evidenzia che l'articolo II del Protocollo emenda

l'articolo III del *Memorandum* aggiungendo un periodo in cui viene chiaramente ribadito che nel caso di procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'utilizzazione dei locali, le competenti Autorità italiane adotteranno le idonee misure protettive dei privilegi e immunità riconosciute alle Nazioni Unite nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge precisa che tale impegno rafforzato è stato espressamente richiesto dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2011. L'articolo XVII del *Memorandum* regola i privilegi e immunità del personale della base e degli esperti in missione, in conformità alla Convenzione del 1946. In tale ambito, l'articolo IX del Protocollo modifica sostanzialmente l'articolo XVII del *Memorandum*: più precisamente, oggetto di modifiche sono le lettere *d)* e *g)* del paragrafo 1, nonché il paragrafo 2; viene inoltre aggiunto il paragrafo 3. Più in dettaglio, la modifica alla lettera *d)* del paragrafo 1 dispone la procedura per consentire ai familiari residenti in Italia dei membri del personale dell'ONU assegnati alla Base la possibilità di trovare un impiego nel territorio della Repubblica italiana, specificando che i privilegi e le immunità di cui al *Memorandum* d'Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. La modifica al paragrafo 2 del medesimo articolo XVII estende i privilegi e immunità accordate in Italia ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, non solo – come già previsto – al funzionario direttivo della Nazioni Unite e ai suoi familiari, ma anche ai membri del personale dal grado P5 a salire (compresi i familiari).

Fa presente, infine, per quel che attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre gli articoli 3 e 4 recano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.**

**C. 3767, Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo Italo-svizzero di cooperazione di polizia e in materia doganale, fatto a Roma il 14 ottobre 2013 (A.C. 3767). Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge, segnala che l'Accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico. Sempre la relazione introduttiva ricorda come nella materia sia già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l'intesa attualmente all'esame del Parlamento intende superare e aggiornare. I legami storici e soprattutto la continuità territoriale tra Italia e Svizzera rendono l'Accordo in esame oltremodo necessario, e a questo scopo l'Accordo stesso trae spunto anche da strumenti giuridici già esistenti in ambito internazionale con riguardo ai profili di collaborazione transfrontaliera di polizia.

Ciò premesso, segnala che l'Accordo italo-svizzero si compone di 43 articoli, raggruppati in 8 titoli.

Il Titolo I (articoli 1-4) è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della cooperazione: si prevede, in particolare, l'attuazione tra le Parti della cooperazione transfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche definendo nuove modalità di cooperazione di polizia, in particolare mediante le attività del centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla

base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra Svizzera e Italia, e denominato « centro comune ». Le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo sono individuate per l'Italia nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e, limitatamente ai profili doganali, nelle rispettive articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; e per la Confederazione svizzera le autorità federali materia di polizia, immigrazione e dogana, soprattutto il Corpo delle guardie di confine, ma anche le polizie cantonali e le locali autorità in materia di immigrazione. Viene altresì espressamente delimitata la zona della frontiera italo-elvetica cui si limiteranno le modalità di cooperazione definite nell'Accordo in esame. Il Titolo II (articoli 5-10) contiene disposizioni generali sulla cooperazione: vengono enumerati i settori nell'ambito dei quali le Parti assumono l'impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi – si tratta in sostanza della lotta a molteplici forme di criminalità, cui si aggiunge il contrasto alle reti terroristiche in ottemperanza ai rispettivi ordinamenti interni, al diritto internazionale vigente in materia e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. In ogni caso la cooperazione prevista dall'Accordo in esame avrà luogo sulla base di richieste di assistenza della Parte interessata: una richiesta potrà anche essere rigettata, se si ritenga che dall'esecuzione di essa possano essere compromessi la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali della Parte adita. È anche previsto che in casi particolari le autorità competenti possano spontaneamente comunicarsi informazioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza, all'ordine pubblico e al contrasto alla criminalità. Il Titolo III (articoli 11-22) concerne particolari modalità della cooperazione di polizia, a partire dall'osservazione transfrontaliera, che prevede che gli agenti di una delle Parti, in conformità all'articolo 40 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen e delle rispettive normative nazionali di attuazione possano, previa autorizzazione se non nei casi di partico-

lare urgenza, proseguire nel territorio dell'altra Parte contraente l'osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Convenzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa condurre all'identificazione o localizzazione di detto soggetto. È altresì prevista la possibilità dell'inseguimento transfrontaliero di uno dei soggetti colti in flagranza di reato passibile di estradizione, ovvero di persone evase – qui il riferimento è all'articolo 41 della Convenzione applicative dell'Accordo di Schengen. Le attività transfrontaliere si estendono poi alle consegne sorvegliate, che possono essere autorizzate sul territorio di una Parte previa richiesta delle autorità competenti dell'altra Parte contraente – si tratta in questo caso delle tecniche di infiltrazione di agenti in reti criminali allo scopo di cogliere la flagranza dei reati. Per tutte queste attività che, si ricorda, vanno comunicate al centro comune di cui al successivo articolo 27, è possibile anche la formazione di gruppi misti di analisi e di indagine nei quali gli agenti di una Parte assumono in occasione di interventi sul territorio dell'altra Parte funzioni di consulenza e assistenza. È altresì previsto che le Parti cooperino in base alle rispettive normative nazionali per la protezione dei testimoni e dei loro familiari, soprattutto mediante lo scambio delle necessarie informazioni. Qualora sussista un pericolo grave ed imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone gli agenti di una Parte potranno attraversare la frontiera comune senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente, per adottare le più opportune misure. Gli agenti che intervengono in questo ambito sono comunque tenuti a rispettare la normativa nazionale della Parte sul cui territorio operano, e successivamente a informare con sollecitudine le competenti autorità. È anche previsto che in caso di eventi catastrofici dovuti alla natura o all'attività dell'uomo o di sinistri gravi, salvaguardando le disposizioni della Convenzione italo-elvetica del 1995 in materia, le autorità competenti si

assistan reciprocamente con lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure da adottare. È anche prevista la possibilità che agenti di una Parte inviati nel territorio dell'altra Parte contraente possano a tali scopi esercitare compiti esecutivi. Tale facoltà vale anche nel caso in cui le autorità di una Parte contraente, in presenza di un reato valutato come pericolo imminente o reale per le persone, le proprietà, le infrastrutture o le istituzioni della Parte interessata, richiedano il sostegno di unità speciali dell'altra Parte contraente. Il Titolo IV (articoli 23-26) concerne la specifica cooperazione nella zona frontiera tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti – ma gli agenti italiani in Svizzera o gli agenti elvetici in Italia non potranno eseguire autonomamente misure di polizia, dovendosi limitare ai ruoli di osservazione e consultazione. Sono altresì previste misure di carattere transfrontaliero in ambito ferroviario e lacustre, particolarmente rilevante quest'ultimo proprio per la zona frontiera italo-elvetica. La cooperazione transfrontaliera potrà infine estendersi anche ai servizi di scorta a favore di personalità particolarmente esposte di una delle due Parti contraenti – con il limite che nel territorio dell'altra Parte gli agenti di scorta dovranno essere accompagnati e controllati da agenti di polizia della Parte territorialmente interessata. Strettamente correlati appaiono il Titolo V (articoli 27 e 28) e il Titolo VI (articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l'organizzazione e il funzionamento del centro comune di cooperazione di polizia e doganale italo-elvetico – con particolare riguardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell'ambito della cooperazione bilaterale. È previsto in particolare che le autorità competenti dei due Paesi si impegnino a garantire un livello di protezione dei dati personali conforme a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 in materia. I dati personali sensibili, in particolare, dovranno essere utilizzati solo per gli scopi

previsti dall'Accordo, ottemperando alle condizioni poste dalla Parte che li ha trasmesse. Le informazioni e i documenti trasmessi in base all'Accordo in esame non potranno essere divulgati a terzi né utilizzati per finalità diverse da quelle dell'Accordo, se non previa approvazione scritta dell'autorità competente che li ha forniti. Il Titolo VII (articoli 31-36) concerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell'altra Parte contraente, e comprende previsioni sull'entrata, l'uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all'utilizzazione di mezzi terrestri, navali ed aerei. Il Titolo VIII (articoli 37-43) contiene le disposizioni finali, tra le quali si prevede che la Parte richiesta di cooperazione sostenga le spese relative, salvo diversa intesa scritta tra le Parti.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria dell'Accordo; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.**

**C. 3209, approvata dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione esaminerà oggi gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia presentati alla XIV Commissione (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamento avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Invita la relatrice ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti presentati.

In sostituzione dell'onorevole Morani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra le seguenti proposte emendative:

Gianluca Pini 4.1, volto a modificare il comma 1, capoverso comma 2-bis, del-

l'articolo 4, nel senso di prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 70.000 euro, a carico di chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, violi le disposizioni di cui al punto 3.3.2. numero iv) e al punto 3.3.3. dell'allegato all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014, relativamente ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso;

Ferraresi 11.7, volto a sostituire integralmente gli articoli 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge;

Gianluca Pini 11.4, volto a prevedere l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento anche in favore delle vittime dei reati di percosse e lesione personale;

Ferraresi 11.3, volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento, prevedendo che l'indennizzo previsto dal medesimo articolo sia comprensivo di quanto dovuto alla vittima, ovvero agli aventi diritto, nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal reato, riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all'adempimento ovvero sia rimasto ignoto e che lo stesso indennizzo sia, altresì, elargito per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali sostenute dalle vittime ovvero degli aventi diritto;

Gianluca Pini 11.5, volto a prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento sia comunque elargito anche in assenza di spese mediche assistenziali;

Gianluca Pini 11.6, volto a prevedere che gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento siano determinati a prescindere dalle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 del provvedimento medesimo;

Ferraresi 12.4, volto a prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento sia determinato in misura inversamente proporzionale al reddito an-

nuo della vittima risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;

gli identici Ferraresi 12.1 e Gianluca 12.14, volti a prevedere che l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti sia erogato indipendentemente dal reddito annuo della vittima;

Gianluca Pini 12.13, 12.12, 12.10 e 12.11, nonché Ferraresi 12.3 e 12.2, volti ad incrementare, in diversa misura, il limite massimo di reddito annuo della vittima di reati intenzionali violenti, per l'accesso all'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento;

Gianluca Pini 12.15, volto a prevedere, tra le condizioni per l'accesso all'indennizzo di cui all'articolo 11 del disegno di legge, che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, « Testa unico in materia di spese di giustizia »;

Gianluca Pini 12.16, volto a prevedere che la vittima abbia tentato di esperire l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

Gianluca Pini 12.17, volto a prevedere che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto o irreperibile;

Ferraresi 12.5, volto a prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento possa essere corrisposto anche alla vittima che colposamente abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

gli identici Ferraresi 12.6 e Gianluca Pini 12.19, volti a sopprimere la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 12 del provvedimento, dove si prevede, tra le condizioni per l'accesso all'indennizzo, che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Gianluca Pini 12.18, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento, quella che stabilisce che la vittima alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale;

Ferraresi 12.7, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento, quella che stabilisce che la vittima non sia stata condannata per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Ferraresi 12.9, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento, quella di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge, dove si dispone che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. L'emendamento, inoltre, prevede, che, nei casi in cui il danno è parzialmente coperto da un contratto di assicurazione o, a qualsiasi altro titolo, sia stato liquidato un indennizzo, ristoro o rimborso da parte di una pubblica amministrazione o di altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo di cui all'articolo 11 è elargito per la sola parte che eccede la somma liquidata fino a totale risarcimento;

Ferraresi 12.8, volto a sopprimere, tra le condizioni previste per l'erogazione del-

l'indennizzo di cui all'articolo 11 del provvedimento, quella di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge, dove si dispone che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati;

Gianluca Pini 13.2, volto ad escludere l'inammissibilità della domanda di indennizzo, nel caso in cui la stessa non sia corredata degli atti e dei documenti specificamente indicati al comma 1 dell'articolo 13 del disegno di legge;

Gianluca Pini 13.3, volto a prevedere che tra gli atti e i documenti di cui deve essere corredata la domanda di indennizzo vi siano gli estremi identificativi, anziché la copia, della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 del provvedimento, ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

Gianluca Pini 13.7, 13.6, 13.4 e 13.5, volti ad incrementare, in diversa misura, il termine entro cui deve essere presentata la domanda di indennizzo;

Gianluca Pini 14.1, volto a sostituire l'articolo 14 del provvedimento, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, ed alimentato, rispettivamente, da un contributo fisso a carico dello Stato, dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, dagli introiti derivati dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati. L'emendamento, inoltre, prevede che l'indennizzo, comunque non superiore a 1.500.000 di euro, sia corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e sia esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ciò premesso, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative in discussione.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello della presidente.

La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dalla presidente.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni.**

**C. 3862 Ferranti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge recante « Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni » (C. 3862).

Segnala che il provvedimento in esame è stato presentato a seguito di alcuni gravi casi di cronaca che hanno evidenziato un vuoto legislativo in merito alla normativa sugli abusi sessuali in danno di minori. Si tratta, in particolare, dell'ipotesi in cui siano commessi atti sessuali, in cambio di un corrispettivo, nei confronti di un minore di età compresa tra dieci e quattor-

dici anni, per la quale l'ordinamento prevede ancora la procedibilità a querela di parte.

Rammenta che, attualmente, il delitto di atti sessuali con minorenni, previsto dall'articolo 609-*quater* del codice penale, e relativo alle ipotesi nelle quali l'atto è compiuto da un adulto su un minore consenziente (altrimenti si applica il delitto di violenza sessuale, previsto dall'articolo 609-*bis*) o tra minori consenzienti, è punito con la reclusione da 7 a 14 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 10 anni (quinto comma). In questo caso il delitto è procedibile d'ufficio (articolo 609-*septies*, quarto comma, n. 5). Il reato è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (la stessa pena prevista per la violenza sessuale), quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 14 anni (primo comma, n. 1). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (articolo 609-*septies*, primo comma). La pena è della reclusione da 5 a 10 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (primo comma, n. 2). Il delitto è punibile d'ufficio (articolo 609-*septies*, quarto comma, n. 2). La pena è della reclusione da 3 a 6 anni, quando l'atto sessuale è compiuto (sempre al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*) con persona minore che ha compiuto gli anni 16, dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, o dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione (secondo comma). Il delitto è punibile d'ufficio (articolo 609-*septies*, quarto comma, n. 2).

Fa presente che l'articolo unico della proposta di legge modifica l'articolo 609-*septies* del codice penale, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del codice penale) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio. Per questa ragione, la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni diviene superflua ed è dunque abrogata dalla proposta di legge (abrogazione del quarto comma, numero 5).

Rileva che nella relazione di accompagnamento si dichiara espressamente che si può arrivare a situazioni limite nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiacciati, abusi sessuali nei confronti, ad esempio, di un tredicenne, non possono essere perseguiti perché i genitori hanno paura di presentare la denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, il genitore non c'è ed è necessario attivare la lunga procedura della nomina del curatore speciale. La legge, peraltro, non consentendo al minore di proporre querela autonomamente, fa sì che la perseguibilità di tali terribili reati sia rimessa per questa « fascia di mezzo » di minori, di età compresa tra dieci e quattordici anni, alla decisione degli adulti che hanno la responsabilità genitoriale, adulti che non sempre è possibile identificare con tempestività: inoltre, a volte, i medesimi adulti, per paura o addirittura, nei casi peggiori ma purtroppo non così rari, per coinvolgimento e per interesse, non denunciano gli abusi.

Osserva, infine, che con la presente proposta di legge si cerca di porre rimedio ad una lacuna normativa che danneggia i minori vittime di abusi sessuali.

Invita la Commissione a valutare se sia opportuno procedere a delle audizioni per valutare se il testo debba essere modificato, prevedendo ad esempio una norma transitoria per i procedimenti in corso.

Laura VENITTELLI (PD) rileva che il provvedimento in esame, del quale è co-firmataria, è volto a colmare una lacuna normativa che si perpetra a danno dei minori e della quale ha avuto modo di rendersene conto nel corso della sua attività professionale di avvocato. Osserva che, a causa dell'attuale regime di procedibilità previsto per gli abusi sessuali nei confronti di minori con età compresa tra dieci e quattordici anni, si possono verificare situazioni nelle quali, nonostante la flagranza del reato, la testimonianza del minore e prove schiacciati, gli abusi sessuali nei confronti, ad esempio, di un tredicenne, non possono essere perseguiti in quanto i genitori hanno paura di presentare la denuncia o, nel caso di minori stranieri non accompagnati, il genitore non c'è ed è necessario attivare la lunga procedura della nomina del curatore speciale. Pertanto, considerato che la legge non consente al minore di proporre querela autonomamente, la perseguibilità di reati gravissimi a danno dei minori, di età compresa tra dieci e quattordici anni, è rimessa alla decisione degli adulti che hanno la responsabilità genitoriale. Questi possono non essere a conoscenza dei fatti, possono conoscerli e non presentare querela per le più svariate ragioni o addirittura possono essere coinvolti.

Auspica che il provvedimento possa trasformarsi in legge nei tempi più rapidi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.**

**C. 2937, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti sul testo in esame.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, nel prendere atto che la I Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione e che la XII Commissione ha espresso parere favorevole e dopo aver ricordato che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dal Senato, evidenzia l'opportunità di trasferire alla sede legislativa l'esame del medesimo, al fine di accelerarne l'approvazione definitiva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura la relatrice che la Presidenza della Commissione verificherà la sussistenza delle condizioni per poter trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa. Ritiene comunque opportuno concludere nel frattempo l'esame in sede referente.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Sofia Amoddio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.**  
(COM (2015) 625 final).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Stefano Dambruoso, ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore*, preliminarmente sottolinea come la proposta di direttiva in esame sia pienamente condivisibile nelle finalità, traendo origine dalla constatata necessità di rafforzare gli strumenti normativi e operativi a disposizione dell'UE e dei suoi Stati membri per prevenire e contrastare la minaccia terroristica, divenuta particolarmente pericolosa per il ripetersi di terribili attentati. Per quanto attiene al contenuto, evidenzia come la normativa italiana in materia di terrorismo internazionale sia per molti versi più avanzata rispetto a quella degli altri Paesi europei, anticipando anche quanto previsto dalla proposta di direttiva in esame, come per esempio in tema di viaggi all'estero per terrorismo. Propone, quindi, l'approvazione della sua proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.**



## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.  
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

## EMENDAMENTI

## ART. 4.

*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: all'articolo con le seguenti: al punto 3.3.2. numeri i), ii) e iii) dell'allegato II all'articolo e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al punto 3.3.2. numero iv) e al punto 3.3.3. dell'allegato II all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 70.000 euro.*

- 4. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

## ART. 11.

*Sostituire l'articolo il con il seguente:*

## ART. 11.

*(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147).*

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la ri-

fusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

*Conseguentemente:*

*sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

« ART. 12.

*(Presupposti per l'accesso al fondo).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:

*a)* il responsabile è deceduto;

*b)* il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;

*c)* il responsabile è rimasto ignoto;

*d)* quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'or-

dine: *a)* al coniuge e ai figli; *b)* ai genitori; *c)* al convivente more uxorio; *d)* ai fratelli e alle sorelle.»;

*sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«ART. 13.

*(Disposizioni generali).*

1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.

2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.

3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesima, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal paga-

mento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro dell'interno, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di *ticket*, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.»;

*sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

«ART. 14.

*(Dotazione del fondo).*

1. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

*a)* quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante, l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

*b)* quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'am-

menda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerta con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.;

f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. ».

**11. 7.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

**11. 4.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'indennizzo elargito è comprensivo di quanto dovuto alla vittima, ovvero agli

aventi diritto, nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal reato, riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all'adempimento ovvero sia rimasto ignoto. L'indennizzo è altresì elargito per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali sostenute dalle vittime ovvero degli aventi diritto.

**11. 3.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito.

**11. 5.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* comunque nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

**11. 6.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

## ART. 12.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'importo dell'indennizzo è rapportato, in maniera inversamente proporzionale, al reddito annuo della vittima, risultante dall'ultima dichiarazione.

**12. 4.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- \* **12. 1.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- \* **12. 14.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimaldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore a sette volte di.*

- 12. 13.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimaldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore a sei volte di.*

- 12. 12.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimaldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore al quintuplo di.*

- 12. 10.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimaldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non superiore al quadruplo di.*

- 12. 11.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimaldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a quello con le seguenti: al triplo di quello.*

- 12. 3.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a quello con le seguenti: al doppio di quello.*

- 12. 2.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, « Testa unico in materia di spese di giustizia ».*

- 12. 15.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimaldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: già esperito infruttuosamente con le seguenti: tentato di esperire.*

- 12. 16.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimaldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ignoto aggiungere le seguenti: o irreperibile.*

- 12. 17.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimaldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche colposamente.*

- 12. 5.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- \* **12. 6.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- \* **12. 19.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e.*

- 12. 18.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.*

- 12. 7.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Nei casi in cui il danno è parzialmente coperto da un contratto di assicurazione o, a qualsiasi altro titolo, sia stato liquidato un indennizzo, ristoro o rimborso da parte di una pubblica amministrazione o di altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo di cui all'articolo 11 è elargito per la sola parte che eccede la somma liquidata fino a totale risarcimento.

- 12. 9.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

- 12. 8.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

ART. 13.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , a pena di inammissibilità,.*

- 13. 2.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: copia della con le seguenti: estremi identificativi della.*

- 13. 3.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trecentosessantacinque.*

- 13. 7.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecentodieci.*

- 13. 6.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centottanta.*

- 13. 4.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.*

- 13. 5.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

## ART. 14.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 14.

*(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime).*

1. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;

b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati,

nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.

4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.

5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.

6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.*

**14. 1.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final).****PARERE APPROVATO**

La II Commissione Giustizia,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)625),

premessi che:

l'iniziativa, pienamente condivisibile nelle finalità, trae origine dalla constatata necessità di rafforzare gli strumenti normativi e operativi a disposizione dell'UE e dei suoi Stati membri per prevenire e contrastare la minaccia terroristica, divenuta particolarmente pericolosa per il ripetersi di terribili attentati, per di più a distanza ravvicinata, in diversi paesi europei e in paesi vicini;

la natura sempre più marcata-mente transnazionale delle organizzazioni terroristiche che mirano a radicalizzare e reclutare, anche mediante il sistematico utilizzo della rete, i propri affiliati in diversi Paesi, mette a dura prova la capacità dei singoli Stati europei di farvi fronte con le sole proprie forze e impone una intensificazione qualitativa e quantitativa degli scambi di informazione e delle forme di collaborazione, oltre che un tendenziale allineamento degli ordinamenti giuridici e degli strumenti di intervento di natura preventiva e di contrasto;

ritenuto che:

la decisione quadro 2002/475/GAI, che si intende sostituire con la proposta di direttiva in esame – già modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI – definisce già come reati l'esecuzione di attentati terroristici, la partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica compreso il sostegno finanziario a tali attività, la pubblica provocazione, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, e stabilisce norme in materia di concorso, istigazione e tentativo di reati terroristici. Non prevede, però, esplicitamente la qualifica come reato dei viaggi in Paesi terzi a fini terroristici, né prevede esplicitamente che sia qualificato come reato il fatto di ricevere un addestramento a fini terroristici, come stabilito dalla raccomandazione UNSCR 2178(2014) e come richiesto dal Protocollo addizionale. Inoltre, la decisione quadro 2002/475/GAI attualmente qualifica come reato il finanziamento del terrorismo soltanto nella misura in cui il finanziamento è fornito a un'organizzazione terroristica, ma non anche il finanziamento dei reati di terrorismo, né il finanziamento dei reati connessi ad attività terroristiche, quali il reclutamento, l'addestramento attivo e passivo, i viaggi all'estero a fini terroristici e l'organizzazione o agevolazione di questi ultimi;

con l'iniziativa legislativa in oggetto presentata dalla Commissione europea il 2

dicembre 2015, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare tali previsioni al fine di rispondere efficacemente al fenomeno dei combattenti terroristi stranieri e ai rischi connessi non solo ai viaggi compiuti all'estero per intraprendere attività terroristiche, ma anche alle crescenti minacce poste dal terrorismo endogeno, dagli attentatori isolati e radicalizzati e dai terroristi « frustrati » nel loro tentativo di recarsi all'estero (ad esempio a seguito del sequestro del passaporto). L'intervento normativo è stato proposto, infatti, per dare attuazione a regole e obblighi nuovi assunti dall'UE a livello internazionale e di gestire più efficacemente la minaccia terroristica in evoluzione, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e dei cittadini. In questo spirito, il progetto di direttiva propone di ampliare taluni ambiti di criminalizzazione già previsti dagli strumenti dell'ONU e del Consiglio d'Europa, ed in particolare di rendere punibile il viaggio con finalità di terrorismo verso qualsiasi paese, compresi quelli nell'Unione Europea e compreso il paese di cui l'autore del reato è cittadino o in cui risiede, e di criminalizzare il concorso nel reato, l'istigazione e il tentativo in relazione a molti dei reati previsti dal progetto di direttiva;

un altro obiettivo della proposta legislativa è quello di tutelare, sostenere ed assistere le vittime del terrorismo in funzione delle loro specifiche esigenze, ed in particolare di garantire alle stesse immediato accesso a servizi professionali e specialistici di sostegno che offrano trattamenti di natura medica e psico-sociale. La direttiva 2012/29/UE già stabilisce una serie di diritti vincolanti per tutte le vittime di reato, tra cui il diritto alla protezione, al sostegno e all'assistenza in funzione delle condizioni individuali di ciascuna di esse, ma tra le sue disposizioni non è prevista alcuna misura specifica. È quindi fondamentale che le autorità nazionali competenti cooperino tra loro per garantire che tutte le vittime del terrorismo siano adeguatamente informate e ri-

cevano l'assistenza necessaria indipendentemente dal luogo dell'Unione Europea in cui vivono;

considerato, altresì, che:

il negoziato presso il Consiglio dell'Unione Europea nel corso delle 6 riunioni del Gruppo DROIPEN tenutesi dal 7 gennaio al 26 febbraio 2016 ha purtroppo portato, da un lato, ad un sostanziale svuotamento di contenuti del testo proposto dalla Commissione, e dall'altro, ad una modesta integrazione di tale testo con le misure suggerite dalle delegazioni nazionali. In particolare, per quanto attiene alla criminalizzazione della condotta di viaggio all'estero con finalità di terrorismo (articolo 9 della proposta di direttiva), il testo iniziale proposto dalla Commissione prevedeva la punibilità del viaggio dalla UE verso Paesi terzi, del viaggio intra UE ovvero da uno Stato Membro ad un altro e del viaggio dei « returnees » ovvero di coloro che, dopo aver combattuto o essersi addestrati in zone controllate da gruppi terroristici, viaggiano verso l'Europa con finalità di terrorismo. Tale proposta ha tuttavia trovato una strenua opposizione da parte di talune delegazioni. Alla luce di ciò, la Presidenza olandese ha presentato al Consiglio GAI dell'11 marzo 2016, convocato per l'adozione dell'orientamento generale, un testo di compromesso che si limita ad incriminare il viaggio con finalità di terrorismo verso Paesi terzi (non UE), anche ove tale viaggio contempli uno scalo o più scali all'interno della UE. È stato, pertanto, significativamente ristretto l'ambito di criminalizzazione inizialmente proposto dalla Commissione, determinando peraltro un sostanziale disallineamento della proposta di direttiva rispetto sia all'articolo 4 del Protocollo aggiuntivo del Consiglio d'Europa, sia alla Risoluzione 2178 dell'ONU: ai sensi di questi strumenti internazionali, invero, dovrebbe essere criminalizzato quanto meno il viaggio con finalità di terrorismo intra UE, ovvero da uno Stato Membro all'altro. Con riferimento, poi, alla criminalizzazione del finanziamento del terrorismo (articoli 11 e 15 della proposta di direttiva), il testo



proposto dalla Commissione e sostenuto dall'Italia, mirava a trasporre nella legislazione UE gli *standards* di incriminazione previsti dalla raccomandazione n. 5 del FAFT/GAFI. Tale proposta è stata fortemente contrastata da talune delegazioni, che hanno insistito per una lettura il più possibile restrittiva dei menzionati standards. Il testo di compromesso presentato dalla Presidenza olandese al Consiglio GAI dell'11 marzo 2016 non sembra ancora recepirli interamente, laddove limita i requisiti richiesti dal paragrafo 2 dell'articolo 11 ai soli reati di cui agli articoli 3, 4 e 9. Si segnala in particolare che – secondo gli standards GAFI – il finanziamento dell'associazione terroristica e del terrorista individuale deve essere perseguibile indipendentemente dal fatto che i fondi siano destinati al compimento di uno specifico atto di terrorismo (« financing for any purpose, including but not limited to recruitment, training, or travel, even in the absence of a link to a specific terrorist act »). La criminalizzazione deve inoltre coprire il finanziamento del reclutamento, dell'addestramento e del viaggio con finalità di terrorismo, anche in assenza di un collegamento con uno specifico atto terroristico;

la delegazione italiana ha espresso disaccordo sul compromesso al ribasso raggiunto dalla Presidenza olandese, che da un lato non appare recepire gli standards internazionali delle risoluzioni ONU, del Protocollo del Consiglio d'Europa e del GAFI, e dall'altro non sembra offrire nuovi strumenti per fronteggiare le sempre più complesse minacce per i cittadini dell'UE: in particolare, durante il negoziato non sono state recepite numerose iniziative italiane tese a rafforzare il contrasto al fenomeno terroristico. L'Italia ha suggerito di integrare la proposta di direttiva con una norma che prescrivesse agli Stati Membri di adottare le misure necessarie ad assicurare, a livello interno, che le informazioni acquisite dalle competenti autorità nazionali nell'ambito degli istituti penitenziari, riguardanti detenuti radicalizzati o a rischio di radicalizzazione,

fossero efficacemente trasmesse, ove rilevanti, alle autorità competenti per le attività di prevenzione, indagine e repressione in materia di reati terroristici. La messa in atto di tali misure avrebbe consentito agli Stati Membri di poter scambiare queste informazioni, ove di rilevanza transnazionale, in maniera tempestiva, diretta e anche bilaterale, tra le autorità nazionali centrali designate quali corrispondenti per Eurojust, ogni qual volta l'autorità giudiziaria di uno Stato Membro fosse stata in possesso di elementi rilevanti ai fini dell'attività giudiziaria di contrasto al terrorismo in corso in un altro Stato Membro. Tale proposta, pur ritenuta interessante e meritevole di essere considerata non solo con riferimento al terrorismo ma anche alla criminalità organizzata in generale, non è stata accolta nel corpo della direttiva, auspicandosene invece l'approfondimento in altro tavolo di lavoro del Consiglio;

l'Italia ha inoltre proposto, congiuntamente alla Francia, una norma finalizzata a criminalizzare la condotta di traffico illecito di beni culturali dai paesi in cui operano organizzazioni terroristiche ma anche tale proposta non ha trovato accoglimento nella parte operativa della direttiva (ovvero la parte vincolante per gli Stati membri), ricevendo solo menzione nell'undicesimo considerando;

la delegazione italiana ha altresì appoggiato le iniziative tese ad introdurre la criminalizzazione della condotta di apologia di terrorismo, l'adozione di misure di oscuramento dei siti internet e rimozione di contenuti che incitano a commettere condotte terroristiche, l'adozione di mezzi investigativi comuni a tutti gli Stati membri nei procedimenti per reati di terrorismo. Si segnala, con riferimento alle misure relative ai siti internet, che esse non hanno trovato spazio nella parte operativa della direttiva, ma sono state richiamate nel settimo considerando. L'adozione di mezzi investigativi comuni è stata invece prevista solo nella misura di un generico obbligo di utilizzare quelli previsti per la criminalità organizzata, ma non si è rag-

giunto l'accordo su quali specifici mezzi investigativi debbano essere previsti dalle legislazioni nazionali per le indagini anti-terrorismo. La proposta spagnola di introdurre nella lista degli atti di terrorismo tutti gli attacchi a sistemi informatici previsti dagli articoli da 3 a 7 della Direttiva 2013/40/EU è stata accolta solo con riferimento a due tipi di attacchi informatici che si concretizzano in un'interferenza illegale sui sistemi e sui dati;

nella riunione del Consiglio GAI dell'Unione Europea dell'11 marzo 2016 la Presidenza olandese ha presentato un testo di compromesso all'attenzione dei Ministri della Giustizia al fine di adottare sulla base di questo l'orientamento generale;

la Commissione europea ha evidenziato l'importanza dell'accordo, ma ha ribadito l'esigenza di completare il lavoro con riferimento alla criminalizzazione delle condotte di viaggio con finalità di terrorismo, considerandola troppo restrittiva nella versione di compromesso proposta dalla Presidenza olandese, e non in linea con gli strumenti internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa. In particolare molte delegazioni – pur avendo espresso parere favorevole all'approccio generale – hanno dichiarato di sostenere il testo di compromesso nell'ottica di una rapida adozione dello strumento, non mancando tuttavia di evidenziare perplessità su vari aspetti, in particolare per quanto riguarda le norme sulla criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo e di finanziamento del terrorismo;

il Ministro della Giustizia italiano ha sottolineato i limiti del testo di compromesso soprattutto in materia di criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo e di finanziamento del terrorismo, ed ha evidenziato la necessità di mantenere un approccio sistematico coerente: sul punto infatti occorre ricordare che è stata approvata la Direttiva sul PNR europeo, con la quale gli Stati Membri si impegnano a stabilire un sistema di controllo di polizia sui dati dei passeggeri dei

voli anche interni all'UE, e affermare, nell'ambito della direttiva sulla lotta al terrorismo, che questi trasferimenti – quando si tratta di soggetti collegati a gruppi terroristici o in fase di addestramento – sono irrilevanti, trasmetterebbe ai cittadini un messaggio confuso e contraddittorio. Il Ministro ha pertanto espresso parere negativo all'adozione dell'orientamento generale, rappresentando che in un momento in cui il livello europeo di ambizione nel contrasto al fenomeno terroristico dovrebbe essere massimo, il testo di compromesso appare del tutto insufficiente nella previsione di strumenti di armonizzazione penale minima;

la Presidenza olandese ha concluso nel senso dell'esistenza di un sostegno sufficiente al testo presentato al Consiglio, indicando l'intenzione di avviare al più presto i triloghi con il Parlamento (come risulta dall'orientamento generale adottato dal Consiglio GAI dell'11 marzo 2016);

a seguito dell'adozione dell'orientamento generale da parte del Consiglio UE, la Commissione LIBE del Parlamento europeo ha iniziato l'esame della proposta di direttiva e la relatrice tedesca, Monika Hohlmeier (Gruppo del Partito Popolare Europeo), ha formulato degli emendamenti che sembrano andare nel senso auspicato dal Governo italiano. All'esito del voto in Commissione LIBE, verranno iniziati i triloghi con il Consiglio UE e con la Commissione europea;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

sottolineata l'esigenza di confermare il sostegno alla proposta della Commissione europea sulla criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo (articolo 9), la quale appare in linea con il dettato dell'articolo 4 del Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa e con la Risoluzione 2178 dell'ONU nella misura in cui

sanziona anche il viaggio con finalità di terrorismo intra UE, ovvero da uno Stato Membro all'altro;

esprime una valutazione favorevole alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea (COM(2015)625), con le seguenti condizioni:

*a)* confermare il sostegno alla proposta della Commissione europea sulla criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo (articolo 9), la quale appare in linea con il dettato dell'articolo 4 del Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa e con la Risoluzione 2178 dell'ONU nella misura in cui sanziona anche il viaggio con finalità di terrorismo intra UE, ovvero da uno Stato Membro all'altro;

*b)* prevedere meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento, con i connessi scambi di informazioni, tra tutte le autorità giudiziarie dei diversi Paesi per l'accertamento dei reati di terrorismo, qualora tale accertamento coinvolga l'azione di autorità giudiziarie appartenenti a diversi Stati membri dell'Unione Europea;

*c)* estendere, con specifica iniziativa legislativa, l'ambito delle competenze della Procura europea includendovi i reati di terrorismo, anche ricorrendo, ove vi siano le condizioni previste dei Trattati, allo strumento della cooperazione rafforzata, con la partecipazione di almeno nove Stati membri, ai sensi del Trattato di Lisbona; e comunque proporre l'istituzione in sede europea di una struttura destinata al coordinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni, al fine di contrastare

più efficacemente i reati di terrorismo. Nelle more, può essere utilizzato in chiave più strategica il Sistema Informativo Schengen (SIS);

*d)* armonizzare a livello europeo le norme sulla punibilità del traffico illecito di beni culturali dai Paesi in cui operano organizzazioni terroristiche, essendo questa una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo, come più volte evidenziato dall'Italia sia a livello nazionale che internazionale e, in particolare, nel contesto della sua partecipazione alle Nazioni Unite;

*e)* assicurare la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti investigativi di ricerca della prova, al fine di consentire un rapido svolgimento delle indagini e la perseguibilità dei reati di terrorismo;

*f)* adottare, a livello europeo, misure di oscuramento dei siti internet e rimozione di contenuti inerenti a condotte di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo;

*g)* specificare – all'articolo 21 della proposta di direttiva concernente la giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale sulla base del principio di territorialità – le modalità procedurali mediante le quali può essere risolto un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati, ove un reato rientri nella competenza di più Stati membri, facendo esplicito richiamo alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	196
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	198
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa dei deputati Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo e Paolo Bernini</i> ) .....	199

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2016. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo

status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; *d)* Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.  
(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Luca FRUSONE (M5S) rileva, positivamente, che il Memorandum all'esame della Commissione ha come finalità quella di destinare i locali di installazioni e basi militari, come la struttura sita a Brindisi, allo stoccaggio di materiali, viveri e medicinali delle missioni umanitarie, nonché delle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Ritiene, tuttavia, che la proposta di parere del relatore necessiti di essere integrata.

In particolare, evidenzia l'opportunità di garantire il rispetto della normativa nazionale sulla valutazione d'impatto ambientale e sanitario in merito la concessione di stazioni radar o radiofoniche, nonché di quella relativa al contratto nazionale di lavoro del settore pulimenti.

Conclude segnalando, l'esigenza di adottare disposizioni che evitino il deterioramento e la scadenza degli alimenti stoccati nella base.

Presenta, quindi, una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI ritiene che le condizioni contenute nella proposta di parere alternativa presentata dal deputato Frusone non possano essere recepite, in quanto non è possibile incidere unilateralmente su materie oggetto di Trattati internazionali. Segnala, peraltro, che i profili oggetto delle condizioni sono comunque già disciplinati da normative nazionali generalmente condivise a livello internazionale.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, condivide le riflessioni del rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (C. 3764 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3764 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della

pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 »;

evidenziato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, rileva il Trattato di cui alla citata lettera d), che innova la disciplina dei termini e delle condizioni attraverso le quali il Governo italiano mette a disposizione dell'ONU installazioni militari ad uso esclusivo e non esclusivo per tenere conto dell'evoluzione intervenuta negli anni nelle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria;

sottolineato come la base logistica delle Nazioni Unite sita a Brindisi abbia visto negli anni ampliarsi progressivamente le proprie funzioni, arrivando a svolgere un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (C. 3764 Governo, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI FRUSONE, BASILIO, CORDA, TOFALO, RIZZO E PAOLO BERNINI**

La IV Commissione (Difesa),

premessi che appare inaccettabile che siano inviati alle Camere disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di più Trattati non omogenei tra di loro (in questo caso ben quattro Trattati), cosa che impedisce al Parlamento di esprimersi liberamente, atteso che sui quattro trattati vi possono essere orientamenti di voto differenti ed opposti;

con riferimento alle parti di competenza della Commissione Difesa – e, segnatamente, alla ratifica del Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte di quest'ultime di installazioni militari in Italia per il mantenimento della pace ed umanitarie – si ritiene positivo che installazioni e basi un tempo militari siano opportunamente destinate alla base logistica delle Nazioni Unite (UNLB) per lo stoccaggio di materiali,

viveri e medicinali per le emergenze umanitarie ed il soccorso delle popolazioni civili colpite (deposito WFP-UNHRD situato presso l'aeroporto militare O. Pierozzi di Brindisi),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

a) siano rispettate le leggi della Repubblica Italiana in materia di valutazione d'impatto ambientale e sanitario in merito alla concessione di stazioni radar o radiofoniche stabilita dall'articolo 13, comma 2, del Trattato in oggetto affinché la salute della popolazione circostante sia salvaguardata;

b) sia applicato il contratto nazionale di lavoro del settore pulimenti in merito al fatto che nel bando di gara per

l'assegnazione dei servizi integrati non si possa derogare alle disposizioni dell'articolo 4 del citato contratto (obbligo per chi vince il nuovo appalto di assumere il personale già impiegato presso la base dall'impresa che aveva vinto il bando precedente);

c) siano adottate disposizioni atte ad evitare il deterioramento e la scadenza degli alimenti stoccati nella base, prevenendo l'eventuale immissione degli alimenti in scadenza nel circuito del Banco Alimentare o per favorire il sostegno di famiglie povere.



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-08664 Castelli e altri: Su questioni inerenti al rapporto tra la società Iren spa e il suo azionista Comune di Torino .....	201
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	218

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. C. 2656 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	202
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	204
DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	205
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	211

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
--	-----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge C. 2648 Boccia e C. 2897 Marcon</i> ) .....	215
ALLEGATO 2 (Emendamento del relatore) .....	219

#### INTERROGAZIONI

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

**La seduta comincia alle 13.25.**

**5-08664 Castelli e altri: Su questioni inerenti al rapporto tra la società Iren spa e il suo azionista Comune di Torino.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, nello svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'in-

terrogante potrà replicare per non più di 5 minuti per dichiarare se sia stato o no soddisfatto dalla risposta.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta del Viceministro Morando, che di fatto elude le rilevanti problematiche oggetto della interrogazione a sua prima firma. In particolare, contesta la dichiarata sussistenza del segreto d'ufficio sulle eventuali attività di vigilanza in corso sulla società Iren spa, posto che una pluralità di documenti della CONSOB già risulta pubblicata e disponibile anche sui siti internet. Nel caso di specie, fa presente che la società Iren spa, partecipata dal comune di Torino, è stata impropriamente utilizzata dal soggetto pubblico come una sorta di fondo cui attingere in maniera indiscriminata risorse finanziarie, con conseguente danno per i singoli azionisti della medesima società.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.**

**C. 2656 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella

seduta del 16 giugno 2016, e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il Viceministro Enrico MORANDO non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione del provvedimento in titolo, nel presupposto che, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, le spese per i corsi intensivi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, potranno trovare integrale copertura a carico dei frequentanti anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra tali risorse e i relativi oneri.

Nel ribadire inoltre come il testo ora all'esame dell'Assemblea consenta comunque di superare le criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla precedente versione del testo, segnala tuttavia la necessità che il provvedimento medesimo venga corredato di una relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio tra i due rami del Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2656-A., recante Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data 15 giugno 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Pannarale 13.23, che fa venir meno la previsione del testo secondo cui le spese relative al corso intensivo di formazione per acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sono poste integralmente a carico dei frequentanti, prevedendo invece che le relative risorse sono da reperire nei relativi canali ed enti, pubblici e privati, preposti alla formazione. Al riguardo, osserva come la proposta emendativa appaia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come evidenziato dalla relazione tecnica e dalla relativa nota della Ragioneria generale dello Stato depositate in Commissione bilancio il 25 maggio 2016.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Brescia 1.20 e 7.3, che stabiliscono che la qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante, anziché a seguito del diploma di un corso di laurea. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, con particolare riferimento agli oneri che potrebbero derivare dall'organizzazione e svolgimento dell'esame finale di abilitazione, che sembrerebbe non previsto a legislazione vigente;

Marzana 4.22, che è volta a sopprimere la previsione secondo cui per le amministrazioni pubbliche interessate la disciplina dell'attività dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagoga introdotta dal provvedimento non comporta l'obbligo di erogare servizi so-

cio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti. Al riguardo, segnala che, in assenza della disposizione che l'emendamento sopprime, come sembra evincersi dalla nota della Ragioneria generale dello Stato depositata in Commissione bilancio il 25 maggio 2016, l'articolo 4 potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, reputa comunque necessaria una conferma da parte del Governo;

Marzana 13.01, che prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 240 milioni nell'anno 2016 e di euro 720 milioni a decorrere dall'anno 2017, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante l'ampliamento della base imponibile IRAP per banche ed altri enti finanziari nonché imprese di assicurazione e la riduzione della percentuale di deducibilità ai fini delle imposte dirette degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Pannarale 13.23 e Marzana 4.22 nonché sull'articolo aggiuntivo Marzana 13.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura, esprimendo viceversa nulla osta sugli emendamenti Brescia 1.20 e 7.3, in considerazione del carattere essenzialmente ordinamentale degli stessi. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.22 e 13.23 e sull'articolo aggiuntivo 13.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.**

**C. 3209, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi e che il testo, composto di un unico articolo, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 1, comma 3, del testo in esame reca una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria del processo di delega nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Rileva che, stante tale rinvio, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega potranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Ciò con particolare

riguardo a taluni dei principi e criteri di delega enunciati, che appaiono, in linea di principio, suscettibili di produrre conseguenze finanziarie, la cui entità ed il cui eventuale impatto sui saldi potranno essere verificati soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite. Fa riferimento, tra l'altro, ai criteri di delega di cui alle lettere a) e b), relativi, rispettivamente, alla patrimonializzazione dei confidi e alla promozione della raccolta di risorse, anche, pubbliche nonché alle modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi. Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto delle modalità, volte ad assicurare la neutralità finanziaria del processo di delega, definite ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 in esame. Con specifico riguardo all'attività di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, tra cui le camere di commercio coinvolte nella valutazione degli impatti delle garanzie sui sistemi economici locali (lettera l)), andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi volti a verificare la possibilità per i soggetti competenti di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già esistenti o attivabili in base alla vigente normativa, ad esempio diritti camerali.

Il Viceministro Enrico MORANDO considera opportuno acquisire sul testo del provvedimento la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio tra i due rami del Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, posto che tale documento si rende imprescindibile al fine di valutare l'effettiva portata finanziaria delle disposizioni richiamate dal relatore, anche nell'ottica di verificare l'effettiva applicabilità del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica. Rammenta che tale ultima disposizione prevede che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possi-

bile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, stabilendo altresì che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, conviene con il Viceministro Morando circa l'opportunità di attendere, ai fini della formulazione di una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame, la trasmissione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.**

**C. 3892 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e VI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato dal Senato, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2016, contenente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo iniziale (S. 2362). Fa presente, altresì, che nel corso dell'esame al Senato è stato presentato l'emendamento del Governo 1.900, cosiddetto «maxiemendamento», anch'esso corredato di relazione tecnica e

prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di pegno mobiliare non possessorio, in merito all'onere per l'attivazione del registro informatico dei pegni non possessori, pur rilevando che lo stesso è definito come limite massimo di spesa e nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale il sistema richiederebbe l'implementazione di dotazioni già in uso presso le amministrazioni interessate, ritiene che sarebbe comunque utile conoscere gli elementi sulla cui base è stata elaborata la quantificazione delle predette spese. Inoltre, nel prospetto riepilogativo, tali oneri sono interamente qualificati come spesa corrente, mentre, in linea di principio, taluni degli oneri per la costituzione di un nuovo sistema informatico potrebbero anche avere natura di spesa in conto capitale. Sul punto ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo. In merito agli oneri per il funzionamento a regime, si prevede che questi siano coperti mediante i diritti da fissare con apposito decreto ministeriale. Dato il carattere innovativo del pegno non possessorio, che rende più incerta la stima *ex ante* del numero delle iscrizioni e degli accessi, e tenendo conto che i predetti oneri avranno anche una componente fissa oltre a una quota variabile in funzione degli utenti, reputa opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione riguardo ai possibili costi previsti, a regime, per il funzionamento e la manutenzione del registro nonché al potenziale introito per i diritti versati dagli utenti, al fine di suffragare la prudenzialità della previsione di neutralità finanziaria complessiva attraverso il pagamento dei diritti, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale delle spese rispetto alle risorse con cui farvi fronte. Non ha nulla da osservare in merito alle altre disposizioni che assumono carattere ordinamentale.

In merito all'articolo 2, recante finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, andrebbe confermata

la piena neutralità degli effetti per la finanza pubblica, in relazione al previsto assoggettamento alla procedura descritta, anche allorché il diritto reale immobiliare risulti sottoposto a procedure esecutive per la riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in relazione a debiti tributari verso l'erario iscritti a ruolo, di cui al comma 11. Ciò al fine di escludere ipotesi in cui il credito dell'erario possa risultare meno garantito rispetto alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni sul registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, pur rilevando che l'onere è definito come limite di spesa, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i parametri e le ipotesi sottostanti la determinazione dell'entità dell'onere medesimo. Ravvisa, pertanto, l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione in proposito. Inoltre, nel prospetto riepilogativo, tali oneri sono interamente qualificati quali spesa corrente, mentre taluni degli oneri per la costituzione di un nuovo sistema informatico potrebbero, in linea di principio, essere classificati come spesa in conto capitale: sul punto ritiene necessario acquisire una valutazione dal Governo.

Con riferimento agli articoli 4 e 5, in materia di espropriazione forzata e accesso alle banche dati, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 5-bis, recante disposizioni in merito all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati, evidenzia che la norma novella la disciplina relativa all'elenco dei professionisti che possono essere incaricati dal tribunale di provvedere alle operazioni di vendita dei beni oggetto di procedura esecutiva, prevedendo, come condizione necessaria per l'iscrizione e la conferma in tale elenco, l'assolvimento, da parte dei professionisti, di un obbligo di formazione iniziale e periodica nell'ambito

di specifici corsi. Ai fini dell'attuazione della disposizione viene autorizzata una spesa di euro 41.600 per il 2016 e di euro 72.800 per il 2017. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è configurato come limite di spesa, osserva che la relazione tecnica riferisce i suddetti maggiori oneri esclusivamente alla fase applicativa iniziale, con riguardo ai rimborsi spese per i docenti messi a disposizione dagli ordini professionali, provenienti da ambito extra distrettuale (euro 15.600 nel 2016 ed euro 46.800 nel 2017), e alle spese per materiale didattico (euro 26.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Riguardo ai corsi di formazione per gli anni successivi, la relazione tecnica afferma che i proventi derivanti dalle quote richieste ai professionisti per la partecipazione ai corsi, di cui al comma 3, — che vengono complessivamente quantificati in euro 325.000 per almeno uno dei tre percorsi formativi che si prevede di organizzare annualmente — appaiono idonei a garantire la copertura delle relative spese. Poiché gli oneri stimati per i primi due anni fanno riferimento a voci di spesa che, dal tenore della norma, dovrebbero riproporsi anche negli anni successivi, appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo, al fine di confermare l'idoneità delle quote di partecipazione ai corsi a garantire la copertura complessiva degli oneri in questione, per gli esercizi a decorrere dal 2018; ciò anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra le spese previste e le risorse con cui farvi fronte. Non ha nulla da osservare con riguardo alla Commissione, di cui si prevede l'istituzione presso ciascuna corte di appello per la tenuta dell'elenco dei professionisti (comma 1), considerato che, come previsto dalla norma, ai componenti della stessa non verrà corrisposta alcuna indennità e retribuzione a carico dello Stato nonché rimborso spese e dal momento che — come precisato dalla relazione tecnica — trattasi di personale già in servizio presso le corti di appello. Prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che la tenuta e l'aggiornamento informatico dell'elenco dei professionisti saranno svolti

dall'amministrazione interessata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria della spesa, di cui al comma 2, autorizzata nella misura di 41.600 euro per l'anno 2016 e di 72.800 euro per l'anno 2017, segnala preliminarmente che la stessa è effettuata mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. In proposito segnala che il suddetto accantonamento reca le necessarie disponibilità per gli anni 2016 e 2017.

Per quanto riguarda l'articolo 6, recante modifiche alla legge fallimentare, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 7, recante disposizioni sulla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la mancata imputazione di effetti ai fini dell'indebitamento netto appare connessa alla natura finanziaria dell'operazione (acquisizione di partecipazione), e in quanto tale priva di effetti sul saldo di competenza economica. A tal fine ritiene utile acquisire una conferma che risultino soddisfatti i requisiti previsti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) ai fini dell'attribuzione di tale qualificazione. Inoltre, sarebbe utile acquisire indicazioni circa la situazione finanziaria e patrimoniale delle società volte ad escludere che, per effetto dell'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., possano determinarsi riflessi, sia pur indiretti, per la finanza pubblica.

Con riferimento agli articoli da 8 a 10, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione, rileva che le disposizioni in esame disciplinano la proce-

dura relativa alla corresponsione degli indennizzi in favore degli investitori in banche in liquidazione. Secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, gli oneri connessi alla procedura sono integralmente a carico del Fondo di solidarietà, gestito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore, e pertanto ricadono esclusivamente nell'ambito del sistema bancario. Con riferimento alla disciplina di cui ai commi 855 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), appare peraltro opportuno un chiarimento alla luce delle modifiche ad essa apportate dall'articolo 10 del provvedimento in esame. In particolare, tenuto conto che le modifiche al comma 856 della legge di stabilità sopprimono la disposizione che espressamente prevedeva l'operatività del Fondo di solidarietà nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato, andrebbe escluso che per effetto di tale modifica possa determinarsi l'eventualità di un coinvolgimento di risorse pubbliche, con riflessi sulla finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di attività per imposte anticipate, segnala che la relazione tecnica fornisce una illustrazione della metodologia adottata ai fini della quantificazione degli effetti delle disposizioni; non sono peraltro indicati i dati sottostanti tale stima. In particolare, non sono esplicitati i parametri e le ipotesi adottate per la stima del valore dello *stock* delle DTA, relative sia all'IRES sia all'IRAP – computate all'inizio di ogni anno a netto delle imposte dovute – valore questo che rappresenta la base imponibile rispetto alla quale viene effettuata la stima delle maggiori entrate indicate. Evidenzia quindi l'esigenza, ai fini della verifica della quantificazione, di acquisire elementi informativi circa i dati ed i criteri sottostanti la determinazione di tale valore. Ulteriori chiarimenti sarebbero opportuni in merito alla modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato riguardo all'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti interessati. Infatti, mentre nel testo iniziale

del decreto-legge l'opzione deve essere effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in fase di conversione il Senato ha previsto che l'opzione si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7, ossia con il versamento del canone da effettuare in ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Andrebbe in proposito verificato se la possibilità di esercitare l'opzione in esercizi successivi a quello di prima applicazione possa incidere sulla modulazione annua del gettito atteso. Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli aspetti di seguito illustrati: la norma prevede un vincolo fino all'anno 2029 mentre la tabella riportata nella relazione tecnica indica quale ultimo anno di stima il 2027, con uno *stock* DTA netto pari a zero; l'assenza di una base imponibile nel 2027, e del relativo gettito del canone, appare determinare, in termini di cassa per il 2028, esclusivamente effetti di minori imposte IRES ed IRAP sul canone versato nel 2027 e riferito alla base imponibile 2026. Pertanto, gli effetti di cassa relativi al 2028 sembrerebbero suscettibili di determinare una riduzione del gettito, mentre la norma e la relazione tecnica indicano per tale esercizio una maggiore entrata, pari a 3,8 milioni di euro, destinata ad incremento del fondo ISPE; le aliquote medie considerate (IRES 20 per cento e IRAP 4,65 per cento) non appaiono in linea con quelle (IRES 27,5 per cento ed IRAP 5,4 per cento) utilizzate per un analogo intervento operato con il decreto legge n. 83 del 2015 che ha escluso la trasformazione delle DTA relative al valore dell'avviamento delle altre attività immateriali iscritte dall'esercizio 2015.

In merito all'articolo 12, in materia di Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in virtù del meccanismo di finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali previsto dalla normativa vigente,

basato sulla precostituzione di risorse adeguate a carico dei datori di lavori e dei lavoratori, e in considerazione del fatto che l'operatività della deroga è subordinata all'emanazione di un regolamento di adeguamento della disciplina del fondo.

Per quanto riguarda l'articolo 12-*bis*, recante modifiche alla disciplina della cessione dei crediti d'impresa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 13, recante copertura finanziaria, segnala preliminarmente che l'articolo 13 provvede alla copertura delle oneri derivanti dai seguenti articoli: articolo 1, comma 6, che autorizza una spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 e di 100.000 euro per l'anno 2017, per consentire l'avvio delle attività conseguenti all'introduzione del pegno mobiliare non possessorio; articolo 3, comma 8, che autorizza una spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per l'istituzione del registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi; articolo 7 che prevede, a fronte del trasferimento delle azioni della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., un corrispettivo non superiore a 600.000 euro da imputare, come indicato nel prospetto riepilogativo, all'anno 2016. Alla copertura dei suddetti oneri, pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per il 2017 e a 3,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto a 600.000 euro per l'anno 2016, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle



finanze. In proposito segnala che gli accantonamenti utilizzati recano le necessarie disponibilità.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore, osserva che l'onere per l'anno 2016 relativo all'attivazione del registro informatico dei pegni non possessori di cui all'articolo 1, pari ad euro 200.000, è da considerare *una tantum* (spesa in conto capitale), in quanto necessario a coprire le spese di primo impianto connesse all'adeguamento software e hardware delle attuali attrezzature informatiche. Fa presente inoltre che la stima dell'onere di euro 100.000 per l'anno 2017 è da considerare prudenziale, in quanto tale onere è necessario a garantire la copertura delle spese di natura amministrativa ed informatica (spesa di parte corrente) per consentire l'effettiva attivazione ed il funzionamento del nuovo registro dei pegni non possessori, nelle more del perfezionamento del meccanismo di devoluzione del gettito derivante dall'incameramento dei diritti che saranno posti a carico degli utenti in relazione alle operazioni da effettuarsi sul registro. Rileva, inoltre, che la misura degli importi che saranno costituiti da una componente fissa e da una quota variabili dei diritti differenziati, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sarà idonea a garantire la copertura dei costi di gestione ed evoluzione del registro, comunque stimabili di modesta entità.

Rileva, altresì, che l'articolo 2, in materia di finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche qualora il diritto reale immobiliare risulti sottoposto a procedure esecutive per la riscossione di somme non pagate in relazione a debiti tributari verso l'erario iscritti a ruolo.

Fa presente che, stante la natura prudenziale delle valutazioni relative alla determinazione dell'onere per l'attuazione

del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, di cui all'articolo 3, viene prevista una specifica autorizzazione di spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 che consentirà al Ministero della giustizia, anche avvalendosi di SOGEL, di provvedere alla implementazione e alla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'amministrazione. Rileva, inoltre, che ai fini dell'attuazione del predetto registro elettronico, l'attività di digitalizzazione degli archivi cartacei relativi ai procedimenti presso gli uffici giudiziari, da concludersi, presumibilmente, nel corso del triennio 2016-2018, costituisce la principale voce di spesa (di natura corrente) stimata in misura prudenziale in circa 9,2 milioni di euro, mentre la quota di spesa rimanente nel triennio, pari a circa 1,3 milioni di euro, rappresenta la stima degli oneri di investimento (hardware e software) per l'acquisizione dei beni e servizi necessari tramite CONSIP, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione. Per ciò che concerne la gestione ed il funzionamento del predetto registro elettronico, chiarisce che sia la misura degli importi dei contributi a carico degli utenti per l'accesso alla piattaforma informatizzata, sia la misura della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia, da stabilire attraverso convenzioni tra la stessa Banca, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno ampiamente idonee a garantire la copertura dei costi di funzionamento a regime, ivi comprese eventuali attività connesse all'evoluzione e all'aggiornamento del registro elettronico.

Precisa, inoltre, che in caso di partecipazione ai corsi di cui all'articolo 5-bis – per la formazione dei soggetti iscritti all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati – da parte di un numero di frequentatori inferiore rispetto alle previsioni, potranno ridursi in maniera proporzionale

anche i relativi oneri, ciò che assicura la neutralità finanziaria complessiva della disposizione.

Fa presente che risultano soddisfatti i requisiti previsti dal sistema di contabilità europea (SEC 2010) ai fini della configurazione finanziaria dell'operazione di acquisizione di partecipazione di cui all'articolo 7, che prevede il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A.

Rileva che l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'intero capitale sociale della predetta società è suscettibile di determinare complessivamente effetti positivi per la finanza pubblica, seppur di non agevole quantificazione.

Precisa che la corresponsione di indennizzi in favore degli investitori in banche in liquidazione, di cui agli articoli da 8 a 10, essendo a carico del Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 855 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica.

Evidenzia, altresì, che la simulazione alla base della stima del gettito conseguibile dall'articolo 11 – che consente agli enti creditizi e finanziari di optare per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni relative alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio ed attinenti a svalutazioni di attività e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile dietro pagamento di un canone annuale, determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle DTA e le imposte versate – è stata effettuata mediante l'utilizzo di un modello di micro-simulazione, a livello di singolo contribuente, con eventuale emersione in capo al medesimo contribuente di una «base imponibile» per il calcolo ed il successivo versamento del canone eventualmente dovuto. In particolare, chiarisce che in capo ad ogni soggetto e secondo quanto versato a titolo di imposta sostitutiva, è stato

calcolato l'importo complessivo risultante al termine di ogni esercizio delle DTA relative, tenuto conto della imposta sostitutiva pagata, della aliquota, del periodo di ammortamento, della eventuale rilevanza ai fini IRAP e della decorrenza fiscale delle maggiori quote di ammortamento e, quindi, del periodo di imposta a partire dal quale il contribuente potrebbe (o avrebbe potuto) effettuare maggiori deduzioni fiscalmente rilevanti e, quindi, ridurre le DTA iscritte. Ricorda che nella precedente valutazione è stata applicata l'aliquota nominale alla variazione di reddito stimata dei soggetti in utile, mentre nel caso in oggetto è stata applicata la aliquota media netta alla intera variazione complessivamente risultante. Evidenzia come, per quanto concerne gli effetti finanziari dell'articolo 11 indicati fino al 2026, l'andamento tendenziale, in ragione dei «*reversal* annui» e del contestuale accumularsi delle imposte versate, sia stato in via prudenziale considerato come destinato ad esaurirsi prima della data ultima del 2029. Osserva che la maggiore entrata di 3,8 milioni di euro nel 2028 è pertanto conseguenza non del versamento stimato del canone, bensì del «rimbalzo» del minore acconto versato l'anno precedente in conseguenza della deducibilità del canone versato. Precisa, infine, che i soggetti maggiormente interessati alla disposizione in oggetto, stante la elevata presenza in bilancio della svalutazioni crediti, sono i soggetti bancari, che in quanto tali, hanno la massima convenienza ed interesse a procedere da subito alla opzione per potere contabilizzare le DTA ai fini del patrimonio netto di vigilanza, mentre eventuali opzioni successive potrebbero assicurare maggiori entrate da canone, sia pure al netto della correlata deducibilità dello stesso.

Tanto precisato in ordine alle specifiche richieste di chiarimento formulate dal relatore, osserva tuttavia come sarebbe opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, ritenendo che la

stessa possa essere predisposta e trasmessa entro la giornata di giovedì prossimo.

Giampaolo GALLI (PD), relatore, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Viceministro Morando in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento, conviene circa la necessità di attendere la predisposizione della relazione tecnica aggiornata prima di procedere alla formulazione di una proposta di parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti che erano stati richiesti dal relatore nella seduta dell'8 giugno 2016. Formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i criteri utilizzati sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari dell'articolo 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, comunque di natura prudenziale, derivano dall'analisi di casi verificatisi nel recente passato e presi come modello di riferimento per la quantificazione degli oneri;

il Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, presenta le necessarie disponibilità per garantire la copertura degli oneri recati dal predetto articolo 9, dall'articolo 10, in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, dall'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, dall'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, dall'articolo 36, comma 1, recante disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 4, non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate;

l'onere autorizzato all'articolo 10, comma 4, si riferisce alla copertura del costo dei permessi di soggiorno rilasciati durante il periodo di sperimentazione che si esaurisce con l'entrata in vigore del presente provvedimento, mentre non ci saranno altre maggiori spese, in quanto i costi del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 7-vicies quater del decreto-legge n. 7 del 2005, sono posti a carico dei richiedenti, che sono tenuti a corrispondere l'importo fissato con apposito decreto interministeriale;

con riferimento agli articoli da 11 a 16, in materia di diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, si conferma l'idoneità del meccanismo previsto dall'articolo 14 che, attraverso la riduzione proporzionale dell'indennizzo nel caso di insufficienza di risorse, prevede una integrazione delle somme non percepite negli anni successivi;

all'articolo 16, comma 4, la riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, ai fini della copertura dell'onere derivante dal predetto articolo 14, non determina riflessi negativi sull'attuazione della procedura di ricollocazione del personale di area vasta interessato dalle procedure di mobilità, restando inteso che la somma di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia da ritenere come annua;

gli adempimenti previsti dall'articolo 18, in materia di sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, saranno svolti dalla medesima Agenzia nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, a valere sul quale si provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle esenzioni disposte a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, di cui all'articolo 20, presenta le necessarie disponibilità ed il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 21, recante modifiche alle aliquote IVA applicabili alle piante aromatiche, prendendo in considerazione le dichiarazioni IVA 2014, per quanto riguarda il basilico, il rosmarino e la salvia freschi, destinati all'alimenta-

zione, si prevede un lieve aumento di gettito, mentre per l'origano e per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia si prevede una perdita di gettito, per cui nel complesso le modifiche comportano effetti negativi di trascurabile entità in ogni caso rientranti nel limite dell'onere indicato al comma 2 dell'articolo 21 in euro 135.000 a decorrere dal 2016, fermo restando che tale importo deve intendersi come annuo;

l'articolo 23, prevedendo l'incremento dal 40 al 50 per cento della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione, incide sulla determinazione del reddito imponibile a decorrere dal periodo di imposta 2016, posto che le imposte relative al reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2015 dovevano essere versate dai consorzi entro il 16 giugno scorso, ossia prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

con riferimento all'articolo 24, recante modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, appare poco probabile il determinarsi di minori plusvalenze rispetto a quelle che si sarebbero rilevate in assenza del nuovo regime, anche considerando che con il nuovo sistema non possono emergere minusvalenze che invece a legislazione vigente sarebbero andate a compensare le ipotetiche maggiori plusvalenze;

la sanzione del 50 per cento, comminata alle imprese marittime che non hanno provveduto agli obblighi di formazione dei cadetti, di cui al comma 6 del predetto articolo 24, deve intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell'importo omesso;

le fattispecie interessate dall'articolo 26, in materia di regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, sono estremamente limitate e marginali e pertanto, dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione, sostanzialmente, non determina effetti di gettito;

all'articolo 27, recante disposizioni in materia di investimenti nelle imprese

marittime, l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001 – richiesta dalla Commissione europea in quanto eventuali erogazioni sono in ogni caso giudicate incompatibili con il mercato comune – non incide sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionatesi in capo ai destinatari;

i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere relativo alle ritenute IR-PEF, di cui al comma 5 dell'articolo 29, recante modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, si fondano sui dati delle dichiarazioni IVA 2013, presentate nel 2014, da cui si evince un incremento delle entrate in termini di cassa pari a 1,6 milioni di euro per il 2017, 2,3 milioni di euro per il 2018, 2,06 milioni di euro per il 2019;

la stima degli effetti derivanti dal passaggio, per i tartufi, dall'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento a quella ridotta del 10 per cento è stata invece elaborata sulla base delle dichiarazioni IVA 2013 presentate nel 2014, pervenendo ad una perdita di gettito stimata di circa 4.260.000 euro in ragione d'anno;

considerando quindi complessivamente le imposte dirette ed indirette si configurano minori entrate pari a 2,66 milioni di euro per il 2017, 1,96 milioni di euro per il 2018, 2,20 milioni di euro a decorrere dal 2019, restando inteso che tale onere deve essere considerato come annuo;

il commissario straordinario, cui non spetta alcun compenso, potrà svolgere le attività previste dall'articolo 35, relative al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le assunzioni previste dall'articolo 36, commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, avverranno, con il corrispondente in-

cremento della dotazione della pianta organica della Consob, nel numero massimo di 15 unità;

in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Consob, sono stati accantonati gli importi, corrispondenti agli oneri indicati al predetto comma 3 dell'articolo 36, necessari a far fronte alle esigenze di personale connesse al funzionamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob;

pertanto, l'assunzione delle 15 unità da destinare a tale organismo troverà piena copertura finanziaria nelle risorse già stanziata nel bilancio di previsione 2016 – 2018 approvato a fine dicembre 2015, senza alcuna esigenza, quindi, di dover ricorrere ad eventuali richieste a carico del Bilancio dello Stato;

delibera di riferire favorevolmente ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124.**

**Atto n. 305.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 15 giugno il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alla richiesta relativa a un eventuale disallineamento temporale, con conseguenti effetti di cassa, tra l'incasso del contributo versato dai candidati per la partecipazione alla selezione di cui all'articolo 1 e l'implementazione dei sistemi informatici che consentono di gestire la suddetta procedura selettiva nonché l'elenco degli idonei, considerato l'importo contenuto dell'onere previsto, 100.000 euro *una tantum*, ritiene che l'eventuale disallineamento possa avere un impatto assolutamente trascurabile in termini di cassa. Osserva peraltro che, trattandosi di procedure informatizzate che non rivestono particolare complessità, è presumibile che per la realizzazione delle stesse siano necessari tempi brevi che potrebbero di fatto ridurre, se non azzerare, il *gap* temporale tra l'impegno di spesa e la corrispondente entrata.

In merito all'osservazione relativa all'onere a regime per le spese di natura informatica connesse al provvedimento, pari 17.900 euro annui, che sembrerebbe non comprendere anche le spese di personale e le spese di carattere logistico, ribadisce quanto indicato nella relazione tecnica circa il fatto che trattasi di sole spese di gestione, dal momento che si prevede che il nuovo sistema sia gestito dal personale della competente Direzione generale della digitalizzazione, che ha già in carico lo sviluppo di strumenti per il governo del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il numero esatto di componenti della Commissione di esperti di cui all'articolo 1, comma 3, nel premettere che la determinazione di tale numero non rileva sugli aspetti finanziari, in quanto agli stessi non è corrisposto alcun tipo di emolumento, conferma che la predetta Commissione è composta da cinque membri: due designati dal Ministro della salute, di cui uno con funzioni di

presidente, due designati dalla Conferenza Stato-Regioni ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Conferma infine che le regioni potranno svolgere gli adempimenti posti a loro carico dal provvedimento con le risorse finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che nella legislazione vigente è già prevista la costituzione di Commissioni regionali per la selezione di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Conclude pertanto osservando che il provvedimento in oggetto non pone in capo alle regioni ulteriori oneri di natura amministrativa.

Rocco PALESE (Misto-CR) si dichiara contrario allo schema di decreto legislativo in esame, il quale non è in grado, a suo parere, di porre un freno alla dilagante corruzione che, come rilevato anche dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Cantone, interessa il settore della sanità italiana. Osserva infatti che la predisposizione di liste di soggetti idonei alla nomina a direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale, formata esclusivamente sulla base di una valutazione dei titoli, senza lo svolgimento di un serio concorso per esami, non riuscirà a spezzare l'insano legame oggi esistente tra politica e settore sanitario. Segnala inoltre come oggi sia almeno teoricamente possibile selezionare i dirigenti del settore sanitario sulla base di un concorso per esami, anche se ciò di fatto non si verifica praticamente mai, mentre questa possibilità verrà cancellata dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Invita quindi i colleghi a valutare questi aspetti sostanziali, invece di soffermarsi su aspetti marginali, quali l'entità del contributo da porre a carico dei candidati.

Maino MARCHI (PD) osserva che dalla lettura della relazione illustrativa emerge, quale obiettivo del provvedimento, il riequilibrio dei rapporti tra vertice politico regionale e direttori sanitari da realizzare

attraverso valutazioni di profilo tecnico, finalizzate alla selezione delle professionalità ritenute maggiormente competenti e adeguate a ricoprire l'incarico.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che le valutazioni sul merito del provvedimento sono di competenza della Commissione affari sociali e che la Commissione bilancio si deve limitare alla valutazione degli aspetti di natura finanziaria.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, concordando con quanto osservato dal presidente Boccia, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**C. 3828 Boccia.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge C. 2648 Boccia e C. 2897 Marcon).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2016.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, comunica che la proposta di legge C. 2648, presentata dai deputati Boccia e altri, recante Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi, e la proposta di legge C. 2897, presentata dai deputati Marcon e altri, recante Disposizioni per l'utilizzazione degli indicatori di benessere nelle politiche pubbliche, sono da considerarsi abbinata alla proposta di legge in titolo.

Comunica quindi che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi delle Commissioni I, VI, VII, VIII, XI e XII e della Commissione per le questioni regionali, nonché il nulla osta della XIV Commissione. Al riguardo evidenzia che il parere deliberato dalla I Commissione affari costituzionali sul testo della proposta di legge in esame è corredato da due osservazioni, entrambe relative al termine di presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Sulla base di tali osservazioni, evidenzia la necessità di apportare talune modificazioni all'articolo 1, comma 2, della proposta di legge medesima. In particolare propone di modificare la lettera c) del citato articolo 1, comma 2, al fine di fissare il termine di presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio al 20 ottobre di ciascun anno, contestualmente sopprimendo la previsione di un termine relativo alla deliberazione del disegno di legge medesimo da parte del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, propone di anticipare al 27 settembre di ciascun anno il termine di presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che l'articolo 1, comma 2, lettera a), della proposta di legge attualmente prevede al 30 settembre, in modo da anticipare l'intera procedura che conduce alla formazione del disegno di legge di bilancio. Tale modifica risulterebbe peraltro compatibile con i

tempi di presentazione dei dati definitivi relativi all'esercizio finanziario precedente da parte dell'ISTAT.

Sempre all'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, ritiene infine necessario sopprimere la lettera *d*), ai sensi della quale, al verificarsi di determinate condizioni, il Governo può procedere alla contestuale presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge di bilancio, ciò in considerazione dei tempi necessari al Governo stesso per la redazione completa del disegno di legge di bilancio, come evidenziato dalla Commissione affari costituzionali.

Francesco CARIELLO (M5S) esprime il consenso del proprio gruppo alle modifiche prospettate dal relatore allo scopo di tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali, precisando comunque che deve essere tenuto fermo quanto previsto dall'emendamento a sua prima firma 1.10, approvato nella seduta del 15 giugno scorso, in base al quale il progetto di Documento programmatico di bilancio è trasmesso entro il medesimo termine sia alla Commissione europea e all'Eurogruppo sia alle Camere.

Giulio MARCON (SI-SEL), ricordando il proprio intervento nella seduta del 15 giugno 2016 di illustrazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6 e degli emendamenti Melilla 1.7 e 1.8, dei quali è cofirmatario, ritiene accettabile, anche se non pienamente condivisibile, la proposta del relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce le preoccupazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, già espresse nella seduta dello scorso 15 giugno, in merito alla ristrettezza dei tempi a disposizione dello stesso Ministero per la redazione del nuovo disegno di legge di bilancio, in considerazione dei tempi tecnici necessari a trasporre nella seconda sezione del predetto disegno di legge i contenuti della prima sezione (sostanzialmente quelli attualmente recati dalla legge

di stabilità), soprattutto in sede di prima applicazione del provvedimento in esame. Al riguardo esprime il timore che la deliberazione del Consiglio dei ministri, per la quale non sarebbe ora previsto più alcun termine, avvenga a ridosso del 15 ottobre, data entro la quale il progetto di Documento programmatico di bilancio deve essere trasmesso alla Commissione europea, all'Eurogruppo e alle Camere, riducendo in tal modo a pochissimi giorni il tempo a disposizione per il completamento del disegno di legge e per la sua presentazione alle Camere. Invitando la Commissione a valutare la possibilità di fissare al 22 ottobre il termine per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio, si rimette comunque alle decisioni della Commissione stessa.

Maino MARCHI (PD), pur riconoscendo la ristrettezza dei tempi a disposizione del Governo per la predisposizione della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concorda sull'opportunità di fissare il termine di presentazione alle Camere del suddetto disegno di legge al 20 ottobre, anche in considerazione del fatto che in tal modo il Parlamento potrà disporre di due mesi di tempo per l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, in considerazione degli esiti del dibattito, presenta quindi l'emendamento 1.41 (*vedi allegato 2*), volto a recepire le osservazioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali sul provvedimento in esame e che fissa al 20 ottobre il termine per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio.

La Commissione approva l'emendamento 1.41 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, segnala la necessità che la Commissione sia autorizzata ad apportare le occorrenti correzioni di forma al testo, ai fini del coordinamento formale delle disposizioni introdotte dalla proposta di



legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame. In particolare, risulta necessario, all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, sopprimere il quarto e il quinto periodo, in quanto il primo di essi è assorbito oramai dalla nuova disciplina delle clausole di invarianza finanziaria introdotta nel corso dell'esame della proposta di legge, mentre il secondo di essi reca ancora il riferimento alla clausola di salvaguardia, soppressa nel corso dell'esame in sede referente. Ritiene inoltre necessario richiamare, all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della proposta di legge, il riferimento anche al comma 12-*quater* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, per quanto concerne la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni recate dalle leggi di spesa. Infine propone di sostituire, all'articolo 52, comma 2, della legge n. 196 del

2009, il riferimento alla legge di stabilità con quello alla prima sezione della legge di bilancio, di cui all'articolo 21, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 196.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avvertendo che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha designato, quale relatore di minoranza, l'onorevole Francesco Cariello, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**5-08664 Castelli e altri: Su questioni inerenti al rapporto tra la società Iren spa e il suo azionista Comune di Torino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08664 l'On. Laura Castelli ed altri pongono quesiti in ordine ai rapporti tra la società IREN S.p.A e il comune di Torino. In particolare, secondo alcune fonti giornalistiche, i piccoli azionisti di Iren avrebbero presentato un esposto alla Consob, avanzando una serie di domande sul comportamento della società. Gli Onorevoli interroganti, pertanto, chiedono al Governo se abbia avuto notizie e informazioni dai competenti Organi di Vigi-

lanza in ordine ai citati fatti e alle eventuali iniziative ad essi connessi.

Al riguardo, premesso che la competenza in materia è della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la medesima, opportunamente interpellata, ha comunicato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, le eventuali attività di vigilanza in corso sulla società Iren S.p.A. sono coperte dal segreto d'ufficio e, pertanto, attualmente non può fornire alcuna informazione sulla questione sollevata.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

ART. 1.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 27 settembre.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*alla lettera c), sostituire le parole da: da deliberare fino alla fine della lettera con le seguenti: da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;*

*sopprimere la lettera d).*

**1. 41.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	220
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	245
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	240

##### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	244
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	244

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

##### La seduta comincia alle 12.15.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**C. 3828 Boccia.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro la seduta odierna, in quanto la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella stessa giornata di oggi.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, la proposta di legge C. 3828 Boccia, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come risultante dagli emendamenti approvati dalla V Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Rileva innanzitutto come la proposta di legge si inserisca nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, la

quale, introducendo nel testo costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste « il contenuto della legge di bilancio ».

A seguito della predetta modifica costituzionale la legge n. 243 del 2012 ha dettato le disposizioni per l'attuazione del predetto principio del pareggio di bilancio, definendo all'articolo 15 gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio, la quale dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso da quello ora previsto dalla vigente legge di contabilità, la legge n.196 del 2009, che fa ancora riferimento alla natura formale del bilancio legata al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, il quale prevedeva che con la legge di bilancio « non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

La mancata riproposizione di tale norma nel nuovo testo dell'articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 ha ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. Ciò comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso, che vedrà la presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio, la quale, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

In tal senso l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi « disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi

programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria », nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.

Lo stesso articolo 15 della legge n. 243 demanda l'implementazione di questi contenuti, nonché delle altre disposizioni recate dal medesimo articolo 15, a un'apposita legge dello Stato, con la quale si dovranno conseguentemente apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica.

In tale contesto la proposta di legge C. 3828 intende aggiornare le regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica (la richiamata legge n. 196 del 2009), con il principale obiettivo di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. Tale integrazione persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni della proposta di legge, l'articolo 1 interviene sugli articoli da 6 a 10-*bis* della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.

In particolare, per quanto riguarda aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1 modifica l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, il quale dispone che ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica le Camere hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. La modifica recata dal comma 1 consiste nel disporre che tale accesso, oltre a concernere tutte

le informazioni risultanti da tali banche, ha altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 1-*bis*, il quale modifica ulteriormente in più punti l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009.

La lettera *a*) modifica il comma 2 dell'articolo 6, in tema di pubblicazione dei documenti di bilancio sul sito del MEF; viene espunto il riferimento all'articolo 11 (disciplina della legge di stabilità) della legge di contabilità, in quanto abrogato dall'articolo 2 del provvedimento.

La lettera *b*) aggiunge un nuovo comma 2-*bis* nel richiamato articolo 6, il quale impone l'uso di *software* in formato aperto e riutilizzabili per la pubblicazione *online* del disegno di legge di bilancio e della legge di bilancio, secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

Il comma 2 novella l'articolo 7 della predetta legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

In particolare, le lettere *a*), *c*) e *d*) mutano parzialmente i contenuti di alcuni documenti che compongono il ciclo di bilancio disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 2 prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza debba essere presentata alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno, anziché entro il 20 settembre. Tale modifica è da ricondurre alla circostanza che il vigente termine del 20 settembre non consente di riportare nella Nota di aggiornamento i dati di finanza pubblica a consuntivo aggiornato sulla base di quelli riportati nella seconda notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche effettuata, entro il 30 settembre, dall'ISTAT alla Commissione europea.

Sempre con riferimento alla Nota di aggiornamento, la lettera *b*) del comma 6 arricchisce il contenuto della Nota di aggiornamento del DEF, prevedendo che essa rechi l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una

sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Le due modifiche appaiono con tutta evidenza perseguire la finalità di consentire agli attori istituzionali coinvolti nel processo di formazione del bilancio di acquisire informazioni sull'articolazione della manovra con un livello di maggior dettaglio rispetto a quello attualmente assicurato dalla Nota di aggiornamento, e, con riferimento alle funzioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ai fini della validazione da parte di esso del quadro macroeconomico programmatico in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui tale quadro fa parte, alle autorità europee.

La lettera *c*) del comma 2 modifica altresì il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, attualmente previsto per il 15 di ottobre, prevedendo invece:

il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio;

un termine di massimo di dodici giorni che decorre dal 12 ottobre, per la presentazione del disegno di legge medesimo alle Camere.

Ancora con riferimento alla presentazione del disegno di legge di bilancio, la lettera *d*) del comma 2 prevede la possibilità di derogare alla procedura risultante dalla lettera *c*) qualora la Nota di aggiornamento confermi gli obiettivi di finanza pubblica a suo tempo indicati nel DEF. Tale possibilità sembra da ricondurre alla circostanza che, in presenza della conferma suddetta, il Governo potrebbe presentare il disegno di legge di bilancio contestualmente alla Nota di aggiornamento, giacché i saldi risultanti dal medesimo disegno di legge risulterebbero comunque coerenti con un atto di indirizzo a suo tempo deliberato dalle Camere in occasione dell'esame del DEF.

Le lettere *b)* ed *e)* del comma 2 apportano invece al citato articolo 7 della legge n. 196 modifiche di natura prevalentemente di coordinamento, che tengono conto del superamento della legge di stabilità e dell'incorporazione dei suoi contenuti all'interno della legge di bilancio.

Rileva come, per le già illustrate ragioni di coordinamento, il comma 3 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, intervenga sull'articolo 8 della legge di contabilità, in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali.

In primo luogo la lettera *a)* sostituisce i riferimenti al Patto di stabilità interno con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

La lettera *b)* abroga i vigenti commi 3 e 4 del richiamato articolo 8, i quali non risultano più attuali a seguito dell'approvazione della legge n. 243 del 2012. I predetti commi prevedono infatti il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza, nonché la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

Analogamente, la lettera *e)* del comma 5 modifica il comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, concernente il Documento di economia e finanza.

Tra le ulteriori modifiche di coordinamento normativo introdotte dall'articolo 1 volte a coordinare la legislazione vigente non già con le modifiche introdotte dalla proposta di legge ma con le modifiche inserite nell'ordinamento dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, in relazione al principio dell'equilibrio dei bilanci, le lettere *a)* e *b)* del comma 5 collegano gli obiettivi di finanza pubblica e le misure per realizzarli contenute nel DEF (di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009), al

conseguimento dell'obiettivo di medio termine, previsto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012, conformemente alle regole europee, e che collegano altresì l'eventuale aggiornamento di tali obiettivi, disposto dalla Nota di aggiornamento, al medesimo obiettivo di medio termine.

Altra disposizione che ha finalità prevalente di manutenzione del testo e di coordinamento con le nuove regole nel frattempo intervenute dopo l'entrata in vigore delle legge di contabilità è quella recata dalla lettera *c)* del medesimo comma 5, soppressiva della lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n.196, la quale dispone che, nell'ambito dei contenuti della seconda sezione del DEF, vi sia anche, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Documento, «l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche». La soppressione è legata anche alla circostanza che anche su tale materia sono da tempo vigenti specifiche regole europee di finanza pubblica.

Viene altresì soppresso, ad opera della lettera *g)* del comma 5, il comma 11 dell'articolo 10 della legge di contabilità, recante norme sul monitoraggio, ormai superate da successive disposizioni intervenute in materia.

Con le medesime finalità di coordinamento, la lettera *c)* del comma 6 sopprime la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 196, che in merito ai contenuti della Nota richiama, tra l'altro, il contenuto del Patto di stabilità interno, da considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012.

Al fine di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo europeo, il comma 4 novella l'articolo 9 della legge n. 196 del 2009, in materia di rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica, richiamando subito dopo il termine previsto dal comma 1 del suddetto articolo per la presentazione in sede europea del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, anche — mediante l'inserimento di un comma 1-*bis* — quello

previsto per la presentazione del Documento programmatico di bilancio, ossia il 15 ottobre.

Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente viene previsto che la trasmissione alle Camere di tale Documento sia contestuale alla presentazione all'UE, e cioè avvenga entro il 15 ottobre (in luogo di disporre la presentazione nel termine previsto per la trasmissione del disegno di legge di bilancio). In tal modo si intende colmare una lacuna dell'ordinamento contabile vigente, che non prevede tale trasmissione.

Per quanto riguarda i contenuti del DEF e della Nota di aggiornamento, le modifiche recate dall'articolo 1 sistematizzano la disciplina che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro, ovvero ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una lettera *c-bis*) nel comma 5, la quale interviene sulla lettera *f*) del comma 3 del citato articolo 10 della legge di contabilità, disponendo che la seconda sezione del DEF contenga informazioni di dettaglio anche sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.

Sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata modificata la lettera *d*) del comma 5, che introduce un nuovo comma *5-bis* nell'articolo 10 della predetta legge n. 196.

In particolare la relazione (di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012) con cui il Governo aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nel caso di eventi eccezionali (grave recessione economica o eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato) può essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento; nella formulazione originaria della proposta tale relazione doveva essere obbligatoriamente presentata come annesso al DEF.

Inoltre, per effetto delle modifiche in sede referente si dispone che la citata relazione sia presentata nei suddetti termini ove gli eventi eccezionali si verificino «nell'imminenza» della presentazione del DEF, anziché prima della sua presentazione. È stato inoltre eliminato il riferimento esplicito agli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale.

In tal modo si intende evitare che la possibilità di assumere idonee e tempestive misure necessarie a fronteggiare i citati eventi eccezionali siano vincolate temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF; ciò appare particolarmente problematico con particolare riferimento ad alcune tipologie di eventi eccezionali, come ad esempio le gravi calamità naturali.

Di conseguenza, in sede referente è stata modificata negli stessi termini la lettera *d*) del comma 6, con riferimento alla Nota di aggiornamento al DEF.

La disciplina di tale relazione sostituisce quella di cui al vigente articolo *10-bis*, comma 6, che prevede un aggiornamento dei medesimi obiettivi, la quale dovrebbe ormai considerarsi sostanzialmente superata alla luce dei vincoli disciplinati dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2009.

La lettera *f*) del comma 5, modificata in sede referente, prevede che sia presentato apposito allegato al DEF recante l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile – BES.

Per effetto delle modifiche in sede referente, viene precisato che l'allegato è predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT. Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) sono selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT e disciplinato dall'articolo *5-bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente.

Nella formulazione originaria della disposizione il riferimento era agli indicatori adottati a livello internazionale; in sede referente è stato espunto l'obbligo di indicare nell'allegato anche le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi indica-



tori, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f*), dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Conseguentemente – per effetto delle citate modifiche apportate al testo dalla V Commissione – si dispone che con apposita relazione, predisposta da MEF e ISTAT e da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento dei predetti BES.

Durante l'esame in Commissione è stata soppressa la lettera *g*) del comma 5, con la quale si intendeva abrogare il comma 11 dell'articolo 10 della legge di contabilità recante norme sul monitoraggio.

In sede referente sono stati altresì aggiunti i commi 6-*bis* e 6-*ter*.

Il comma 6-*bis* sopprime la Relazione generale sulla situazione economica del Paese (di cui all'articolo 12 della legge n. 196 del 2009).

La lettera *a*) del comma 6-*ter* modifica e snellisce il contenuto della Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche: essa non dovrà più evidenziare l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori, né la consistenza del debito pubblico. Inoltre, dal contenuto della relazione sono eliminate le informazioni sui residui (consistenza alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, struttura per esercizio di provenienza e ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale).

La lettera *b*) del comma 6-*ter* prevede che, in sede di aggiornamento del piano dei conti (le cui modalità sono definite nel decreto legislativo n. 118 del 2011 per gli enti territoriali e nel decreto legislativo n. 91 del 2011 per le altre amministrazioni), sia aggiornata anche la codifica SIOPE.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2 il quale interviene sui contenuti del disegno

di legge di bilancio, prevedendo di far confluire in esso il contenuto dell'attuale disegno di legge di stabilità, ai fini della definizione di un documento unico di bilancio, sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012. A tal fine l'articolo modifica ed integra in più punti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo alla disciplina del bilancio di previsione, per adattarla alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio, ciascuna delle quali ricomprende in sé, rispettivamente, gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come recati dalla vigente legge di contabilità nazionale.

In particolare, il comma 1 provvede innanzitutto ad abrogare l'articolo 11 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), concernente, appunto, la disciplina della attuale legge di stabilità, i cui contenuti sono ripresi, con alcune modifiche, nell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nell'ambito della prima sezione del nuovo disegno di legge di bilancio.

A seguito della soppressione dell'articolo 11 della legge di contabilità operata dal comma 1, il comma 2 – modificato nel corso dell'esame in sede referente – interviene su più punti dell'articolo 18 della legge di contabilità, relativo alla disciplina dei fondi speciali.

I numeri 1) e 2) del predetto comma 2 effettuano modifiche di coordinamento; in particolare, il riferimento alla legge di stabilità viene sostituito con quello alla « prima sezione della legge di bilancio ».

Il numero 3) del comma 2 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle spese corrispondenti ad obblighi internazionali. In particolare, per effetto delle norme in esame, la regola che estende la copertura prevista per il primo anno anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce opera anche con riferimento alle leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno successivo.

Il numero 4) del comma 2 sostituisce il riferimento ai saldi « di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*) » – ossia il livello

massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, in aumento dei quali vengono portate le nuove o maggiori spese cui si riferiscono gli slittamenti di copertura a valere sui fondi speciali – con il riferimento ai medesimi saldi ora previsti all'articolo 21, comma 1-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Il comma 3 definisce la struttura della nuova legge di bilancio, prevedendo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che il disegno di legge di bilancio sia articolato in due sezioni, di cui la prima dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che assorbe, in gran parte, l'attuale contenuto della legge di stabilità, e la seconda dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, che, pur ricalcando l'attuale contenuto del bilancio di previsione, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

In dettaglio, nella riformulazione del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, lettera *a*) del comma 3 da un lato ribadisce la triennialità del nuovo bilancio, dall'altro elimina il riferimento alla legislazione vigente quale criterio di formazione della legge di bilancio, giacché tale criterio di formazione è riferibile solo ad una delle due sezioni, e precisamente la seconda, come confermato al comma 1-*septies* dell'articolo 21, introdotto dalla lettera *b*) del comma 3.

La lettera *b*) del comma 3 definisce invece i contenuti delle due sezioni di cui si compone il disegno di legge di bilancio, introducendo numerosi commi nell'articolo 21 della legge di contabilità.

La prima sezione – disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del citato articolo 21 – riprende, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del

2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità. In conformità all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, in tale sezione sono contenute le disposizioni in materia di entrata e di spesa destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio.

In dettaglio, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 21 definisce il contenuto della prima sezione disegno di legge di bilancio riprendendo il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge di contabilità (ora soppresso dal comma 1 dell'articolo 2), rispetto ai quali viene tuttavia eliminato il riferimento alle misure « qualitative », posto che il disegno di legge di bilancio dovrebbe contenere solo misure quantitative che determinano effetti finanziari, in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012: in ragione di ciò, il nuovo comma 1-*bis* specifica che la legge di bilancio, nella prima sezione, contiene le misure quantitative necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF ed i loro eventuali aggiornamenti risultanti dalla relativa Nota di aggiornamento.

Il nuovo comma 1-*ter* definisce il contenuto tipico della prima sezione della legge di bilancio, introducendo alcune innovazioni rispetto alla normativa che attualmente definisce il contenuto della legge di stabilità. In particolare, il nuovo comma ribadisce (riprendendo gran parte di quello già previsto per la legge di stabilità nell'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009) che essa deve contenere esclusivamente:

ai sensi della lettera *a*), la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio, definiti in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria; rispetto al vigente dettato dell'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge di contabilità, viene eliminato il riferimento

alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, delle quali viene data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma 12-*quater* dell'articolo 21 della legge n. 196;

ai sensi della lettera *c*), per quanto attiene ai profili di diretto interesse della Commissione Finanze, le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi, ribadendo in tal modo il contenuto della lettera *b-bis*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196, introdotta di recente nell'ambito del cosiddetto « contenuto proprio » della legge di stabilità dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2015;

ai sensi della lettera *d*), i fondi speciali disciplinati dall'articolo 18 della legge n. 196 del 2009, riproponendo il contenuto della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196;

ai sensi della lettera *e*), l'importo massimo da destinare, in ciascun anno del triennio, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, riproponendo il contenuto della lettera *g*) del comma 3 dell'articolo 11 della predetta legge n. 196;

ai sensi della lettera *f*), le eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché di quelli derivanti dalle sentenze definitive, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, riproponendo il disposto di cui alla lettera *l*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge di contabilità, con l'aggiunta delle misure correttive relative agli scostamenti rispetto all'andamento degli oneri, per gli esercizi successivi a quello in corso, derivanti dal-

l'attuazione di leggi recanti previsioni di spesa; tale aggiunta viene effettuata in conformità alla nuova procedura prevista, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime, dalle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 1 del successivo articolo 3 della presente proposta di legge;

ai sensi della lettera *g*), le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge n. 243 del 2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ribadendo in sostanza quanto già disposto in tal senso dall'articolo 11, comma 3, lettera *m*), della legge n. 196 del 2009.

In conseguenza dell'unificazione in un unico documento degli attuali disegni di legge di stabilità e di bilancio, tra i contenuti esclusivi della prima sezione figurano altresì:

ai sensi della lettera *b*), ancora per quanto riguarda gli aspetti di maggior rilevanza per le competenze Commissione Finanze, le norme in materia di entrata e di spesa tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio; la disposizione specifica che tali norme devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio, indicate nella seconda sezione, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti, ovvero, come precisato in sede referente, attraverso nuovi interventi; la previsione è finalizzata ad evitare che le disposizioni della prima sezione possano apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incedendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

In sostanza, come specificato nella Relazione illustrativa, per quanto concerne le

entrate la disposizione presenta un contenuto analogo a quello della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, rispetto al quale è stato tuttavia eliminato il riferimento espresso alle variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché alle altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, essendo tale riferimento assorbito dal più generale riferimento alla modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate medesime.

Con riferimento specifico alle spese, il nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – anch'esso introdotto dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo e modificato in sede referente – specifica che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica determinati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. Con le modifiche apportate durante l'esame in sede referente si è chiarito che tale divieto riguarda tutte le spese incompatibili con gli obiettivi del DEF, non solo le spese disposte dalla prima sezione della legge di bilancio. La disposizione richiama quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, della vigente legge di contabilità.

Sempre sul piano del contenuto, inoltre, il nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 (anch'esso introdotto dalla lettera *b*) del comma 3), conferma la cogente esclusione dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio:

delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzativo, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, terzo periodo, della legge n. 243

del 2012, e peraltro già disposto dalla vigente legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità;

delle norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio: tale espresso divieto ribadisce quanto implicitamente previsto alla lettera *b*) del nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 21, che enuclea il contenuto proprio della prima sezione, secondo la quale le norme contenute nella prima sezione possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti gli stanziamenti.

Il nuovo comma 1-*sexies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 (sempre introdotto dalla lettera *b*) del comma 3) riguarda la seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ricorda che, riguardo alla predetta seconda sezione del disegno di legge di bilancio, il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2015 ne individua i contenuti nelle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione economica, comprensive delle proposte di rimodulazioni da introdurre nel disegno di legge di bilancio alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato. A tali previsioni sono apportate le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio medesimo.

In conformità al citato articolo 15, comma 3, della legge n. 243, pertanto, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente e tenuto conto dei parametri indicati nel DEF – come attual-

mente già previsto per il disegno di legge di bilancio dall'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità – tenendo altresì conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte, per i fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23.

Durante l'esame in sede referente è stato aggiornato il riferimento normativo interno alla legge n. 196 del 2009, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93 del 2016, per quanto concerne gli oneri inderogabili e il fabbisogno.

Nell'insieme, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio riprende i contenuti dell'attuale bilancio di previsione, come definiti dall'articolo 21 della legge di contabilità, senza integrazioni rilevanti.

Le ulteriori novelle apportate all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 (in particolare ai commi 2, 11, 16 e 17) dalle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* ed *h)* del comma 3 sono per lo più funzionali al coordinamento del testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio.

In dettaglio, la lettera *d)* del comma 3 integra l'articolo 21, comma 11, della legge di contabilità, estendendo anche al prospetto di riconciliazione del *budget* dei costi, volto a collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio, di cui alla lettera *f)* del medesimo comma 11, la necessità del suo aggiornamento a seguito dell'approvazione della legge di bilancio.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita nel comma 3 una lettera *d-bis)*, che sopprime il comma 11, lettera *b)*, del richiamato articolo 21. In tal modo viene eliminata la scheda illustrativa dei singoli programmi di spesa dai documenti presenti in ciascuno stato di previsione in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio.

La proposta di soppressione della scheda è finalizzata ad evitare la duplicazione delle informazioni riferite ai dati di bilancio già previsti in altri documenti di bilancio. Infatti, con la recente riforma

della legge di contabilità e finanza pubblica, operata in attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 mediante il decreto legislativo n. 90 del 2016, i contenuti delle note integrative sono stati modificati per conformarsi all'introduzione del nuovo livello delle spese costituito dalle «azioni».

Analogamente, la lettera *e)* del comma 3 integra l'articolo 21 della legge di contabilità introducendovi un nuovo comma *11-ter)*, con il quale viene ribadito quanto già attualmente previsto dal comma 16 dell'articolo 21 medesimo, circa la definizione dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, attualmente contenuta in apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione, ed ora trasferita tra i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio. Conseguentemente, il suddetto comma 16 è abrogato dalla lettera *g)* del comma 3.

La lettera *h)* reca modifiche di carattere formale al comma 17 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, riguardo ai tempi di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.

La lettera *f)* del comma 3 sostituisce l'attuale comma 12 dell'articolo 21, relativo alla Nota di variazioni, introducendo inoltre nel medesimo articolo 21 quattro nuovi commi, relativi alla disciplina della Relazione tecnica (commi *12-bis)* e *12-ter)* e della Nota tecnico-illustrativa (commi *12-quater)* e *12-quinquies)*.

In particolare, la nuova formulazione del comma 12 dell'articolo 21 della legge n. 196 ribadisce, mettendo in relazione la prima e la seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, la disposizione che prescrive che le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

Il nuovo comma *12-bis)* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, prevede che il nuovo disegno di legge di bilancio unifi-

cato sia corredato da una relazione tecnica (attualmente contemplata nella legge di contabilità con riferimento al solo disegno di legge di stabilità), la quale deve contenere:

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

elementi di informazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF.

La nuova previsione, in sostanza, è volta a stabilire l'obbligo di presentazione della relazione tecnica, non solo con riferimento alla prima sezione, come prescritto espressamente dall'articolo 15, comma 7, della legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

Ai sensi del nuovo comma 12-ter dell'articolo 21 della legge n. 196 alla relazione tecnica sono allegati, a fini conoscitivi:

il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti apportati alla legislazione vigente nell'ambito della seconda sezione (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, come modificato dalla proposta di legge), variazioni attualmente attuabili con le Tabelle C, D ed E allegate alla legge di stabilità; i due pro-

spetti evidenziano gli effetti finanziari con riferimento ai tre saldi contabili (saldo netto, fabbisogno ed indebitamento).

Il nuovo comma 12-*quater* dell'articolo 21 della legge n. 196 disciplina il contenuto della Nota tecnico-illustrativa quale documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi, nonché le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

La Nota, rispetto all'attuale contenuto, riporta altresì elementi di dettaglio sulla coerenza del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse.

Il comma 4 dell'articolo 2 della proposta di legge abroga l'articolo 22 della legge n. 196 del 2009, recante il bilancio pluriennale, giacché il nuovo disegno di legge di bilancio, in quanto articolato in due sezioni e riferito ad un periodo triennale, ne assorbe sostanzialmente i contenuti.

Durante l'esame in sede referente è stato introdotto un nuovo comma 4-*bis*, che modifica l'articolo 22-*bis* della legge di contabilità, in materia di Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, eliminando il riferimento alla legge di stabilità contenuto al comma 2, stante la confluenza di tale provvedimento nella legge di bilancio per effetto del comma 1 dell'articolo 2.

Il comma 5 dell'articolo 2 integra in più punti l'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

In particolare, la lettera *a*) del comma 5 modifica il comma 1 dell'articolo 23,

relativo alla formulazione da parte dei Ministri degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ribadendo la possibilità per i Ministri di effettuare proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del proprio dicastero, eliminando tuttavia il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse debbano essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa.

Viene meno anche la disposizione che stabilisce il divieto espresso di previsioni di spesa basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Rispetto all'attuale contenuto del comma, dunque, viene eliminato, per le rimodulazioni proposte dai ministri competenti, il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 1, riconosce tale facoltà solo fra programmi della stessa missione di spesa.

La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità, che disciplina le modalità per effettuare le rimodulazioni di spesa di fattore legislativo, in sostanza ampliando la flessibilità sugli stanziamenti di bilancio consentendo, con il disegno di legge di bilancio, nell'ambito della seconda sezione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, all'interno di ciascuno stato di previsione:

la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 3, riconosce tale facoltà solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa; resta comunque precluso, come attualmente già previsto, l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti; anche in questo caso resta

precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

il rifinanziamento, definanziamento e la riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente: tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell'ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, ora riservate alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità.

Mediante una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente viene precisato che i predetti rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni e sono riferiti alle sole spese di fattore legislativo e non a tutte le spese iscritte nel bilancio indipendentemente dalla loro natura.

La lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2, introducendo un nuovo comma *3-bis* dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, prevede altresì che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

Ai sensi del comma *3-ter* dell'articolo 23, introdotto anch'esso dalla medesima lettera *c)* del comma 5 — è prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate ai sensi dell'articolo 23 della legge di contabilità.

A tal fine sono previsti appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, in cui vengono indicate, per ciascun Ministero e per ciascun Programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica, con i relativi importi, sia che si tratti di modifiche di carattere compensativo — come peraltro già previsto

dalla normativa contabile vigente – sia che si tratti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, sopra illustrati, previsti dalla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità. Tali allegati sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

In conseguenza dell'unificazione in un unico documento degli attuali disegni di legge di stabilità e di bilancio, la lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 2, al fine di tener conto della soppressione del disegno di legge di stabilità, reca l'abrogazione del comma 5, dell'articolo 23, della legge n. 196 del 2009, il quale stabilisce che la legge di bilancio è formata apportando agli schemi degli stati di previsione dell'entrata e della spesa le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio è stato introdotto il comma 5-*bis*, che modifica in più punti la disciplina del bilancio di genere, contenuta nell'articolo 38-*septies* della legge n. 196 del 2009.

Ricorda in breve che la disciplina del bilancio di genere prevede l'avvio di un'apposita sperimentazione, volta a valutare l'impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere.

In particolare, con tali modifiche viene chiarito, alla lettera *a*) del comma 5-*bis*, che, nel definire con provvedimento secondario la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, si tiene conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali.

La lettera *b*) stabilisce inoltre che sia inviata al Parlamento una relazione sulla sperimentazione del bilancio di genere e, successivamente, sui risultati della sua definitiva adozione.

L'articolo 3, che consta di un solo comma, reca modifiche testuali all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in materia

di copertura finanziaria delle leggi di spesa. In particolare, essa:

interviene sulle disposizioni relative alle clausole di salvaguardia (eliminando tali clausole e prevedendo nuovi meccanismi di compensazione in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni);

vieta l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille e del cinque per mille quale fonte di copertura.

In dettaglio, le lettere *a*), *c*) e *d*) disciplinano una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, provvedendo al superamento delle clausole di salvaguardia.

Ricorda che, secondo la normativa vigente, di cui ai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica, ciascuna legge onerosa indica espressamente la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, oppure le relative previsioni di spesa: in tale secondo caso, essa definisce una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che, eventualmente, eccedano le previsioni medesime. La clausola di salvaguardia deve essere effettiva ed automatica e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

In tale contesto la lettera *c*) del comma 1, modificata in sede referente, sostituisce il comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e vi introduce due nuovi commi (12-*bis* e 12-*ter*) definendo una nuova procedura che sostituisce il meccanismo delle clausole di salvaguardia e – nel caso di leggi i cui oneri siano individuati mediante previsioni di spesa – affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri sulla base degli elementi di informazione trasmessi dal Ministero competente al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. Qualora siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti:



quanto all'esercizio in corso, ai sensi del nuovo comma 12-*bis* – come modificato dalla V Commissione – il Ministro dell'economia e delle finanze (in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, relative agli esercizi successivi), con proprio decreto, da trasmettere alle Camere, riduce gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalle spese non rimodulabili e sentito il Ministro competente. Ove detti stanziamenti non siano sufficienti, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio del MEF (effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 12), allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, sempre nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalle spese non rimodulabili. Gli schemi di decreto – in entrambi i casi – sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai fini dell'espressione del relativo parere entro sette giorni dalla trasmissione. Gli schemi sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.

Tale formulazione risulta dalle modifiche apportate in sede referente; secondo l'originario testo del comma 12-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze era tenuto a sospendere l'efficacia delle disposizioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti potessero essere compensati a valere sullo stato di previsione del Ministero competente. In tale ipotesi, ai fini della compensazione, il Ministro dell'economia e delle finanze poteva disporre, con proprio decreto e sentito il Ministro competente, la riduzione, per un corrispondente importo, di dotazioni finanziarie iscritte nell'ambito dello stato di previsione dell'amministrazione competente;

quanto agli scostamenti non compensabili, ai sensi del nuovo comma 12-*ter*, si procede – come precisato dalla Commissione Bilancio – ricorrendo a iniziative legislative, ai sensi del vigente articolo 17, comma 13 della legge n. 196 del 2009, non modificato dalle norme in commento;

quanto agli esercizi successivi a quello in corso, ai sensi del nuovo comma 12-*quater*, si provvede con la legge di bilancio, attraverso le misure correttive di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*) (introdotto dall'articolo 2), in virtù del quale la legge di bilancio include misure correttive delle leggi che abbiano fatto registrare scostamenti dalle previsioni e degli effetti finanziari derivanti da sentenze definitive); nel corso dell'esame in sede referente è stato specificato che, in tal caso, sono adottate prioritariamente misure correttive della maggiore spesa di carattere normativo.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità – già prevista a legislazione vigente dal comma 13 del medesimo articolo 17 della legge di contabilità pubblica, non modificato dalla proposta di legge – di ricorrere a iniziative legislative allorché l'attuazione di una legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni suscettibili di determinare maggiori oneri.

Al fine di esplicitare la finalità di tale dell'innovazione, la relazione illustrativa rammenta che la nuova procedura è volta a sanare talune criticità insite nella procedura vigente ed emerse in relazione al fatto che le clausole di salvaguardia nel corso del tempo si sono spesso concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di superamento delle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge introduce un nuovo comma 1.1

nel già richiamato articolo 17 della legge n. 196, volto ad escludere l'utilizzo, a finalità di copertura finanziaria di leggi di spesa, di risorse autorizzate da determinate disposizioni legislative, quali quelle derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale e quelle relative all'istituto del cinque per mille dell'IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

In particolare, il nuovo comma dispone che non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, le risorse:

derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale;

le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Come precisato testualmente nel comma 1.1, il divieto di utilizzo delle risorse del 5 per mille risulta limitato alle sole somme effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Durante l'esame in sede referente al comma 1 è stata introdotta la lettera *b-bis*), che inserisce un nuovo comma *7-bis* nell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Le norme incidono sulla disciplina relativa alla clausola di neutralità finanziaria; per tali disposizioni, la relazione tecnica deve riportare i seguenti elementi informativi:

la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime;

i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indi-

cate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Viene chiarito che, in ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, sostituita in sede referente, interviene sulla disciplina della copertura finanziaria delle leggi.

In luogo di effettuare solo modifiche di coordinamento (come previsto nel testo originario della proposta di legge) la nuova formulazione della lettera *a)* sostituisce i primi due periodi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e, in particolare:

precisa che le previsioni in esame attuano l'intero articolo 81 della Costituzione in materia di contabilità dello Stato e, dunque, non più solo il quarto comma del medesimo articolo;

chiarisce che restano ferme la speciale disciplina in materia di eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale dal già citato articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nonché le norme per la redazione della legge di bilancio, di cui all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalle disposizioni in esame;

con una formulazione più generale e più aderente al dettato costituzionale, viene chiarito che ciascuna legge provvede contestualmente alla copertura finanziaria dei propri oneri (superando così la clausola di salvaguardia);

con finalità di coordinamento, ove vi siano nuove o maggiori spese rispetto a quanto previsto rinvia alle disposizioni introdotte dalle norme in esame (articolo 17, nuovi commi *12-bis* e *12-ter*, della legge di contabilità).

La lettera *a-bis)* del comma 1, introdotta durante l'esame in Commissione Bilancio, modifica anch'essa l'articolo 17, comma 1 della legge di contabilità.

Con una prima modifica, introducendo una lettera *a-bis)* nel comma 1 dell'articolo 17, si incide sulle modalità con le quali è possibile disporre la copertura di

nuovi o maggiori oneri prevedendo che, oltre a quanto già previsto dalla vigente normativa, sia possibile disporre la modifica o soppressione dei parametri che determinano la spesa.

Con una seconda modifica, sostituendo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17, della legge di contabilità, viene chiarito che, nel caso di riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, gli effetti della copertura proposta sono valutati anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri.

In sede referente è stata altresì introdotta nel comma 1 una lettera *c-bis*), che modifica il comma 13 del menzionato articolo 17; si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, ove riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'intero articolo 81 della Costituzione (non del solo quarto comma).

Analogo tenore ha la disposizione del comma 1-*bis* dell'articolo 3, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, con riferimento all'obbligo di copertura finanziaria per le leggi di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 interviene in ordine alla classificazione economica delle spese, apportando, al comma 1, un'integrazione all'articolo 25 della legge n. 196 del 2009, relativo alla classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, disponendo espressamente che, ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti.

La distinzione delle spese a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti ai fini della classificazione economica è di fatto (ma non espressamente, come ora dispone il comma 1 in esame)

già presente nell'ambito dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato, in cui le spese del bilancio dello Stato, nello specifico Allegato A/3 relativo all'analisi economica delle spese finali, sono presentate ripartite in titoli (Titolo I: spese correnti, Titolo II: spese in conto capitale). Il Titolo III individua il Rimborso delle passività finanziarie.

La classificazione economica delle spese, con espressa ripartizione in titoli tra spesa corrente, spesa in conto capitale e rimborso passività finanziarie, è altresì illustrata all'interno dei singoli stati di previsione, nell'apposito riepilogo delle dotazioni di ciascun programma secondo l'analisi economica, redatto ai sensi dell'articolo 21, comma 11, punto *d*), della legge n. 196.

Il comma 2 apporta alcune correzioni formali all'articolo 30 della legge di contabilità, che reca disposizioni in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente, funzionali al coordinamento del testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 6 dell'articolo 30, rinviando, per quel che concerne la quantificazione dell'onere annuo delle leggi di spesa a carattere permanente, alla nuova legge di bilancio ed in particolare alla seconda sezione del documento, nell'ambito della quale è ora possibile procedere a modifiche degli stanziamenti di bilancio relativi a spese sia di parte corrente sia di conto capitale. Pertanto, il riferimento all'articolo 11, comma 3, lettera *d*) viene sostituito da quello all'articolo 23, comma 3, lettera *b*), come sostituito dall'articolo 2, comma 5, lettera *b*), della proposta di legge, ai sensi del quale è ora possibile procedere a rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente.

La lettera *b*), invece, abroga il comma 7 dell'articolo 30 della citata legge n. 196, che prevede un apposito allegato informativo riguardo ai residui di stanziamento

relativi alle spese in conto capitale, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina contabile dallo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (Atto del Governo n. 265, il cui testo definitivo è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 10 maggio scorso ma ancora non pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, che dovrebbero portare ad un sostanziale superamento di tale categoria di residui).

L'articolo 5 interviene sull'articolo 33 della legge n. 196, relativo all'assestamento di bilancio.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 modifica il comma 1 dell'articolo 33, precisando che le previsioni di bilancio e le dotazioni finanziarie contenute nel disegno di legge di assestamento sono riferite alla legislazione vigente, al fine di evidenziare che il citato disegno di legge non può innovare la legislazione vigente.

La lettera *b)* riformula il comma 3 dell'articolo 33 della legge di contabilità, per aumentare la flessibilità in sede di assestamento.

In linea con quanto detto sopra, viene prevista la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'esercizio in corso, anche relative ad unità di voto diverse, in conformità con quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 243 del 2012, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

La lettera *c)*, aggiungendo a tal fine due nuovi commi *4-bis* e *4-ter* nell'articolo 33, prevede, al nuovo comma *4-bis*, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, che il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento

del DEF. Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Viene disposto inoltre, al nuovo comma *4-ter*, che il *budget* dei costi contenuto nello stato di previsione di ciascuna amministrazione sia aggiornato anche sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.

L'articolo *5-bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, istituisce e disciplina il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile.

In particolare il comma 1 prevede che il Comitato è istituito presso l'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame col compito di selezionare gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) il cui andamento è riportato in allegato al DEF (ai sensi dell'articolo 10, comma *10-bis*, della legge n. 196 del 2009, introdotto dall'articolo 1, comma 5, lettera *f)*, della proposta di legge). Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

Come già anticipato, ai sensi del comma 2 il Comitato provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). Tali indicatori devono essere successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

Il comma 3 chiarisce che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti. Ai sensi del comma 4, l'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene per semplificare le procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, modificando a tal fine l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001, il quale attualmente prevede che, in caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità.

In tale contesto la modifica recata dall'articolo 5-ter stabilisce che le predette somme trasferite sono assegnate nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del soppresso capitolo.

L'articolo 5-quater, anch'esso introdotto nel testo nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 34 della legge di contabilità relativamente alla disciplina degli impegni di spesa di bilancio e dei pagamenti.

In particolare, la lettera a) modifica il primo periodo del comma 2 del predetto articolo 34, il quale attualmente prevede che, con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate gli impegni di spesa sono assunti, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, con contestuale, specifica pubblicità, nonché nel rispetto delle leggi vigenti.

In tale contesto la modifica recata dalla lettera a), oltre a ribadire che i predetti impegni sono assunti nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, precisa che di essi si deve dare pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile.

La lettera b) modifica invece il comma 7 del medesimo articolo 34, il quale attualmente prevede che il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti del quale viene data pubblicità.

In tale contesto la modifica recata dalla lettera b) specifica l'obbligo di pubblicità del piano, prevedendo che le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica.

L'articolo 5-quinquies, a sua volta introdotto durante l'esame in sede referente, reca sostanzialmente una norma di carattere transitorio, volta a stabilire che le modifiche alla legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4 (i quali hanno modificato gli articoli 6, 8 e 9 della medesima legge di contabilità, relativi, rispettivamente, all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, al coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali e ai rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica), acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93 del 2016 (tale decreto legislativo è entrato in vigore il 16 giugno 2016), il quale ha operato il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

La norma specifica che tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 5-*sexies* abroga il comma 3 dell'articolo 44 della legge di contabilità, il quale affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione, in coerenza con le regole internazionali, degli aggregati sottostanti ai saldi di cassa del settore statale, nonché dei criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

Al riguardo ricorda che il predetto saldo di cassa è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale.

L'articolo 5-*septies* interviene invece sull'articolo 44-bis della legge di contabilità, il quale prevede che venga rivisto il contenuto del Conto riassuntivo del Tesoro, il quale è il documento contabile, compilato e pubblicato periodicamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente indicazioni sul movimento generale di cassa di bilancio e di tesoreria, sul fondo di cassa del Tesoro, sui debiti e crediti di tesoreria, sugli incassi per entrate di bilancio confrontati con quelli del precedente anno finanziario, sui pagamenti per spese di bilancio ripartiti per ministeri e categorie.

La modifica recata dall'articolo 5-*septies* riguarda l'ultimo periodo del comma 3, il quale attualmente stabilisce che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale.

In tale contesto viene sostituito il riferimento al dato del debito statale con quello alle emissioni nette di titoli di Stato e di altri strumenti a breve e lungo termine.

L'articolo 5-*octies* al comma 1 introduce nella legge di contabilità un nuovo articolo 44-*quater*, che disciplina l'apertura di conti da parte delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 44-*quater* stabilisce che l'apertura

di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, su richiesta dell'amministrazione competente.

La norma precisa che gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Nel caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione, viene stabilito che le somme giacenti siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente e che, il dirigente responsabile o il funzionario delegato siano sanzionati, con decreto del Ministero competente, in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono pure acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata, mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dello stesso dirigente o funzionario.

Il comma 2 del nuovo articolo 44-*quater* obbliga le amministrazioni dello Stato a trasmettere annualmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre.

È previsto inoltre che le medesime amministrazioni trasmettano, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio, la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti i conti correnti bancari e postali. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il comma 3 del nuovo articolo 44-*quater* affida al competente organo di

controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica del rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2, vincolandolo a comunicare le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

Il comma 2 dell'articolo 5-*octies* reca una norma di carattere transitorio legata all'introduzione nella legge di contabilità del nuovo articolo 44-*quater*, stabilendo che per il 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 del predetto articolo 44-*quater*, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'intervento legislativo in esame.

In connessione con l'introduzione del nuovo articolo 44-*quater* nella legge di contabilità, il comma 3 dell'articolo 5-*octies* modifica l'articolo 346 del regio decreto n. 827 del 1924, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda la disciplina dei prelevamenti in proprio che i funzionari delegati possono effettuare sulle aperture di credito disposte a loro favore.

In particolare, la modifica recata dal comma 3 sopprime la porzione di testo, a partire dal quarto comma, che vieta il deposito, da parte di detti funzionari, delle somme prelevate, in conti correnti postali oppure presso banche o istituti, salvo casi eccezionali, autorizzati in determinate condizioni. La soppressione è motivata dal fatto che le norme del richiamato articolo 346 sono ormai superate dalle nuove previsioni dell'articolo 44-*quater*.

L'articolo 5-*novies* modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 48 della legge di stabilità, il quale, nel disciplinare il ricorso delle pubbliche amministrazioni a contratti di finanziamento stipulati sul mercato, prevede che le amministrazioni pubbliche debentrici devono inserire nel contratto di finanziamento una clausola che obblighi gli istituti finanziatori a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento.

In tale contesto la modifica recata dall'articolo 5-*novies* specifica che la predetta comunicazione, oltre a avvenire in via telematica, deve essere effettuata in formato elaborabile.

L'articolo 5-*decies* proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 89 del 2014 per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 190 del 2014, per la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato;

quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle strutture contabili del bilancio dello Stato» indicate nella tabella allegata alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015;

quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi al-*

legato), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, presentati al disegno di legge C. 3821, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, presentati presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e da questa trasmessi alla Commissione Finanze in quanto afferenti agli ambiti di competenza della medesima VI Commissione.

Al riguardo ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore sulle proposte emendative presentate direttamente alla XIV Commissione e da questa trasmesse alle Commissioni di settore assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approva-

zione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, ricorda innanzitutto che la Commissione Finanze ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 3821 nella seduta dell'8 giugno 2016.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, gli emendamenti Battelli 6.2 e 6.3 assoggettano ad imposizione le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti. Modifica la disciplina in materia di accertamento delle imposte sui redditi, escludendo la ritenuta alla fonte per le vincite corrisposte da case da gioco.

L'emendamento Pesco 6.1 assoggetta ad imposizione le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti. Conseguentemente è soppressa la norma di copertura prevista dal comma 3.

L'emendamento Pini 6.4 prevede una diversa copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, mediante l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (*new slot* e *video-lottery*).

L'emendamento Pini 19.6 limita l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli utilizzati in Italia da studenti alla condizione che lo studente sia intestatario del veicolo.



L'emendamento Pesco 19.1 integra le condizioni necessarie affinché si applichi l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli utilizzati in Italia da studenti, prevedendo che l'uso dei veicoli stessi deve essere esclusivamente privato e che il veicolo non deve essere ceduto, a qualsiasi titolo, in godimento a terzi residenti in Italia.

L'emendamento Pini 19.2 prevede che l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli utilizzati in Italia da studenti sia condizionata all'invio al Ministero dei trasporti della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa.

L'emendamento Pini 19.5 prevede le sanzioni della confisca della targa e, per la reiterazione dell'illecito, della confisca del veicolo, in caso di violazione delle disposizioni agevolative in tema di tassa per autoveicoli in temporanea importazione.

L'emendamento Pini 20.1 condiziona l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli importati temporaneamente dall'Albania alla condizione che le imprese di trasporto albanesi depositino presso il Ministero dei trasporti la documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli.

L'emendamento Pini 20.2 prevede, ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli importati temporaneamente dall'Albania, che le imprese di trasporto albanesi si impegnino a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea sui tempi di guida e riposo e a depositare mensilmente presso il Ministero dei trasporti i dati di viaggio.

L'emendamento Pini 20.3 condiziona l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli importati temporaneamente dall'Albania alla condizione che le imprese di trasporto albanesi depositino mensilmente presso il Ministero dei trasporti i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo.

L'emendamento Pini 22.1 sopprime l'articolo 22, che innalza dal 4 al 10, l'aliquota IVA per i preparati per risotti, e modifica la copertura prevista dall'articolo 6 mediante l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (*new slot e videolottery*).

L'emendamento Pini 22.2 innalza dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA per i preparati per risotti, e modifica la copertura prevista dall'articolo 6, mediante l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (*new slot e videolottery*).

L'emendamento Pini 23.1 sopprime l'articolo 23, in tema di agevolazioni fiscali per i consorzi agrari.

L'emendamento 23.4 Pini riduce dal 50 al 45 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari.

L'emendamento Pini 23.2 prevede che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della legge in esame, in luogo di quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

L'emendamento 23.6 Pini prevede che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Gli emendamenti 23.2 e 23.5 Pini prevedono che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L'emendamento De Lorenzis 24.3 prevede l'automatica decadenza dal regime di *tonnage tax* nel caso di omissione per due annualità consecutive del versamento dell'importo a favore del Fondo nazionale marittimi o di poli formativi accreditati dalle regioni (modalità indiretta dell'obbligo formativo).

L'emendamento Pini 24.4 riduce dal 20 al 15 per cento l'ammontare della sanzione dovuta per la regolarizzazione dell'omesso versamento dell'importo formativo da parte delle imprese marittime in regime di *tonnage tax*.

L'emendamento Pini 24.5 prolunga da novanta a centottanta giorni il periodo transitorio nel quale possono essere regolarizzati gli omessi versamenti per l'obbligo formativo da parte delle imprese marittime in regime di *tonnage tax*.

L'emendamento Garofalo 24.1 modifica un criterio di delega per il riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime: in particolare l'attribuzione dei benefici fiscali e contributivi alle sole imprese che imbarchino esclusivamente personale italiano o comunitario è circoscritto alle sole navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti, passeggeri e merci, in precedenza o prosecuzione da un viaggio internazionale e con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'emendamento Luigi Gallo 24.2 introduce un nuovo criterio di delega per il riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze trasmettano annualmente una relazione sui risultati della nuova normativa delegata, con specifiche informazioni sulle imprese marittime che hanno avuto accesso ai benefici.

L'emendamento Pini 25.1 precisa che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo doganale.

L'emendamento Pini 25.2 prevede che ogni anno l'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica il corretto inserimento dei dati nel sistema informativo doganale al fine di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni.

L'emendamento Pini 29.2 sottopone la cessione di tartufi all'aliquota IVA del 5 per cento (in luogo del 10 per cento). A copertura dell'onere finanziario prevede l'innalzamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento.

L'emendamento Pini 29.1 sopprime i primi due commi dell'articolo 29, volti a eliminare l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA e a sottoporre a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occa-

sionali di tartufi. Inoltre sottopone la cessione di tartufi all'aliquota IVA del 5 per cento (in luogo del 10 per cento). A copertura dell'onere finanziario prevede l'innalzamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 6.1, il quale intende correggere le previsioni dell'articolo 6 relativamente al regime fiscale dei premi e delle vincite realizzate in case da gioco. In tale contesto la proposta emendativa ribalta l'impostazione dell'articolo 6, che estende anche alle vincite conseguite in altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico-europeo l'esenzione già prevista per le vincite conseguite in case da gioco ubicate in Italia, prevedendo invece che esse siano tassate sia se realizzate in Italia, sia se realizzate all'estero. Invita quindi il Governo e la maggioranza a riflettere attentamente sulla proposta emendativa, la quale, da un lato, avrebbe l'effetto di incrementare il gettito tributario, e, dall'altro, potrebbe rappresentare un elemento di contrasto rispetto ai fenomeni del gioco patologico.

Illustra quindi il proprio emendamento 19.1, attraverso il quale, nel condividere la finalità, perseguita dall'articolo 19 del disegno di legge, di stabilire l'esenzione da imposte e tasse per i veicoli utilizzati in Italia da studenti residenti abitualmente in altro Stato dell'UE o in uno Stato dello Spazio economico-europeo, intende specificare che tale esenzione si applica solo nel caso in cui il veicolo sia utilizzato ad uso privato e non sia concesso in godimento a soggetti terzi residenti in Italia.

Il Viceministro Enrico MORANDO rileva come la contrarietà del Governo rispetto all'emendamento Pesco 6.1 sia basata sulla considerazione che la proposta emendativa avrebbe effetti paradossali, contrari alle stesse finalità dei proponenti, in quanto, nel prevedere la tassabilità delle vincite conseguite in case da gioco ubicate in Italia o in altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico-europeo, manterrebbe, tuttavia, la possibilità di non tassare tali elementi negli Stati extra-UE, perpe-

tuando pertanto una differenziazione nel trattamento tributario delle vincite stesse che l'articolo 6, e i medesimi proponenti dell'emendamento 6.1, intendono superare.

Ritiene quindi di non poter esprimere una valutazione positiva sull'emendamento, il quale andrebbe innanzitutto rivisto sul piano della sua formulazione tecnica.

Daniele PESCO (M5S) ritiene opportuno approfondire se sia possibile definire una previsione che stabilisca la tassabilità delle vincite realizzate nelle case da gioco, sia per quanto riguarda quelle ubicate in Italia e nella UE, sia per quanto attiene a quelle situate in Stati extra-UE.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce come la valutazione compiuta dal Governo, sulla scorta degli approfondimenti tecnici svolti dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, induca a concludere che la formulazione dell'emendamento manterrebbe la possibilità di non tassare le vincite realizzate in case da gioco ubicate in Stati extra-UE.

Daniele PESCO (M5S) considera utile comprendere se la maggioranza condivide l'idea del gruppo M5S di tassare tutte le vincite conseguite presso case da gioco, a prescindere dal fatto che queste ultime siano ubicate in Italia o in un qualunque altro Stato estero.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che la questione oggetto dell'emendamento 6.1 debba essere approfondita nell'ambito della discussione in Assemblea del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'emendamento Pesca 19.1, rileva come, al di là della formulazione tecnica della proposta emendativa, la quale appare peraltro problematica, la valutazione contraria del Governo su di esso sia motivata dal fatto che appare eccessivamente punitivo escludere l'esen-

zione dalla tassazione dei veicoli anche quando essi siano concessi occasionalmente in godimento a terzi, mentre sarebbe più logico prevedere che tale esclusione si applichi solo nel caso in cui la concessione in godimento in favore di terzi superi una certa durata.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Luigi Gallo 24.2, il quale intende integrare i principi e criteri direttivi della delega legislativa concessa al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime. In particolare la proposta emendativa prevede che il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'economia trasmettano una relazione annuale sull'attuazione di tale delega.

Il Viceministro Enrico MORANDO rileva come il Governo non abbia, in assoluto, preclusioni rispetto al contenuto dell'emendamento 24.2.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, ritiene che il principio emendativo contenuto nell'emendamento 24.2 possa essere condivisibile in linea di principio, considerando tuttavia inopportuno apportare al provvedimento una modifica di dettaglio, che tuttavia costringerebbe a rinviarlo al Senato per un'ulteriore lettura, invitando invece a trasfondere il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno su tale materia.

La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore su tutti emendamenti trasmessi.

**La seduta termina alle 12.45.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico MORANDO.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare subito all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo, prevista al termine dell'esame in sede referente, in congiunta con la Commissione Giustizia, del disegno di legge C. 3892, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 59 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

**Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.**

**C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda innanzitutto che nel pomeriggio di lunedì 13 giugno scorso si è svolto un Seminario istituzionale, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle principali Autorità competenti in merito, nonché di tutte le categorie interessate dal provvedimento, nel corso del quale è stato possibile approfondire le tematiche sottese alle proposte di legge.

Auspica quindi che, una volta stabilito il testo base per il prosieguo dell'esame, sia possibile giungere in tempi rapidi alla definizione di un intervento legislativo in materia.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) concorda con l'auspicio del Presidente che sia possibile giungere a definire sollecitamente un testo legislativo condiviso da tutta la Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 12.50.**

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (C. 3828 Boccia).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3828 Boccia, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 », come risultante dagli emendamenti approvati dalla V Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come la proposta di legge si inserisca nel processo di definizione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, la quale, introducendo nel testo costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ha demandato a successivi interventi legislativi la disciplina delle necessarie modalità di attuazione, tra cui il contenuto della legge di bilancio;

evidenziato come la nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 abbia determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio, con la conseguenza che la struttura della

manovra annuale di finanza pubblica, fondata finora su due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – evolverà verso uno schema radicalmente diverso, che vedrà la presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio, la quale, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità;

rilevato come, in tale contesto evolutivo, la proposta di legge C. 3828 intenda appunto aggiornare le regole contabili previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica (la legge n. 196 del 2009), con il principale obiettivo di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità, valorizzando in tal modo il ruolo del Parlamento, che potrà deliberare in modo più incisivo e organico sulle priorità della manovra di finanza pubblica, considerata nella sua interezza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 246

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) ..... 249

Sui lavori della Commissione ..... 249

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**C. 3828 Boccia.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Avverte che sul provvedimento la Commissione Bilancio ha chiesto di disporre

del parere entro questa mattina, dato che la proposta di legge è calendarizzata in Assemblea già per questo pomeriggio. Da quindi la parola alla relatrice, on. Coscia.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ricorda che la legge costituzionale n. 1 del 2012 ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, demandando ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione, tra cui « il contenuto della legge di bilancio ». È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. La vigente disciplina del bilancio è contenuta nella legge di contabilità n. 196 che viene in parte modificata dalla proposta di legge in esame. Rammenta che la struttura attuale del disegno di legge del bilancio di previsione dello è disciplinata dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica ove si stabilisce che le

previsioni di entrata e di spesa siano formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF ed esposte in termini di competenza e di cassa. La principale novità legislativa introdotta con la proposta è costituita dal passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica, fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti — la legge di bilancio e la legge di stabilità —, ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, la legge di bilancio. Questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità. La legge n. 243 del 2012 prefigura in sostanza un documento (la legge di bilancio, appunto) che racchiude in sé le funzioni attualmente svolte dai due documenti di stabilità e di bilancio, i cui contenuti sono suddivisi in due sezioni: la prima che svolge essenzialmente le funzioni dell'attuale disegno di legge di stabilità e la seconda che assolve quelle dell'attuale disegno di legge di bilancio. In questo quadro, l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della legge di bilancio, rinvia per le relative modalità di attuazione ad una successiva legge dello Stato, oggetto appunto della proposta di legge presentata, recante un aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. Reputa opportuno rammentare che, in base alla vigente disciplina contabile, le unità di voto sono individuate, per le entrate, con riferimento alla tipologia, e, per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa. Al di sotto dei programmi, si collocano i macroaggregati, mentre i centri di responsabilità amministrativa costituiscono la struttura che gestisce le risorse

per la realizzazione del programma di competenza. Le missioni indicate nel bilancio in certi casi sono attribuite alla competenza di un solo ministero, in altri alla competenza di più ministeri. Ogni missione si articola in uno o più programmi, che rappresentano aree omogenee di attività e sono generalmente di competenza di un unico ministero, anche se non mancano programmi condivisi tra più Amministrazioni. Sottolinea che con la proposta vengono modificate, tra l'altro, alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. In particolare, si perviene al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia. Sempre con riferimento alle leggi di spesa, evidenzia che una specifica disposizione esclude che per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Tale ultimo aspetto, previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 3, risulta essere quello di più specifico interesse della Commissione cultura. Ricorda, in proposito, che la disciplina dell'otto per mille IRPEF si fonda sulle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la quale ha stabilito, all'articolo 47, che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Con successivi interventi normativi, l'opzione del contribuente è stata poi estesa anche a favore di altre confessioni religiose. La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione an-

nuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse. L'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 prevede che la quota dell'otto per mille di competenza dello Stato sia utilizzata per interventi di carattere straordinario nei seguenti settori: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali. Dal 2014 è prevista una ulteriore finalità relativa ad interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica (articolo 1, comma 206, della legge n. 147 del 2013). In merito a tale disposizione, segnala come, negli esercizi più recenti, le risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale siano state utilizzate per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa. La quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione è risultata spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'importo derivante dalle scelte del contribuente viene decurtato, in corso di esercizio, ai sensi di disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Quanto al 5 per mille dell'IRPEF, rammenta che è stato introdotto a partire dal 2006, con l'istituzione di un apposito Fondo da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. Per quanto concerne il criterio di riparto del beneficio, la normativa dà facoltà al contribuente di scegliere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille della propria IRPEF ad una delle finalità cui il beneficio è destinato (eventualmente, direttamente ad un soggetto specifico, attraverso l'indicazione del codice fiscale del soggetto). La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a

determinare l'entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato. Riassume, quindi, le diverse attività cui possono essere destinate le risorse del 5 per mille. Conclude sottolineando che la principale innovazione nella legislazione vigente che riguarda la Commissione cultura inerisce quindi al vincolo di destinazione che deriverebbe dal divieto di utilizzare, come copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i fondi dell'8 per mille e del 5 per mille. In considerazione di quanto esposto, ritiene che la Commissione possa formulare un parere favorevole.

Giuseppe BRESCIA (M5S) preannuncia il parere contrario del suo gruppo. Tuttavia, condivide il principio in base al quale le risorse dell'8 e del 5 per mille non possano essere più utilizzate con finalità di copertura finanziaria. Al riguardo, ricorda di aver presentato due proposte di legge e diversi emendamenti che prevedono la stabilizzazione del 5 per mille e, per quanto riguarda l'8 per mille, prevedono la possibilità per il cittadino di scegliere la sottocategoria cui destinare la propria quota. Tali proposte avrebbero consentito anche di monitorare l'effettivo utilizzo di tali risorse, anche nello stesso interesse della Commissione cultura, tenuto conto che è stata introdotta la possibilità di destinarle in favore dell'edilizia scolastica.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione, a maggioranza, approva.

**La seduta termina alle 13.20.**



**SEDE REFERENTE**

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 giugno 2016 la collega Blažina ha svolto un'ampia relazione. Propone di costituire un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento e di deliberare un breve ciclo di audizioni informali, anche secondo le intese già raggiunte in sede di esame preliminare. Chiede se qualcuno intenda intervenire.

La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto e acconsente allo svolgimento di audizioni informali.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, riferisce che la Presidente della Camera con lettera in data 14 giugno 2016 ha trasmesso alle Commissioni permanenti le conclusioni approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea svoltasi a Lussemburgo dal 22 al 24 maggio 2016. Copia di tali conclusioni è in distribuzione. Ritiene tale documentazione di sommo interesse, poiché riguarda il ruolo dei Parlamenti in diverse aree sensibili del dibattito politico attuale, quali la gestione dei flussi migratori, il rafforzamento dell'Unione europea, la sicurezza dei cittadini, le libertà fondamentali e le implicazioni dell'Accordo transatlantico TTIP. A tale ultimo riguardo, mette in evidenza che si tratta di un argomento di particolare rilevanza anche in vista dell'eventuale successivo procedimento parlamentare di ratifica dell'Accordo.

Comunica altresì che il Governo ha trasmesso, in data 17 giugno 2016, il proprio assenso alla richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge C. 2572 Carocci, deliberato nella seduta del 19 aprile 2016. Avendo acquisito anche il consenso di tutti i rappresentanti dei gruppi, invierà alla Presidente della Camera tale richiesta di trasferimento.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.25.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	250
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	250
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	256
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	252
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	257

##### SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	254
<i>ALLEGATO 3 (Ulteriori emendamenti del Relatore)</i> .....	258
<i>ALLEGATO 4 (Proposte di riformulazione)</i> .....	260

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

**La seduta comincia alle 12.05.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede consultiva e, successivamente, all'esame in sede referente.

La Commissione consente.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative presentate al disegno di legge in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, le proposte emendative Gianluca Pini 5.1, Ga-

gnarli 31.3, 31.01 Kronbichler 31.01, Gianluca Pini 32.1 e Gianluca Pini 32.2 alla legge europea 2015-2016, che investono gli ambiti di competenza della Commissione. Ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria e per esigenze di coordinamento generale; qualora invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà proseguire nell'esame dell'emendamento medesimo.

Alessandro MAZZOLI, *relatore*, fa presente che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, le proposte emendative riferite alla legge europea 2015-2016 presentate direttamente presso la XIV Commissione e afferenti ad ambiti di competenza della VIII Commissione. In particolare, segnala che le proposte emendative trasmesse sono 5: una riferita all'articolo 5, due all'articolo 31 e due all'articolo 32. L'emendamento Gianluca Pini 5.1 è volto a inserire, dopo il comma 2, un ulteriore comma, ai sensi del quale le disposizioni contenute nell'articolo 5 si applicano fino alla data dell'entrata in vigore delle linee guida dell'ANAC, di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, fermo restando il rispetto delle medesime disposizioni da parte dell'ANAC. Il successivo emendamento Gagnarli 31.3 si propone di inserire, dopo il comma 1, due ulteriori commi, nei quali si prevede l'abrogazione, rispettivamente, dell'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 – che, nell'ambito delle disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, reca norme di semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria – e del comma

363 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, effettuano le valutazioni di incidenza di una serie di interventi minori, ivi elencati. Conseguentemente, l'emendamento in questione è volto a integrare la rubrica inserendo il riferimento alla procedura EU Pilot 6730/14/ENVI. L'articolo aggiuntivo Kronbichler 31.01 intende aggiungere l'articolo 31-*bis*, recante disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Matura 2000 (Caso EU Pilot 730/14/ENVI), che dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 57, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 221. L'emendamento Gianluca Pini 32.1 intende modificare il comma 1, lettera *a*), numero 1, capoverso lettera *g-bis*), prevedendo che, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti « possano rispettare » - non più « rispettino » – simultaneamente le prescrizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. L'emendamento Gianluca Pini 32.2, infine, intende sostituire l'espressione « ciascuna unità idraulica », di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2, capoverso comma 1-*bis*), con l'espressione « ciascun sito di stoccaggio ».

Tutto ciò premesso e considerata la volontà del Governo di non modificare il testo in esame, dichiarata presso la Commissione di merito, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti trasmessi (*vedi allegato 1*).

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario sulle proposte emenda-

tive trasmesse dalla XIV Commissione, presentata dal relatore.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**C. 3828 Boccia.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla V Commissione, il testo della proposta di legge C. 3828, recante modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito. Segnala che la proposta di legge in esame si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, la quale, nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione. Conseguentemente, è stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, quindi, le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio, che passa da una concezione formale a una concezione sostanziale. L'innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di

stabilità – ad uno schema radicalmente diverso, che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, la legge di bilancio. Quest'ultima, oltre alle poste contabili, potrà ora contenere anche disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità. L'implementazione di questi contenuti e quindi l'aggiornamento delle regole contabili sono pertanto gli obiettivi della proposta di legge in esame che reca modifiche ed integrazioni alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. In particolare, il principale intervento normativo del testo in esame è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità, al fine di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, portando così al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza. In sintesi, osserva che la nuova legge di bilancio viene articolata in due sezioni, la prima delle quali reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa, e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene altresì mantenuta e arricchita di contenuti la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. Segnala altresì che la proposta di legge n. 3828, ora al nostro esame, modifica i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, posticipando dal 20 al 30 settembre il termine per la presentazione della Nota di ag-

giornamento al Documento di Economia e Finanza ed introducendo altresì il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio, nonché un termine di carattere mobile per la presentazione dello stesso alle Camere, che andrà effettuata entro i successivi dodici giorni. Vengono quindi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo. Viene inoltre previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Evidenzia che risulta poi arricchito il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la stessa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Rileva che un ulteriore ampliamento dei contenuti, rispetto a quanto ora prevede la legge n. 196 del 2009, concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che si prevede debba contenere anche i criteri principali utilizzati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione della nuova legge di bilancio. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento. Vengono quindi modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Sempre con riferimento alle leggi di spesa, una specifica disposizione esclude che per la relativa

copertura finanziaria si possa far ricorso alla quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito IRPEF, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Si interviene infine sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando quelle forme di flessibilità finora previste per la fase di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Per quanto concerne le parti di competenza della VIII Commissione, segnala quanto previsto rispettivamente dagli articoli 1 e 5-*bis*, in materia di indicatori di benessere equo e sostenibile. In particolare, l'articolo 1, così come modificato dalla V Commissione nel corso dell'esame in sede referente, intervenendo in materia di controllo parlamentare della spesa, nonché sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, reca talune novità all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009. Segnala, al riguardo, il comma 5, lettera *f*) dell'articolo 1, così come modificato, che introduce all'articolo 10 della suddetta legge n. 196 del 2009, il nuovo comma 10-*bis*, prevedendo, nello specifico, che in allegato al DEF, predisposto dal ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, come selezionati e definiti da apposito Comitato, istituito ai sensi del successivo articolo 5-*bis*, nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f*), dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5, del medesimo articolo. Nel testo in esame, inoltre, si prevede che con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è

evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Rileva, come già anticipato, che l'articolo 5-*bis* introduce il nuovo Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile. Tale organismo è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ISTAT. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e di cui fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica, provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. La partecipazione al suddetto Comitato è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò premesso, valutato positivamente il contenuto del nuovo testo, con riferimento alle parti di competenza, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole presentata dalla relattrice.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 giugno 2016. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.**

**Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, preannunciando che nella seduta odierna non si procederà alle votazioni delle proposte emendative, avverte che, a seguito dell'ulteriore confronto con i rappresentanti del Governo, sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 1.505, 1.501 (*nuova formulazione*), 2.500 (*nuova formulazione*), 3.500, 5.500 e Tit. 1 del relatore (*vedi allegato 3*). Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 15 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita quindi il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative relative agli articoli da 1 a 6, sulle quali il relatore ha concluso in confronto con il Governo.

Mirko BUSTO (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Cristian Iannuzzi 0.1.500.1 e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.500, 1.505, 1.501 (*nuova formulazione*), 2.500 (*nuova formulazione*), 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 3.500, 4.500, 4.501, 4.10, 5.500 e 6.500 del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Pastorelli 1.4 e Terzoni 1.8, nonché sull'emendamento Pastorelli 1.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.2, Schullian 2.1, Cristian Iannuzzi 2.4, Carrescia 2.27, Cristian Iannuzzi 2.12 e 2.13, Carrescia 2.15 e 2.18, Segoni 2.26 e Daga 3.7. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Segoni 4.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), nonché sugli emendamenti Pa-

storelli 4.3, De Rosa 4.1, Cristian Iannuzzi 4.5 e 4.6 e Schullian 4.9. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carrescia 4.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Formula, infine, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle restanti proposte emendative. Dichiaro infine di ritirare le proposte emendative a sua firma 3.2, 3.3, 4.8, 4.01 e 5.7.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 12.35.**

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.  
Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminate le proposte emendative Gianluca Pini 5.1, Gagnarli 31.3, Kronbichler 31.01, Gianluca Pini 32.1 e 32.2 alla legge europea 2015-2016, presentati presso la XIV Commissione,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sulle proposte emendative Gianluca Pini 5.1, Gagnarli 31.3, Kronbichler 31.01, Gianluca Pini 32.1 e 32.2.



## ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3828 Boccia, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 »;

considerato che la proposta di legge non apporta modificazioni alla disciplina concernente il Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 relativamente alla presentazione, in allegato a tale Documento, dell'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 e della Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per

la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, previsti rispettivamente ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 10;

rilevata l'opportunità di coordinare il disposto del comma 8 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 con la nuova disciplina recata dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto-legislativo n. 50 del 2016, che ha abrogato i commi da 1 a 5 della citata legge n. 443 del 2001 ed ha contestualmente definito una nuova normativa riguardante la programmazione delle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1.

*Al comma 2, sostituire le parole: beni paesaggistici, storici, culturali e ambientali con le seguenti: beni culturali, paesaggistici e ambientali*

**1. 505.** Il Relatore.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La rete nazionale di mobilità dolce è sviluppata in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche previsto dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché con il Piano straordinario della mobilità turistica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2014.

**1. 501.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: di cui alla lettera a) con le seguenti: costituito da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico, treni turistici, percorsi *velo-rail*, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree*

vallive e altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili,

**2. 500.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare con cadenza triennale la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce, con le medesime modalità di cui al comma 1. Le regioni adeguano il programma regionale di mobilità dolce nei successivi novanta giorni dalla data di approvazione dell'aggiornamento di cui al periodo precedente.*

*4. Con il decreto di cui al comma 1 vengono altresì individuati i soggetti competenti alla manutenzione delle infrastrutture realizzate, anche mediante accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990.*

**3. 500.** Il Relatore.

## ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:* 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica l'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Il medesimo ministero provvede altresì a richiedere agli enti proprietari diversi dallo Stato l'elenco delle linee ferroviarie dismesse di loro competenza. I predetti elenchi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno. Di tale elenco si avvalgono il Ministro per i beni e le attività culturali e le Regioni per quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può formulare proposte e osservazioni in ordine alla dismissione delle linee ferroviarie di interesse culturale, paesaggistico e turistico.

3. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce, di cui all'articolo 4 della presente legge.

**5. 500.** Il Relatore.

Tit. 1.

*Sostituire il titolo con il seguente:* Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.

**Tit. 1.** Il Relatore.

## ALLEGATO 4

**Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

## ART. 1.

*Al comma 2, sostituire le parole: la rivitalizzazione con le seguenti: il ripristino.*

**1. 6.** *(Nuova formulazione)* Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

## ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al recupero e al riutilizzo delle infrastrut-*

*ture territoriali in disuso, aggiungere la seguente: dismesse.*

**4. 12.** *(Nuova formulazione)* Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: possono concorrere aggiungere le seguenti: al finanziamento per la realizzazione ovvero per la gestione delle opere.*

**4. 11.** *(Nuova formulazione)* Carrescia.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	261
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	270
Sull'ordine dei lavori .....	264
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	264
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	266
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	272
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	273
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 299 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	268
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	274
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	277
AVVERTENZA .....	269

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

**La seduta comincia alle 13.10.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity*

*International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; *b)* Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; *c)* Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni

Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3764, composto da 4 articoli, contenente l'autorizzazione alla ratifica di quattro diversi trattati internazionali. Si tratta dell'Accordo tra la Repubblica italiana e *Biodiversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia; dell'Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite e del Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace. Rileva che l'elemento che accomuna i quattro trattati, e in ragione del quale è stata presentata una sola legge di autoriz-

zazione alla ratifica, è la modifica di precedenti accordi di sede tra l'Italia e varie Organizzazioni internazionali già presenti nel nostro Paese, ma rispetto alle quali, in ragione dei molti anni trascorsi e delle mutate esigenze sopravvenute con l'ampliamento dell'attività delle varie Organizzazioni, si è ritenuto necessario aggiornare le precedenti intese. Sottolinea che l'unico dei quattro trattati che presenta ambiti di interesse per la Commissione è l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015.

L'Accordo in esame è stato stipulato con la finalità di definire i termini per la concessione delle strutture necessarie all'espansione dell'attività dell'Istituto di ricerche spaziali, già presente sul territorio italiano in base al precedente Accordo del 14 gennaio 1993, che aveva fissato la sede delle strutture italiane dell'Agenzia spaziale europea a Frascati, e che era stato ratificato dall'Italia con la legge 305 del 1995.

Rileva che i rapporti tra Italia e Agenzia spaziale europea si situano nel quadro della Convenzione costitutiva dell'Agenzia stessa, in vigore dal 30 ottobre 1980 e della quale il nostro Paese è parte, avendola ratificata con la legge 358 del 1977. L'Accordo attualmente all'esame della Commissione affari esteri recepisce inoltre il Memorandum d'intesa tra Italia ed ESA per l'espansione delle attività dell'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), sottoscritto in data 20 febbraio 2008 – Memorandum d'intesa che, si segnala, non risulta tuttavia entrato in vigore. Va anche ricordato come i cosiddetti contratti di superficie, relativi alla edificabilità delle strutture dell'ESA in Italia, siano giunti a scadenza nel gennaio 2014. Ciò premesso, fa presente che il nuovo Accordo tra Italia ed ESA si compone di un breve preambolo, 28 articoli e 2 Allegati, ed è inoltre accompagnato da uno Scambio di Note del 13 e del 22 aprile 2015.

Passando ad una breve sintesi del contenuto dell'Accordo, rileva che la parte prima (articoli 1-2) contiene disposizioni generali: mentre l'articolo 1 reca la definizione dei termini utilizzati nel prosieguo dell'Accordo medesimo, l'articolo 2 ne riporta l'oggetto, ovvero la definizione di quanto necessario all'insediamento e al funzionamento della sede dell'Agenzia spaziale europea sul territorio italiano, al fine di consentire all'Agenzia di svolgere le sue attività in maniera efficace.

La parte seconda (articoli 3-13) è dedicata alla sede e all'attività dell'Agenzia: l'articolo 3 concerne la sede dell'ESRIN, la cui ubicazione ed estensione sono definite dalle lettere *a)* e *b)* dell'allegato I all'Accordo in esame (nel territorio del comune di Frascati), e in cambio l'Agenzia si impegna a corrispondere all'Italia un canone simbolico per l'utilizzo del terreno. Ai sensi dell'articolo 4 l'Italia faciliterà l'espansione della sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa. Per quanto riguarda i diritti relativi all'uso del terreno (articolo 5), le opere necessarie per il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate d'interesse di Stato per l'Italia. Sono quindi indicati i diritti dell'ESRIN sul terreno e il regime giuridico al quale il medesimo è assoggettato. Si prevede infine che tutte le autorizzazioni necessarie all'ESRIN saranno concesse rapidamente dall'Italia (articolo 6). L'Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del terreno e fornirà i servizi necessari per l'utilizzo della sede, quali illustrati dell'allegato II dell'Accordo in esame (articolo 7). Per quanto concerne le tariffe dei servizi prestati o il trattamento in caso di interruzione totale o parziale degli stessi, l'Agenzia godrà dello stesso trattamento preferenziale accordato alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche estere. In ordine alle telecomunicazioni dell'ESRIN l'Italia (articolo 8) curerà il loro tempestivo rilascio, curando altresì la compatibilità delle frequenze radio prescelte con l'insieme dello spettro radio esistente nell'area. L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede centrale del-

l'ESRIN. L'articolo 10 prevede l'inviolabilità della corrispondenza diretta all'ESRIN o da questo indirizzata. L'articolo 11 riguarda le immunità fiscali per l'ESRIN: l'Istituto, unitamente alle sue proprietà e redditi, sarà esentato da qualsiasi forma di tassazione diretta o indiretta nell'ambito delle relative attività istituzionali (articolo 12). Si prevede in dettaglio il regime di esenzione di veicoli e carburanti necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.

La parte terza dell'Accordo (articoli 14-20) riguarda il personale dell'Agenzia: ai sensi dell'articolo 14 i membri del personale dell'ESRIN godranno dei privilegi e immunità già previsti dall'articolo XVI dell'allegato I alla Convenzione istitutiva dell'ESA ed è disciplinato il quadro giuridico riguardante le attività dei familiari del personale residenti nel territorio della Repubblica italiana. Per quanto riguarda invece il Direttore generale dell'ESA durante le sue visite in Italia (articolo 15), questi gode dei privilegi e immunità riconosciuti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate nel nostro Paese. Per ciò che concerne la previdenza sociale (articolo 16) l'ESA, il Direttore generale e i membri del personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti italiani, avendo l'ESA medesima istituito un proprio sistema di previdenza sociale. Gli articoli 17-20, che chiudono la parte terza dell'Accordo, riguardano ulteriori questioni di dettaglio: in particolare sono elencati i soggetti ai quali l'Italia garantirà libera entrata e uscita dal territorio nazionale in ragione della loro appartenenza o del loro collegamento con le attività dell'ESRIN, mediante rilascio tempestivo e gratuito dei visti necessari.

La parte quarta dell'Accordo consta del solo articolo 21, dedicato al Comitato consultivo congiunto che agevolerà l'attuazione dell'Accordo mediante consultazioni tra le competenti Autorità italiane e l'Agenzia, riunendosi quando necessario.

Infine, la parte quinta dell'Accordo (articoli 22-28) contiene le disposizioni finali

(durata e scadenza dell'accordo, modifiche al medesimo, risoluzione delle controversie, ecc.).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

#### Sull'ordine dei lavori.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), invita i colleghi a partecipare, lunedì 27 giugno alle ore 18, presso l'Aula dei Gruppi di Palazzo Montecitorio, alla proiezione di un cortometraggio dal titolo « Ovunque protetti » sulla strage ferroviaria di Viareggio, che ha ottenuto anche importanti riconoscimenti internazionali. Ritene che questo possa rappresentare per i familiari delle vittime un momento importante di ascolto e auspica pertanto che ci possa essere una nutrita presenza di colleghi a quello che lei ritiene essere un momento di forte valore simbolico, testimoniando così il perdurare dell'attenzione del Parlamento e delle istituzioni rispetto al tragico evento occorso nel 2009.

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.**

**Ulteriore testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea FERRO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il testo unificato delle proposte di legge recanti « Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici ».

Il provvedimento introduce interventi di varia natura volti a promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, favorendo la residenza in tali comuni, e tutelando e valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico ivi esistente.

Il testo consta di 16 articoli, che in alcuni casi, sono di interesse della Commissione. L'articolo 1, relativo alle finalità della legge e alle definizioni indica quali tipologie di comuni possono rientrare nell'ambito della legge stessa includendovi espressamente i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti. L'elenco dei piccoli comuni rientranti nell'ambito applicativo della disposizione sarà definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Ribadisce che gli articoli del provvedimento trattano temi variegati: dalla possibilità di intese con le confessioni religiose (articolo 7), alla promozione della filiera corta e della vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero a disposizioni per la tutela delle aree montane (articoli 10-13), al recupero dei centri storici (articolo 4) e a misure di contrasto dell'abbandono delle abitazioni situate nei piccoli comuni e alla promozione di alberghi diffusi (articolo 5). Tra le disposizioni più rilevanti mi limito a segnalare l'articolo 2, che stabilisce che i piccoli comuni, anche in forma associata, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, tra i quali trasporti, viabilità e servizi postali, nonché istituire centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi tra i quali rientrano anche i servizi in materia postale e di comunicazione e l'articolo 3 che prevede l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, econo-



mico e sociale dei piccoli comuni con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 e la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Passando alle disposizioni di diretta competenza e di interesse della Commissione contenute nel provvedimento, rileva che innanzitutto nelle finalità del piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, sopra descritto, rientra l'acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso (articolo 6). In particolare i piccoli comuni, anche in forma associata, tra l'altro, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilite e stipulare intese finalizzate al recupero di tali beni per destinarli, anche attraverso l'istituto del comodato, a favore di organizzazioni di volontariato e a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio. È inoltre previsto che i piccoli comuni possano acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente per la realizzazione di piste ciclabili. Tali previsioni peraltro dovranno essere coordinate sia con le disposizioni già adottate in materia, sia con quelle in materia di mobilità sostenibile e di mobilità ciclistica che la Commissione insieme alla Commissione Ambiente sta definendo. Sempre nello stesso articolo si stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato, e previo accordo con Regioni ed enti locali interessati, promuove la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità. Si tratta, in questo caso, di una materia che si sovrappone con la proposta di legge che questa Commissione sta esaminando concernente le ferrovie turistiche, e che dovrebbe essere opportunamente coordinata con tale provvedimento.

L'articolo 8, comma 1, precisa che le aree dei piccoli comuni di cui al testo in esame, che rientrano nelle «aree bianche», ossia a fallimento di mercato, pos-

sono essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato (aree bianche rientranti nei cluster C e D) rispetto alle quali la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65 ha previsto uno stanziamento pari a 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Ricordo che gli interventi in tali cluster porteranno alla realizzazione di una rete a banda ultralarga interamente finanziata dallo Stato e che resterà pubblica e che sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Speciale – Contratti Pubblici del 3 giugno 2016 è stato pubblicato il primo bando per la concessione di costruzione e gestione della rete in fibra nelle aree bianche, che consentirà di avviare le procedure nelle prime sei regioni (Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto) con le quali si sono chiusi specifici accordi di programma e convenzioni operative. L'importo complessivo massimo dell'investimento, comprensivo dell'IVA, previsto da tale bando è pari a euro 1.405.377.950. Nel bando, suddiviso per lotti, sono inoltre indicati i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto.

Osserva che, alla luce di quanto sopra ricordato, andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa del comma 1 dell'articolo 8. Infatti, già sulla base della mappatura del territorio nazionale in essere, le aree dei comuni di cui al presente provvedimento che rientrano nelle aree a fallimento di mercato, saranno destinatarie degli interventi di realizzazione della banda ultralarga finanziati sulla base della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65. Si prevede inoltre che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government* e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dà priorità ai piccoli comuni, di cui al presente provvedimento, nella individuazione delle inizia-

tive di innovazione tecnologica individuate per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 9 tratta – oltre che dei servizi di pagamento rispetto ai quali è prevista la possibilità di pagare imposte, tasse e tributi nonché corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio a determinate condizioni attraverso la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – dei servizi postali. In particolare si prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possano proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale. Le iniziative valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio universale postale sono dallo stesso comunicate al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Viene inoltre riconosciuta ai piccoli comuni la facoltà di stipulare convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, e affidare a Poste italiane spa la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. Rispetto a queste disposizioni, ritiene utile considerare che in più occasioni la Commissione ha affrontato le problematiche relative all'individuazione di soluzioni volte a far fronte al progressivo ridimensionamento della presenza territoriale di Poste italiane e all'esigenza di accrescere la capillarità della rete di servizi di pagamento in molti piccoli comuni. Tali problematiche peraltro devono essere affrontate nelle opportune sedi, quali, in particolare, il contratto di programma con Poste Italiane.

Segnala, infine, quanto previsto dall'articolo 14 che interviene nella materia dei trasporti nelle aree montane e rurali. Si prevede in tale ambito che Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, predisponga un Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, che abbia come obiettivo il miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione.

Anche riguardo a questa disposizione evidenzia che interventi di programmazione relativi a parti ampie del territorio nazionale, come le aree rurali e montane, piuttosto che essere riservati a strumenti di pianificazione specifici, dovrebbero essere inseriti all'interno degli strumenti ordinari di pianificazione della politica dei trasporti, riguardo ai quali, necessariamente, la predisposizione e l'iniziativa non possono che essere di spettanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, con riferimento al disegno di legge europea 2015-2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione, sei proposte emendative al disegno di legge europea 2015-2016 presentate direttamente presso la Commissione da lui presieduta (*vedi allegato 2*).

Avverte che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimerà parere favorevole potranno essere respinte dalla XIV Commissione soltanto per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale. Le proposte emendative sulle quali invece la Commissione esprimerà parere contrario non saranno poste in votazione dalla XIV Commissione.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, segnala che gli emendamenti di competenza della Commissione presentati presso la XIV Commissione si riferiscono tutti all'articolo 18. Ricorda che l'articolo 18 definisce le sanzioni applicabili nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore.

In particolare, gli emendamenti De Lorenzis 18.4, 18.5, 18.2, 18.3 e l'emendamento Gianluca Pini 18.6 modificano in aumento gli importi minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie stabilite all'articolo 18. Riguardo a questi emendamenti, rileva che, come già segnalato nella relazione introduttiva, l'articolo 18 è stato inserito nel disegno di legge in esame per rendere immediatamente applicabile la facoltà dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di comminare sanzioni pecuniarie. Tale facoltà, infatti, finora era rimasta priva di applicazione, in quanto non erano stati adottati i decreti legislativi previsti dalla legge n. 29 del 2006 che avrebbero dovuto disciplinare i poteri sanzionatori dell'Agenzia. Rileva che l'importo delle sanzioni è stato determinato in linea con il criterio di delega indicato dalla citata legge n. 29, per il quale le sanzioni

sono fissate ad un livello corrispondente a quello già previsto dall'ordinamento vigente per violazioni omogenee. Ritiene che sicuramente, nell'ambito di interventi normativi specifici relativi al trasporto ferroviario, l'importo delle sanzioni potrà essere riconsiderato. In questa fase giudica tuttavia prioritario l'obiettivo di garantire l'efficacia applicativa dei poteri sanzionatori dell'Agenzia, superando il vuoto legislativo sopra ricordato. In proposito evidenzia altresì che il testo del disegno di legge in esame, che si riferisce anche all'anno 2015, è già stato approvato in prima lettura dal Senato, per cui eventuali modifiche ne ritarderebbero ulteriormente l'approvazione definitiva.

Per quanto concerne l'emendamento De Lorenzis 18.1, fa presente che esso interviene sul comma 3 dell'articolo 18, il quale prevede che, nel caso in cui il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie possa adottare le misure cautelari della sospensione dell'efficacia del titolo autorizzatorio o dell'inibizione alla circolazione dei veicoli o all'utilizzo del personale. L'emendamento sostituisce le parole « può adottare » con « adotta », vale a dire, anziché prevedere una facoltà, introduce una prescrizione.

In questo caso, oltre le ragioni indicate con riferimento agli altri emendamenti, ritiene altresì che non sia opportuno eliminare la discrezionalità dell'Agenzia nel valutare, caso per caso, sulla base della gravità delle singole violazioni, se si debbano o meno applicare misure cautelari così pesanti come quelle previste dal comma in esame.

In conclusione, per le motivazioni sopra illustrate, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti al disegno di legge europea 2015-2016 trasmessi dalla XIV Commissione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 13.40.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 299.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di aggiornamento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 7 giugno 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

Mirella LIUZZI (M5S) pur condividendo le indicazioni di cui la lettera *a*) dell'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, con le quali si intende promuovere il riequilibrio infrastrutturale a favore delle regioni del Meridione d'Italia, stante il forte squilibrio a favore delle regioni del Nord previsto nell'aggiornamento in esame, e richiamando le considerazioni già svolte dalla collega Spessotto nel corso della discussione generale, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Vincenzo GAROFALO (AP) osserva che, nel corso dell'audizione svoltasi il 25 maggio scorso davanti alla Commissione, l'amministratore delegato di RFI, in risposta ad una sua sollecitazione, si era impegnato ad inserire già nel prossimo aggiornamento al contratto di programma la velocizzazione della tratta ferroviaria Catania Palermo, a binario unico e un intervento di ammodernamento della tratta Messina-Catania, anticipando al riguardo uno stanziamento di 826 milioni di euro. Chiede quindi al relatore di inserire nella proposta di parere uno specifico riferimento in tal senso.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, nel giudicare positiva la condivisione dei colleghi del Movimento 5 Stelle sulle indicazioni contenute nel parere, pur volendo accogliere la richiesta del collega Garofalo, ritiene che sia sufficiente un riferimento alle indicazioni fornite dall'amministratore delegato di RFI nel corso dell'audizione, senza richiamare specifiche richieste di singoli deputati, che potrebbero depotenziare il ruolo della Commissione nella sua interezza.

Vincenzo GAROFALO (AP) giudica, al contrario, potenziato il ruolo della Commissione, che richiama nel parere un impegno assunto dall'amministratore delegato di RFI di fronte alla Commissione intera.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva che l'accurata istruttoria svolta dalla Commissione sul provvedimento in esame ha messo in evidenza linee di intervento per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, con particolare riferimento alle regioni meridionali e insulari, che la Commissione potrà verificare già a partire dal prossimo aggiornamento al contratto di programma. Riguardo alle considerazioni svolte dalla collega Liuzzi, ricorda che il regolamento della Camera permette la votazione per parti separate.

Mirella LIUZZI (M5S) non ritiene di richiedere la votazione per parti separate,

ribadendo il giudizio negativo complessivo da parte del proprio gruppo sull'aggiornamento del contratto di programma predisposto dal Governo.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, presenta una riformulazione della propria proposta di parere che tiene conto delle osservazioni del collega Garofalo (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la riformulazione della proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato 5*).

**La seduta termina alle 14.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE LEGISLATIVA

*Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.*

*C. 2721 Tullo ed altri.*

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. (C. 3764 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23

novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (C. 3764 Governo, approvato dal Senato),

premessi che:

l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia si inquadra nell'ambito della Convenzione costitutiva dell'ESA, stipulata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980;

in data 14 gennaio 1993 è stato firmato l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea relativo alla sede dell'ESA a Frascati (ratificato con legge n. 305 del 1995) e successivamente – rispettivamente il 4 gennaio 1994 e il 9 giugno 1999 – sono stati stipulati i « contratti di superficie », con i quali è stato concesso all'Agenzia spaziale europea il diritto di superficie sui terreni dove è stato edificato lo stabilimento dell'Agenzia in Italia (ESRIN);

in data 20 febbraio 2008 è stato sottoscritto dall'Italia e dall'Agenzia un

Memorandum d'intesa per l'espansione delle attività dell'ESRIN, in attuazione di impegni derivanti dall'Accordo di sede del 14 gennaio 1993;

l'Accordo in esame definisce i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede relativa allo European Space Research Institute (ESRIN) sul territorio italiano, e si rende necessario in ragione della crescente importanza della raccolta e dell'archiviazione di dati satellitari di osservazione della terra;

tramite il citato Accordo vengono definite altresì le prerogative dei luoghi e

del personale della sede ESRIN, gli aspetti della riservatezza e dell'esenzione da oneri a vario titolo applicabili;

la presenza di un'importante istituzione quale l'Agenzia spaziale europea in territorio italiano rappresenta sicuramente un valore in termini di prestigio internazionale, ma anche quale volano per il settore della ricerca scientifica e per le ricadute economiche generate dall'indotto nel territorio su cui è insediata,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 18.

*Al comma 1, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 100.000.*

**18. 4.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 15.000 a euro 70.000.*

**18. 5.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 20.000.*

**18. 2.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 15.000.*

**18. 3.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 2, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 2.000.*

**18. 6.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: l'ANSF può adottare le misure cautelari con le seguenti: ANSF adotta le misure cautelari.*

**18. 1.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.



ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati gli emendamenti De Lorenzis 18.4, 18.5, 18.2 e 18.3, l'emendamento Gianluca Pini 18.6 e l'emendamento De Lorenzis 18.1, riferiti al disegno di legge « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 » (C. 3821 Governo, approvato dal Senato),

*esprime*

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti De Lorenzis 18.4, 18.5, 18.2 e 18.3, sull'emendamento Gianluca Pini 18.6 e sull'emendamento De Lorenzis 18.1.

## ALLEGATO 4

**Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 299).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 299);

premessi che:

lo schema di aggiornamento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del vigente contratto di programma, al fine di tener conto degli interventi legislativi che abbiano avuto un impatto modificativo o integrativo sui contenuti sostanziali del contratto stesso;

in particolare l'aggiornamento 2015 recepisce i finanziamenti destinati alle infrastrutture ferroviarie dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive » (cosiddetto decreto-legge « Sblocca Italia ») e dalla legge di stabilità per il 2015, pari, rispettivamente, a 864 e a 8.650 milioni di euro; le modalità di impiego delle ulteriori risorse destinate alla rete ferroviaria dalla legge di stabilità per il 2016, per un importo di circa 8 miliardi di euro, saranno definite nell'aggiornamento del vigente contratto di programma relativo all'anno 2016;

tenendo conto delle risorse previste dalla legge di stabilità 2015 e dal decreto-legge « Sblocca Italia », degli altri finanziamenti aggiuntivi e dei definanziamenti, lo schema di aggiornamento in esame comporta, nel complesso, un incremento dei finanziamenti per le infrastrutture ferroviarie di 8.971 milioni di euro;

per effetto dell'incremento dei finanziamenti sopra indicato, con lo schema di aggiornamento in esame il valore complessivo delle opere in corso affidate a RFI, rispetto a quanto già previsto nel contratto di programma 2012-2016, passa da 70.399 a 73.636 milioni di euro, con un incremento netto di 3.237 milioni di euro (la differenza rispetto all'incremento dei finanziamenti dipende dal contestuale aumento del valore delle opere ultimate per 2.460 milioni di euro e dal trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane del finanziamento di 3.275 milioni di euro relativo alla Torino-Lione);

le nuove risorse finanziarie sono destinate, sulla base dello schema di aggiornamento in esame, alle seguenti finalità principali: proseguimento dei programmi di sicurezza; ammodernamento tecnologico della dotazione delle linee e degli impianti ferroviari; miglioramento della regolarità di esercizio e velocizzazione della rete viaggiatori; interventi per la mobilità nelle aree metropolitane e per le stazioni; adeguamento delle prestazioni delle linee destinate al traffico merci e potenziamento delle connessioni con porti

e terminali; sviluppo dell'infrastruttura relativo alle linee destinate al servizio pubblico ferroviario;

al proseguimento dei programmi di sicurezza sono destinati 1.200 milioni di euro, finalizzati alla limitazione dei rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico, alla salvaguardia dell'ambiente, alla mitigazione del rumore, alla soppressione dei passaggi a livello e alla protezione delle rimanenti interferenze tra rete stradale e rete ferroviaria;

per quanto concerne l'ammodernamento tecnologico, al quale sono destinati, nell'ambito dei nuovi finanziamenti, 485 milioni di euro, tali risorse sono finalizzate a eliminare gli impianti tecnologicamente superati e obsoleti e mantenere l'elevato livello di dotazione tecnologica che caratterizza la rete ferroviaria italiana, e che costituisce una condizione indispensabile per la sicurezza, la regolarità e la velocità del trasporto;

agli interventi volti al miglioramento della regolarità di esercizio e alla velocizzazione degli assi del trasporto viaggiatori sono destinati nel complesso 487 milioni di euro, che interesseranno in particolare la linea storica Milano-Bologna (70 milioni di euro), la linea Genova-Ventimiglia (50 milioni di euro), la linea Firenze-Roma (200 milioni di euro) e la linea Roma-Napoli (70 milioni di euro);

gli interventi per la mobilità nelle aree metropolitane comprendono, da un lato, il piano stazioni, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e il *comfort* delle stazioni ferroviarie e a facilitarne l'integrazione con le altre modalità di trasporto, al quale sono destinati 411 milioni di euro, e, dall'altro, gli interventi di potenziamento dei nodi ferroviari nelle aree metropolitane di Roma, Firenze, Milano, Torino e Bologna, per complessivi 340 milioni di euro;

gli interventi di potenziamento delle linee destinate al traffico merci sono rivolti principalmente a migliorare l'acces-

sibilità ferroviaria e sviluppare l'integrazione modale con riferimento ai porti e ai terminali inseriti nei corridoi della rete TEN-T, vale a dire il Corridoio Mediterraneo, il Corridoio Reno-Alpi, il Corridoio Baltico-Adriatico e il Corridoio Scandinavia-Mediterraneo; a tali interventi sono destinati 264 milioni di euro;

una parte consistente delle nuove risorse di cui lo schema di aggiornamento del contratto di programma in esame definisce l'impiego, pari complessivamente a 1.283 milioni di euro, è riservata al potenziamento delle linee regionali utilizzate per i servizi di trasporto pubblico ferroviario; nell'ambito di tali interventi sono compresi il potenziamento infrastrutturale della linea Pistoia-Lucca, il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia nella tratta Andora-Finale Ligure, l'ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della regione Calabria (100 milioni di euro), l'ammodernamento e potenziamento della rete della regione Sardegna (100 milioni di euro), gli interventi infrastrutturali nelle regioni comprese nell'obiettivo convergenza e la velocizzazione della linea Venezia-Trieste, i collegamenti ferroviari con gli aeroporti;

lo schema di aggiornamento del contratto di programma tiene altresì conto dell'avvio degli interventi volti a dare attuazione agli accordi con le singole regioni per il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario regionale; esso comprende altresì le risorse destinate alla realizzazione di investimenti per lotti costruttivi a completamento del sistema AV/AC, con specifico riferimento alla linea Milano-Verona (1.500 milioni di euro), alla linea Verona-Padova (1.500 milioni di euro), al nuovo valico del Brennero (869 milioni di euro) e al terzo valico dei Giovi (600 milioni di euro);

come emerge dagli elementi sopra analiticamente richiamati, lo schema di aggiornamento del contratto di pro-

gramma in esame attesta l'impegno a un forte potenziamento della modalità di trasporto ferroviario, mediante la destinazione al miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria di quote consistenti di risorse pubbliche, sulla base delle decisioni che sono state assunte nel decreto-legge cosiddetto «Sblocca-Italia», nella legge di stabilità per il 2015 e nella legge di stabilità per il 2016;

le priorità assunte nella destinazione di tali risorse finanziarie sono riconducibili alla tutela della sicurezza del sistema ferroviario, al miglioramento dei servizi di trasporto passeggeri destinati ai pendolari, in particolare nelle aree metropolitane, al potenziamento dell'intermodalità, al rilancio del trasporto ferroviario di merci;

nell'individuazione delle modalità di impiego delle risorse finanziarie che sono state rese disponibili si è dato seguito alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, nella seduta del 18 marzo 2015,

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016 e al contratto di programma relativo agli anni 2017 e successivi, si evidenzia l'esigenza di proseguire una politica di sostegno del trasporto ferroviario attraverso il potenziamento e l'ammodernamento dell'infra-

struttura in linea con i seguenti indirizzi prioritari:

*a)* promuovere il riequilibrio della dotazione infrastrutturale a favore delle regioni dell'Italia meridionale e insulare, anche in considerazione del fatto che le opere da realizzarsi per lotti costruttivi indicate nell'aggiornamento del contratto di programma in esame sono quasi tutte situate nelle regioni settentrionali; a tal fine assumono rilievo strategico le opere, comprese nell'ambito del corridoio Scandinavia-Mediterraneo, relative alla linea Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria, alla linea Napoli-Bari-Taranto, alla nuova linea Palermo-Catania e alla linea Messina-Catania-Siracusa;

*b)* per quanto concerne il trasporto di passeggeri, considerare prioritari gli interventi relativi alle linee e agli impianti utilizzati dai servizi destinati all'utenza pendolare; in particolare, sviluppare la politica di potenziamento dei nodi metropolitani e delle linee che, per la loro collocazione, rivestono una funzione fondamentale per il territorio interessato, quali la linea Genova-Ventimiglia, la linea Orte-Falconara, la linea Palermo-Messina, la rete della Sardegna;

*c)* proseguire e sviluppare gli interventi finalizzati alla sicurezza della rete e le opere di ammodernamento e riqualificazione delle stazioni ferroviarie;

*d)* nell'ambito di una politica complessiva di sviluppo dell'intermodalità e di riequilibrio, per quanto riguarda il trasporto merci, tra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, considerare prioritarie le opere di collegamento con i porti e gli aeroporti e le opere relative ai corridoi merci.

## ALLEGATO 5

**Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 299).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 299);

premessi che:

lo schema di aggiornamento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del vigente contratto di programma, al fine di tener conto degli interventi legislativi che abbiano avuto un impatto modificativo o integrativo sui contenuti sostanziali del contratto stesso;

in particolare l'aggiornamento 2015 recepisce i finanziamenti destinati alle infrastrutture ferroviarie dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive » (cosiddetto decreto-legge « Sblocca Italia ») e dalla legge di stabilità per il 2015, pari, rispettivamente, a 864 e a 8.650 milioni di euro; le modalità di impiego delle ulteriori risorse destinate alla rete ferroviaria dalla legge di stabilità per il 2016, per un importo di circa 8 miliardi di euro, saranno definite nell'aggiornamento del vigente contratto di programma relativo all'anno 2016;

tenendo conto delle risorse previste dalla legge di stabilità 2015 e dal decreto-legge « Sblocca Italia », degli altri finanziamenti aggiuntivi e dei definanziamenti, lo schema di aggiornamento in esame comporta, nel complesso, un incremento dei finanziamenti per le infrastrutture ferroviarie di 8.971 milioni di euro;

per effetto dell'incremento dei finanziamenti sopra indicato, con lo schema di aggiornamento in esame il valore complessivo delle opere in corso affidate a RFI, rispetto a quanto già previsto nel contratto di programma 2012-2016, passa da 70.399 a 73.636 milioni di euro, con un incremento netto di 3.237 milioni di euro (la differenza rispetto all'incremento dei finanziamenti dipende dal contestuale aumento del valore delle opere ultimate per 2.460 milioni di euro e dal trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane del finanziamento di 3.275 milioni di euro relativo alla Torino-Lione);

le nuove risorse finanziarie sono destinate, sulla base dello schema di aggiornamento in esame, alle seguenti finalità principali: proseguimento dei programmi di sicurezza; ammodernamento tecnologico della dotazione delle linee e degli impianti ferroviari; miglioramento della regolarità di esercizio e velocizzazione della rete viaggiatori; interventi per la mobilità nelle aree metropolitane e per le stazioni; adeguamento delle prestazioni delle linee destinate al traffico merci e potenziamento delle connessioni con porti

e terminali; sviluppo dell'infrastruttura relativo alle linee destinate al servizio pubblico ferroviario;

al proseguimento dei programmi di sicurezza sono destinati 1.200 milioni di euro, finalizzati alla limitazione dei rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico, alla salvaguardia dell'ambiente, alla mitigazione del rumore, alla soppressione dei passaggi a livello e alla protezione delle rimanenti interferenze tra rete stradale e rete ferroviaria;

per quanto concerne l'ammodernamento tecnologico, al quale sono destinati, nell'ambito dei nuovi finanziamenti, 485 milioni di euro, tali risorse sono finalizzate a eliminare gli impianti tecnologicamente superati e obsoleti e mantenere l'elevato livello di dotazione tecnologica che caratterizza la rete ferroviaria italiana, e che costituisce una condizione indispensabile per la sicurezza, la regolarità e la velocità del trasporto;

agli interventi volti al miglioramento della regolarità di esercizio e alla velocizzazione degli assi del trasporto viaggiatori sono destinati nel complesso 487 milioni di euro, che interesseranno in particolare la linea storica Milano-Bologna (70 milioni di euro), la linea Genova-Ventimiglia (50 milioni di euro), la linea Firenze-Roma (200 milioni di euro) e la linea Roma-Napoli (70 milioni di euro);

gli interventi per la mobilità nelle aree metropolitane comprendono, da un lato, il piano stazioni, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e il *comfort* delle stazioni ferroviarie e a facilitarne l'integrazione con le altre modalità di trasporto, al quale sono destinati 411 milioni di euro, e, dall'altro, gli interventi di potenziamento dei nodi ferroviari nelle aree metropolitane di Roma, Firenze, Milano, Torino e Bologna, per complessivi 340 milioni di euro;

gli interventi di potenziamento delle linee destinate al traffico merci sono rivolti principalmente a migliorare l'acces-

sibilità ferroviaria e sviluppare l'integrazione modale con riferimento ai porti e ai terminali inseriti nei corridoi della rete TEN-T, vale a dire il Corridoio Mediterraneo, il Corridoio Reno-Alpi, il Corridoio Baltico-Adriatico e il Corridoio Scandinavia-Mediterraneo; a tali interventi sono destinati 264 milioni di euro;

una parte consistente delle nuove risorse di cui lo schema di aggiornamento del contratto di programma in esame definisce l'impiego, pari complessivamente a 1.283 milioni di euro, è riservata al potenziamento delle linee regionali utilizzate per i servizi di trasporto pubblico ferroviario; nell'ambito di tali interventi sono compresi il potenziamento infrastrutturale della linea Pistoia-Lucca, il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia nella tratta Andora-Finale Ligure, l'ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della regione Calabria (100 milioni di euro), l'ammodernamento e potenziamento della rete della regione Sardegna (100 milioni di euro), gli interventi infrastrutturali nelle regioni comprese nell'obiettivo convergenza e la velocizzazione della linea Venezia-Trieste, i collegamenti ferroviari con gli aeroporti;

lo schema di aggiornamento del contratto di programma tiene altresì conto dell'avvio degli interventi volti a dare attuazione agli accordi con le singole regioni per il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario regionale; esso comprende altresì le risorse destinate alla realizzazione di investimenti per lotti costruttivi a completamento del sistema AV/AC, con specifico riferimento alla linea Milano-Verona (1.500 milioni di euro), alla linea Verona-Padova (1.500 milioni di euro), al nuovo valico del Brennero (869 milioni di euro) e al terzo valico dei Giovi (600 milioni di euro);

come emerge dagli elementi sopra analiticamente richiamati, lo schema di aggiornamento del contratto di programma in esame attesta l'impegno a un forte potenziamento della modalità di trasporto ferroviario, mediante la destina-

zione al miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria di quote consistenti di risorse pubbliche, sulla base delle decisioni che sono state assunte nel decreto-legge cosiddetto « Sblocca-Italia », nella legge di stabilità per il 2015 e nella legge di stabilità per il 2016;

le priorità assunte nella destinazione di tali risorse finanziarie sono riconducibili alla tutela della sicurezza del sistema ferroviario, al miglioramento dei servizi di trasporto passeggeri destinati ai pendolari, in particolare nelle aree metropolitane, al potenziamento dell'intermodalità, al rilancio del trasporto ferroviario di merci;

nell'individuazione delle modalità di impiego delle risorse finanziarie che sono state rese disponibili si è dato seguito alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti, nella seduta del 18 marzo 2015,

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016 e al contratto di programma relativo agli anni 2017 e successivi, si evidenzia l'esigenza di proseguire una politica di sostegno del trasporto ferroviario attraverso il potenziamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura in linea con i seguenti indirizzi prioritari:

*a)* promuovere il riequilibrio della dotazione infrastrutturale a favore delle regioni dell'Italia meridionale e insulare,

anche in considerazione del fatto che le opere da realizzarsi per lotti costruttivi indicate nell'aggiornamento del contratto di programma in esame sono quasi tutte situate nelle regioni settentrionali; a tal fine assumono rilievo strategico le opere, comprese nell'ambito del corridoio Scandinavia-Mediterraneo, relative alla linea Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria, alla linea Napoli-Bari-Taranto, alla nuova linea Palermo-Catania e alla linea Messina-Catania-Siracusa, come anticipato dall'amministratore delegato di RFI nel corso dell'audizione presso la Commissione del 25 maggio scorso;

*b)* per quanto concerne il trasporto di passeggeri, considerare prioritari gli interventi relativi alle linee e agli impianti utilizzati dai servizi destinati all'utenza pendolare; in particolare, sviluppare la politica di potenziamento dei nodi metropolitani e delle linee che, per la loro collocazione, rivestono una funzione fondamentale per il territorio interessato, quali la linea Genova-Ventimiglia, la linea Orte-Falconara, la linea Palermo-Messina, la rete della Sardegna, anche in questo caso come anticipato dall'amministratore delegato di RFI nella citata audizione;

*c)* proseguire e sviluppare gli interventi finalizzati alla sicurezza della rete e le opere di ammodernamento e riqualificazione delle stazioni ferroviarie;

*d)* nell'ambito di una politica complessiva di sviluppo dell'intermodalità e di riequilibrio, per quanto riguarda il trasporto merci, tra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, considerare prioritarie le opere di collegamento con i porti e gli aeroporti e le opere relative ai corridoi merci.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	281
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 ». C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	287

##### AUDIZIONI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati), della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	289
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	293

##### INTERROGAZIONI:

5-08285 Pili: Aumento del costo della componente « trasporto energetico » nelle bollette della regione Sardegna .....	290
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	299
5-08630 Crippa: Politica aziendale e occupazionale del gruppo Tamini .....	290
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	301
5-08863 Galgano: Ipotesi di dismissione della centrale di Gualdo Cattaneo .....	291
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	303

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato). C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	291
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i> .....	304
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla X Commissione sulle proposte emendative trasmesse)</i> .	305



**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.**

**C. 3892 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite II e VI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD, *relatore*, illustra il provvedimento in titolo.

Il decreto-legge, che si compone, dopo le modifiche e integrazioni apportate dal Senato, di 16 articoli, si suddivide in quattro capi:

il Capo I reca misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti, anche mediante modifiche alle procedure civilistiche di esecuzione forzata e alle norme fallimentari;

il Capo II disciplina gli interventi in favore degli investitori in banche in liquidazione;

il Capo III reca disposizioni finanziarie relative, tra l'altro, alle imposte differite attive e al personale del comparto del credito;

il Capo IV contiene alcune disposizioni finanziarie.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione, si segnalano sinteticamente le seguenti disposizioni e si rinvia al dossier predisposto dal servizio Studi per un approfondimento dei contenuti complessivi del provvedimento.

L'articolo 1, che apre il capo dedicato alle misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disci-

plina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio». Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

Ricorda che principi e criteri direttivi per la revisione del sistema delle garanzie reali mobiliari, volti tra l'altro ad introdurre il pegno mobiliare non possessorio, sono previsti dall'articolo 11 del disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671), attualmente in corso d'esame in sede referente alla Camera dei deputati.

Il comma 1 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano garantire i crediti che gli vengono concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio. Il Senato ha precisato che attraverso il pegno non possessorio l'imprenditore può garantire anche crediti concessi a terzi, fermo restando il requisito dell'attinenza all'esercizio dell'impresa.

I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito.

Il comma 2 individua l'oggetto del pegno non possessorio nei beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Il Senato ha aggiunto che si può trattare anche di beni immateriali o di crediti derivanti o inerenti all'esercizio dell'impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati.

Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili:

esistenti o futuri;

determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo.

Il comma 3 disciplina la forma del contratto che costituisce il pegno mobiliare non possessorio, richiedendo – analogamente al pegno possessorio – la forma scritta a pena di nullità. Quanto al contenuto del contratto, questo dovrà indicare il debitore (o il terzo concedente il pegno), la descrizione del bene dato in garanzia, il credito garantito e l'importo massimo garantito. Il contratto così redatto potrà essere opponibile ai terzi solo se iscritto in un registro informatizzato («registro dei pegni non possessori») tenuto dall'Agenzia delle entrate: l'iscrizione determina il grado della garanzia e consente l'opposizione del pegno ai terzi e nelle procedure concorsuali (comma 4). Il Senato ha precisato che il pegno non possessorio non si costituisce con l'iscrizione nel registro, essendo sufficiente la conclusione del contratto; l'iscrizione consente però di rendere la garanzia pubblica e opponibile ai terzi. A seguito di tale adempimento, inoltre, il contratto sarà opponibile anche nelle procedure esecutive, oltre che in quelle concorsuali.

Il Senato ha integrato l'articolo 1 disciplinando il procedimento per l'opposizione alla riscossione (comma 7-*bis*), quello per procedere materialmente all'escussione del pegno (comma 7-*ter*) e l'eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva (comma 7-*quater*).

L'articolo 2, modificato durante l'esame al Senato, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato.

In caso di inadempimento del debito, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento – a specifiche condizioni precisate durante l'esame al Senato – chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento

può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre chiarito che ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca.

A tal fine al Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il nuovo articolo 48-*bis*.

Secondo il comma 1 del nuovo articolo 48-*bis*, il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca – o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico che, come precisato dal Senato, deve essere iscritto all'albo degli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia, di cui all'articolo 106 del TUB – può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione secondo cui la nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile, ovvero:

l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;

gli interessi e le annualità che il credito produce;

il tempo della esigibilità.

In questo caso, al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento (comma 2). Da tale contratto sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (comma 3).

Il comma 4 consente che il patto possa essere stipulato non solo al momento della conclusione del contratto di finanziamento, ma anche successivamente. La modifica deve avvenire per atto notarile. Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento in esame, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione (anche provvisoria) e dell'assegnazione, la prevalenza del trasferimento su trascrizioni e iscrizioni successive si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata, in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di trasferimento, ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca. In tal caso si applica il comma 10 dell'articolo in esame, che consente il trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione e ne disciplina le relative procedure.

Ai sensi del comma 5, per il configurarsi dell'inadempimento deve sussistere una delle seguenti condizioni:

il mancato pagamento si deve protrarre per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato, in luogo dei sei mesi originariamente previsti dal decreto-legge) dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;

il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato) dalla scadenza di una sola rata, in caso di termini di scadenza delle rate superiori al periodo mensile;

il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi (termine così modificato al Senato) dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, nel caso in cui non sia previsto il pagamento rateale.

Secondo le modifiche introdotte al Senato, qualora alla data di scadenza della

prima delle rate, anche non mensili, non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno l'85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento è elevato da nove a dodici mesi.

Al verificarsi dell'inadempimento, il creditore deve notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto.

La medesima dichiarazione deve essere notificata a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Al Senato è stata espunta la norma ai sensi della quale tale notifica doveva avvenire successivamente alla trascrizione del patto di trasferimento a scopo di garanzia. Sempre in sede referente è stato specificato che occorre anche precisare l'ammontare del credito per cui procede.

Sessanta giorni dopo tale notifica (comma 6), il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto. Nel corso dell'esame al Senato si è specificato che il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile e che non può procedersi alla nomina del perito per il quale ricorre uno dei casi di obbligo di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

Per l'effettuazione della stima si applicano i criteri – previsti dall'articolo 1349, primo comma, del codice civile – con cui il terzo può procedere alla determinazione dell'oggetto del contratto: se non risulta che le parti si sono rimesse al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

L'ultimo periodo del comma 6 è stato riformulato al Senato, al fine di instaurare una forma di contraddittorio tra perito e soggetti interessati all'immobile oggetto del patto.

Resta fermo l'obbligo del perito di comunicare la relazione giurata di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. Si precisa che la comunicazione va fatta entro sessanta giorni dalla nomina e, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata. Inoltre i destinatari della comunicazione possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.

In caso di contestazione della stima da parte del debitore, ai sensi del comma 7 il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto; pertanto, l'eventuale fondatezza della contestazione incide esclusivamente sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

Il comma 8 chiarisce che la condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata: al momento della comunicazione al creditore del valore di stima, ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza, nel caso in cui il valore sia superiore all'ammontare del debito inadempito, compresi le spese ed i costi del trasferimento.

Si stabilisce inoltre che il contratto di finanziamento, ovvero – come precisato al Senato – la sua modificazione (ai sensi del comma 4), deve contenere l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare la predetta differenza.

Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che detto conto deve essere senza spese.

Il comma 9 pone in capo al creditore, a fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, l'obbligo di provvedere con atto notarile a dichiarare l'inadempimento del debitore mediante dichiarazione sostitutiva, nonché l'obbligo di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili previste dall'articolo 2214 c.c. contenere l'espressa

previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare la predetta differenza.

Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che detto conto deve essere senza spese.

Il comma 9 pone in capo al creditore, a fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della condizione sospensiva, l'obbligo di provvedere con atto notarile a dichiarare l'inadempimento del debitore mediante dichiarazione sostitutiva (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), nonché l'obbligo di produrre l'estratto autentico delle scritture contabili previste dall'articolo 2214 c.c.

Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto in commento è successivamente sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione (comma 10).

In questo caso l'accertamento dell'inadempimento è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice fissa il termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempito. A seguito del versamento, il giudice dà atto dell'avveramento della condizione, con decreto annotato ai fini della cancellazione della condizione. La distribuzione del ricavato avviene secondo le procedure dell'espropriazione immobiliare. La medesima procedura si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione a seguito di riscossione di somme non pagate, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (comma 11), ovvero, su istanza del creditore ammesso al passivo, in caso di fallimento del debitore dopo la trascrizione del patto (comma 12).

Il comma 13 stabilisce che il creditore – mediante atto notarile – provvede, entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti i commi 13-*bis* e 13-*ter*.

Il comma 13-*bis* specifica che il patto a scopo di garanzia, ai fini del concorso tra i creditori, è equiparato all'ipoteca.

Il comma 13-*ter* chiarisce quali sono gli effetti della trascrizione del patto: essa in particolare produce, con riguardo al patto, gli stessi effetti di estensione disciplinati, con riguardo all'iscrizione di ipoteca, dall'articolo 2855 del codice civile. Con riferimento all'ipotesi del patto, si ha riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione del creditore di volersene avvalere.

Di conseguenza, in virtù di detto rinvio, la trascrizione del patto fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali, le parti possono estendere il patto espressamente, purché sia presa la corrispondente iscrizione.

L'articolo 3, comma 1, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Il comma 2 dispone in merito alle informazioni e ai documenti pubblicati nel registro. Essi riguardano:

a) le procedure di espropriazione forzata immobiliare;

b) le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del falli-

mento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa »);

c) i procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché i piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;

d) le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza») e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 («Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »);

e) le procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 («Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento »).

Il comma 3 prevede che il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato, con il seguente contenuto:

a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa sezione pos-

sono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi – in base a una modifica approvata dal Senato – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a fini di tutela della stabilità finanziaria, anche della loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da parte degli intermediari creditizi e finanziari;

c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).

Secondo il comma 4, con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

a) le modalità di pubblicazione, rettificata, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;

b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;

c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un

avvocato munito di procura alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;

d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.

Il comma 5 prevede che il registro consenta la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti nonché di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Inoltre le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale da adottarsi dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – previsto dal comma 3, lettera b), dell'articolo in esame – assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza.

Il comma 6 ammette che su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta. La richiesta sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia già avvenuta, sospende temporaneamente l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more della decisione, il giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente.

Il comma 7 dispone che, in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo in esame, il Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnolo-

gica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip Spa, all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.

In base al comma 8, per l'istituzione del registro è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonché l'eventuale entità della contribuzione finanziaria da parte della Banca d'Italia.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla cessione dei crediti di impresa pecuniari verso corrispettivo, disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, modificando le caratteristiche del cessionario.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*) di tale legge stabilisce che il cessionario debba essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal Testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB), il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

Per effetto della modifica dell'ultima parte della lettera *c*), in luogo di un soggetto costituito « in forma societaria » l'attività in parola potrà essere svolta da un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto

di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole dichiarandosi sin d'ora disponibile a recepire eventuali proposte di integrazione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 ».**

**C. 3764 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del disegno di legge in esame, osservando preliminarmente che tratta di un aggiornamento di Accordi già stipulati, dovuto alle mutate condizioni nel frattempo intercorse.

La prima Intesa relativa all'Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015. *Bioversity International* (fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccaresse) opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani. In base all'attuale Accordo di sede, *Bioversity* non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale. Si tratta di un polo di eccellenza e vi è pertanto l'interesse affinché continui ad operare in territorio nazionale. La revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale e a consolidare la sua presenza in Italia.

La seconda Intesa all'esame relativa all'Accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA) sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell'*European Space Research Institute* (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma. Sottolinea, in particolare, la sua importanza in relazione all'ente internazionale da cui discende, ossia l'Agenzia spaziale europea.

Con riferimento al terzo Accordo, segnala che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire lo *United Nations System Staff College* (UNSSC) con risoluzione A/RES/55/207 del 1o gennaio 2002 che ha introdotto nel sistema dell'ONU un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e

sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU. L'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private. La collocazione dell'UNSSC in Torino, su decisione delle Nazioni Unite, è stata determinata dall'esperienza maturata ormai da più di 30 anni dall'Organizzazione internazionale del lavoro. L'Italia riconosce l'importanza e il prestigio dell'UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema Paese e pertanto ritiene opportuno contribuire al funzionamento dell'Istituto attraverso un contributo annuo di 500 mila euro.

Con riferimento infine al Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, osserva che, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. L'ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è dovuta progressivamente adattare alle nuove situazioni di conflitto e post-conflitto, sviluppando capacità nel campo del *peace-building* e *institution-building* di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra. In questo contesto, il Segretario generale Ban Ki-moon ha presentato, nel 2010, una nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto « *Global Field Support Strategy* ». Tale strategia, che prevede un accentramento e una standardizzazione



nella gestione delle attività di supporto logistico, aveva l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU.

Segnala infine che, per quanto riguarda il territorio italiano, la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista un ruolo centrale e diventa un «centro di servizi globale», svolgendo una funzione chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.

Ricorda, da ultimo, che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Esteri, il viceministro degli affari esteri, Mario Giro, ha sottolineato che il secondo Accordo finalizzato a concedere terreni all'European Space Research Institute rafforza il ruolo italiano nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, di cui il nostro Paese rappresenta il terzo contributore, dopo la Francia e la Germania. Per quanto riguarda lo *Staff College*, il viceministro Giro ha sottolineato che tutto il personale ONU di livello medio-elevato si forma a Torino e che la presenza di tale Istituto nel nostro Paese è ancora sottovalutata. Relativamente al quarto Accordo, ha rilevato che l'ONU intende riunificare nella base operativa di Brindisi molta parte delle proprie attività rivolte al sostegno umanitario, chiedendo all'Italia di mettere a disposizione di spazi quali il deposito dell'UNPROFORM utilizzato nel corso delle operazioni nell'ex Jugoslavia. Ciò renderebbe il polo di Brindisi un *asset* strategico per le attività di sostegno umanitario delle Nazioni Unite. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD) manifesta apprezzamento per la relazione svolta e per i contenuti del provvedimento in esame. Con riferimento alla seconda Intesa relativa all'Accordo con l'Agenzia spaziale europea (ESA), sottolinea il rilievo delle politiche spaziali europee e ricorda che fino alla passata legislatura presso la Camera dei deputati era attivo, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, il Comitato

VAST (Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche) interlocutore di analoghi organismi parlamentari presenti nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Sollecita pertanto la ricostituzione del Comitato VAST e chiede di trasmettere la sua richiesta alla Presidente della Camera.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che il presidente Epifani fin dall'inizio della legislatura ha sollecitato alla Presidenza della Camera la ricostituzione del Comitato VAST. Assicura che informerà il presidente Epifani della richiesta formulata dal collega Vico nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### AUDIZIONI

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati), della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati

e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

La viceministra Teresa BELLANOVA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BECATTINI (PD), Ludovico VICO (PD), Lorenzo BECATTINI (PD) e Davide CRIPPA (M5S).

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde ai quesiti posti e consegna agli atti della Commissione una nota di approfondimento relativa all'impatto sulla sicurezza energetica italiana ed europea dell'andamento dei mercati del gas naturale (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.10.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**5-08285 Pili: Aumento del costo della componente «trasporto energetico» nelle bollette della regione Sardegna.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta e sottolinea che al momento, a seguito di una modifica unilaterale del contratto di fornitura da parte di Enel, centinaia di famiglie sarde dovranno sostenere pesanti nuovi oneri relativi al costo del servizio elettrico. Si tratta di una decisione che giudica assai grave e inaccettabile e che coinvolge direttamente la politica industriale del Governo che ha creato le condizioni legislative per trasferire nuovi costi a carico dei consumatori già gravati dalla mancanza del metano sul proprio territorio, elemento essenziale per il riequilibrio dei prezzi. Stigmatizza pertanto le scelte assunte dal Governo che hanno pesanti conseguenze sulle bollette energetiche delle famiglie sarde.

**5-08630 Crippa: Politica aziendale e occupazionale del gruppo Tamini.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea che Terna è una società partecipata al 30 per cento da capitale pubblico, la quale ha operato scelte dissennate nell'acquisire una società concorrente per azzerare le quote di mercato con conseguenze nefaste per i lavoratori del gruppo Tamini, secondo una logica inversa a quella che normalmente sottendono i processi di acquisizione. Chiede di approfondire le responsabilità della società Terna per valutare scelte industriali che hanno consentito un anno fa di dichiarare investimenti per 12 milioni di euro e quest'anno, al contrario, 15 milioni di debito. Aggiunge che l'acquisizione della TES non era stata prevista nel piano industriale elaborato lo scorso anno.

Ritiene, infine, che il Governo non abbia fornito in questa sede alcuna risposta in merito al rispetto di principi di etica pubblica e al comportamento di Terna Plus, società riconducibile a Terna Spa, le

cui azzardate decisioni hanno determinato conseguenze pesanti per le prospettive occupazionali dei lavoratori del gruppo Tamini.

**5-08863 Galgano: Ipotesi di dismissione della centrale di Gualdo Cattaneo.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che non affronta nessuna delle criticità evidenziate per le prospettive industriali del territorio umbro e quelle occupazionali dei numerosi lavoratori coinvolti dalla chiusura dello stabilimento di Gualdo Cattaneo, prevista per il prossimo mese di dicembre 2016. Al riguardo ritiene siano necessarie risposte concrete a favore di un'area già duramente colpita dalla crisi economica e nella quale sono aperte numerose vertenze. Ritiene del tutto insufficiente una risposta che richiama il concorso di idee aperto sul sito. Ritiene vi sia una serie sproporzionata tra la gravità della situazione e i provvedimenti assunti.

Occorre che il Governo prenda in considerazione ipotesi credibili di riconversione dello stabilimento citato e segnala al riguardo la validità del cosiddetto Progetto Penelope proposto all'amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo in collaborazione con l'università di Perugia per la creazione di una stazione di accumulo di energia verde. Assicura infine che continuerà a seguire la vicenda, soprattutto in considerazione del silenzio delle istituzioni regionali cui i lavoratori si sono rivolti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione con riferimento al disegno di legge in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che sono state trasmessi dalla XIV Commissione gli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3 e 33.2 e l'articolo aggiuntivo Crippa 33.01 (*vedi allegato 5*).

Comunica che gli emendamenti sono in distribuzione e sono stati anticipati per email a tutti i commissari. Ricorda che gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A questo parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su

tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Invita quindi il relatore, Marco Donati, a formulare la proposta di parere sugli emendamenti presentati.

Marco DONATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative presentate (*vedi allegato 6*).

La viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano ALLASIA (LNA) chiede la motivazione del parere contrario espresso sugli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3 e 33.2 che presentano modifiche puntuali al testo in esame e sono volti a tutelare e sostenere i clienti domestici delle forniture di energia elettrica e gas che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alla richiesta del collega Allasia e sottolinea che il suo articolo aggiuntivo è volto a sanare una procedura di infrazione. Chiede per quali motivi si preveda ogni anno una proroga sulle concessioni nel settore idroelettrico e ribadisce al relatore e alla rappresentante del Governo la richiesta di motivare il parere contrario espresso. Lamenta infine la farraginosità della procedura di esame della legge europea che prevede la possibilità di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione salvo poi chiedere un parere generico e vincolante alle Commissioni di merito sugli emendamenti riferibili alle loro competenze.

Marco DONATI (PD), *relatore*, sottolinea la necessità di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame, conferma il parere contrario espresso sugli emendamenti presentati.

Davide CRIPPA (M5S) invita il relatore ad ammettere che non intende discutere nel merito delle proposte emendative in esame perché la maggioranza e il Governo hanno deciso di non modificare il testo trasmesso dal Senato.

La viceministra Teresa BELLANOVA precisa che sull'articolo aggiuntivo Crippa 33.01 è stato espresso un parere contrario perché non appare in grado di superare i rilievi della Commissione europea – con la quale è in atto un dialogo che dovrebbe condurre a una riforma complessiva della materia – e non è coordinato con il complessivo testo del comma 6 dell'articolo 37, in cui si fa riferimento ad un importo dovuto al concessionario uscente per i beni cosiddetti bagnati.

Osserva altresì che è stato espresso parere contrario sull'emendamento Gianluca Pini 33.2 in quanto la riforma normativa del bonus elettrico è già contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza attualmente in discussione al Senato.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Ludovico VICO (PD) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

## ALLEGATO 1

**Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati), della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

**Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione generale Sicurezza approvvigionamento e infrastrutture  
energetiche**

**Impatto sulla sicurezza energetica italiana ed europea dell'andamento  
dei mercati del gas naturale.**

*A. Situazione energetica nazionale.*

La politica energetica italiana, pur in linea con quella di altri paesi dell'Unione europea, deve confrontarsi con alcuni vincoli esterni molto diversi da quelli dei partner europei: l'approvvigionamento esterno oggi pesa per il 75 per cento circa del fabbisogno energetico. Dal 2000 al 2010 tale quota era compresa fra l'82 e l'85 per cento.

Tale riduzione è dovuta alla diminuzione del consumo interno lordo negli ultimi anni, all'aumento dell'efficienza energetica e soprattutto all'aumento della produzione da fonti rinnovabili. La produzione nazionale di petrolio è aumentata mentre è parallelamente diminuita la produzione di gas.

Gli approvvigionamenti più importanti dall'estero sono costituiti da petrolio e prodotti raffinati, e gas. Le forniture provengono in maggioranza da Paesi con elevati profili di rischio geopolitico; a controbilanciare tale situazione sfavorevole vi è la forte

diversificazione dei fornitori, avviata in tempi storici (Algeria, Libia, Iran, Russia) e continuata attivamente sino ad oggi (es. Azerbaijan, Qatar, USA, Canada).

I dati dell'ISTAT per il 2015 indicano un valore dell'import italiano di prodotti energetici per 46,1 miliardi di Euro (-11,6 miliardi rispetto al 2014), così suddivisi per le voci principali:

*a)* import di petrolio greggio per 21,4 miliardi di Euro (-7,6 miliardi rispetto al 2014);

*b)* import di gas naturale per 13,8 miliardi di Euro (-1,4 miliardi rispetto al 2014);

*c)* import di prodotti della raffinazione del petrolio per 7,3 miliardi di Euro (-2,8 miliardi rispetto al 2014).

Per completezza di informazione, si fa presente che la bolletta energetica estera nel 2014 era ammontata a 57,7 miliardi di Euro, in forte contrazione rispetto al 2013 di 13,9 miliardi.

## Interscambio prodotti energetici-Italia-Mondo.

	2011	2012	2013	2014	2015
Esportazioni	17.440.086	21.281.752	16.964.310	14.476.586	12.946.096
Importazioni	78.819.048	84.582.707	71.563.147	57.701.775	46.101.063
Saldo	- 61.378.963	- 63.300.956	- 54.598.836	- 43.225.189	- 33.154.967

Fonte ICE su dati Istat – valori in migliaia di euro

### B. Situazione della sicurezza del sistema gas italiano.

L'Italia è il terzo mercato europeo per il gas naturale, con un consumo di circa 67,5 miliardi di metri cubi nel 2015 (+9,1 per cento sul 2014) ed una dipendenza dall'import per circa il 90 per cento del proprio consumo di gas. Il gas naturale ha avuto un peso del 33 per cento circa sulle forniture di energia primaria in Italia nel 2015 e rappresenta la fonte primaria di generazione elettrica (39 per cento circa del totale della generazione elettrica nel 2014).

La produzione nazionale di gas, dopo alcuni anni di aumento, è calata a circa 6,8 miliardi di metri cubi anno (-5,3 per cento sul 2014), a causa delle difficoltà con gli enti territoriali e locali, mentre avrebbe ancora prospettive di incremento. Essa ha coperto il 10 per cento circa del consumo nazionale.

Prima di entrare in dettaglio nei principali fornitori italiani di gas, è necessario far presente che il gas è meno sostituibile rispetto al petrolio, per problemi logistici derivanti dal modello di trasporto fisico, che è fondamentalmente via tubo, rispetto al greggio che ha una maggiore flessibilità determinata anche dal trasporto via mare.

Analizzando quindi le potenziali criticità derivanti da eventuali interruzioni delle forniture di gas derivanti dagli abituali Paesi esportatori verso l'Italia, emerge quanto segue:

1) La dipendenza dalla Russia del sistema energetico italiano è molto aumen-

tata nell'ultimo periodo. Dei circa 61,2 miliardi di metri cubi importati (+9,8 per cento sul 2014), 30 miliardi di metri cubi provengono fisicamente da questo paese, equivalenti al 48,8 per cento del totale import (46,8 per cento nel 2014) e del 44,3 per cento della domanda (42,2 per cento nel 2014). Pertanto la dipendenza effettiva dal gas russo dell'Italia nel 2015, come nel 2014, è stata di circa il 44 per cento.

Nel caso di una sospensione totale e prolungata (blocco o incidente dei gasdotti in Ucraina), ipotizzare di trovare altrove l'equivalente di circa 30 miliardi annui di metri cubi in sostituzione del gas russo, anche pagandolo a prezzi molto più alti, non è affatto verosimile, in quanto altri paesi europei si troverebbero nella stessa situazione (oltre il 30 per cento della domanda europea è soddisfatta dalla Russia).

Occorrerebbe infatti massimizzare le importazioni da:

a. Algeria, ciò che risulta non scontato sia per le incognite in prospettiva della disponibilità aggiuntiva di gas, dato il calo degli investimenti nel settore a causa di una legge poco attrattiva per le compagnie petrolifere, sia per la crescita della domanda interna, sia per le dinamiche dei prezzi di mercato, che hanno portato le imprese importatrici italiane a rinegoziare gli accordi di fornitura riducendo i volumi;

b. Norvegia, da cui potrebbero venire solo modesti volumi aggiuntivi;

c. Libia, per la quale la situazione locale è di forte instabilità;

d. Olanda, che ha ridotto di molto le sue produzioni in terraferma (il giacimento di Groningen, uno dei dieci più grandi giacimenti di gas naturale del mondo, ha avuto una produzione, nei primi nove mesi del 2015, di 22,2 miliardi di metri cubi, -25 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente).

Anche in tale scenario, del tutto teorico, la somma dei possibili incrementi ottenibili dai fornitori via gasdotto sopra indicati non raggiungerebbe il volume necessario a compensare le mancate forniture di gas russo e quindi dovrebbe ipotizzarsi uno scenario in cui nuovi flussi di GNL si dirigano verso i terminali di rigassificazione in Italia, con analoghi flussi verso quelli del Nord Europa e che il gas rigassificato venga trasportato in Italia ed agli altri Stati Membri o venga indirizzato direttamente verso i tre rigassificatori italiani esistenti (che hanno 15 miliardi di metri cubi annui circa di capacità).

Dei tre terminali di rigassificazione operanti in Italia, quello di Panigaglia ha limiti di operatività per la stazza delle navi che possono attraccare, potendo solo approvvigionarsi da Algeria e dai terminali GNL spagnoli mediante «*reloading*» del GNL su navi di stazza minore. Il terminale della soc. OLT offshore al largo della Toscana non ha contratti di approvvigionamento di lunga durata ma solo carichi spot e quello al largo di Rovigo ha operato nel 2015 al 70 per cento della sua capacità con GNL proveniente dal Qatar (nel 2015 circa il 9,1 per cento del gas importato in Italia è stato GNL via questo terminale). Il richiamo di forniture di GNL verso l'Italia in caso di emergenza dovrebbe avvenire a fronte di un aumento di prezzo sul mercato interno, ed esso sarebbe facilitato dal fatto che si è oggi molto ridimensionata rispetto al 2014 la differenza di prezzo di GNL tra i mercati asiatici ed europei.

In uno scenario di blocco totale delle forniture russe per un intero inverno, l'impatto calcolato sul sistema gas italiano,

nello scenario migliore, prevede l'utilizzo di tutti gli stoccaggi commerciali e un limitato utilizzo di quello strategico, con rischi residui di copertura della domanda in caso di punte di freddo eccezionale a fine inverno. Si avrebbe inoltre un importante effetto negativo sulla performance di picco del sistema. Nello scenario peggiore, e nell'ipotesi di non trovare forniture alternative, sarebbe invece necessario l'utilizzo in toto degli stoccaggi commerciali e di quello strategico con un potenziale deficit del sistema, che comporterebbe interventi preventivi per la riduzione della domanda. Nel caso invece di una interruzione delle forniture dalla Russia per un solo mese la mancanza di flusso potrebbe essere compensata da un maggiore utilizzo delle altre rotte di approvvigionamento (Algeria, Norvegia, Libia) e da un maggior prelievo da stoccaggi, e con utilizzo del servizio di «*peak shaving*» attraverso i terminali della OLT, di Panigaglia e del terminale al largo di Rovigo, in modo da fornire la punta mancante al sistema in caso di emergenza.

L'Italia ha infatti un sistema di stoccaggi importante: una capacità a regime di 11,8 miliardi di metri cubi di stoccaggio commerciale, che si aggiungono ai 4,6 miliardi di metri cubi di riserva strategica permanentemente stoccati in sotterraneo, che possono però essere utilizzati solo in caso di lunghe riduzioni degli approvvigionamenti che causino l'esaurimento degli stoccaggi commerciali.

2) Circa la Libia, il mancato apporto di gas durante il conflitto del 2011 è stato compensato nel periodo invernale dall'aumento delle importazioni da Russia e nord Europa, e col maggior prelievo dagli stoccaggi nazionali. Nel 2012 è stata il quarto fornitore italiano di gas, dopo Algeria, Russia e Nord Europa, con circa 6,5 miliardi di mc, pari al 9 per cento delle importazioni, che giungono tramite il gasdotto sottomarino Greenstream a Gela. Nel 2013 si è registrata un'ulteriore diminuzione dei volumi importati (-1,8 per cento), che sono scesi a 5,7 miliardi. Nel 2014, invece, il volume di gas importato dalla Libia è aumentato, ammontando a

6,5 miliardi di mc (+14,2 per cento sul 2013), equivalente all'11,7 per cento dell'import totale e del 10,5 per cento della domanda. I dati del 2015 confermano questa tendenziale stabilità dell'import di gas, con circa 7,1 miliardi di mc (+9,1 per cento rispetto al 2014).

La Libia si conferma perciò anche per il 2015 il quarto fornitore di gas per l'Italia, dopo Russia, Nord Europa ed Algeria.

Nel caso di una sospensione totale e prolungata delle forniture gas dalla Libia, che hanno un peso relativamente modesto, se preso individualmente (circa il 10,5 per cento sui nostri consumi del 2015), occorrerebbe aumentare le importazioni dalla Russia, Algeria e Norvegia, oltre ad utilizzare maggiormente il GNL.

3) L'Algeria si è confermata nella storia un fornitore importante e affidabile; essa ha coperto negli anni scorsi circa un terzo dei consumi italiani di gas e l'Italia, a sua volta, importava più di un terzo del gas complessivamente esportato dall'Algeria. Nel 2014 le importazioni da Mazara del Vallo – punto di ingresso per il gas algerino – sono state di circa 6,8 miliardi di mc (-45,6 per cento sul 2013), equivalente al 12,1 per cento dell'import italiano (era il 20,1 per cento nel 2013) e del 10,9 per cento della domanda (era del 17,8 per cento). Negli ultimi quattro anni si è avuta una forte riduzione delle forniture dall'Algeria, drasticamente calate da circa 28 miliardi di metri cubi del 2010, a circa 12 miliardi nel 2013, per arrivare ai 7 miliardi circa nel 2014, a causa della mancata rinegoziazione sulle formule di prezzo dei contratti di lungo periodo, in scadenza al 2019, che lo hanno reso meno conveniente del gas russo. Nel 2015 la contrazione delle importazioni si è arrestata, indicando anzi un leggero aumento del 6,9 per cento con un volume di gas importato di circa 7,2 miliardi di mc. L'Algeria si conferma quindi al 3° posto come fornitore di gas naturale dell'Italia (dopo la Russia ed il Nord Europa – Norvegia e Olanda).

4) La Tunisia, quale rotta di transito per il gas algerino verso l'Italia, ha un ruolo importante per il nostro Paese. I diritti di trasporto sono in scadenza nel 2019, e questi saranno ridiscussi per definire i meccanismi che regolano il transito del gas in Tunisia [n.b. ENI detiene il 100 per cento del capitale della società Trans Tunisian Pipeline Company Ltd (TTPC) – che è titolare in via esclusiva fino al 2019 dei diritti di trasporto]. La Tunisia preleva un corrispettivo di transito, in valore o in natura, pari a circa il 6 per cento.

Ulteriori forniture di gas sono previste provenire nei prossimi anni dall'Azerbaijan. Il Consorzio azero Shah Deniz II ha scelto il progetto TANAP, che collegherà Azerbaijan e Turchia via Georgia, ed il Trans Adriatic Pipeline (TAP) come rotta preferenziale per il trasporto del gas azero in Europa. A luglio del 2014 il MiSE ha autorizzato l'importazione del gas azero in Italia per 25 anni attraverso il gasdotto TAP, a partire dal 2020, tramite il Consorzio AGSC, che raggruppa i produttori nei giacimenti nel mar Caspio, e la società svizzera AXPO, per un volume complessivo di circa 9 miliardi di metri cubi annui. Con l'apertura di tale nuova rotta di forniture di gas dal 2020 la sicurezza delle forniture in Italia e Europa farà un importante passo in avanti.

Nuove possibili rotte di approvvigionamento potrebbero provenire dalle riserve di gas ritrovate nell'offshore del Mediterraneo Est, con i giacimenti nelle acque israeliane e cipriote, per i quali sono in corso gli studi per verificare la fattibilità dei diversi progetti per l'esportazione, alcuni dei quali interesserebbero, via gasdotto, anche l'Italia come punto di arrivo. Inoltre possibili forniture di GNL potrebbero venire dai giacimenti scoperti recentemente nell'offshore egiziano.

Inversione dei flussi di gas da sud verso nord: l'Italia come paese di transito.

Per aumentare il ruolo dell'Italia quale « hub » del gas del Mediterraneo, nonché per contribuire ad incrementare la sicurezza energetica europea, l'Italia sta aumentando la propria capacità di trasporto



della rete gas nazionale, assieme all'inversione dei flussi dal sud verso il nord Italia.

Il progetto, che sarà realizzato da SnamReteGas, si compone di due fasi: la prima finalizzata all'aumento della capacità di trasporto della rete nella Pianura Padana, con il duplice obiettivo di garantire la continuità delle forniture nel caso di interruzioni prolungate delle importazioni dal Nord Europa e di creare i presupposti per l'export verso la Svizzera e il nord Europa (tramite il gasdotto Transgas) e l'Austria (tramite il gasdotto TAG). Già da ottobre 2015 è possibile trasportare circa 5 milioni di metri cubi al giorno di gas (2 miliardi di metri cubi l'anno) verso la Svizzera, attraverso il punto di interconnessione di Passo Gries, ma in alternativa ai 18 milioni di metri cubi/giorno esportabili verso l'Austria.

Nella seconda fase del progetto, il cui completamento è previsto nel 2018, la capacità di export dall'Italia crescerà a 40 milioni di metri cubi/giorno (circa 13 miliardi di metri cubi/anno), che potranno transitare tutti a Passo Gries (Svizzera) o fino a un massimo di 18 milioni di metri cubi al giorno a Tarvisio e la parte restante al nodo elvetico. Il gas arrivato in Svizzera dall'Italia potrà poi proseguire verso la Francia (fino a 9,5 milioni di metri cubi al giorno) e la Germania (fino a 22 milioni di metri cubi al giorno).

In totale quindi, dal 2018 vi sarà la possibilità di esportare dall'Italia verso il Nord e Centro Europa, circa 13,5 miliardi di mc annui con gas anche di provenienza dal progetto Trans-Adriatic Pipeline (TAP), nonché dai tre attuali rigassificatori di GNL e dai gasdotti con l'Algeria e con la Libia.

#### Sviluppi del settore del GNL

Il Gas Naturale Liquefatto (GNL) come fonte di approvvigionamento complementare alle forniture via gasdotto è una strategia adottata da molti Paesi. Dato l'aumento delle condizioni di incertezza e le possibili criticità di interruzione delle forniture verso l'Italia via gasdotto, il MISE sta attivamente perseguendo una strategia di diversificazione e di aumento delle forniture di GNL, oggi provenienti

quasi esclusivamente dal Qatar, e che coprono il 9 per cento circa del fabbisogno interno di gas.

I cambiamenti in atto nei mercati GNL nel mondo sono così influenzati: dalla diminuzione della domanda di GNL in Giappone, che andrà di pari passo con il graduale riavvio della produzione elettrica da fonte nucleare, deciso a metà 2014; gli sviluppi degli approvvigionamenti gas in Cina con l'accordo siglato con la Russia per la fornitura di 38 miliardi di mc/anno e le prospettive verosimili dello sviluppo della produzione indigena di gas non convenzionale; gli investimenti di recente finalizzati ed in via di completamento in Australia, con primi impianti di produzione di GNL operativi entro il 2018/2019, e la costruzione di un importante impianto flottante di GNL in Corea ad opera sempre degli australiani, trainati dalla domanda asiatica; il Canada, che ha perso il suo principale mercato di sbocco del gas, gli Stati Uniti, si sta attivamente interessando allo sviluppo di nuovi mercati quali l'Asia e l'Europa; su tale ipotesi il MISE sta collaborando in base a un memorandum con il Ministero canadese siglato nel 2014. Gli Stati Uniti appaiono, per la prima volta, intenzionati ad esportare GNL (ciò che è successo a febbraio 2016 con export verso il Brasile) e a maggio 2015 il Ministro dell'energia americano ha annunciato l'ambizioso obiettivo degli Stati Uniti di diventare negli 2020, al pari del Qatar, il primo esportatore al mondo (nell'ordine di 100 miliardi di mc/anno).

I prezzi del mercato del gas si sono contratti, inclusi quelli del GNL (scesi dai \$20 per Milione di Btu di marzo 2014 ai circa 6/7\$ del 2016), in quanto relazionati al corso del prezzo del petrolio, a loro volta dovuti alla forte produzione indigena USA, al mancato accordo in ambito OPEC per contenere la produzione, e in parte anche dai nuovi scenari che si sono aperti con l'Iran. Questo contesto è sì favorevole all'industria italiana e favorisce la nostra bilancia commerciale ma, paradossalmente, rende più difficile il lavoro sul complesso fronte del gas, perché gli operatori, che dovrebbero investire nelle in-

infrastrutture gas, per scongiurare l'emergere di situazioni critiche sopra descritte, non sono indotti ad investire.

Questi elementi inducono a ritenere che il mercato del GNL, che nel passato è stato molto « corto » e « rigido », sarà sempre più « liquido », come già iniziando ad accadere oggi, con possibili effetti al ri-

basso sui prezzi e un effetto positivo sulla sicurezza energetica. L'Italia, in virtù delle sue infrastrutture gas (reti, stoccaggi e rigassificatori) molto ben integrate con il resto d'Europa e della sua posizione geografica, potrebbe, contrariamente ad altri paesi, trarre particolari benefici da un mercato mondiale GNL più liquido.

## ALLEGATO 2

**5-08285 Pili: Aumento del costo della componente « trasporto energetico » nelle bollette della regione Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare va precisato che secondo i primi chiarimenti forniti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (da ora Autorità), il presunto rincaro delle bollette per le famiglie sarde, segnalato dall'Onorevole Interrogante, potrebbe essere ricondotto ad anomalie di fatturazione che necessitano di tempi più lunghi (e soprattutto di riscontri puntuali) per un loro accertamento.

Giova ricordare, che la bolletta elettrica si divide in due componenti.

La prima componente è quella che riguarda l'energia fornita ed è determinata dalla contrattazione tra fornitore e cliente, se quest'ultimo ha scelto il mercato libero oppure, viene fissata dalla citata Autorità in misura uguale per tutti i cittadini italiani serviti nel mercato tutelato.

La seconda componente è quella relativa agli oneri fiscali, parafiscali ed ai costi di rete, ed è determinata dall'Autorità in misura omogenea in tutto il territorio nazionale senza la possibilità di operare alcun meccanismo di compensazione locale legato agli aspetti evidenziati, come la presenza o meno dell'essenzialità e le modifiche dei profili di consumo in una determinata area.

La componente di trasporto rientra nei costi di rete e dunque nella seconda componente della bolletta elettrica, i cui elementi come detto, sono determinati su scala nazionale dall'Autorità.

Non è dunque possibile che vi siano degli aggravii di costo a carico delle sole famiglie sarde dovute ad un incremento locale nella seconda componente, a causa di un incremento, nella sola Sardegna,

della componente di trasporto, per decisione di Enel con il benessere di Terna e della stessa Autorità, e per il venir meno del regime di essenzialità nell'Isola e della cessazione dell'attività produttiva di Alcoa.

Sarebbe possibile invece un incremento dei costi dovuto alla riforma della tariffa di rete e degli oneri generali di sistema per i clienti domestici, adottata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la delibera n. 582 del 2 dicembre 2015, in attuazione del d.lgs. n. 102/2014.

Il processo di attuazione graduale della riforma ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, un primo intervento sulla componente della tariffa a copertura dei servizi di rete, nell'ambito del quale sono stati aumentati i corrispettivi per punto di connessione e per potenza impegnata e, contestualmente diminuita la progressività del corrispettivo variabile a consumo.

Pertanto, la misura tra le altre cose, ha determinato il superamento della struttura tariffaria progressiva, secondo cui chi consumava di più pagava più caro il singolo Kilowattora, chi consumava di meno, veniva premiato con uno sconto. Con l'abolizione di quel meccanismo, ora accade il contrario: chi con bassi consumi pagava un po' meno, ora andrà a pagare l'esatto corrispettivo per il servizio che usa, non più agevolato ma congruente con i costi.

Da ultimo, giova rammentare che l'Autorità per Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico (AEEGSI) come è noto, ha tra i suoi compiti quello di vigilare che non vengano violate le regole della concorrenza oltre che accogliere reclami

degli utenti e cercare soluzioni per le controversie tra quest'ultimi e i propri fornitori.

Al riguardo, si ricorda anche il ruolo fondamentale dello « Sportello del consumatore », istituito dall'Autorità con Deli-

berazione 14 maggio 2008, che fornisce assistenza ai cittadini per tutto ciò che riguarda il mercato libero e presso il quale è possibile inoltrare reclami e segnalare eventuali anomalie nelle fatture da parte del singolo utente.

## ALLEGATO 3

**5-08630 Crippa: Politica aziendale e occupazionale del gruppo Tamini.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto anche all'interrogante, la società Tamini Trasformatori s.r.l. – il cui intero capitale sociale è stato acquisito nel 2014 da Terna Plus S.r.l., società deputata nell'ambito del Gruppo Terna allo sviluppo di iniziative in settori non tradizionali e/o regolamentati – si occupa di produzione, manutenzione e commercializzazione di trasformatori elettrici industriali e di potenza, con sede a Melegnano (Milano). Inoltre è presente a Legnano, dove sono svolte le attività di progettazione e assemblaggio di grandi trasformatori, e a Novara (ex Verbanò Trasformatori srl), dove sono svolte le attività di progettazione e assemblaggio di medi trasformatori e di avvolgeria.

Al fine di rafforzare ulteriormente la posizione di forza della Tamini Trasformatori S.r.l. nel mercato dei trasformatori, nel 2015 Terna Plus S.r.l. ha sottoscritto un accordo con i soci della TES Transformer Electro Service s.r.l., per disciplinare l'acquisizione da parte di Tamini Trasformatori s.r.l. dell'intero capitale sociale della succitata società. A conclusione dell'accordo, Terna Plus non ha più il 100 per cento delle quote di Tamini Trasformatori s.r.l., ma solo il 70 per cento, mentre il restante 30 per cento è detenuto dalla Holdcotes S.r.l., società creata ad hoc dai soci di TES S.r.l.

La TES Transformer Electro Service s.r.l., infatti, si occupa di manifattura e vendita di grandi trasformatori (similmente a Tamini Trasformatori) e anche di assistenza post vendita, con uno stabilimento produttivo in provincia di Brescia.

Tale operazione ha consentito alla Tamini Trasformatori di rafforzare la propria

leadership mondiale nella produzione di trasformatori industriali e nel *after-sales*, a beneficio dei propri clienti e dell'industria siderurgica mondiale, potendo contare su una presenza commerciale più efficace e una posizione industriale più forte, nonché su un irrobustimento delle risorse umane dell'industria italiana nel mondo dei trasformatori industriali.

Come già esposto in sede di discussione della precedente interrogazione, alla crescita dell'affermazione della società Tamini Trasformatori nel mercato dei grandi trasformatori, prodotti a Legnano, non è corrisposta una crescita del mercato dei trasformatori di media taglia, prodotti a Novara, dove anzi vi è stato un declino degli ordini, causato dall'elevata competitività del mercato.

In tale contesto, come noto, il management ha deciso di avviare un processo di ristrutturazione della società Tamini Trasformatori s.r.l. che prevede la cessazione dell'attività di produzione dei trasformatori di potenza di media taglia.

In data 12 maggio 2016 si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un incontro per verificare quali soluzioni potessero essere individuate per salvaguardare quanto più possibile gli interessi dei lavoratori alla luce delle esigenze di ristrutturazione, incontro che ha portato ad un accordo tra Azienda e Sindacati che prevede la completa gestione dei problemi occupazionali evidenziati all'inizio della vertenza e la ricollocazione di parte del personale su Legnano, Novara e Melegnano (21 dei 48 lavoratori hanno accettato l'esodo incentivante e gli altri 27 lavoratori hanno aderito al trasferimento

su altri siti Tamini, principalmente a Legnano e residualmente sui siti di Melegnano e Novara).

Per quanto riguarda invece il ruolo del gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.A., si evidenzia che l'acquisizione di Tamini Trasformatori, rispetto alle attività del Gruppo Terna, è volta a

contribuire alla valorizzazione delle iniziative non tradizionali del Gruppo ed ha una rilevanza del tutto marginale rispetto al core business del concessionario e peraltro, non si ritiene che il Ministero dello Sviluppo economico possa incidere su scelte gestionali di preminente competenza dell'azionariato.

## ALLEGATO 4

**5-08863 Galgano: Ipotesi di dismissione della centrale di Gualdo Cattaneo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La società ENEL, così come altri operatori del settore termoelettrico, sta procedendo alla chiusura degli impianti ubicati sul territorio nazionale ormai non più competitivi, o sovra dimensionati, considerato l'andamento e le previsioni dei consumi e la crescente quota di energia prodotta con fonti rinnovabili.

Tra gli impianti destinati a essere messi definitivamente fuori servizio risulta anche la centrale termoelettrica di Gualdo Cattaneo « P.Vannucci », sita in località Bastardo, nel Comune di Gualdo Cattaneo (Perugia), costituita da n. 2 unità a carbone da 75 MW ciascuna, messe in servizio nel 1967.

Tale impianto presenta la peculiarità di essere collocato nell'entroterra umbro, a una distanza di circa 150 km dal porto di Ancona, luogo di attracco delle navi carboniere, da cui il combustibile viene trasferito mediante un complesso sistema intermodale (treno e camion) fino al sito di utilizzo.

La logistica nel trasporto del combustibile e la minore efficienza dell'impianto hanno contribuito negativamente, insieme alla difficile situazione di mercato, al mantenimento in servizio della centrale la cui chiusura definitiva – come è noto all'On. Interrogante – è programmata per il 31 dicembre 2016.

Per questo sito e più in generale per tutti quelli interessati da chiusure, l'ENEL ha attivato il « *progetto FUTUR-E* » che, mediante il coinvolgimento delle comunità e degli stakeholders, intende avviare un'analisi dei territori per potenziali nuove destinazioni degli impianti (nuovi progetti di riconversione in impianti di generazione con diversa tecnologia, progetti di trasformazione funzionali all'avvio di attività non energetiche, progetti di valorizzazione dei siti per utilizzi diversi, o altre destinazioni ancora). Le informazioni sono disponibili su un apposito sito web, <https://www.futur-e.enel.it/it-IT/>, e risultano già partiti i primi concorsi di idee.

In particolare l'ENEL, tramite il progetto « *Futur-E* », intende pervenire all'individuazione di partners economici interessati all'acquisizione e allo sviluppo delle aree.

In proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico manterrà un elevato livello di attenzione alle problematiche, anche occupazionali, nascenti dalle dismissioni del parco termoelettrico, e monitorerà la situazione affinché le riconversioni siano un'opportunità di rilancio economico e occupazionale per il Paese.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).  
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 33.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: protetti sono aggiunte le seguenti: e alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: e i clienti economicamente svantaggiati.*

**33. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: in zone isolate sono inserite le seguenti: e di montagna.*

**33. 3.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*b-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:*

*« 7-bis. Per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della*

*presente legge, sono individuate le modalità di erogazione dei benefici economici individuali, alternative rispetto alla compensazione della spesa, su specifica richiesta degli utenti finali, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas ».*

**33. 2.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. Procedura di infrazione 2011-2026).*

1. All'articolo 37 comma 6 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dopo le parole: « corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda » sono aggiunte le seguenti: « per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale ».

**33. 01.** Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri, Battelli.



ALLEGATO 6

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato).  
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminati gli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3, 33.2 e l'articolo aggiuntivo Crippa 33.01 riferiti al disegno di legge « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 20145-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato)

preso atto del parere del Governo,

delibera di esprimere

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Gianluca Pini 33.1, 33.3 e 33.2, nonché sull'articolo aggiuntivo Crippa 33.01.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	306
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	314
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamento C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamento e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	310
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione sull'emendamento Vignali 30.1</i> ) .....	316
DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	311

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**Nuovo testo C. 3828 Boccia.**  
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla V Commissione sul provvedimento, come concordato nella riunione dell'Uffi-

cio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 15 giugno, avrà luogo nella seduta odierna essendo l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea previsto al termine delle votazioni della seduta pomeridiana di oggi.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatrice*, rileva, preliminarmente, che la proposta di legge, presentata dal presidente della V Commissione e sottoscritta da rappresentanti di molti gruppi, è in primo luogo finalizzata ad adeguare le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica al disposto del nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, che ha previsto il superamento dell'attuale configurazione della manovra di bilancio, articolata in due distinti provvedimenti, la legge di bilancio e la legge di stabilità, in vista della presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio – che, oltre alle poste contabili, potrà anche contenere disposizioni che integrano o modificano la

legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità. Tale nuova configurazione dovrà realizzarsi, secondo quanto previsto nella legge n. 243 del 2012, a partire dalla prossima manovra di finanza pubblica e, pertanto, si rende necessario completare quanto prima l'iter del provvedimento, al fine di consentire la predisposizione dei documenti contabili sulla base della nuova normativa. Nella proposta sono, inoltre, introdotte ulteriori modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica e alle altre norme vigenti in materia di contabilità pubblica, prevalentemente al fine di coordinarle con le disposizioni della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvata a maggioranza assoluta dalla Camera in attuazione della medesima riforma costituzionale, nonché al fine di tenere conto dell'evoluzione delle procedure di *governance* economica europea.

Venendo, sinteticamente, al contenuto del nuovo testo della proposta di legge, che incide solo indirettamente sulle materie di competenza della Commissione, osserva che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di controllo parlamentare della spesa e di strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio. In particolare, segnala che il comma 1 modifica l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009 al fine di prevedere che l'accesso delle Camere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e altre fonti informative pubbliche, finalizzato al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, abbia anche la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Il comma 1-bis apporta ulteriori modifiche al medesimo articolo 6 anche al fine di ribadire che i dati devono essere pubblicati in formato aperto e riutilizzabile. Il comma 2 modifica, invece, l'articolazione della programmazione di bilancio, prevedendo in particolare la soppressione della legge di stabilità e posticipando dal 20 al 30 settembre la presentazione della Nota di aggiornamento del

Documento di economia e finanza. Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio unificato, che attualmente deve essere presentato entro il 15 ottobre, si prevede che esso sia deliberato entro il 12 ottobre e sia presentato entro i successivi dodici giorni, salvo che la Nota di aggiornamento confermi gli obiettivi del DEF, nel qual caso il disegno di bilancio può essere presentato alle Camere contestualmente alla stessa Nota. L'articolo, oltre ad aggiornare le disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, al fine di superare i riferimenti al Patto di stabilità interno, codifica anche la presentazione del progetto di documento programmatico di bilancio previsto nell'ambito della *governance* economica europea e la sua trasmissione alle Camere entro il 15 ottobre, termine stabilito per la sua trasmissione alle Istituzioni europee. I commi 5 e 6 aggiornano i contenuti del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, esplicitando tra l'altro che la relazione da presentare al Parlamento ai fini dell'autorizzazione del temporaneo scostamento dall'obiettivo programmatico di bilancio possa essere presentata come annesso a tali documenti. Significativa è la previsione di un nuovo allegato al DEF che riporta l'andamento negli ultimi tre anni degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) nonché le previsioni sulla loro evoluzione nel periodo di riferimento. In relazione a tale modifica, il successivo articolo 5-bis prevede l'istituzione di un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda, a tale proposito, che già da tre anni l'ISTAT pubblica un rapporto molto dettagliato degli indicatori di benessere e che tale iniziativa si inquadra nella volontà, manifestata da più parti, di superare il PIL come unico parametro di misurazione del benessere economico. È, inoltre, disposta la soppressione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese e sono riviste le disposizioni riferite alla relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 2 rivede, invece, le disposizioni della legge n. 196 del 2009 al fine di provvedere alla confluenza dei contenuti della legge di stabilità nella legge di bilancio. In estrema sintesi, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, si prevede una articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio, ciascuna delle quali ricomprende in sé, rispettivamente, gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come individuati dalla vigente legge di contabilità e finanza pubblica, rispettivamente, all'articolo 11 e agli articoli da 21 a 23. In particolare, per quanto riguarda la prima sezione, si ampliano i margini di intervento attraverso disposizioni di spesa, che possono prevedere anche interventi ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalla legislazione vigente. Nel complesso, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio riprende i contenuti dell'attuale bilancio di previsione, come definiti dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica, con modifiche volte prevalentemente a coordinare il testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio. Viene ampliata, in particolare, la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, superando i limiti previsti dal vigente testo dell'articolo 23, comma 3, che riconosce tale facoltà solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa. Resta comunque precluso, come attualmente già previsto, l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. È, inoltre, stabilizzata la previsione che consente analoga rimodulazione delle autorizzazioni di cassa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa alle previsioni contenute nel piano finanziario dei pagamenti. Appaiono, inoltre, apprezzabili le disposizioni del comma 5-*bis*, tese a rafforzare le norme dell'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016, relativo al completamento della riforma della struttura del

bilancio dello Stato. In particolare, si prevede che nell'elaborazione della metodologia generale del bilancio di genere si tenga conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali e che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere.

L'articolo 3 modifica le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tra le innovazioni introdotte segnala, in particolare, che non potranno essere utilizzate con finalità di copertura le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Le disposizioni, oltre a richiedere che le relazioni tecniche forniscano precisi elementi volti a suffragare l'introduzione di clausole di neutralità finanziaria, recano una nuova disciplina del monitoraggio degli oneri derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa e di compensazione degli scostamenti rispetto agli oneri inizialmente previsti. A tale riguardo, si prevede che per l'esercizio in corso si provveda in primo luogo alla riduzione degli stanziamenti relativi a fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno iscritti nello stato di previsione del Ministero competente e, in subordine, degli altri ministeri, acquisendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Nel primo caso la riduzione è operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, in analogia a quanto previsto dalle clausole di salvaguardia previste dalla legislazione vigente, mentre nel secondo caso si provvede su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri. Qualora tali misure non siano sufficienti, si provvede con autonomo provvedimento legislativo. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di classificazione economica delle spese di bilancio, recando anche modifiche volte a coordinare il testo della legge n. 196 del 2009 a seguito della nuova configurazione della manovra di finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 5 modifica la disciplina del disegno di legge di assestamento, ampliando in primo luogo il campo delle variazioni che possono essere introdotte in quella sede: in linea con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio e con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 90 del 2016, si dispone, infatti, che in sede di assestamento possano apportarsi variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando precluso solo l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Si disciplina anche il contenuto della relazione tecnica da allegare al disegno di legge di assestamento, da aggiornare all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, e si dispone l'aggiornamento del *budget* dei singoli stati di previsione anche sulla base del disegno di legge di assestamento.

Ricordato che – come già segnalato – l'articolo 5-*bis* prevede l'istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, osserva che l'articolo 5-*ter*, reca una norma di carattere contabile relativa alle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti e che l'articolo 5-*quater* apporta modifiche alle norme in materia di impegni e pagamenti contenute nell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, come da ultimo sostituito dal decreto legislativo n. 93 del 2016, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio

di cassa. Anche il successivo articolo 5-*quinquies* interviene sulle disposizioni del decreto legislativo n. 93 del 2016, al fine di prevedere che le disposizioni dell'articolo 1 di detto decreto, relative al piano finanziario dei pagamenti, si applichino a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ancorché nel 2016 tale applicazione è limitata alla definizione del disegno di legge di bilancio. Fatto presente che l'articolo 5-*sexies* sopprime il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 196 del 2009, che rimette a un decreto ministeriale il compito di definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi di cassa del settore statale e delle amministrazioni pubbliche, segnalo che l'articolo 5-*septies* modifica le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016 relative al contenuto delle tabelle di raccordo che accompagnano il Conto riassuntivo del Tesoro. L'articolo 5-*octies* introduce nella legge di contabilità e finanza pubblica disposizioni volte a limitare l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, prevedendo che essa sia consentita solo se prevista per legge o autorizzata dalla Ragioneria generale dello Stato, su motivata e documentata richiesta dell'amministrazione competente. Tali disposizioni sostituiscono quelle attualmente previste nell'articolo 346 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il successivo articolo 5-*novies* precisa che le comunicazioni telematiche relative a operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica avvengano in formato elaborabile, mentre l'articolo 5-*decies* proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio della delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole che richiama nelle pre-

messe le considerazioni formulate nel corso della sua relazione (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**Emendamento C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamento e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso dalla XIV Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso l'emendamento Vignali 30.1 al disegno di legge Atto Camera n. 3821, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

Segnala che tale emendamento è stato presentato direttamente presso la XIV Commissione e, investendo ambiti di competenza della XI Commissione, è stato trasmesso alla Commissione per acquisirne il parere. In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV

Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Albanella, perché illustri il contenuto dell'emendamento e formuli la sua proposta di parere.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sull'emendamento 30.1, presentato dal deputato Vignali. Ricorda brevemente che l'articolo in questione, con l'intento di sanare il caso EU Pilot 7622/15/EMPL, introduce disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito del subentro di un nuovo appaltatore. In particolare, esso riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale attualmente stabilisce che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Con la novella si specifica, invece, che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda non è automatica, ma è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa.

Segnala che l'emendamento in esame è volto a inserire il rinvio a criteri individuati dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o da un decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quali parametri di riferimento per l'accertamento dell'eventuale discontinuità dell'impresa, escludendo, in tali casi, la riassunzione del personale.

A suo avviso, tale modifica non appare opportuna, in quanto le modifiche introdotte non sembrano migliorare il testo della norma approvato dal Senato, che presenta elementi di certezza tali da consentire la chiusura della procedura aperta

dalla Commissione, introducendo un richiamo alla contrattazione collettiva che non sembra la sede adeguata a definire i parametri per verificare la sussistenza di una discontinuità di impresa. Sembra, peraltro, importante assicurare una rapida approvazione del provvedimento in modo da consentire una celere definizione delle procedure di infrazione e dei casi EU-Pilot aperti a livello europeo, mentre l'approvazione di una modifica comporterebbe il ritorno del disegno di legge al Senato per una nuova lettura.

Per tali motivi, pertanto, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Vignali 30.1.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

**DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

**C. 3892 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite II e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite II e VI, secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 15 giugno, avrà luogo nella seduta di giovedì 23 giugno.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, rilevato preliminarmente che il decreto-legge, che nel testo originario constava di tredici articoli, è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, segnala in primo luogo che, al Capo I, recante misure a sostegno delle

imprese e di accelerazione del recupero crediti, l'articolo 1 introduce la disciplina di una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio», che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa. Diversamente che nel pegno, il debitore non perde il possesso del bene mobile che ne è oggetto, ma la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

L'articolo 2, modificando il decreto legislativo n. 385 del 1993, disciplina il finanziamento alle imprese garantito da un trasferimento, sospensivamente condizionato, di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari. In particolare, la norma dispone che, in caso di inadempimento del debito, nell'ambito di un contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, si possa prevedere trasferimento della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Segnalato che il contratto non si applica alle prime case, osserva che l'inadempimento si configura qualora il mancato pagamento si protragga per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate mensili o di una rata di durata superiore o dalla scadenza del rimborso, qualora non sia prevista la restituzione rateale. Il periodo sale a 12 mesi qualora sia già stato rimborsato l'85 per cento del debito.

Sulla base del successivo articolo 3, è istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle

procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il registro è accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva. Segnala, quindi, che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di esecuzione forzata, volte all'accelerazione delle procedure, anche attraverso l'introduzione di modifiche al codice di procedura civile, e che l'articolo 5 estende al curatore, al commissario e al liquidatore giudiziale la facoltà di accesso con modalità telematiche ai dati relativi a soggetti che risultano debitori di procedure concorsuali.

Rileva che il Senato ha introdotto l'articolo 5-*bis*, che reca una nuova disciplina in materia di elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Essa prevede, in particolare, l'istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco dei professionisti, in possesso di determinati requisiti e soggetti all'obbligo di formazione periodica, che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco provvede una Commissione, istituita, ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, presso ciascuna Corte di appello i cui componenti, in carica per tre anni, non percepiscono alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese. La norma prevede, inoltre, l'elaborazione, da parte della Scuola superiore della magistratura, di linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Segnala che l'articolo 6 è volto a velocizzare le procedure fallimentari, attraverso l'introduzione di modifiche alla legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, mentre il successivo articolo 7 dispone l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A.

Spa, costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. La norma dispone, inoltre, che, successivamente all'acquisizione, la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.

Passa, quindi, al Capo II, che reca misure in favore degli investitori in banche in liquidazione. In particolare, l'articolo 8 reca le definizioni ricorrenti nel testo degli articoli successivi, mentre l'articolo 9 prevede che gli investitori, in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro o con un reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore, nel 2014, a 35.000 euro, che abbiano acquistato, entro il 12 giugno 2014, strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche medesime, in alternativa alla procedura arbitrale, possano chiedere al Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), l'erogazione di un indennizzo forfetario pari all'ottanta per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e delle spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Limitatamente agli strumenti finanziari acquistati oltre il 12 giugno 2014 gli investitori possono accedere alla procedura arbitrale, anche laddove abbiamo fatto istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfetario in relazione agli strumenti acquistati in data anteriore al 12 giugno 2014. Segnala, infine, che l'articolo 10 reca modifiche alla legge di stabilità



2016, volte a dettare una disciplina transitoria e a disporre le necessarie abrogazioni.

Osserva che al Capo III, recante ulteriori disposizioni di carattere finanziario, l'articolo 11, con l'intento di superare i rilievi espressi dalla Commissione europea, introduce modifiche alla disciplina delle attività per imposte anticipate (DTA- *Deferred Tax Assets*). Segnala che le maggiori entrate fiscali derivanti dal nuovo regime sono destinate al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione ed al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Rileva che l'articolo 12 è la disposizione che maggiormente investe la competenza della XI Commissione in quanto introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, la norma, non modificata dal Senato, consente ai lavoratori del settore del credito di accedere alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo qualora manchino sette anni alla maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, superando il limite di cinque anni previsto dalla legislazione vigente. In pratica, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, la norma è finalizzata a prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

Ricorda che, in base alla disciplina legislativa di cui al titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015, i fondi bilaterali, istituiti presso l'INPS per i settori che

non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale hanno, in via obbligatoria, la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro (nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste per gli istituti generali dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale) e, in via facoltativa, le ulteriori finalità di assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; di contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Segnala, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 12-*bis*, che modifica la disciplina della cessione dei crediti di impresa pecuniari verso corrispettivo, recata dalla legge n. 52 del 1991.

Fa presente, infine, che il Capo IV reca, all'articolo 13, la copertura finanziaria del decreto-legge e, all'articolo 14, le disposizioni relative alla sua entrata in vigore.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere che tenga conto anche degli esiti del dibattito in Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per giovedì 23 giugno.

**La seduta termina alle 14.05.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Nuovo testo C. 3828 Boccia).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3828, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come risultante dall'esame delle proposte emendative;

considerato che la proposta di legge intende, in primo luogo, adeguare le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica al disposto del nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, che ha previsto il superamento dell'attuale configurazione della manovra di bilancio, articolata in due distinti provvedimenti, la legge di bilancio e la legge di stabilità, in vista della presentazione di un unico provvedimento, la legge di bilancio, che potrà contenere anche disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità;

osservato altresì che la proposta introduce ulteriori modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica e alle altre norme vigenti in materia di contabilità pubblica, prevalentemente al fine di coordinarle con le disposizioni della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvata a maggioranza assoluta dalla Camera in

attuazione della medesima riforma costituzionale, nonché al fine di tenere conto dell'evoluzione delle procedure della *governance* economica europea;

rilevato che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state introdotte ulteriori disposizioni che hanno apportato modifiche e integrazioni alle disposizioni recentemente introdotte dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, adottati in attuazione delle deleghe di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

considerato che, nel complesso, il provvedimento assicura un adeguato equilibrio tra l'esigenza di strutturare un quadro degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio coordinato con le procedure previste nell'ambito dell'Unione europea e dell'area dell'euro, assicurando al contempo adeguati strumenti di controllo parlamentare sulle spese e sulle politiche di bilancio;

osservato che, nell'ambito della nuova articolazione della programmazione di bilancio, prevista dall'articolo 1, comma 2, potrebbe essere opportuno definire un termine fisso per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio;

apprezzata la previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 5, ai sensi della quale in uno specifico allegato al Documento di economia e finanza, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio,

degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché le previsioni sulla loro evoluzione nel periodo di riferimento;

rilevato che nell'articolo 2, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, si prevede una articolazione della nuova legge di bilancio in due sezioni, le quali, rispettivamente, presentano contenuti analoghi a quelli attualmente previsti per la legge di stabilità e la legge di bilancio;

osservato che in questo contesto, si ampliano i margini di intervento del legislatore attraverso disposizioni di spesa, che possono prevedere anche interventi ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalla legislazione vigente, e attraverso la rimodulazione delle spese;

condivise le disposizioni dell'articolo 2, comma 5-*bis*, tese a rafforzare le norme dell'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, recentemente introdotte dal

decreto legislativo n. 90 del 2016, prevedendo che, nell'elaborazione della metodologia generale del bilancio di genere, si tenga conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali e che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere;

rilevato che l'articolo 3 modifica le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo in particolare una nuova disciplina del monitoraggio degli oneri derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa e della compensazione degli scostamenti rispetto agli oneri inizialmente previsti, distinguendo gli interventi relativi all'esercizio in corso e quelli per gli esercizi successivi a quello in corso, per i quali si provvede con la legge di bilancio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'EMENDAMENTO VIGNALI 30.1**

La XI Commissione,

esaminato l'emendamento Vignali 30.1 al disegno di legge Atto Camera n. 3821, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, approvato dal Senato della Repubblica,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	317
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	317
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	320

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	322
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Daniela SBROLLINI, *presidente*, comunica che il deputato Massimo Enrico Baroni ha cessato di far parte della Commissione e che entra a farne parte la deputata Dalila Nesci.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**Nuovo testo C. 3828 Boccia.**  
(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul nuovo testo della proposta C. 3828, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio, recante modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La proposta di legge, a prima firma del presidente della V Commissione, deputato Boccia, intende in primo luogo adeguare le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica al disposto del nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, che ha previsto il superamento dell'attuale configurazione della manovra di bilancio, articolata in due distinti provvedimenti, la legge di bilancio e la legge di stabilità, in

vista della presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio – che, oltre alle poste contabili, potrà anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa. L'unificazione dei due strumenti normativi deve realizzarsi, secondo quanto previsto dalla già citata legge n. 243 del 2012, a partire dalla prossima manovra di finanza pubblica.

Il testo all'esame della Commissione reca, inoltre, ulteriori modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica e alle altre norme vigenti in materia di contabilità pubblica, prevalentemente al fine di coordinarle con le disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio, e della legge n. 243 del 2012, di attuazione della medesima riforma costituzionale, nonché al fine di tenere conto dell'evoluzione delle procedure di *governance* economica europea.

Procede, quindi, ad una breve illustrazione del contenuto del provvedimento in oggetto, evidenziando che la competenza della Commissione Affari sociali appare limitata, anche se reputa sicuramente utile una conoscenza dei meccanismi della prossima manovra finanziaria, nonché sulle modifiche relative alla copertura degli oneri finanziari recati dai provvedimenti normativi.

Rileva, in particolare, che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di controllo parlamentare della spesa e di strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009 al fine di prevedere che l'accesso delle Camere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e altre fonti informative pubbliche, finalizzato al controllo parlamentare sulla finanza pubblica abbia anche la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Il comma 1-*bis* apporta ulteriori modifiche al medesimo articolo 6 anche al fine di ribadire che i dati devono essere pubblicati in formato aperto e riutilizzabile. Il comma 2 modifica l'articolazione della programmazione di bilancio, preve-

dendo in particolare la soppressione della legge di stabilità e posticipando dal 20 al 30 settembre la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF). Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio unificato, che attualmente deve essere presentato alle Camere entro il 15 ottobre, si prevede che esso sia deliberato entro il 12 ottobre e sia presentato entro i successivi dodici giorni. L'articolo, oltre ad aggiornare le disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, al fine di superare i riferimenti al Patto di stabilità interno, codifica anche la presentazione del progetto di documento programmatico di bilancio previsto nell'ambito della *governance* economica europea e la sua trasmissione alle Camere entro il 15 ottobre.

I commi 5 e 6 aggiornano i contenuti del DEF e della relativa Nota di aggiornamento, esplicitando tra l'altro che la relazione da presentare al Parlamento ai fini dell'autorizzazione del temporaneo scostamento dall'obiettivo programmatico di bilancio possa essere presentato come annesso a tali documenti. Segnala la previsione di un nuovo allegato al DEF che riporta l'andamento negli ultimi tre anni degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).

L'articolo 2 rivede, invece, le disposizioni della legge n. 196 del 2009, al fine di provvedere alla confluenza dei contenuti della legge di stabilità nella legge di bilancio, prevedendo un'articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio. In particolare, per quanto riguarda la prima sezione, si ampliano i margini di intervento attraverso disposizioni di spesa, che possono prevedere anche interventi ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalla legislazione vigente. Nel complesso, la seconda sezione riprende i contenuti dell'attuale bilancio di previsione, come definiti dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica, con modifiche volte prevalentemente a coordinare il testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio. Viene ampliata, in particolare, la rimodulazione

in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, superando i limiti previsti dal vigente testo dell'articolo 23, comma 3, che riconosce tale facoltà solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa. Resta comunque precluso, come attualmente già previsto, l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Viene inoltre stabilizzata la previsione che consente analogo rimodulazione delle autorizzazioni di cassa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa alle previsioni contenute nel piano finanziario dei pagamenti. Evidenzia le misure recate dal comma 5-*bis*, tese a rafforzare le norme dell'articolo 38-*septies* della legge n. 196 del 2009, in materia di bilancio di genere, recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. In particolare, si prevede che nell'elaborazione della metodologia generale del bilancio di genere si tenga conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali e che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere.

L'articolo 3 modifica le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non potranno essere utilizzate con finalità di copertura le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille. Le disposizioni, oltre a richiedere che le relazioni tecniche forniscano precisi elementi circa le clausole di neutralità finanziaria, recano una nuova disciplina del monitoraggio degli scostamenti rispetto agli oneri inizialmente previsti da provvedimenti legislativi. A tale riguardo, si prevede la riduzione degli stanziamenti relativi a fattori legislativi e adeguamento al

fabbisogno iscritti nello stato di previsione del Ministero competente e, in subordine, degli altri ministeri, acquisendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Qualora tali misure non siano sufficienti, si provvede con autonomo provvedimento legislativo. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di classificazione economica delle spese di bilancio, recando anche modifiche volte a coordinare il testo della legge n. 196 del 2009 a seguito della nuova configurazione della manovra di finanza pubblica.

L'articolo 5 modifica la disciplina del disegno di legge di assestamento, ampliando in primo luogo il campo delle variazioni che possono essere introdotte in quella sede: in linea con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio e con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 90 del 2016, si dispone, infatti, che possano apportarsi variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando precluso solo l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Si disciplina anche il contenuto della relazione tecnica da allegare al disegno di legge di assestamento, da aggiornare all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, e si dispone l'aggiornamento del *budget* dei singoli stati di previsione anche sulla base del disegno di legge di assestamento.

L'articolo 5-*bis* prevede l'istituzione di un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, introdotti dall'articolo 1, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5-*ter*, reca una norma di carattere contabile relativa alle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, mentre il successivo articolo 5-*quater* apporta modifiche alle norme in materia di impegni e pagamenti contenute nell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, come da ultimo sostituito

dal decreto legislativo n. 93 del 2016, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Il successivo articolo 5-*quinquies* interviene sull'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 93 del 2016, relative al piano finanziario dei pagamenti. L'articolo 5-*sexies* sopprime il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 196 del 2009, che rimette a un decreto ministeriale il compito di definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi di cassa del settore statale e delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 5-*septies* modifica le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016 relative al contenuto delle tabelle di raccordo che accompagnano il Conto riassuntivo del Tesoro. L'articolo 5-*octies* introduce nelle legge di contabilità e finanza pubblica disposizioni volte a limitare l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale. Il successivo articolo 5-*novies* precisa che le comunicazioni telematiche relative a operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica avvengano in formato elaborabile, mentre l'articolo 5-*decies* proroga di un anno, al 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio della delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, manifestando il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione di merito, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e abb.**  
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni V (Bilancio) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il parere di competenza sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 65 e abbinata, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Segnala che si tratta di un provvedimento che ha avuto un lungo *iter* parlamentare, avendone le Commissioni riunite avviato l'esame il 26 settembre 2013 ed essendo stati approvati ben tre testi unificati. Peraltro, il testo originario riproduceva in larga misura quello approvato dalla Camera nella XVI legislatura e non divenuto legge dello Stato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

La finalità del provvedimento in esame – che si compone di 16 articoli – è indicata dall'articolo 1, e consiste nella promozione e nel sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei predetti comuni e nel garantire l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali comuni, nonché tutelandone e valorizzandone il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.

Rileva, quindi, come l'Italia sia il Paese dei piccoli comuni, dei borghi con pochi e a volte con pochissimi abitanti, soprattutto



nelle aree di montagna, gelosi della storia e delle proprie tradizioni culturali, inclini più a competere che a collaborare. Se questo spesso ne sottolinea la bellezza e la peculiarità come un patrimonio prezioso da conservare, sul piano della rete dei servizi, dei costi da affrontare, della razionalizzazione sempre più esigente indispensabile per fronteggiare tagli e riduzione di risorse, può diventare un problema di difficile soluzione. « Piccolo » è bello solo se diventa condiviso, integrato in una visione d'insieme e oltre a guardare al passato si apre ad un futuro, che altrimenti può essere molto problematico per le nuove generazioni, costrette a migrare per carenza di posti e di opportunità di lavoro.

Conservare il loro patrimonio artistico e culturale, difendere la bellezza naturale di certi luoghi, ma non perdere il sano realismo di una buona amministrazione è lo spirito di questa norma che ha ben presenti le esigenze dei cittadini anche sul piano socio-sanitario e punta a creare le giuste collaborazioni tra comuni, avviando un processo di superamento di quel campanilismo tutto italiano che può rendere difficile la permanenza dei giovani nei loro paesi d'origine, mentre invece è proprio dalla loro creatività che dovrebbero scaturire le idee più efficaci per rilanciare i loro comuni.

L'impovertimento dei piccoli centri è anche espressione di una crisi demografica che si esprime su tre direttive: nascono pochi bambini, perché ci sono poche famiglie giovani; migrano verso zone più produttive i giovani che si spostano per completare gli studi o trovare un lavoro che consenta loro di diventare autonomi; diventando paesi di vecchi, ma non sempre per vecchi per carenza di servizi, muoiono più persone. In fondo, non è altro che l'ultima radiografia che l'ISTAT ha tratteggiato per il nostro Paese, ma con aspetti più drammatici per i piccoli comuni.

Precisa, quindi, che in questa sede si soffermerà sulle disposizioni del provvedimento in qualche misura connesse alle materie di competenza della Commissione affari sociali.

Al riguardo, richiama il comma 3 dell'articolo 1, recante la definizione di « piccoli comuni », ai sensi del quale rientrano in tale definizione, tra gli altri, i comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali.

Cita, inoltre, l'articolo 2, nella parte in cui prevede che, per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento, per quanto riguarda le competenze della XII Commissione, alla sanità e ai servizi socio-assistenziali. Per il perseguimento di tali finalità, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale. Si prevede che le regioni e le province possano concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

Inoltre, l'articolo 3, concernente il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, stabilisce che il Piano assicuri priorità ad una serie di interventi, tra i quali rientrano la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, tra i criteri di selezione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, rientra il miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole, che

potrà tenere conto degli eventuali rilievi che dovessero emergere dalla discussione.

Donata LENZI (PD), dopo aver richiamato nuovamente l'esperienza della passata legislatura, riconosce che la situazione di molti piccoli comuni del Paese rappresenta un problema rilevante, sottolineando che, specialmente per la gestione dei servizi sociali e sanitari, la collaborazione tra le diverse entità, in un'ottica di rete, appare essenziale. Invita pertanto a riflettere sull'inserimento di una osservazione in tal senso all'interno del parere che la Commissione dovrà esprimere.

Elena CARNEVALI (PD), ricordando di provenire da una realtà, come quella della provincia di Bergamo, caratterizzata dalla presenza di numerosi comuni di piccole dimensioni, richiama l'importanza di favorire forme di aggregazione, pur nel rispetto dell'autonomia delle amministrazioni locali, per offrire servizi sociali essenziali a un livello adeguato.

Valutando, nel complesso, positivamente il testo in esame, ritiene utile la previsione di incentivi per muoversi nella direzione da lei stessa indicata.

Anna Margherita MIOTTO (PD), collegandosi a quanto affermato dalle colleghe Lenzi e Carnevali, sottolinea l'esigenza di salvaguardare la programmazione regionale basta sul concetto di bacini di utenza.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124.**

**Atto n. 305.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2016.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305).

Ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Miotto, ha svolto la relazione, proponendo di procedere allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali, al fine di comprendere meglio le implicazioni di alcune disposizioni recate dal testo in esame. Nella successiva riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sul fatto che tali audizioni potranno avere luogo nel corso della prossima settimana.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Vega COLONNESE (M5S) fa presente che il suo gruppo intende esprimere la propria posizione sull'atto in oggetto attraverso la presentazione di una proposta di parere.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dopo aver ricordato che è tuttora in corso la fase istruttoria, dovendosi ancora svolgere le audizioni, come proposto dalla relatrice, e, quindi, la discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti</i> ) .....	323
AVVERTENZA .....	324

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

##### La seduta comincia alle 10.50

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essen-

dovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, al quale si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV.

L'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, anche con condizioni o osservazioni, sarà assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno quindi essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte che sono state trasmesse quattordici proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione e riferite al disegno di legge europea.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle ore 14.

**La seduta, sospesa alle 11, riprende alle 14.10**

Massimo FIORIO, *presidente*, invita la relatrice Venitelli ad illustrare la proposta di parere.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione giacché il testo del disegno di legge, per come è stato predisposto, è finalizzato e idoneo a superare le procedure di precontenzioso aperte con l'Unione europea. Le variazioni proposte, invece, rischierebbero di inficiare lo scopo perseguito.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) contesta l'interpretazione secondo la quale il suo emendamento 1.3, che aggiunge alcune osservazioni che favoriscono la produzione e la distribuzione italiane, potrebbe incidere nel rapporto con l'Unione europea, rendendo difficile il superamento del contenzioso. In ogni caso, ritiene lecito che le esigenze di tutela dei produttori nazionali possano collidere con gli indirizzi europei che, tra l'altro, com'è accaduto per la vicenda dell'ampliamento della quota d'importazione in Europa dell'olio tunisino, spesso non sembrano coincidere con gli interessi italiani.

Mino TARICCO (PD) ritiene che se le verifiche della relatrice l'hanno portata a ritenere il testo proposto più idoneo a superare le divergenze in sede europea, sarebbe bene approvare la sua proposta di parere.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, avverte che si

passerà alla votazione della proposta di parere della relatrice.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), dichiara che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere della relatrice in quanto ritiene che le proposte emendative del suo gruppo siano state finalizzate a tutelare maggiormente alcune produzioni italiane senza creare ulteriori situazioni conflittuali con Bruxelles.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) dichiara che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere della relatrice.

Mino TARICCO (PD) dichiara che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere contrario sulle proposte emendative 1.6 Gianluca Pini, 1.8 Gianluca Pini, 1.3 Fabrizio Di Stefano, 1.5 L'Abbate (*ammissibile limitatamente alla parte modificativa delle lettere b) e c) del comma 1*), 1.4 Gallinella, 1.12 Gianluca Pini, 2.1 Gianluca Pini, 31.5 Borghesi, 31.8 Borghesi, 31.9 Borghesi, 31.1 Massimiliano Bernini, 31.2 Massimiliano Bernini, 31.4 Gagnarli e 31.7 Borghesi, formulata dalla relatrice Venitelli.

**La seduta termina alle 14.15**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.*

*Atto n. 306.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	326
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	326
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	345

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	327
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	330
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i> ) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b</i> ) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c</i> ) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d</i> ) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	334
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	336
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni V e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	338
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209 e abb., approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	341
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Emendamenti al nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	343
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	344

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 13.05.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Michele BORDO, *presidente*, avverte che i deputati Dalila NESCI e Emanuele PRA-TAVIERA hanno cessato di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Massimo Enrico BARONI.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Finanze, Ambiente, Trasporti (con una condizione), Attività produttive, Lavoro (con osservazioni), Affari sociali, Agricoltura, e della Commissione per le questioni regionali. La VII Commissione Cultura si è espressa nella forma del nulla osta.

Nella giornata odierna dovrebbe pervenire anche il parere della V Commissione Bilancio e del Comitato per la legislazione.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 16 di mercoledì 15 giugno e che sono pervenute 110 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Ha già provveduto a trasmettere i suddetti emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emen-

damenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, né volti a rispondere a procedure di precontenzioso (casi EU-Pilot) e di infrazione, o a sentenze della Corte di giustizia.

Si tratta delle seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:

emendamenti 1.5 L'Abbate (limitatamente alle modifiche recate al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 1) e 1.7 Gianluca Pini, identici emendamenti 1.2 Kronbichler e 1.10 Gianluca Pini, identici emendamenti 1.1 Kronbichler e 1.9 Gianluca Pini, emendamento 1.11 Gianluca Pini.

In particolare, gli emendamenti 1.5 L'Abbate (limitatamente alle modifiche recate al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 1) e 1.7 Gianluca Pini prevedono che l'indicazione di origine delle miscele di oli di oliva debba essere stampata con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo e alle altre indicazioni.

Gli identici emendamenti 1.2 Kronbichler e 1.10 Gianluca Pini, gli identici emendamenti 1.1 Kronbichler e 1.9 Gianluca Pini e l'emendamento 1.11 Gianluca Pini prevedono che il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbotigliamento.

Tali emendamenti, essendo volti a introdurre nel testo disposizioni già vigenti nell'ordinamento, non rispondono al criterio della necessità dell'intervento legislativo (articolo 79, comma 4 lettera *a*) del regolamento della Camera).

Inoltre gli emendamenti replicano le disposizioni espressamente contestate nel caso EU-Pilot 4632/13/AGRI, esulando pertanto dalla funzione propria dell'atto legislativo all'esame della Commissione:

articolo aggiuntivo 1.01 Gallinella, che introduce una disposizione interpre-

tativa della definizione di « filiera corta » recata dal Regolamento UE n. 1305 del 2013 e non appare in alcun modo inteso a modificare disposizioni legislative in contrasto con gli obblighi discendenti dalla normativa UE o oggetto di procedure di infrazione;

articolo aggiuntivo 10.03 Gianluca Pini, che introduce modifiche al Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) in materia di esecuzione dell'espulsione e che non appare in alcun modo inteso a modificare disposizioni legislative in contrasto con gli obblighi discendenti dalla normativa UE o oggetto di procedure di infrazione;

emendamenti 19.3 e 19.4 Gianluca Pini che introducono nell'articolo 19 – recante disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia – commi aggiuntivi volti ad istituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una banca dati dei veicoli europei, che consenta la verifica, rispettivamente, della regolarità dei documenti e la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul territorio italiano.

Tali previsioni esulano dalle contestazioni mosse dalla Commissione europea nel caso EU-Pilot n. 7192/14/TAXU, né appaiono intese a modificare disposizioni legislative in contrasto con gli obblighi discendenti dalla normativa UE o oggetto di procedure di infrazione:

emendamento 31.6 Borghesi, volto a modificare il comma 5 dell'articolo 12 della Legge n. 157 del 1992 in materia di esercizio dell'attività venatoria, con riferimento alle forme in cui l'esercizio venatorio stesso può essere praticato. Tale modifica esula dalle contestazioni mosse dalla Commissione europea nel caso EU-Pilot n. 6955/14/ENVI, né appaiono intese a modificare disposizioni legislative in contrasto con gli obblighi discendenti dalla normativa UE o oggetto di procedure di infrazione.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso

le pronunce di inammissibilità testé rese è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Ricorda infine che nella seduta convocata domani alle ore 14 – ove pervenuti tutti i pareri delle Commissioni di merito sugli emendamenti loro trasmessi – la XIV Commissione potrà procedere all'esame degli eventuali emendamenti e votare il mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.**

**C. 3892 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e VI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, evidenzia che il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 si compone di 4 capi: il capo I (articoli 1-7) reca misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti; il capo II (articoli 8-10) reca misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; il capo III (articoli 11 e 12) riguarda altre disposizioni finanziarie; il capo IV (articoli 13 e 14) concerne la copertura finanziaria l'entrata in vigore.

In primo luogo, sono previste misure di sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti (articoli da 1 a 7).

In particolare, gli articoli 1 e 2 introducono due nuovi istituti: il pegno non possessorio e il patto marciano.

L'articolo 1, modificato al Senato, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata «pegno mobiliare non possessorio». Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente dal pegno – non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità, assicurate attraverso l'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Durante l'esame al Senato è stata fatta salva la possibilità, per il creditore, di promuovere azioni conservative o inibitorie se il debitore o il terzo costituente pegno abusano nell'utilizzo del bene che resta in loro possesso. Nella medesima sede, la normativa è stata integrata con la disciplina del procedimento per l'opposizione alla riscossione, quello per procedere materialmente all'escussione del pegno e l'eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva. Con una norma di chiusura, il Senato ha chiarito che la disciplina del pegno mobiliare non possessorio può essere ricondotta, per quanto non espressamente previsto dal decreto-legge, alla disciplina del pegno contenuta nel codice civile.

L'articolo 2, anch'esso modificato al Senato, disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. Nel corso dell'esame al Senato sono state modificate le condizioni al verificarsi delle quali l'inadempimento qualificato del debitore comporta la possibilità di avvalersi di tale patto. In particolare, viene allungato da sei a nove mesi il periodo di tempo per cui si deve protrarre l'inadempimento; inoltre, ove alla scadenza della prima delle rate non pagate il debitore abbia già rimborsato almeno l'85 per cento della quota capitale del finanziamento concesso, il predetto periodo di inadempimento è ulteriormente innalzato da nove a dodici mesi. Nel corso dell'esame al Senato sono stati poi precisati gli effetti del patto chiarendo che esso, ai fini del

concorso tra i creditori, è equiparato all'ipoteca. Sono state introdotte norme procedurali sulla nomina e sull'attività del perito chiamato a stimare l'immobile.

L'articolo 3, modificato al Senato, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

L'articolo 4, anch'esso oggetto di modifiche al Senato, introduce misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso novelle al codice di procedura civile. In particolare, il provvedimento interviene sui contenuti dell'atto di pignoramento, sulla procedura di vendita dei beni mobili, sulla custodia dei beni immobili e sulla loro vendita, oltre che sul deposito telematico degli atti processuali. Nel corso dell'esame al Senato, tra l'altro è stata introdotta l'impugnabilità (sotto forma di opposizione agli atti esecutivi) del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri ulteriori per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente; è stata disciplinata l'ipotesi in cui, nell'immobile pignorato, si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale; sono state stabilite le modalità specifiche con cui il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate a favore dei creditori aventi diritto all'accantonamento ovvero a quei creditori la cui pretesa è controversa.

L'articolo 5 interviene in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In particolare si dispone che, ai fini del recupero o della cessione dei crediti, i soggetti incaricati (curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale) possono avvalersi delle norme per la ricerca dei beni con modalità telematiche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Nell'ambito di procedure concorsuali e di



procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione viene data dal giudice del procedimento.

Segnala che il Senato ha introdotto l'articolo 5-*bis* che istituisce e disciplina l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati. Detto elenco, in particolare, è costituito presso ciascun Tribunale e per farne parte occorre, accanto ai titoli abilitativi, aver assolto appositi obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

L'articolo 6, modificato al Senato, interviene sulla legge fallimentare (di cui al R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure: il provvedimento introduce la possibilità di svolgere in via telematica le udienze che richiedono la presenza di un elevato numero di creditori e inserisce tra le giuste cause di revoca del curatore anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme, quando vi siano somme disponibili da distribuire ai creditori. Il Senato ha introdotto una modifica al procedimento di ripartizione dell'attivo per consentire la ripartizione anche delle somme contestate, purché sia presentata una fideiussione.

L'articolo 7 dispone l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., costituita in occasione del salvataggio del Banco di Napoli nel 1997 allo scopo di recuperare i crediti in sofferenza. A fronte del trasferimento delle azioni della Società è riconosciuto un corrispettivo non superiore a 600.000 euro, pari al loro valore nominale. Successivamente all'acquisizione la Società potrà estendere la sua operatività, acquistando e gestendo crediti e altre attività finanziarie anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli.

Gli articoli da 8 a 10, modificati al Senato, contengono misure in favore degli investitori in banche in liquidazione.

In particolare, le disposizioni operano in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta di co-

loro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario. A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri.

In particolare, l'articolo 9 prevede che il riconoscimento di un indennizzo può essere richiesto dagli investitori – in possesso di un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o con un reddito lordo ai fini dell'IRPEF nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro – che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione. Tale indennizzo è a carico del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015). Viene eliminato il limite di 100 milioni posto in origine alla dotazione del Fondo. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire la specifica procedura arbitrale disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860). Al Senato sono state modificate alcune condizioni per l'accesso al predetto indennizzo, nonché alcuni adempimenti procedurali per l'operatività dell'istituto.

Gli articoli 11 e 12 contengono altre disposizioni finanziarie.

L'articolo 11, modificato al Senato, interviene sulla vigente disciplina delle DTA – *Deferred Tax Assets* (imposte differite

attive) per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato. In sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d'imposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010) possono optare, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone annuo, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Le maggiori entrate derivanti dalle norme in esame sono destinate al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione ed al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con le modifiche apportate al Senato si dispone che l'esercizio della predetta opzione si considera effettuato al momento del versamento del canone; il termine per l'esercizio della stessa viene dunque spostato dal 4 giugno al 31 luglio 2016 (per il quantum dovuto con riferimento all'esercizio 2015), semplificandone le modalità. Resta ferma una specifica disciplina per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie.

L'articolo 12 introduce una deroga, per gli anni 2016 e 2017, con riferimento al personale del credito, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, con riguardo ai requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. L'applicazione della deroga temporanea è subordinata all'emanazione del regolamento di relativo adeguamento del Fondo (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito).

Segnala che il Senato ha introdotto l'articolo 12-bis, concernente la disciplina della cessione in blocco dei crediti d'impresa (cosiddetto factoring), che consente

lo svolgimento di tale attività alle società di capitali, che svolgono l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza i quali non siano intermediari finanziari, oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività bancaria previste ai sensi del Testo Unico Bancario.

L'articolo 13 reca la copertura finanziaria di alcune disposizioni del decreto-legge.

Da ultimo, l'articolo 14 chiarisce l'entrata in vigore del provvedimento in esame, che coincide col giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (4 maggio 2016).

Ricordato infine che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo venerdì 24 giugno, ne sottolinea le ragioni di urgenza, rilevando che dalla liquidazione delle quattro banche citate – Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. – sono trascorsi ormai diversi mesi e vi è grande incertezza nei risparmiatori sulle modalità e sulla selettività del rimborso dei loro investimenti.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**Nuovo testo C. 3828 Boccia.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, evidenzia come la proposta di legge in esame si innesti nel processo di costru-

zione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio demandandone ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste « il contenuto della legge di bilancio », come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.

È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n.243, recante l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio.

Questa dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n.196 del 2009, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, si rammenta, con la legge di bilancio « non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell'articolo 81 si è ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. Ciò consente il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

L'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce pertanto l'oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità, con la

finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Procederà ora ad illustrare, in sintesi, le novità introdotte dalla proposta di legge C. 3828, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera e del Senato la dettagliata descrizione delle singole disposizioni in cui si articola la proposta di legge.

Nella proposta in esame, la nuova legge di bilancio viene articolata in due sezioni: la prima assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, recando esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso; la seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine essa espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

La proposta di legge muta inoltre i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio; in particolare viene posposta al 30 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e viene altresì introdotto il termine del 12 ottobre per la delibera-

zione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio, ed un termine di carattere mobile per la presentazione dello stesso alle Camere, che andrà effettuata entro i successivi dodici giorni. Vengono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. Viene inoltre previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento.

Risulta altresì arricchito il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la stessa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Un ulteriore ampliamento dei contenuti concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che si prevede debba contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione. Il riferimento a quest'ultima (vale dire la ex legge di bilancio) ha la finalità di consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra

il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento.

Vengono modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa: viene a tale scopo introdotta una disciplina standard applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, pervenendosi in tal modo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, in ragione di talune criticità insite nella procedura applicativa delle clausole medesime. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Si interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in particolare: eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero dovessero essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa; prevedendo che, a determinate condizioni, all'interno di ciascuno stato di previsione possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti).

Ricorda infine, come il carattere sostanziale della legge di bilancio non venga esteso alla legge di assestamento, alla quale vengono affidate soltanto variazioni compensative (limitatamente all'esercizio

in corso) tra le dotazioni finanziarie, anche se appartenenti ad unità di voto diverse. Viene comunque arricchito il contenuto informativo di tale disegno di legge, prevedendosi che esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal Documento di economia e finanza, relazione che dovrà essere aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Segnala da ultimo come le modifiche alla legge di contabilità prefigurate nella proposta di legge in esame intervengono su un testo della legge medesima che è stato di recente oggetto di due decreti legislativi attuativi di due distinte deleghe disposte dalla stessa legge n.196/2009, con riferimento, in particolare, al completamento della struttura del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 40 (decreto legislativo n. 90 del 12 maggio 2016) e alla disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (decreto legislativo n. 93 del 12 maggio 2016).

In particolare il primo dei due decreti legislativi ha effettuato un consistente intervento sulla legge di contabilità n.196/2009. Per effetto di tale provvedimento la struttura del bilancio dello Stato – che a seguito della proposta di legge in esame diviene la seconda sezione della legge di bilancio – risulta innovata in più parti, tra cui possono qui sinteticamente ricordarsi:

la revisione delle missioni e dei programmi nonché della classificazione delle spese, sostituendo l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili con la nuova classificazione articolata in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;

l'ampliamento della flessibilità di bilancio, sia in fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale;

la modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio;

l'introduzione della contabilità integrata – vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilità finanziaria, nonché del piano dei conti integrato;

la modifica, infine, delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da ricondurre a contabilità ordinaria.

Ricorda che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state apportate alcune modificazioni al contenuto testuale del provvedimento e che sono stati introdotti gli articoli aggiuntivi da 5-*bis* a 5-*decies*, che illustrerà brevemente.

L'articolo 5-*bis* prevede l'istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Comitato è istituito con DPCM, presieduto dal Ministro dell'economia e composto dal Presidente dell'ISTAT, dal Governatore della Banca d'Italia e da due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca; esso incaricato di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).

L'articolo 5-*ter* modifica la procedura per la reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti qualora il capitolo di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

L'articolo 5-*quater* modifica le procedure per l'impegno e il pagamento delle somme iscritte in bilancio, al fine di garantire adeguata pubblicità periodica alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.

L'articolo 5-*quinquies* interviene sul recente decreto legislativo n. 93/2016, che ha potenziato la funzione del bilancio di cassa, al fine di modificare la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte per il piano finanziario dei paga-

menti (Cronoprogramma), con esclusivo riferimento agli adempimenti necessari per la predisposizione del disegno di legge di bilancio anticipando dal 1° gennaio 2017 al 16 giugno 2016 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 5-*sexies* abroga le definizioni di saldo di cassa del settore statale e delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

L'articolo 5-*septies* relativamente alla revisione del Conto riassuntivo del Tesoro, interviene sui parametri con cui si raccordano i dati delle gestioni di bilancio integrati con quelli di tesoreria, per garantire un raccordo contabile puntuale di tali dati con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale.

L'articolo 5-*octies*, riguarda le gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale, con finalità di contenimento delle gestioni statali operanti al di fuori del bilancio dello Stato, limitando tale fenomeno ai casi effettivamente motivati.

L'articolo 5-*novies* in materia di ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni, contiene disposizioni volte alla semplificazione dell'invio e della ricezione dei dati relativi ai contratti stipulati per operazioni di finanziamento che prevedono quale soggetto debitore un'Amministrazione pubblica.

L'articolo 5-*decies* posticipa di un anno – al 31 dicembre 2017 – i termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato e fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2016.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non presenta profili rilevanti

in ordine alle competenze della XIV Commissione, e considerato che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il pomeriggio odierno, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.**

**C. 3764 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, sottolinea che il disegno di legge in titolo – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – riguarda l'autorizzazione alla ratifica di alcuni Trattati. Si tratta, in particolare, di un aggiornamento di Accordi già stipulati, che necessitano di aggiornamento con riferimento alle mutate esigenze odierne.

La prima Intesa è l'Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity Interna-*

*tional*, organismo indipendente fondato nel 1974, ha la propria sede dal 2001 a Maccarese (RM) e opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura, per la promozione della sicurezza alimentare, e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani.

L'Accordo, fatto a Roma il 5 maggio 2015, è relativo alla sede centrale dell'organizzazione. In base all'attuale Accordo di sede, Bioersity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale. Poiché si tratta di un polo di eccellenza, e vi è dunque tutto l'interesse affinché continui ad operare in territorio nazionale, la revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia.

La seconda Intesa all'esame della Commissione – l'Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, ed il relativo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015 – è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell'*European Space Research Institute* (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma. Nota, in particolare, la sua importanza in relazione all'ente internazionale da cui discende, ossia l'Agenzia spaziale europea.

Quanto al terzo Accordo, ricordo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire lo *United Nations System Staff College* (UNSSC) con risoluzione A/RES/55/207 del 1º gennaio 2002 che ha introdotto nel sistema dell'ONU un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e

diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU. Tale nuovo organismo, l'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private. La collocazione dell'UNSSC in Torino, su decisione delle Nazioni Unite, è stata determinata dall'esperienza maturata ormai da più di 30 anni dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Inoltre, l'Italia riconosce l'importanza e il prestigio dell'UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema Paese e pertanto ritiene opportuno contribuire al funzionamento dell'Istituto attraverso un contributo annuo di 500 mila euro.

Il provvedimento reca infine il Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

Sottolinea in proposito come, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite sia in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. Infatti, l'ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è dovuta progressivamente adattare alle nuove situazioni di conflitto e *post*-conflitto, sviluppando capacità nel campo del *peace-building* e institution-building di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra.

In tale contesto, il Segretario Generale Ban Ki-moon ha presentato, nel 2010, una nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto « Global Field Support Strategy ». Tale strategia, che prevede un ac-

centramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, aveva l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU.

Per quanto riguarda il territorio italiano, la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista pertanto un ruolo centrale e diventa un «centro di servizi globale», svolgendo un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.

Vista la natura e i contenuti del provvedimento, propone alla Commissione di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.**

**C. 3767 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, rileva che l'Accordo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo Italo svizzero di cooperazione di polizia e in materia doganale, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.

Come evidenzia la relazione introduttiva al disegno di legge, l'Accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche sul versante degli scambi di informazioni e di esperienze, con la finalità di contrastare efficacemente la criminalità nelle sue varie forme e le attività di carattere terroristico.

Sempre la relazione introduttiva ricorda come nella materia sia già in vigore tra Italia e Svizzera un Accordo del 1998, che l'intesa attualmente all'esame del Parlamento intende superare e aggiornare. I legami storici e soprattutto la continuità territoriale tra Italia e Svizzera rendono l'Accordo in esame oltremodo necessario, e a questo scopo l'Accordo stesso trae spunto anche da strumenti giuridici già esistenti in ambito internazionale con riguardo ai profili di collaborazione transfrontaliera di polizia.

A titolo esemplificativo viene citato il Trattato di Prüm del 27 maggio 2005, che il nostro Paese ha autorizzato alla ratifica con la legge 30 giugno 2009, n. 85, ma che non risulta ancora in vigore, analogamente a quanto vale per la Confederazione elvetica, che si trova in una fase di valutazione preliminare dell'opportunità di aderire al Trattato di Prüm. Proprio la non appartenenza dei due Paesi, a tutt'oggi, al quadro giuridico del Trattato di Prüm ha fatto sì che nell'Accordo bilaterale in esame siano state trasfuse numerose disposizioni dello stesso volte al potenziamento della cooperazione di polizia e dei suoi aspetti transfrontalieri. Ciò è affermato non solo dalla relazione introduttiva, ma anche dall'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge, nella quale si afferma tra l'altro che non solo il Trattato di Prüm, ma anche alcune Decisioni del Consiglio dell'Unione Europea e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen hanno costituito fonti per delineare le concrete forme di cooperazione di polizia italo-svizzera. L'analisi tecnico-normativa richiama altresì l'articolo 7-bis della legge 119 del 2013, che ha previsto a sua volta la possibilità di disporre operazioni congiunte di polizia nell'ambito di accordi internazionali in questa materia.

Ciò premesso, l'Accordo italo-svizzero si compone di 43 articoli, raggruppati in 8 titoli.

Il Titolo I (articoli 1-4) è dedicato alle definizioni e agli obiettivi della cooperazione: si prevede in particolare l'attuazione tra le Parti della cooperazione tran-



sfrontaliera tra i rispettivi organi competenti, anche definendo nuove modalità di cooperazione di polizia, in particolare mediante le attività del centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra Svizzera e Italia, e denominato « centro comune ». Le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo sono individuate per l'Italia nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e, limitatamente ai profili doganali, nelle rispettive articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; e per la Confederazione svizzera le autorità federali materia di polizia, immigrazione e dogana, soprattutto il Corpo delle guardie di confine, ma anche le polizie cantonali e le locali autorità in materia di immigrazione. Viene altresì espressamente delimitata la zona della frontiera italo-elvetica cui si limiteranno le modalità di cooperazione definite nell'Accordo in esame.

Il Titolo II (articoli 5-10) contiene disposizioni generali sulla cooperazione: vengono enumerati i settori nell'ambito dei quali le Parti assumono l'impegno di collaborare a fini preventivi e repressivi – si tratta in sostanza della lotta a molteplici forme di criminalità, cui si aggiunge il contrasto alle reti terroristiche in ottemperanza ai rispettivi ordinamenti interni, al diritto internazionale vigente in materia e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'attuazione concreta della collaborazione avverrà mediante scambi di informazioni a livello bilaterale, nonché di esperienze maturate dagli organi competenti delle due Parti. Per quanto riguarda l'adozione di misure congiunte, queste riguarderanno la sorveglianza della frontiera comune servendosi eventualmente di unità miste, come anche il contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti mediante consegne controllate transfrontaliere.

Il Titolo III (articoli 11-22) concerne particolari modalità della cooperazione di polizia, a partire dall'osservazione transfrontaliera, che prevede che gli agenti di una delle Parti, in conformità all'articolo 40 della Convenzione applicativa dell'Ac-

cordo di Schengen e delle rispettive normative nazionali di attuazione possano, previa autorizzazione se non nei casi di particolare urgenza, proseguire nel territorio dell'altra Parte contraente l'osservazione nei confronti di un soggetto sospettato di aver partecipato alla commissione di un reato passibile di estradizione in base alla Convenzione europea del 1957, ovvero nei confronti di una persona che possa condurre all'identificazione o localizzazione di detto soggetto. È altresì prevista la possibilità dell'inseguimento transfrontaliero, delle consegne sorvegliate – si tratta in questo caso delle tecniche di infiltrazione di agenti in reti criminali allo scopo di cogliere la fragranza dei reati. Per tutte queste attività è possibile anche la formazione di gruppi misti di analisi e di indagine. È altresì previsto che le Parti cooperino in base alle rispettive normative nazionali per la protezione dei testimoni e dei loro familiari. La reciproca assistenza riguarderà anche il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento, come anche la messa in opera di attività congiunte di frontiera per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale.

Il Titolo IV (articoli 23-26) concerne la specifica cooperazione nella zona frontiera tra Italia e Svizzera, nella quale è previsto che agenti delle due Parti possano partecipare a pattugliamenti misti – ma gli agenti italiani in Svizzera o gli agenti elvetici in Italia non potranno eseguire autonomamente misure di polizia, dovendosi limitare ai ruoli di osservazione e consultazione.

Strettamente correlati appaiono il Titolo V (articoli 27 e 28) e il Titolo VI (articoli 29 e 30), rispettivamente concernenti l'organizzazione e il funzionamento del centro comune di cooperazione di polizia e doganale italo-elvetico – con particolare riguardo alla gestione delle informazioni – e la protezione dei dati scambiati nell'ambito della cooperazione bilaterale.

Il Titolo VII (articoli 31-36) concerne i rapporti giuridici nel corso di atti ufficiali nel territorio dell'altra Parte contraente, e

comprende previsioni sull'entrata, l'uscita e il soggiorno, nonché sulle uniformi e le armi di servizio degli agenti impiegati, così come in ordine all'utilizzazione di mezzi terrestri, navali ed aerei.

Il Titolo VIII (articoli 37-43) contiene le disposizioni finali, tra le quali si prevede che la Parte richiesta di cooperazione sostenga le spese relative, salvo diversa intesa scritta tra le Parti.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria dell'Accordo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Vista la natura e i contenuti del provvedimento, propone alla Commissione di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.**

**Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.**

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, sottolinea come la proposta di legge in esame – della quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Bilancio e Ambiente – sia volta a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e

culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni e riprende il testo di analogo provvedimento (C. 54) approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (S. 2671).

L'articolo 1 precisa, al comma 1, richiamando la cornice costituzionale nazionale ed europea, le finalità generali della proposta di legge, che hanno ad oggetto i piccoli comuni, con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, e consistono:

nella promozione e nel sostegno del loro sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;

nel garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento;

nella tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;

nel favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di stimolare e incrementare anche il movimento turistico;

nel contrastare il dissesto idrogeologico.

I successivi commi da 5 a 8 disciplinano la procedura per l'adozione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un elenco dei piccoli comuni, come definiti al comma 3, disponendone l'aggiornamento su base triennale.

L'articolo 2 è volto a promuovere interventi per garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali. Per tali finalità, il comma 1 demanda a una pluralità di enti (Stato, regioni, città metropolitane, province, unioni di comuni, comunità montane ed enti parco) la possibilità di promuovere nei piccoli comuni la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ai seguenti

ambiti: ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità e servizi postali. A tal fine, il comma 2 prevede che i piccoli comuni possano istituire, in forma associata, centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale.

L'articolo 3 dispone l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali; alla mitigazione del rischio idrogeologico; alla salvaguardia e riqualificazione dei centri storici; alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; alla promozione dello sviluppo economico e sociale; alla incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive.

Il predetto fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

Ai fini dell'utilizzo di tali risorse, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente.

L'articolo 4 è finalizzato al recupero e riqualificazione dei centri storici e alla promozione di alberghi diffusi. A tal fine i piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Per tali finalità, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati

o parzialmente spopolati, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, ovvero strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado.

L'articolo 5 reca misure per il contrasto all'abbandono di immobili, che i piccoli comuni possono adottare acquistando e riqualificando immobili. Oggetto di tali interventi possono essere terreni, anche con finalità di bonifica e per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, oppure edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

L'articolo 6 prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata, sempre avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, possono acquisire stazioni ferroviarie disabitate o case cantoniere della società ANAS Spa, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili.

L'articolo 7 prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata, pure avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L'articolo 8 interviene con finalità di sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di *e-government*. Al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Agenda digitale

europea di garantire l'accesso, entro il 2020, a tutti i cittadini alle reti a connessione veloce ed ultraveloce, le aree cosiddette a fallimento di mercato dei piccoli comuni, nelle quali non vi è un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla delibera 6 agosto 2015, n. 65, del CIPE in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga, adottata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultra larga.

L'articolo 9, onde favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, stabilisce che nei piccoli comuni possa essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

Inoltre, al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale.

L'articolo 10 è volto alla promozione della filiera corta. I piccoli comuni possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

A tal fine, nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi dai piccoli co-

muni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile.

L'articolo 11 prevede inoltre che i piccoli comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita diretta dei prodotti, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

L'articolo 12 individua le condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile.

L'articolo 13 prevede che comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, svolgono altresì le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi incluse quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. A tal fine non è consentito il ricorso alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate. Sulla base di quanto previsto da tale disposizione, le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

L'articolo 14 regola i trasporti e l'istruzione nelle aree rurali e montane.

A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia, predispone due distinti e specifici piani:

a) Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali

e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione;

b) Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

Tali Piani sono predisposti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.**

**C. 3209 e abb., approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, La Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze, la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato e adottata quale testo base dalla VI Commissione, che

ha altresì esaminato le abbinare proposte C. 1730 Giulietti e C. 1121 Pagano.

La proposta di legge reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, reca norme puntuali per il rafforzamento e la patrimonializzazione dei confidi.

Gli obiettivi che si pone la proposta di legge C. 3209 sono i seguenti:

la valorizzazione del ruolo dei confidi, proprio per migliorare l'accesso al credito;

la semplificazione degli adempimenti, estremamente importante in presenza di una realtà, in alcuni casi pulviscolare, quale il sistema dei confidi;

il contenimento dei costi a loro carico e quindi dei costi che vengono ribaltati sulle imprese;

il rafforzamento patrimoniale, anche alla luce delle modifiche intervenute nei rating e nel sistema di valutazione dei crediti del sistema bancario a seguito dell'unione bancaria e della vigilanza europea;

la raccolta di risorse pubbliche e private;

la disciplina dei contributi degli enti pubblici verso i fondi di garanzia del sistema dei confidi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

la razionalizzazione della filiera di garanzia e controgaranzia;

una maggiore sinergia tra il fondo centrale di garanzia nazionale e i confidi, evitando quello che negli ultimi due o tre anni si è configurato come un fenomeno negativo, cioè l'effetto spiazzamento di un ricorso diretto del sistema delle imprese sul fondo centrale di garanzia saltando il sistema dei confidi;

lo sviluppo di strumenti innovativi, tenendo conto che al Senato è stato in-

trodotto un divieto all'uso di derivati o comunque di strumenti finanziari complessi);

un miglioramento generale all'accesso del credito; l'utilizzazione dei confidi come strumento per un miglioramento dell'educazione finanziaria delle imprese e per l'attivazione di un sistema di consulenza soprattutto per il sistema delle microimprese.

La proposta di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 conferisce una delega al Governo per adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi.

In primo luogo la lettera *a)* del comma 1 delega il Governo a rafforzare la patrimonializzazione dei confidi, a favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, nonché a individuare strumenti e modalità che rendano tali risorse esigibili, nel rispetto della normativa comunitaria attuativa degli accordi di Basilea in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia.

La lettera *b)* del comma 1 delega il Governo a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori

Al riguardo si rileva come, nel corso delle audizioni svolte al Senato sul provvedimento, il rappresentante della Banca d'Italia (auditato il 16 luglio 2014) ha espresso l'auspicio di un intervento legislativo che sancisca il principio secondo cui i contributi pubblici a sostegno dei confidi vanno destinati in via prioritaria ai soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia o a quelli che pongono in essere operazioni di concentrazione

(analogamente a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 – legge n. 147 del 2013 – all'articolo 1, comma 54).

Il principio di delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 della proposta di legge C. 3209 mira alla razionalizzazione e valorizzazione delle attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi.

Il criterio di delega di cui alla lettera *d)* del comma 1 prevede di sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non, che rispondano alle nuove esigenze delle PMI e dei professionisti. È fatto divieto ai confidi di trattare i derivati e gli strumenti finanziari complessi.

I criteri di cui alle lettere *e)* e *i)* del comma 1 prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi, con un correlato contenimento dei costi. Si prevede, inoltre, di eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari ovvero quelle relative alle procedure di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Le lettere *f)* e *g)* del comma 1 prevedono – rispettivamente – il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità già previsti dall'articolo 108, comma 6, del TUB e la loro estensione all'intera normativa in materia di confidi.

Il criterio previsto dalla lettera *h)* del comma 1 richiede di assicurare una maggiore tutela al carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto alla operazione di finanziamento principale.

La lettera *l)* del comma 1 prevede di introdurre specifici criteri di misurazione dell'impatto generato dalla garanzia nel mercato finanziario, soprattutto con riferimento alla valutazione di efficacia degli interventi pubblici connessi al sistema nel suo complesso. Nella verifica degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali

può essere coinvolta la rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge reca le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

In particolare si stabilisce che gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica, devono essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Si prevede inoltre che le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione (10 giorni nella proposta di legge C. 1730). Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

Si stabilisce infine che il Governo possa adottare, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dalla delega.

Il comma 3 dell'articolo unico contiene la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È richiamata inoltre la norma (di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009) la quale prevede che qualora un decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei prov-

vedimenti legislativi, compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.**

**Emendamenti al nuovo testo C. 2520 Quintarelli.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare gli emendamenti approvati in linea di principio dalla IX Commissione Trasporti sul testo base adottato dalla medesima Commissione recante Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520).

Ricorda preliminarmente che il provvedimento, composto da 6 articoli, ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi della Rete Internet e si concentra, in particolare, sugli aspetti connessi al principio di neutralità della rete.

Ricorda il testo base in oggetto è già stato esaminato nella seduta del 3 dicembre 2015 dalla nostra Commissione, che ha espresso un parere favorevole con una condizione, con la quale si chiedeva alla Commissione di merito di esaminare il provvedimento alla luce dei contenuti del Regolamento (UE) 2015/2120 riguardanti l'accesso a un'internet aperta, al fine di evitare sovrapposizioni tra disposizioni normative nella materia oggetto della proposta di legge, anche al fine di evitare conseguenti effetti di disapplicazione della normativa nazionale.

La Commissione di merito ha quindi, a seguito del trasferimento del provvedi-

mento in sede legislativa, approvato 7 emendamenti in linea di principio, che siamo chiamati a valutare.

Si tratta di 7 proposte emendative.

La prima (2.1 *(Nuova formulazione)* Caparini) interviene sull'articolo 2 integrando la definizione di servizi internet all'utenza.

Gli emendamenti 3.2 e 3.3 del Relatore – di più diretto interesse per la XIV Commissione – precisano, modificando il comma 1 dell'articolo 3, che ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non è consentito ostacolare, ovvero rallentare, l'accesso degli utenti ad applicazioni e servizi internet, compatibilmente (e non più « in coerenza » come precedentemente previsto) con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano necessarie per « prevenire o mitigare » (anziché « ridurre ») gli effetti della congestione del traffico nella rete internet.

Viene inoltre inserito, all'articolo 3, comma 4, un nuovo periodo, che introduce obblighi di segnalazione in capo al fornitore di connettività in caso di comportamento dannoso commesso dall'utente finale dei servizi che arrechi effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore, o serio danno ai terminali di utenti finali (3.1. *(nuova formulazione)* Caparini).

Le modifiche apportate all'articolo 4, commi 1 e 2, intervengono sul diritto degli utenti a reperire on line e utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, contenuti e servizi « leciti » (e non più « legali ») di loro scelta (4.1 Caparini), nonché a non essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi, « salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal comma precedente » (4.3 Paolo Romano).

Infine viene modificato il riferimento normativo recato dall'articolo 6, comma 1

(6.1 Relatore), ai fini dell'individuazione dell'autorità competente in materia di sanzioni.

Alla luce di tale illustrazione, e valutato il contenuto delle proposte emendative, che non presentano profili problematici in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea, propone di esprimere un parere nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere di nulla osta formulato dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.**

**Atto n. 298.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, al fine di svolgere alcuni approfondimenti, riterrebbe opportuno rinviare alla seduta di domani l'espressione del parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.**



## ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821  
Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- 1. 6.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: leggibile e indelebile, aggiungere le seguenti: e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita;*

*Conseguentemente, al comma 1:*

*sopprimere la lettera b);*

*sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: il termine minimo di conservazione di cui al comma 1 è preceduto dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta, e della data di imbottigliamento. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta e della data di imbottigliamento non si applicano agli oli di oliva vergini: prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione*

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2.

- 1. 5.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Battelli.

***(Inammissibile limitatamente alle modifiche recate al comma 1, lettera a)***

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: leggibile e indelebile aggiungere le seguenti: e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.*

- 1. 7.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

***(Inammissibile)***

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- 1. 8.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: adeguate condizioni di conservazione inserire le seguenti: , non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il produttore può indicare un termine minimo di*

conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adottati specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine.

\* **1. 2.** Kronbichler, Scotto.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole:* condizioni di conservazione *inserire le seguenti:* non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adottati specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine.

\* **1. 10.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole:* condizioni di conservazione *inserire le seguenti:* , non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,.”

\*\* **1. 1.** Kronbichler, Scotto.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole:* condizioni di

conservazione *inserire le seguenti:* , non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,.”

\*\* **1. 9.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole:* in adeguate condizioni di conservazione *aggiungere le seguenti:* , in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore,.

**1. 3.** Fabrizio Di Stefano, Elvira Savino, Occhiuto.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta.

**1. 11.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera c), capoverso, al secondo periodo dopo la parola:* raccolta *aggiungere le seguenti:* e della data di imbottigliamento.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso, al terzo periodo, dopo la parola:* raccolta *aggiungere le seguenti:* e della data di imbottigliamento.

**1. 4.** Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, le parole:* sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 *sono sostituite dalle seguenti:* sanzione ammini-

strativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.

- 1. 12.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 3, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per filiera corta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, si intende una filiera di approvvigionamento caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali.

- 1. 01.** Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

**(Inammissibile)**

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

- 2. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 4.

*Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: all'articolo con le seguenti: al punto 3.3.2. numeri i), ii) e iii) dell'allegato II all'articolo e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le dispo-*

sizioni di cui al punto 3.3.2. numero iv) e al punto 3.3.3. dell'allegato II all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 70.000 euro.

- 4. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 5.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data dell'entrata in vigore delle linee guida dell'ANAC, di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando il rispetto delle medesime disposizioni da parte dell'ANAC.

- 5. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU).*

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per

l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti ».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: « fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco ».

### 6. 3. Battelli.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti ».

*Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: « Fatte salve le disposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, »;

b) il quarto comma è sostituito con il seguente:

« La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco ».

### 6. 2. Battelli.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

### 6. 1. Pesco, Battelli.

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale sugli apparecchi

di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

**6. 4.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

#### ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: « Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino a compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 » con le seguenti: Il minore fino al compimento del quattordicesimo anno di età è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori o dello straniero al quale è affidato.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, lettera a), capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: il requisito della convivenza aggiungere le seguenti: e il rinnovo dell'iscrizione;*

*al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);*

*sopprimere i commi 2 e 3.*

**10. 2.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, al quarto periodo dopo le parole: il requisito della convivenza aggiungere le seguenti: , salvo che l'assenza si protragga per oltre trenta giorni in un anno.*

**10. 3.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: « Comitato medesimo » sono inserite le seguenti: « previa esibizione di idonea certificazione medica attestante la minore età ».

**10. 4.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: « Paesi di origine » sono inserite le seguenti: « che non può essere convertito dopo la maggiore età, al compimento della quale verranno avviate tempestivamente le procedure di espulsione di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ».

**10. 5.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Dopo L'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva 2008/115/CE).*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «tra quelli individuati e costituiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite con le seguenti: «Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero delle finanze, con apposito decreto individua e costituisce i centri di accoglienza sul territorio nazionale assicurandone la presenza di almeno uno in ogni regione»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori centoventi giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di centottanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ul-

riore proroga di centottanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento all'interno del centro di identificazione ed espulsione è di diciotto mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di diciotto mesi. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento».

**10. 03.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimaldi, Allasia, Simonetti.

**(Inammissibile)**

ART. 11.

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

ART. 11.

*(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147).*

È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la ri-

fusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

*Conseguentemente:*

*sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

« ART. 12.

*(Presupposti per l'accesso al fondo).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:

a) il responsabile è deceduto;

b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;

c) il responsabile è rimasto ignoto;

d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente *more uxorio*; d) ai fratelli e alle sorelle.»;

*sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

« ART. 13.

*(Disposizioni generali).*

1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabi-

lita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisoria anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.

2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.

3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'o-

rientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente, legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro dell'interno, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di *ticket*, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione. »;

*sostituire l'articolo 14 con il seguente:*

« ART. 14.

*(Dotazione del fondo).*

1. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante, l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26

luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.;

f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. ».

**11. 7.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.*

**11. 4.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'indennizzo elargito è comprensivo di quanto dovuto alla vittima, ovvero agli aventi diritto, nella misura del danno patrimoniale e non patrimoniale, cagionato dal reato, riconosciuto con sentenza di condanna passata in giudicato, laddove il soggetto obbligato si sia sottratto all'adempimento ovvero sia rimasto ignoto. L'indennizzo è altresì elargito per la rifu-



sione delle spese mediche ed assistenziali sostenute dalle vittime ovvero degli aventi diritto.

**11. 3.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito.

**11. 5.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* comunque nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

**11. 6.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

## ART. 12.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'importo dell'indennizzo è rapportato, in maniera inversamente proporzionale, al reddito annuo della vittima, risultante dall'ultima dichiarazione.

**12. 4.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **12. 1.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **12. 14.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* non superiore a *con le seguenti:* non superiore a sette volte di.

**12. 13.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* non superiore a *con le seguenti:* non superiore a sei volte di.

**12. 12.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* non superiore a *con le seguenti:* non superiore al quintuplo di.

**12. 10.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* non superiore a *con le seguenti:* non superiore al quadruplo di.

**12. 11.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* a quello *con le seguenti:* al triplo di quello.

**12. 3.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* a quello *con le seguenti:* al doppio di quello.

**12. 2.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1 lettera a), dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, « Testo unico in materia di spese di giustizia ».*

**12. 15.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: già esperito infruttuosamente con le seguenti: tentato di esperire.*

**12. 16.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ignoto aggiungere le seguenti: o irreperibile.*

**12. 17.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche colposamente,.*

**12. 5.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **12. 6.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **12. 19.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a pro-*

*cedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e.*

**12. 18.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.*

**12. 7.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Nei casi in cui il danno è parzialmente coperto da un contratto di assicurazione o, a qualsiasi altro titolo, sia stato liquidato un indennizzo, ristoro o rimborso da parte di una pubblica amministrazione o di altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo di cui all'articolo 11 è elargito per la sola parte che eccede la somma liquidata fino a totale risarcimento.

**12. 9.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**12. 8.** Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Gallinella, Battelli.

ART. 13.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , a pena di inammissibilità,.*

**13. 2.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: copia della con le seguenti: estremi identificativi della.*

**13. 3.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trecentosessantacinque.*

**13. 7.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecentodieci.*

**13. 6.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centottanta.*

**13. 4.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

*Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.*

**13. 5.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

#### ART. 14.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 14.

*(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime).*

1. Il fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Tale fondo, che prevede una dotazione iniziale di 15 milioni di euro, è alimentato:

a) da un contributo fisso dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dello stesso fondo;

b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in una quota fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indirizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

e) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del fondo e a stabilire le modalità per la concessione dell'indennizzo.

4. L'indennizzo è corrisposto in misura proporzionale all'ammontare del danno e, comunque, non superiore a 1.500.000 euro.

5. Se il danno è coperto, anche in parte, da un contratto di assicurazione o se per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di un'altra amministrazione pubblica, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata.

6. L'indennizzo è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.*

**14. 1.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

#### ART. 18.

*Al comma 1, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 100.000.*

**18. 4.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 1, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 15.000 a euro 70.000.*

**18. 5.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 20.000.*

**18. 2.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 2, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 15.000.*

**18. 3.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 2, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 2.000.*

**18. 6.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: l'ANSF può adottare le misure cautelari con le seguenti: ANSF adotta le misure cautelari.*

**18. 1.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

#### ART. 19.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: uno studente con le seguenti: lo studente intestatario.*

**19. 6.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: uno studente che lo utilizza aggiungere le seguenti: esclusivamente ad uso privato e aggiungere in fine le seguenti parole: e a condizione che il veicolo non venga ceduto o concesso, a qualsiasi titolo, in godimento a terzi residenti in Italia.*

**19. 1.** Pesco, Battelli.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, aggiungere in fine le seguenti parole: purché l'intestatario del veicolo invii, anche tramite posta elettronica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;*

**19. 2.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la confisca della targa e, in caso di reiterazione dell'illecito, del veicolo. »

**19. 5.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al fine di poter verificare la regolarità dei documenti dei veicoli circolanti sul territorio italiano, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la banca dati dei veicoli europei, nella quale vengono inseriti i dati dei veicoli immatricolati negli Stati dell'Unione Europea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di condivisione delle informazioni in possesso dei singoli archivi nazionali automobilistici al fine di consentire con facilità alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la regolarità dei documenti dei veicoli. Agli oneri recati dal presente comma, valutati in 2.000.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**19. 3.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al fine di poter verificare la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul

territorio italiano, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la banca dati dei veicoli europei, nella quale vengono inseriti i dati dei veicoli immatricolati negli Stati dell'Unione Europea, evidenziando i veicoli con copertura assicurativa che non rispettano i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di condivisione delle informazioni in possesso dei singoli archivi nazionali automobilistici al fine di consentire con facilità alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la regolarità dei documenti dei veicoli e, in caso di gravi violazioni come la mancata o non adeguata copertura assicurativa, intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.

**19. 4.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

**(Inammissibile)**

ART. 20.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole:* previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale.

**20. 1.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferi-

mento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere.

**20. 2.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Tali esenzioni sono concesse a condizione che vengano preventivamente depositati, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo.

**20. 3.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 6 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

**22. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 22.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, al numero 9 le parole « , ex 21.07.02 » sono soppresse;

b) alla tabella A, Parte II-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

« 1-bis) preparazioni alimentari a base di riso (ex voce 21.07.02)».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

*Conseguentemente, all'articolo 6 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

**22. 2.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, capoverso lettera b.1), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.*

**23. 4.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge ».

**23. 2.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con 31 dicembre 2016.*

**23. 6.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con: 31 dicembre 2015.*

**23. 5.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 2, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2015.*

**23. 3.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

#### ART. 24.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. L'articolo 157, comma 3, del testo unico dell'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917 si applica comunque se il versamento dell'importo annuo di cui al comma precedente è omesso per due annualità consecutive ».

**24. 3.** De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con la seguenti: 15 per cento.*

**24. 4.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 10, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**24. 5.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 12, lettera b) sopprimere le parole: ro-ro e ro-ro/pax.*

*Conseguentemente:*

*dopo le parole: traffici commerciali aggiungere le seguenti: misti passeggeri e merci;*

*dopo le parole: continentale e insulare, eliminare la seguente: anche;*

*sostituire le parole: all'articolo 157 con le seguenti: agli articoli 155 e seguenti;*

*dopo le parole: alle sole imprese che aggiungere le seguenti: con riferimento ai componenti l'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

**24. 1.** Garofalo, Causin, Alli, Oliaro, Pagni, Carloni.

*Al comma 12, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

d) disporre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell'economia e delle finanze trasmettano annualmente una relazione sui risultati della nuova normativa derivante dall'attuazione del comma 11, con specifiche informazioni e dati sulle imprese marittime che hanno avuto accesso nell'anno precedente ai benefici fiscali, contributivi e previdenziali nonché sulle ricadute di cui alla lettera b). Di ciascuna relazione è contestualmente data pubblicazione sui siti *internet* dei due ministeri ».

**24. 2.** Luigi Gallo, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

ART. 25.

*Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole:* e del corretto funzionamento dello stesso.

**25. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-*bis*. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, il corretto inserimento dei dati al fine di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali.

**25. 2.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 29.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 29.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato »;

b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al n. 21) le parole: « , esclusi i tartufi, » sono soppresse;

2) al n. 70) le parole: « (esclusi i tartufi) » sono soppresse ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale-unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente ».

**29. 2.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solfo-



rata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;

b) Alla tabella A, parte III sono apportate le seguenti modifiche:

1) al n. 21) le parole: « , esclusi i tartufi, » sono soppresse;

2) al n. 70) le parole: « (esclusi i tartufi) » sono soppresse;

*sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera B) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

**29. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

#### ART. 30.

*Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole:* specifica identità di impresa *con le seguenti:* diversa identità di impresa, anche sulla base di criteri individuati dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o da un decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

**30. 1.** Vignali.

#### ART. 31.

*Sopprimerlo.*

**31. 5.** Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 31.

All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 sopprimere le parole: « in via esclusiva ».

**31. 6.** Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, capoverso 12-bis, sostituire le parole:* La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento *con le seguenti:* La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia.

**31. 7.** Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, capoverso 12-bis sopprimere le parole:* e migratoria.

**31. 9.** Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, capoverso 12-bis sostituire le parole:* e migratoria abbattuta deve essere annotata al tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento, *con le seguenti:* e gli scolopacidi

abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento.

**31. 8.** Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, capoverso 12-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con indicazione dell'orario.*

**31. 1.** Massimiliano Bernini, Gagnarli, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

*a)* specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvylagus floridanus*); beccaccia (*Scolopax rusticola*);

*b)* specie cacciabili dal 1° ottobre al 10 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*);

*c)* specie cacciabili dal 1° ottobre al 20 gennaio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas streperà*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); mo-

retta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); fagiano (*Phasianus colchicus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

*d)* specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lago pus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

*e)* specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

*f)* specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italiana (*Lepus corsicanus*) ».

**31. 2.** Massimiliano Bernini, Gagnarli, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sono vincolanti.

**31. 4.** Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* L'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è abrogato.

*1-ter* il comma 363 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: EU Pilot 6955/14/ENVI, aggiungere le seguenti: Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI.*

**31. 3.** Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

ART. 31-bis.

*(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 730/14/ENVI).*

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato.

**31. 01.** Kronbichler, Scotto.

ART. 32.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso lettera g-bis) sostituire la parola: rispettino con le seguenti: possano rispettare.*

**32. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis) sostituire le parole: ciascuna unità idraulica con le seguenti: ciascun sito di stoccaggio.*

**32. 2.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

ART. 33.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: protetti sono aggiunte le seguenti: e alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: e i clienti economicamente svantaggiati.*

**33. 1.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: in zone isolate sono inserite le seguenti: e di montagna.*

**33. 3.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*b-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:*

*« 7-bis. Per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di erogazione dei benefici economici individuali, alternative rispetto alla compensazione della spesa, su specifica richiesta degli utenti finali, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas ».*

**33. 2.** Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis.

*(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. Procedura di infrazione 2011-2026).*

1. All'articolo 37 comma 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito in legge n. 134 del 2012), dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda» sono aggiunte le seguenti: «per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».

**33. 01.** Crippa, Fantinati, Da Villa, Valascas, Della Valle, Cancelleri, Battelli.

ART. 36.

*Sopprimere il comma 1.*

**36. 1.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 12 milioni di euro con le seguenti: di 10 milioni di euro.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 10 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e*

*lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

**36. 3.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 12 milioni di euro con le seguenti: di 5 milioni di euro.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 5 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

**36. 2.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12 milioni dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

**36. 4.** Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	365
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	368
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	367

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**

**Nuovo testo C. 3828 Boccia.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla V Commissione Bilancio della Camera, sul nuovo testo della proposta di legge C. 3828 Boccia, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La proposta di legge si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che, nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione, tra cui la definizione del « contenuto della legge di bilancio ».

È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l'appunto, le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n.196 del 2009, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, con la legge di bilancio « non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell'articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n. 1

del 2012 si è determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L'innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, costituito dalla legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

L'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce pertanto l'oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità.

La nuova legge di bilancio viene dunque articolata in due sezioni. La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta ed arricchita di contenuti la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni.

La proposta di legge modifica i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dalla legge di contabilità.

In particolare, viene postposto al 30 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, e viene altresì introdotto il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio, ed un termine di carattere mobile per la presentazione dello stesso alle Camere, che andrà effettuata entro i successivi dodici giorni. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre) ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione.

Sono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina (di cui all'articolo 6 della legge n. 243/2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. La relazione medesima potrà altresì essere presentata qualora i suddetti eventi eccezionali si verificino nell'imminenza della presentazione del DEF o della Nota. L'aumento dei contenuti informativi del DEF si completa poi con riguardo al benessere equo e sostenibile (BES), prevedendosi che in allegato al Documento sia riportato l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori BES, selezionati da un Comitato appositamente istituito presso l'ISTAT dalla proposta di legge in esame; entro il 15 febbraio di ciascun anno dovrà inoltre essere presentata alle Camere una relazione in cui si evidenzia l'evoluzione degli indicatori suddetti sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

Risulta altresì ampliato il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la stessa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una

sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Un ulteriore ampliamento dei contenuti, rispetto a quanto ora previsto dalla legge n. 196/2009, concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che deve contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento.

Vengono modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo agli scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni. Viene a tale scopo introdotta una specifica disciplina – diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi – applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, pervenendosi in tal modo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, in ragione di talune criticità insite nella procedura applicativa delle clausole medesime. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale; analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

Si interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno

di legge di bilancio, in particolare: eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero devono essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa; prevedendo che, a determinate condizioni, all'interno di ciascuno stato di previsione possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti); consentendo di procedere al rifinanziamento, al definanziamento ed alla riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente, limitatamente alle sole spese di fattore legislativo.

Sono inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina sperimentale del bilancio di genere (recentemente introdotta nella legge di contabilità dal D.Lgs. n. 90/2016) ed è infine ampliato il contenuto informativo del disegno di legge di assetto, prevedendosi che esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal Documento di economia e finanza.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Nuovo testo C. 3828 Boccia).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3828 Boccia, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « sistema contabile dello Stato » e « armonizzazione dei bilanci pubblici », ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 369

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), dell'Associazione italiana Leasing (ASSILEA) e dell'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 373

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 11.

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

**Atto n. 297**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 giugno 2016.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 7 giugno era stato incardinato l'esame dello schema di decreto legislativo, attendendo per il se-

guito che si concludesse il ciclo di audizioni promosso dalle Commissioni Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato, alle quali sono stati invitati a partecipare anche i componenti della Commissione. Come concordato in sede di ufficio di presidenza, nella seduta di oggi, in qualità di relatore, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale si riserva di approntare una proposta di parere da votare nella seduta già prevista per giovedì. Nell'illustrazione darà sinteticamente conto delle considerazioni emerse nelle audizioni che appaiono più rilevanti per le competenze della Commissione. Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il quadro normativo in materia, iscritto in una doppia cornice, europea e costituzionale, è il risultato di una serie di

interventi frammentari adottati in contesti storici diversi per perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti, in assenza di un disegno coerente di lungo periodo.

Lo schema di decreto legislativo in esame ha ricevuto generale apprezzamento proprio perché si sforza di ricondurre i diversi frammenti legislativi ad una disciplina unitaria, organica e coerente.

Secondo il rapporto dell'ISTAT riferito alle società partecipate pubbliche in Italia, nel 2013 erano 10.964 le unità per le quali si registrava una forma di partecipazione pubblica, con un peso in termini di addetti pari a 953.100. Le imprese attive erano 7.767 e impiegavano 927.559 addetti, corrispondenti al 97,3 per cento degli addetti di tutte le partecipate. Tra queste, le imprese partecipate da almeno una amministrazione pubblica regionale o locale ammontavano a 6.120, per un totale di 486.676 addetti.

Lo schema di testo unico risulta composto:

da disposizioni introduttive recanti indicazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del testo unico (articolo 1), formulazione delle definizioni (articolo 2), individuazione dei tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (articolo 3); l'individuazione delle tipologie di società è completata dagli artt. 16, 17 e 18, dedicati, rispettivamente, alle società *in house*, alle società miste pubblico-private, al procedimento di quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati;

disposizioni volte a definire condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione di partecipazioni pubbliche (artt. da 4 a 10);

disposizioni in materia di organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico, con riferimento ai seguenti profili: *governance* societaria,

requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e compensi dei membri degli organi sociali (articolo 11); regime di responsabilità dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti (articolo 12); regime di controllo, con riguardo all'attivazione del controllo giudiziario (articolo 13), alla prevenzione della crisi di impresa (articolo 14) al controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria (artt. 20 e 25), di gestione del personale (articolo 19), di specifiche norme finanziarie per le partecipate degli enti locali (articolo 21), di promozione della trasparenza (articolo 22);

disposizioni transitorie e finali (artt. da 23 a 29).

Sullo schema è stato acquisito un corposo parere del Consiglio di Stato, articolato in una premessa e numerose considerazioni, e favorevole con osservazioni, tre delle quali di portata condizionante.

La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, formulando una serie di puntuali proposte emendative, talune delle quali sono riprese nel paragrafo riguardante gli adempimenti previsti nello schema.

Per quanto riguarda l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato, una succinta sintesi delle audizioni è pubblicata nella documentazione in distribuzione.

Si soffermerà in questa sede su alcuni aspetti di interesse della Commissione, oggetto di rilievi da parte dei soggetti auditi.

Come ha anticipato, sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per i contenuti della delega e dello schema. Voci più dissonanti si sono avute dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla UGL, che ha contestato la filosofia complessiva

dello schema, che – a suo giudizio – centra l'attenzione sulla promozione della concorrenza e del mercato, senza preoccuparsi del personale dipendente e dei servizi erogati al cittadino.

Tra gli aspetti critici evidenziati nelle audizioni quelli di maggiore interesse per la Commissione riguardano:

l'ambito di applicazione del decreto e la possibilità di deroghe. In proposito è stata segnalata l'opportunità di:

esplicitare che il decreto si applicherà anche ai servizi di interesse economico generale (suggerito anche dal Consiglio di Stato);

una riflessione sull'articolo 1, comma 6, che demanda ad un DPCM la decisione circa l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'ambito di applicazione dello schema stesso. In particolare, l'Autorità nazionale anticorruzione considera auspicabile individuare « in maniera puntuale i criteri e le condizioni che potrebbero giustificare e rendere possibile l'adozione del citato DPCM. » (il punto è stato evidenziato anche dal Consiglio di Stato);

elencare, all'articolo 3, le tipologie possibili delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (società a partecipazione pubblica, società quotate, società a controllo pubblico, società strumentali e società *in house*), indicando per ciascuna tipologia le norme applicabili;

valutare la coerenza dell'articolo 16 rispetto ai limiti fissati dall'ordinamento europeo, fermo restando che la scelta di non esternalizzare l'attività deve essere rigorosamente motivata dall'ente affidante che deve dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e del fatto che tale scelta sia più vantaggiosa per i cittadini e che la disciplina della partecipazione di soci privati alle società « *in house* » dovrebbe essere prescritta dalla legge in relazione a ciascuna fattispecie che motivi concretamente tale apertura, in conformità con il diritto europeo;

le funzioni riconducibili all'attività di controllo. In proposito, è stata segnalata l'opportunità di:

prevedere il coinvolgimento preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non solo in sede di costituzione di nuove società ma anche in sede di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria;

condizionare la costituzione di nuove società pubbliche al completamento delle operazioni di razionalizzazione (articolo 20);

riformulare l'articolo 5, comma 3, in ordine al controllo della Corte dei conti sulla costituzione di nuove società, prevedendo che tale controllo – in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 28 della legge n. 244 del 2007 – sia espletato sulla delibera dell'ente e non prima della sua adozione. In tale evenienza, nell'ipotesi che la costituzione di nuove società sia condizionata alla razionalizzazione di quelle esistenti, potrebbe essere valutata all'interno dell'attività di razionalizzazione;

il regime delle responsabilità e la funzione giurisdizionale. In proposito è stata segnalata, con specifico riguardo all'articolo 12, l'opportunità di:

prevedere l'azione di responsabilità della Corte dei conti, riferita agli amministratori della società, in relazione all'intero danno subito dal patrimonio sociale per le società sulle quali l'amministrazione esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (quali le società *in house*) e, per le altre tipologie di società, nei soli limiti della quota di partecipazione, in relazione alla quale l'azione di responsabilità è diretta a tutelare non il patrimonio sociale, ma il patrimonio pubblico dell'amministrazione partecipante, che è titolare del risarcimento;

non limitare la condotta illecita dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate unicamente all'avere « trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudici-

cando il valore della partecipazione», ricomprendendovi invece, più genericamente, la « condotta di scorretto esercizio dei poteri e dei diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d'indirizzare correttamente l'azione degli organi sociali » e facendo riferimento non solo al valore della partecipazione ma anche alla redditività della società.

Conclude rilevando come molte delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni siano legate da un filo comune: la necessità di rafforzare le disposizioni volte a garantire che lo schema trovi effettiva applicazione.

Su questo profilo, unitamente ad alcuni aspetti riguardanti il coordinamento dello schema con la legislazione vigente, se i componenti della Commissione condividono l'impostazione, intende incentrare la proposta di parere che formulerà all'esito del dibattito.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI premette che lo schema in esame va inquadrato nel complesso delle riforme in corso di realizzazione, che intendono ridisegnare il comparto pubblico, razionalizzando e riducendo i numerosi enti che ne fanno parte, che costituiscono 35.000 centri di costo. Con specifico riguardo alle società partecipate, che accumulano perdite per un miliardo e duecento milioni, concentrate in alcuni settori (in particolare, il trasporto pubblico locale) e che spesso hanno consigli di amministrazione i cui componenti superano il numero dei dipendenti, l'approccio seguito è quello di evitare una dispersione di risorse, imponendo criteri rigidi per il mantenimento delle partecipazioni in atto e per l'assunzione di nuove.

A questo fine lo schema compie scelte nette, apprezzate dagli operatori perché dipanano complessi nodi interpretativi derivanti dalla stratificazione e accumulazione normativa in materia. In più, si preoccupa del principio di effettività, con la previsione di una serie di norme di chiusura, atte a garantirne l'applicazione.

L'illustrazione del presidente e relatore ha fatto riferimento a diversi aspetti qualificanti, sui quali il Governo è disponibile ad ulteriori riflessioni: richiama, tra gli altri profili, il ruolo della Corte dei conti, il regime delle responsabilità, il rinvio ad un DPCM della possibilità di stabilire deroghe alla nuova disciplina, l'opportunità di una più dettagliata classificazione delle società e la disciplina della procedura per l'avvalersi dell'affidamento *in house*.

Il deputato Mino TARICCO (PD) concentra l'attenzione sulla necessità, già richiamata in altre occasioni, di tenere conto delle dimensioni degli enti cui la nuova disciplina dovrà applicarsi, distinguendo i piccoli dai grandi comuni, anche per non imporre ai primi procedure che oggettivamente hanno difficoltà a seguire e che forse non si giustificano in presenza di limitate dimensioni. Inoltre, nei comuni di piccole dimensioni non sono rare, almeno nella sua regione (il Piemonte), società partecipate con un numero di dipendenti inferiore a quello dei componenti dei consigli di amministrazione; questi ultimi, però, svolgono la loro opera a titolo gratuito: è una sorta di volontariato pubblico. In più esistono numerose società consortili di cui occorre tenere conto o consentendo una deroga alla disciplina prevista dallo schema o aggiungendo questa tipologia alle due già previste (società per azioni e società a responsabilità limitata).

La senatrice Erica D'ADDA (PD) condivide l'impostazione dello schema di decreto legislativo in ordine alla restrittiva disciplina dell'affidamento *in house*, che spesso si traduce in vere e proprie tragedie annunciate. Anche per questo giudica indispensabile la funzione di controllo preventivo affidata alla Corte dei conti.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) si riserva considerazioni di dettaglio al momento della votazione del parere, limitan-

dosi ad alcune valutazioni di carattere generale. Ritiene innanzi tutto che lo schema dia certezza del diritto e sia utile per la trasparenza ed il contrasto alla corruzione in un settore delicato come quello delle partecipazioni pubbliche. Talune previsioni – che pure giudica positivamente – potrebbero essere oggetto di un’ulteriore riflessione. Richiama, in particolare, quelle relative ai requisiti richiesti per la nomina a componente degli organi di amministrazione delle società, che potrebbero eventualmente essere graduati in relazione alle dimensioni degli enti costitutivi, fermo restando l’irrinunciabile applicazione di un principio generale di trasparenza. Analogamente le previsioni relative alla possibilità di stabilire deroghe all’applicazione della nuova disciplina ed alle funzioni della Corte dei conti si prestano a maggiori specificazioni, così come il generico riferimento alle norme del codice civile, in quanto applicabili.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti ed i parlamentari intervenuti nel dibattito per le pertinenti osservazioni formulate, delle quali terrà conto nel predisporre una proposta di parere che trasmetterà a tutti i componenti della Commissione entro mercoledì sera, in vista della seduta già convocata per giovedì prossimo alle 8.30.

**La seduta termina alle 11.40.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.**

**Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), dell’Associazione italiana Leasing (ASSILEA) e dell’Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell’audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti dell’Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), dell’Associazione italiana Leasing (ASSILEA) e dell’Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN).

Maurizio BUFI, *Presidente dell’Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)*, Gianluca De Candia, *Direttore generale dell’Associazione italiana Leasing (ASSILEA)*, Chiaffredo SALOMONE, *Presidente dell’Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN)* svolgono approfondite relazioni sui temi dell’indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia i rappresentanti di ANAS, ASSILEA e ASSOFIN e dichiara conclusa l’audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

I COMITATO – Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale .....	374
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	374
Sui lavori della Commissione .....	374

*Martedì 21 giugno 2016.*

#### **I COMITATO – Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale.**

Il Comitato lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle 12.05 alle 12.45.

#### **COMMISSIONE PLENARIA**

*Martedì 21 giugno 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito.**

*(Esame e rinvio).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito.

Il senatore Stefano VACCARI (PD) illustra la proposta di relazione in titolo.

Intervengono il senatore Luigi GAETTI (M5S) e la deputata Fabiana DADONE (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, alla luce del dibattito, rinvia il seguito della discussione sulla proposta di relazione in titolo ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'odierna riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, è rinviata a domani, mercoledì 22 giugno 2016.

#### **La seduta termina alle 14.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali ..... 375

*Martedì 21 giugno 2016. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Audizione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.**

Il Comitato procede all’audizione dell’onorevole Antonello SORO, *presidente*

*dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali*, che svolge una relazione e successivamente risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal vicepresidente Giuseppe ESPOSITO, dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e dai deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 15.30.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	376
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	376
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	377

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

*(Esame e approvazione del documento conclusivo).*

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia le relatrici per l'impegno profuso nella predisposizione della proposta di documento in titolo.

Ornella BERTOROTTA (M5S) e Donella MATTESINI (PD), *relatrici*, illustrano lo

schema di documento conclusivo da loro predisposto, soffermandosi in particolare sulle conclusioni e raccomandandone l'approvazione.

Intervengono per dichiarare il proprio voto favorevole le senatrici Rosanna FILIPPIN (PD), Elena FERRARA (PD), Donatella ALBANO (PD), Venera PADUA (PD), Annalisa SILVESTRO (PD), il senatore Antonio RAZZI (FI-PdL XVII), e le deputate Vittoria D'INCECCO (PD) e Maria Tindara GULLO (FI-PdL).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, prende atto con soddisfazione dell'orientamento unanime della Commissione su un tema di grande delicatezza e rilievo sociale e preannuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di documento in titolo (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***Obiettivo dell'indagine.*

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato, nella seduta del 4 dicembre 2013, lo svolgimento di due indagini conoscitive: una sulla povertà e il disagio minorile, l'altra sulla prostituzione minorile, con la finalità di verificare, in quest'ultimo caso, la diffusione del fenomeno e conseguentemente aggiornare il quadro informativo acquisito attraverso analoghe indagini svolte nella XVI legislatura (Doc. XVII-bis, n.7).

La prostituzione di bambini ed adolescenti, oltre ad essere una delle forme più drammatiche di violazione della loro integrità fisica e psicologica e come tale origine di danni fisici e psichici assai gravi, talune volte irreversibili, è peraltro espressione di una patologia sociale che la continua crescita del fenomeno sta trasformando in una vera e propria emergenza sociale. In particolare, destano preoccupazione, da un lato, la giovane età dei soggetti coinvolti, dall'altro, il quadro di degrado sociale e morale nel quale spesso maturano e si sviluppano tali forme di sfruttamento dei minori.

L'indagine svolta dalla Commissione ha inteso in particolare approfondire il contesto sociologico di riferimento in cui il fenomeno si inquadra attraverso una analisi delle cause – economiche, educative, sociali – che ne sono alla base, individuando possibili iniziative mirate alla prevenzione, che potrebbero anche riprendere la proposta, contenuta nel documento conclusivo della precedente indagine, di promuovere specifiche campagne di sensibilizzazione nazionale su questo tema, in collaborazione sia con gli organi istituzionalmente competenti, sia con le associazioni di volontariato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Peraltro, dall'indagine svolta in materia di povertà e disagio minorile è emerso che proprio tali situazioni sono nella maggior parte dei casi alla base della diffusione del fenomeno in esame, che, tuttavia, si sta propagando sempre più per motivi diversi – secondo quanto emerso dalle cronache recenti – anche tra le classi sociali più agiate (1).

L'analisi è stata svolta acquisendo il contributo di tutti i soggetti che si occupano di tale problematica nei diversi settori di intervento: rappresentanti delle istituzioni, mondo dell'associazionismo e del volontariato.

---

(1) Cfr. Doc. XVII-bis n. 2, approvato nella seduta del 16 febbraio 2014.

Si è poi ritenuto opportuno verificare se e in che misura siano state attivate da parte degli organismi preposti forme di monitoraggio sistematico, necessarie per elaborare efficaci strumenti di contrasto e repressione di tale forma di sfruttamento dei minorenni.

La Commissione, a conclusione dell'indagine, intende offrire con il presente documento un quadro ricognitivo delle evidenze emerse, fornendo nel contempo spunti di riflessione per porre in essere un'attività di prevenzione e di contrasto più incisiva del fenomeno, che veda coinvolti gli operatori scolastici, i *mass media* e tutte le altre istituzioni competenti.

*1. La recente evoluzione della normativa vigente: la Convenzione di Lanzarote.*

Come ricordato dal Ministro della giustizia, Andrea Orlando, nel corso della sua audizione in Commissione (2) nel nostro Paese, la protezione dei minori era già adeguatamente presidiata dalla normativa penale succedutasi nel tempo, a partire dalla legge 15 febbraio del 1996, n. 66, che ha introdotto norme contro la violenza sessuale, fino alle ultime innovazioni legislative in tema di pedofilia e pedopornografia, introdotte con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, relativa al contrasto della diffusione della pornografia tramite *internet* (3).

Pertanto la Commissione ha ritenuto di approfondire la recente evoluzione della normativa vigente in materia, partendo dalle profonde innovazioni previste dalla legge n.172 del 2012 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (cd. Convenzione di Lanzarote) (4), illustrate dal sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, nel corso della sua audizione (5). In particolare, si rileva come la citata legge abbia introdotto nuove e più incisive norme di contrasto del fenomeno, inasprendo le due fattispecie di reato previste dagli articoli 600-*bis* e 600-*quinqüies* del codice penale, che prevedono, rispettivamente, il reato di prostituzione minorile e quello di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (6).

Si ricorda, infatti, che nell'ordinamento giuridico italiano la prostituzione non è penalmente sanzionata, pur costituendo reato l'induzione, il favoreggiamento, o lo sfruttamento della prostituzione.

L'articolo 600-*bis* del codice penale punisce innanzitutto colui che recluta e induce alla prostituzione un minorenne o ne favorisce,

---

(2) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 5 maggio 2015.

(3) Per una dettagliata descrizione della normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di prostituzione minorile si rinvia all'approfondita analisi contenuta nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile svolta dalla Commissione nella XVI legislatura (Doc. XVII-*bis* n. 7).

(4) La Convenzione di Lanzarote, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso *internet*) e di turismo sessuale.

(5) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 6 novembre 2014.

(6) Si ricorda che la L. n. 269 del 1998 (*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*) ha introdotto i due reati richiamati.

sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione, o colui che comunque trae in altro modo un qualche profitto dalla prostituzione minorile. Per tali condotte delittuose è prevista la pena della reclusione da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici, oltre ad una multa da 15 mila a 150 mila euro.

Il medesimo articolo 600-*bis* prevede, inoltre, al comma 2, anche la punibilità del cliente. In particolare, viene punito chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro, di altra utilità o anche solo della loro promessa. La pena minima prevista per tale reato è di un anno (1). Al riguardo, si fa presente che prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012 il minimo della pena edittale era di sei mesi. La modifica al codice penale ha quindi comportato un significativo innalzamento di pena per quanto riguarda la punibilità del cliente sino ad un massimo di tre anni di reclusione, oltre la multa da 1500 a 6000 euro. È stata altresì eliminata la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell'autore del fatto.

Occorre tenere sempre presente che il reato di prostituzione minorile in senso stretto riguarda il caso in cui un rapporto sessuale dietro corrispettivo sia consumato con il consenso o con l'accordo del minore. Se il dato della consensualità manca, possono ricorrere altre fattispecie di reato, che trovano la loro specificità nella violenza, nella minaccia e nell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psicologica proprie del minore. Nella maggior parte dei casi ricorrono condotte abusanti contro la stessa vittima o perpetrate dallo stesso autore, che possono integrare una pluralità di reati in danno dei minori.

Si ricorda inoltre che, qualora gli atti sessuali siano compiuti con un minore di anni 14 non è configurabile il reato di prostituzione minorile, bensì il più grave reato di violenza sessuale, punibile con la pena da cinque a dieci anni di reclusione, ai sensi degli articoli 609-*quater* (atti sessuali con minorenni) e 609-*bis* (violenza sessuale) del codice penale (2).

Quanto al reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinqüies* c.p.), si ricorda che esso punisce con la pena da sei a dodici anni di reclusione e con la multa da 15.000 euro a 154.000 euro circa, colui che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o, comunque, comprendenti tali attività. In sostanza, costituisce reato organizzare viaggi che prevedono che il turista commetterà, anche all'estero, il reato di cui all'articolo 600-*bis* c.p., comma 2, cioè il reato del cliente che ha rapporti sessuali con un minorenni.

Le figure di reato previste nel nostro ordinamento costituiscono fattispecie di reato di tipo doloso, cioè per la loro punibilità è necessario che l'azione delittuosa sia stata consapevole e volontaria, ai fini della punibilità del soggetto agente. Al riguardo si specifica che per i due tipi di reato indicati, cioè quello della prostituzione minorile

---

(7) Il secondo comma dell'articolo 600-*bis* c.p., che prevede la possibilità di punire il cliente del minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni che si prostituisce, è stato introdotto dalla L. n. 38 del 2006.

(8) Si ricorda che nel nostro ordinamento i rapporti sessuali con minorenni sono sanzionati dai citati articoli, mentre il termine pedofilia ricorre esclusivamente nell'articolo 414-*bis* c.p.: «Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia».

e quello di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, è espressamente escluso per legge il cosiddetto « patteggiamento allargato ». È invece previsto il cosiddetto patteggiamento semplice, di fatto concretamente applicabile soltanto al reato di prostituzione minorile commesso dal cliente.

Invece, per il reato di prostituzione minorile, come già detto, il patteggiamento allargato è espressamente escluso per legge – insieme ad altri reati ritenuti particolarmente gravi dal legislatore – mentre il patteggiamento semplice è tendenzialmente escluso, considerato che la pena prevista per tale reato è troppo elevata per potervi accedere. Per gli stessi motivi è tendenzialmente escluso sia il patteggiamento semplice che quello allargato anche per il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, considerato che la pena minima prevista è di sei anni di reclusione. Ulteriori norme applicabili ai reati in esame, anch'esse introdotte dalla citata legge attuativa della Convenzione di Lanzarote dispongono, anche in caso di patteggiamento, l'obbligatorietà del sequestro e della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, ma anche del denaro e degli altri beni di cui il colpevole non riesca a giustificare la provenienza e che siano di valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato. Le modifiche introdotte hanno altresì previsto, all'articolo 600-*septies*, quali pene accessorie, anche in caso di patteggiamento, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici (o perpetua per condanne ad almeno cinque anni); l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (1).

Si segnala che la legge n. 172 del 2012 ha altresì previsto che i benefici penitenziari (permessi premio, lavori all'esterno del carcere, misure alternative alla detenzione) possano essere concessi ai condannati per i reati richiamati solo se collaborano con la giustizia. Le modifiche introdotte hanno anche stabilito che la condanna per i reati di cui all'articolo 600-*bis*, comma 2, e 609-*quinquies* (oltre che per altri reati analoghi) comporta, dopo l'esecuzione della pena e per la durata minima di un anno, l'applicazione di alcune misure di sicurezza personali volte, da un lato, ad evitare il contatto con soggetti di minore età, e, dall'altro, a tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sui propri spostamenti.

Tra le principali innovazioni previste dalla Convenzione di Lanzarote recepite nel nostro ordinamento si ricorda il raddoppio dei termini di prescrizione (2) di alcune ipotesi di reato tra, cui ai fini della presente indagine, rilevano in particolare i reati di: prostituzione minorile, pornografia minorile anche « virtuale » (articolo 600-*ter* e articolo 600-*quater* 1), detenzione di materiale pornografico (600-*quater*), turismo sessuale, impiego di minori nell'accattonaggio (arti-

---

(9) Cfr. sul punto l'articolo 600-*septies* 2 che prevede tra le pene accessorie: la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore costituisce un'aggravante del reato; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa (primo comma); la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti ed alla revoca della licenza d'esercizio o della concessione e/o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

(10) Cfr. l'articolo 4, co. 1, lettera a), della L. 172/2012 che novella l'articolo 157 c.p.

colo 600-*octies*), tratta di persone (601); violenza sessuale semplice e di gruppo (609-*bis* e 609-*octies*), atti sessuali con minorenni (609-*quater*), corruzione di minorenni (articolo 609-*quinquies*) e maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (articolo 572 c.p.).

Tra le altre modifiche al codice penale introdotte dalla legge n. 172 del 2012, si segnala la previsione della nuova fattispecie di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis*) (11).

La nuova figura di reato punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minori, uno o più dei seguenti delitti: prostituzione minorile; pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali; turismo sessuale; violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenni; atti sessuali con minorenni; corruzione di minorenni (12).

In base al secondo comma dell'articolo 414-*bis*, la stessa pena (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni) si applica anche a chiunque pubblicamente faccia l'apologia dei suddetti delitti. Infine, il terzo comma esclude che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta.

Ulteriore innovazione rispetto alla previgente normativa è costituita dalla modifica al delitto di associazione a delinquere (13) per cui, in relazione a determinati reati quali: prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale; turismo sessuale; violenza sessuale in danno di minorenni; atti sessuali con minorenni; corruzione di minorenni; violenza sessuale di gruppo in danno di minorenni; adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*), i partecipanti all'associazione a delinquere sono soggetti alla reclusione da 2 a 6 anni mentre i capi, gli organizzatori, i promotori e i costitutori dell'associazione sono soggetti alla reclusione da 4 a 8 anni.

Si sottolinea al riguardo come le predette sanzioni siano applicabili sin dal momento del semplice costituirsi dell'associazione, anche se i suddetti reati non siano poi effettivamente consumati; se invece i delitti sono commessi, gli autori materiali sono chiamati a rispondere del reato di associazione per delinquere, in concorso con il reato concretamente commesso.

Di rilievo appare anche la modifica relativa alle circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano l'applicazione della pena dell'ergastolo (articolo 576 c.p.). Su tale disposizione, prima della ratifica della Convenzione di Lanzarote era intervenuto anche il decreto-legge n.11 del 2009 che commina l'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale di

---

(11) Cfr. l'articolo 4, co. 1, lettera *b*), della L. 172/2012.

(12) Si sottolinea come la pena prevista dalla nuova fattispecie sia più alta nel minimo rispetto a quella prevista in generale dall'articolo 414 c.p. per l'istigazione a commettere delitti e per l'apologia di reato (reclusione da uno a cinque anni).

(13) L'articolo 4, comma 1, lettera *c*), novella l'articolo 416 del c.p.

gruppo. A tali fattispecie l'articolo 4, comma 1, lettera *e*) della legge n.172 del 2012 aggiunge le seguenti: maltrattamenti contro familiari e conviventi; prostituzione minorile; pornografia minorile.

Per quanto attiene all'ignoranza dell'età della persona offesa, si ricorda come il testo dell'articolo 609-*sexies* c.p. in vigore prima dell'entrata in vigore della legge n. 172 del 2012 prevedeva che il colpevole dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo in danno di un minore degli anni quattordici non potesse invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. L'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa riguardava, dunque, solo alcuni delitti commessi in danno dei minori degli anni 14. La legge n. 172 del 2012 ha modificato tale disciplina prevedendo, da un lato che, in caso di commissione di uno dei delitti previsti nella sezione relativa ai delitti contro la personalità individuale (0) in danno di minorenne, il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salva l'eccezione dell'ignoranza inevitabile (articolo 602-*quater*) (0); e, dall'altro, modificando nella sezione II relativa ai delitti contro la libertà personale il testo dell'articolo 609-*sexies* con l'inserimento nella disposizione del richiamo al delitto di adescamento di minorenne; ed innalzando l'età della persona offesa, la cui ignoranza è inescusabile, portandola da meno di 14 a meno di 18 anni e prevedendo comunque l'eccezione della ignoranza inevitabile.

Riguardo alle modifiche introdotte al codice penale, si segnala altresì il nuovo delitto di adescamento di minorenni, tra i delitti contro la libertà personale, con l'introduzione *ex novo* dell'articolo 609-*undecies*, fattispecie volta ad anticipare la soglia della punibilità e che sanziona un comportamento che in realtà precede l'abuso sul minore. Si prevede in particolare che « chiunque allo scopo di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale; turismo sessuale; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne; corruzione di minorenne; violenza sessuale di gruppo, adesci un minore di anni sedici, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. « Per adescamento – recita la norma – si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche attraverso l'utilizzazione della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione ».

Un'ulteriore modifica di rilievo riguarda il reato di pornografia minorile (articolo 600-*ter*), relativamente al quale la legge, oltre a ridurre leggermente l'entità della pena pecuniaria, integra la condotta che costituisce reato. In particolare, la novella all'articolo 600-*ter* sostituisce il primo comma della norma aggiungendo alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici e aggiungendo al

---

(14) Si ricorda al riguardo che la sezione I del Libro II, Titolo XII, Capo III del codice penale contempla i reati dall'articolo 600 al 604 che prevedono le ipotesi di: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (articolo 600); prostituzione minorile (articolo 600-*bis*); pornografia minorile (articolo 600-*ter*); detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater*); pornografia virtuale (articolo 600-*quater* 1); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600 *quinquies*); impiego di minori nell'accattonaggio (articolo 600-*octies*); tratta delle persone (articolo 601).

(15) Articolo introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera *p*), della L. 172/2012.

concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento. Si prevede inoltre la sanzionabilità anche di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

La riforma aggiunge anche due nuovi commi alla norma in esame introducendo nell'ordinamento, con il primo, una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni. Per tale ipotesi è prevista la pena della reclusione fino a 3 anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro, che si applica anche a chi fa commercio di tale materiale.

Il secondo comma della disposizione, riprendendo l'articolo 20, par. 2, della Convenzione, definisce il concetto di pornografia minorile con cui si intende «ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».

Infine, sembra opportuno soffermarsi brevemente sulle modifiche introdotte ai delitti di violenza sessuale che, di riflesso, riguardano anche i reati di prostituzione minorile. In particolare, le novelle riferite ai c.d. delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* del codice penale intervengono sul delitto di atti sessuali con minorenne, previsto dall'articolo 609-*quater* c.p., inserendo fra i possibili autori del delitto: qualunque persona a cui il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia); e/o qualunque persona convivente con il minore.

Per il delitto di corruzione di minorenne, l'articolo 609-*quinquies*, integralmente novellato stabilisce un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni) e un ampliamento della condotta penalmente rilevante, prevedendo la reclusione da 1 a 5 anni anche a carico di chiunque faccia assistere un infra quattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali. Nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da una persona legata al minore da rapporti particolari: un ascendente, un genitore (anche adottivo), il convivente del genitore, il tutore o chiunque altro al quale il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia), o chiunque conviva stabilmente con il minore, si dispone un aumento della pena fino alla metà.

La legge di riforma novella anche l'articolo 609-*decies* del codice penale relativo alla comunicazione al tribunale per i minorenni di tali reati, inserendo il delitto di adescamento di minorenni fra i delitti che comportano l'obbligo per il PM di avvisare il tribunale per i minorenni e ampliando le categorie di soggetti che possono assicurare al minore vittima del reato assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento penale. In particolare, vengono aggiunti gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, purché abbiano comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale in danno di minori; siano iscritte in un apposito elenco e ricevano il consenso del minorenne. Peraltro, anche la presenza di tali soggetti dovrà essere ammessa dall'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, la legge n.172 del 2012 stabilisce una serie di misure a tutela dei minorenni coinvolti, prevedendo che, nei procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di tratta di persone, di violenza sessuale e di adescamento di minori, se la polizia giudiziaria o il pubblico ministero o il difensore devono assumere informazioni da minorenni, debbano farlo con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Se le informazioni sono assunte dalla polizia, dovrà essere comunque il PM a nominare l'esperto. È prevista, altresì, la possibilità di ricorrere all'incidente probatorio per assumere la testimonianza del minorenne o della persona offesa che nel frattempo sia divenuta maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi tassative previste dal Codice per l'incidente probatorio.

Inoltre, al minorenne vittima di delitti di sfruttamento sessuale è assicurata la gratuità della difesa, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002). Dunque, indipendentemente dal reddito, la persona offesa ha la garanzia di un pieno esercizio del diritto di difesa.

Ulteriore tutela è prevista dalla norma che, novellando l'articolo 380 del codice di procedura penale, inserisce tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza la fattispecie di atti sessuali con minorenne (16).

Ulteriori innovazioni alla normativa vigente sono state introdotte con il recepimento della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2011 (17), che ha portato a compimento il percorso di riforma in materia di prostituzione minorile, con pochi residuali interventi normativi nell'ordinamento interno, atteso che – come rilevato dal Ministro della giustizia nel suo intervento in Commissione – «il quadro complessivo era sufficientemente presidiato e completo».

Infatti, la disciplina di diritto interno dettava già un regime assai più rigoroso rispetto alla soglia minima di tutela individuata dallo strumento sovranazionale. Sembra comunque opportuno segnalare che l'articolo 1 del decreto di recepimento della predetta direttiva introduce una serie di circostanze aggravanti per i delitti in danno dei minori, ivi compresi quelli di prostituzione minorile in senso stretto. Si prevede un aumento di pena fino a un terzo se il fatto è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere o al fine di agevolarne l'attività, ovvero se è commesso con violenze gravi o se ha cagionato al minore un pregiudizio grave a causa della reiterazione delle condotte.

I reati, ad esclusione della violenza sessuale, per la quale sussiste un autonomo delitto di violenza sessuale di gruppo, sono aggravati anche nel caso di commissione da parte di più persone riunite. Le pene per tali delitti sono aumentate fino alla metà nei casi in cui gli atti siano stati compiuti con l'utilizzo di mezzi finalizzati a impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. La circo-

---

(16) Cfr. l'articolo 5, comma 1, lettera e), della L. 172/2012.

(17) Cfr. il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39: «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI».



stanza in esame, che non trova riscontro nel contenuto della direttiva di recepimento, ma è il frutto di un'iniziativa autonoma del legislatore italiano, trova la sua ragion d'essere nell'utilizzo di mezzi che impediscono l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche e che possono consistere anche nell'utilizzo di dati appartenenti a soggetti del tutto estranei o inesistenti.

Lo scopo di quest'aggravante è, evidentemente, quello di contrastare più efficacemente il ricorso da parte degli autori dei reati a sistemi che, impedendo il tracciamento dei dati di accesso telematico degli internauti, compromettono seriamente l'acquisizione delle prove delle condotte criminose.

Per quanto riguarda le modifiche al codice di procedura penale, l'articolo 4 del decreto in esame, che interpolava l'articolo 266 dello stesso codice, aggiunge il delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.) all'elenco dei reati per i quali è possibile ricorrere alle intercettazioni di conversazioni telefoniche, di comunicazioni tra presenti e del flusso di comunicazione relativo a sistemi informatici e telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Va considerato, infatti, che allo stato attuale l'approccio con il minore avviene per lo più attraverso contatti di carattere telematico o telefonico. Tali comportamenti sono particolarmente insidiosi e pericolosi, perché attraverso la schermatura della rete producono di fatto un'interazione diretta tra autore e vittima, favorendo una comunicazione di livello paritario tra soggetti che in realtà non lo sono (18).

Altra novità è prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2011 che introduce l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti o regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti in danno dei minori, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.

Infine, la direttiva richiamata all'articolo 10, comma 3, prevede che gli Stati membri adottino anche le misure necessarie per assicurare che le informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui sopra o di eventuali misure interdittive all'esercizio delle attività che comportino contatti con minori siano trasmesse agli altri Stati membri, al fine di evitare che un soggetto gravato da condanne definitive per questi reati possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea per lavorare con i minori in altro Paese.

In tema di normativa comunitaria, si ricorda anche la direttiva europea 2004/80/CE sull'indennizzo delle vittime di reati violenti, con specifiche previsioni di tutela e di risarcimento in favore delle vittime di reati sessuali, ed in particolare dei minori, recepita parzialmente nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 204 del 2007.

Da ultimo, si fa presente come la legge n. 77 del 2013 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del

---

(18) Cfr. l'audizione del Ministro Orlando.

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) prevede, all'articolo 26, specifiche misure di protezione e di supporto per i bambini testimoni di ogni forma di violenza e stabilisce il supporto di consulenze psicosociali adatte all'età dei soggetti coinvolti. Al fine di proteggere ulteriormente i minori, la Convenzione, all'articolo 31, prevede che gli Stati adottino specifiche misure legislative al fine di evitare che gli autori di atti di violenza pregressa utilizzino il loro diritto di visita ai figli per reiterare comportamenti violenti.

## 2. La complessità del fenomeno e la sua diffusione.

La prostituzione minorile nell'attuale epoca digitale è apparsa sin dalle prime audizioni svolte in tutta la sua complessità. Infatti, tale reato è strettamente legato ai nuovi strumenti di incontro e di comunicazione utilizzati dai giovanissimi e dagli adolescenti. Si pensi alla facilità e alla rapidità delle comunicazioni che avvengono via *chat* e *social network* e quindi utilizzando lo strumento informatico, accessibile oggi a tutti i ragazzi, anche tramite la semplice connessione *internet* via cellulare (19).

Il reato di prostituzione minorile appare, quindi, strettamente connesso ad altri reati commessi via *web*, tra cui ricordiamo: la pornografia minorile (articolo 600-ter c.p.), la pornografia virtuale (articolo 600-quater), l'adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.).

La complessità del fenomeno deve essere intesa anche quale complessità della rete criminale attraverso cui tale tipologia di reato si consuma e si diffonde. Di tali reti fanno parte nella maggior parte dei casi anche i minori stessi, utilizzati nel reclutamento di altri minori, sia di sesso maschile che femminile. È stato, infatti, sottolineato dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, come i reati legati alla prostituzione minorile vedano spesso, quali autori, gli stessi minorenni, a dimostrazione del fatto che lo specifico circuito criminale è estremamente complesso, « nutrendosi di vittime che nello stesso tempo o negli stessi contesti di degrado diventano carnefici nei confronti di coetanei più fragili o di bambini ».

Per quanto attiene alla *diffusione* del fenomeno occorre preliminarmente ricordare quali sono gli organismi preposti per legge al monitoraggio dei relativi dati. Al riguardo si richiama la legge n. 38 del 2006 recante « Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *internet* », che ha istituito l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei

---

(19) Tali aspetti saranno analizzati dettagliatamente nel prosieguo del presente documento (Cfr. p. 3-4).

minori. Tale Piano è stato predisposto per gli anni 2015-2017 ed è allo stato attuale in attesa della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (20).

A tale organismo è altresì attribuito il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relative alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, anche attraverso la creazione di una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. L'Osservatorio ha anche il compito di promuovere studi e ricerche, nonché redigere una relazione tecnico-scientifica annuale delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento (21).

Si ricorda poi che la legge n. 172 del 2012, all'articolo 3, ha designato il Ministero dell'Interno quale autorità nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (22). A tale ultimo proposito si fa presente tuttavia che la Commissione, ha ritenuto di audire i rappresentanti del Ministero della Giustizia al fine di acquisire i dati relativi ai procedimenti penali per tali tipologie di reati.

Per quanto riguarda le statistiche nazionali sulla diffusione della prostituzione minorile complessivamente intesi, il Ministro della Giustizia nel corso della sua audizione in Commissione, ha fornito alcuni dati riguardanti i procedimenti iscritti, definiti e pendenti in primo grado dinnanzi al giudice delle indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare e al tribunale, nonché le sentenze passate in giudicato in relazione ad alcune tipologie di reati maggiormente significativi per rappresentare il fenomeno. I dati forniti sono relativi al periodo 2009-2013 e riguardano la commissione dei reati di prostituzione minorile, di atti sessuali con un minore in cambio di denaro e di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (v. *tabella 1*).

---

(20) Il precedente Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori costituiva parte integrante del III Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

(21) Cfr. articolo 17, co. 1, L. 269/1998; cfr. inoltre per la legislatura XVII i Doc. CX n. 1 e n. 2.

(22) La legge n.172 rinvia sul punto alla disciplina prevista dalla L. 85/2009, di ratifica del Trattato di Prum (v. Legge 85/2009 – Istituzione della banca dati del DNA).

Procedimenti contenenti reati di prostituzione minorile iscritti, definiti, pendenti e principali modalità di definizione rilevate presso i Tribunali (dibattimento e GIP/GUP).

Anni 2009-2013

Rubrica	Legge	Sezione	Anno	Iscritti	Definiti	di cui con sentenza di condanna	di cui con sentenza di assoluzione	di cui con sentenza di patteggiamento	di cui definiti in altro modo (inclusa archiviazione)			
Atti sessuali con un minore in cambio di denaro	CP 600 BIS CO2	Dibattimento	2009	11	8	2	3	2	1			
			2010	10	9	4	2	1	2			
			2011	11	14	5	5	0	4			
			2012	17	13	2	3	2	6			
			2013	15	12	6	2	0	4			
			2010	20	18	2	3	3	10			
			2011	29	25	4	2	6	13			
			2012	30	31	3	5	6	17			
			Iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	CP 601 QUINQUES	Dibattimento	2009	2	1	0	0	0	1
						2010	3	4	0	0	0	4
						2011	0	0	0	0	0	0
						2012	0	0	0	0	0	0
						2013	1	0	0	0	0	0
2010	27	31				5	0	16	10			
2011	27	20				2	1	10	7			
2012	18	19				6	2	7	4			
Prostituzione minorile	CP 600 BIS	Dibattimento				2009	84	71	52	6	2	11
						2010	61	78	45	14	1	18
						2011	63	59	29	15	1	14
						2012	54	65	32	17	4	12
						2013	38	51	32	7	1	11
			2010	162	148	7	9	6	126			
			2011	158	176	17	8	11	140			
			2012	174	142	11	16	8	107			

La copertura della rilevazione riguarda un campione quasi totale che oscilla tra l'80% e il 90 % dei fascicoli nazionali.

TABELLA I

NOTA: procedimenti "definiti" nella fase di riferimento (dibattimento in primo grado, GIP/GUP).

In relazione a tali dati, è stata evidenziata una rilevanza numerica molto limitata dei casi di atti sessuali con minori in cambio di denaro (articolo 600-*bis*, co. 2) e di quelli relativi al cosiddetto turismo sessuale, mentre è apparsa più significativa l'incidenza dei procedimenti per la vera e propria prostituzione minorile (articolo 600-*bis*, co. 1), che sono in tendenziale e progressivo aumento nel corso degli ultimi anni (23). I dati più recenti in possesso delle Procure della Repubblica che riguardano le iscrizioni per i reati sopra richiamati, registrano un incremento notevolissimo delle stesse proprio a partire dall'anno 2014 e tale aumento riguarda specificamente gli autori di nazionalità italiana.

Sono stati forniti alla Commissione anche i dati relativi alle sentenze di condanna definitive per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, *ter*, *quater*, *quinqües*, *octies*, e 609-*undecies* del codice penale; alle sentenze di proscioglimento per i medesimi reati e alle sentenze di condanna per altri reati connessi a quelli poc'anzi richiamati (24) (v. *tabelle nn. 2-3-4*).

---

(23) Come si evince dai dati relativi ai procedimenti in fase GIP.

(24) In merito alle sentenze di proscioglimento si rileva che i dati riguardano solo quelle di non luogo a procedere per difetto di imputabilità.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Penale  
 Piazza di Francia, 27 - 00186 Roma - Tel. 066814911 - fax 066880558  
 Ufficio III

## Provvedimenti di condanna per delitti contro la persona minorenni

Reato	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
art. 600 bis c.p.	13	34	59	92	147	123	172	124	104	155	162	129	129	126	113	26		1708
art. 600 ter c.p.	6	24	50	81	134	159	163	153	155	125	122	108	142	118	63	43		1646
art. 600 quater c.p.	8	16	54	133	248	394	392	335	315	291	261	284	269	276	181	77		3534
art. 600 quinquies c.p.					1	1	1					2	1		1			7
art. 600 opties c.p.											2	25	58	50	59	21		215
art. 609 undecies c.p.															1	8		9
Totale	27	74	163	306	530	677	728	612	574	571	547	548	599	570	418	175	0	7119

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

\* non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali

M.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arrestato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

TABELLA 2

NOTA: Provvedimenti relativi a sentenze di condanna passate in giudicato (per celebrazione dei tre gradi di giudizio: 1° grado, appello e Cassazione).



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Centrale della Giustizia Penale

Piazza di Firenze, 37 - 00186 Roma - Tel. 066871891 / fax 0668807558

Ufficio III

## Provvedimenti di proscioglimento per delitti contro la persona minorenni

Reato	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
art. 600 bis c.p.				1					1	2	2	2			2			10
art. 600 ter c.p.				2				3	9	16	11	14	8	6	10	24	1	104
art. 600 quater c.p.								2	8	8	7	4	5	3	3	8		48
art. 600 quinquies c.p.												1						1
art. 600 opties c.p.													2					2
art. 609 undecies c.p.																	4	4
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>169</b>

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

\* non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali

N.B. Nel sistema Informativo del Casellario vengono iscritti solo i proscioglimenti per difetto di imputabilità e con misura di sicurezza. Inoltre la rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arrestato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

TABELLA 3



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Piazza di Trivulzio, 2 - 00186 Roma - Tel. 06648821-2 - Fax 0668007338

Ufficio III

## Provvedimenti di condanna per altri reati connessi a delitti contro la persona minorenni

Reato	art. 600 bis c.p.	art. 600 ter c.p.	art. 600 quater c.p.	art. 600 quinquies c.p.	art. 600 octies c.p.	Totale
art. 10 L. 40/1998					1	1
art. 3 L. 75/1958	50					50
art. 416 c.p.	7	1				8
art. 494 c.p.		1				1
art. 527 c.p.	4					4
art. 528 c.p.		1				1
art. 572 c.p.	1					1
art. 600 c.p.	15					15
art. 600 bis		2	2		1	5
art. 600 ter c.p.	1		106			107
art. 600 quater c.p.		33				34
art. 600 quater 1 c.p.		1	3			4
art. 600 quinquies c.p.			1			1
art. 601 c.p.	3					3
art. 605 c.p.	2					2
art. 609 bis c.p.	3	7				10
art. 609 quater c.p.		1				1
art. 609 octies c.p.	1					1
art. 671 c.p.					9	9
<b>Totale</b>	<b>87</b>	<b>47</b>	<b>112</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>258</b>

Fonte: Sistema Informativo del Casellario

\* non è consentito l'utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle istituzionali

N.B. La rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli uffici.

TABELLA 4



Il Ministero della Giustizia ha anche elaborato dati concernenti gli anni 2012, 2013 e 2014, relativi ai reati di sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, commessi da parte di imputati minorenni, dando conto del periodo di presa in carico da parte degli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) dei soggetti entrati nel circuito penale, distinti per nazionalità e sesso (v. tabelle nn. 5 e 6). Al riguardo, nell'anno 2014 si evidenzia un aumento dei soggetti presi in carico dagli USSM, in prevalenza di nazionalità italiana e di sesso maschile, in controtendenza quindi rispetto a gli anni precedenti in cui si registrava una prevalenza di soggetti stranieri.

Periodo di presa in carico	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
<b>Anno 2012</b>									
In carico all'inizio dell'anno da periodi precedenti	74	4	78	5	3	8	79	7	86
Presi in carico nell'anno	24	5	29	2	0	2	26	5	31
Totale soggetti	98	9	107	7	3	10	105	12	117
<b>Anno 2013</b>									
In carico all'inizio dell'anno da periodi precedenti	62	6	68	2	1	3	64	7	71
Presi in carico nell'anno	21	8	29	3	1	4	24	9	33
Totale soggetti	83	14	97	5	2	7	88	16	104
<b>Anno 2014</b>									
In carico all'inizio dell'anno da periodi precedenti	53	12	65	4	2	6	57	14	71
Presi in carico nell'anno	72	12	84	6	0	6	78	12	90
Totale soggetti	125	24	149	10	2	12	135	26	161

TABELLA 5

Reati	N. soggetti in carico			N. reati		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Sfruttamento prostituzione minorile	19	12	8	23	15	11
Sfruttamento pornografia minorile	79	80	127	96	105	155
Detenzione materiale pornografico attraverso sfruttamento minori	41	32	54	41	32	55
<b>Totale reati di sfruttamento prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione materiale pornografico</b>	<b>117</b>	<b>104</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>152</b>	<b>221</b>

TABELLA 6

In linea generale, emerge un aumento di questa tipologia di reati se considerati nella loro totalità, anche se quanto allo specifico reato di prostituzione minorile si rileva una diminuzione sia dei soggetti presi in carico dagli USSM, sia del numero di reati commessi nell'ultimo anno di rilevazione (2014). Viceversa, sono in aumento i reati di sfruttamento della pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico attraverso lo sfruttamento dei minori.

Dall'ultimo monitoraggio effettuato, relativo all'anno 2013, è risultato che 16 uffici del servizio sociale per i minorenni su 29 hanno preso in carico 157 nuovi casi di vittime segnalate dall'autorità giudiziaria, che può avvalersi dell'assistenza dei servizi minorili, dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali (1), ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 66 del 1996. Di tali 16 uffici, il 62 per cento si trova nell'Italia meridionale e insulare: in relazione ai 157 soggetti trattati, hanno avuto in carico 134 casi sul totale, pari all'85 per cento (v. *tabella 7*).

<b>Tavola 1 – Numero di soggetti presi in carica dagli Uffici di Servizio Speciale per i minorenni della Giustizia nell'anno 2013</b>					
<b>ANCONA</b>	<b>2</b>	<b>FIRENZE</b>	<b>0</b>	<b>R. CALABRIA</b>	<b>12</b>
<b>BARI</b>	<b>2</b>	<b>GENOVA</b>	<b>1</b>	<b>ROMA</b>	<b>2</b>
<b>BOLOGNA</b>	<b>10</b>	<b>L'AQUILA</b>	<b>1</b>	<b>SALERNO</b>	<b>0</b>
<b>BOLZANO</b>	<b>0</b>	<b>LECCE</b>	<b>20</b>	<b>SASSARI</b>	<b>23</b>
<b>BRESCIA</b>	<b>0</b>	<b>MESSINA</b>	<b>9</b>	<b>TARANTO</b>	<b>10</b>
<b>CAGLIARI</b>	<b>26</b>	<b>MILANO</b>	<b>0</b>	<b>TORINO</b>	<b>0</b>
<b>CALTANISSETTA</b>	<b>0</b>	<b>NAPOLI</b>	<b>2</b>	<b>TRENTO</b>	<b>0</b>
<b>CAMPOBASSO</b>	<b>19</b>	<b>PALERMO</b>	<b>0</b>	<b>TRIESTE</b>	<b>7</b>
<b>CATANIA</b>	<b>0</b>	<b>PERUGIA</b>	<b>0</b>	<b>VENEZIA</b>	<b>0</b>
<b>CATANZARO</b>	<b>11</b>	<b>POTENZA</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>157</b>

TABELLA 7

(25) Cfr. l'articolo 609-*decies*, comma 4, introdotto dall'articolo 11 della legge n. 66 del 1996.

La concentrazione di vittime e segnalazioni pervenute agli uffici del servizio sociale dalle regioni meridionali e insulari fa presumere, peraltro, non solo che l'ampiezza del fenomeno sia legata strettamente al maggior disagio economico e sociale di questi territori, ma anche che i servizi sociali degli enti locali in queste aree geografiche siano carenti di personale, e che quindi l'autorità giudiziaria si rivolga più frequentemente agli uffici centrali del Ministero.

Verosimilmente, oggi entrambe le componenti dell'aumento effettivo del fenomeno e di quello della capacità repressiva hanno avuto il loro peso nell'emersione di dati così rilevanti. È stato, comunque, evidenziato che l'aumento del numero di procedimenti non possa dirsi in questa fase solo conseguenza diretta dell'effettivo aumento delle condotte penalmente rilevanti, in quanto si è ancora in una fase temporale molto ravvicinata rispetto all'introduzione o, comunque, alla modifica dei reati, appunto per effetto del recepimento e dell'attuazione delle norme della Convenzione di Lanzarote. Può, quindi, ritenersi che i dati in aumento siano essenzialmente espressione della maggiore efficacia repressiva delle nuove fattispecie di reato, piuttosto che della crescita in sé del fenomeno.

Peraltro, va tenuto presente che sull'aumento del numero dei procedimenti e del numero delle condanne influiscono anche fattori diversi dalla crescita dei reati. Infatti occorre valutare, da un lato, la necessità di un periodo di adattamento dei cittadini alle nuove norme – considerato che si tratta di reati relativamente nuovi per il nostro ordinamento – e conseguentemente, il minor numero di sentenze, specie quelle definitive, nei primi anni di vigenza delle nuove fattispecie di reato e un numero maggiore negli anni successivi.

Per quanto attiene alla diffusione del fenomeno nella regione Lazio, sono stati forniti i relativi dati nel corso dell'audizione del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, che ha riferito come uno dei fenomeni più attenzionati dalla Procura sia proprio quello della prostituzione minorile, essendosi registrato un incremento costante delle notizie di reato riguardanti tale delitto, in senso ampio (26). Ci si riferisce quindi sia alla prostituzione minorile in senso stretto, ma anche al rapporto di prostituzione di un minore dietro corresponsione di un'utilità o di una somma di danaro, quindi al rapporto tra cliente adulto e minore che offre la prestazione sessuale. I dati comprendono anche l'induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento, nonché l'organizzazione della prostituzione minorile.

In particolare, nel 2010, sono stati iscritti 35 nuovi procedimenti penali; nel 2011, ne sono stati iscritti 53; nel 2012, c'è stato un calo a 31 iscrizioni e, successivamente, nel 2013, vi è stata una significativa impennata essendone stati iscritti ben 62; infine, nel 2014, ne sono stati iscritti addirittura 191. Il dato significativo è che tra il 2012 e il 2014 vi è stato un incremento nella iscrizione di nuove notizie di reato pari al 516 % e che, nel 2013, il numero degli indagati è stato di 38 cittadini italiani e 62 cittadini stranieri, mentre nel 2014 il *trend* si è invertito essendo stati 127 gli italiani indagati a fronte di 43 cittadini stranieri, quindi complessivamente vi sono stati 170 nuovi indagati.

---

(26) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/02/2015.

Secondo quanto riferito in audizione la diffusione di tale fenomeno criminale interessa tutti i minorenni, sia ragazze che ragazzini. Per quanto riguarda la prostituzione minorile maschile, a quanto risulta nel distretto della Corte d'appello di Roma – perché la Procura della Repubblica di Roma copre sostanzialmente tutta la regione Lazio – le vittime minorenni di questa forma delittuosa sono prevalentemente cittadini stranieri.

Al riguardo, come riferito dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Melita Cavallo, nel corso della sua audizione, sono stati decisi casi esclusivamente di ragazzine minorenni rumene, sfruttate da minorenni rumeni, che però facevano capo a rumeni adulti che organizzavano il grosso traffico. Negli ultimi sei anni vi sono stati una decina di casi, sempre di soggetti di nazionalità rumena (27). Purtroppo, l'adesione della Romania all'Unione europea ha determinato un'ulteriore facilitazione per l'ingresso nel nostro paese di soggetti minorenni da sfruttare nel circuito della prostituzione minorile. Il Tribunale per i minorenni di Roma si è occupato prevalentemente di casi verificatisi in famiglie a categoria mista: italiano-rumena, rumeno-italiana o solo rumena. Si tratta ovviamente di famiglie con gravi problematiche.

Un ulteriore dato di rilievo relativamente ai casi di prostituzione minorile – emerso nelle audizioni svolte – è che è molto raro l'arresto in flagranza, mentre è frequente la richiesta di applicazione di misure cautelari che vengono quasi sempre concesse in considerazione dell'elevato rischio di reiterazione di tali condotte.

Nel distretto di Corte d'Appello di Roma, quasi sempre le accuse e le imputazioni elevate nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di tali reati trovano una notevole conferma di fondatezza attraverso le sentenze emanate nel corso del giudizio. Quando le indagini sono complete ed esaurienti, il rito prescelto dagli imputati è quello abbreviato e le sentenze di condanna dei giudici confermano la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

L'unico elemento che crea qualche profilo di difficoltà e di riflessione sul piano della prova della responsabilità dell'imputato è quello dell'ignoranza dell'età della persona offesa. Si tratta di un elemento fondamentale nella valutazione della responsabilità penale, valutazione estremamente difficile, considerato che spesso i minori tentano di nascondere la loro minore età e ciò può condizionare in maniera rilevante lo svolgimento delle attività investigative, e quindi la possibilità di giungere ad una sentenza di condanna.

Per quanto riguarda la situazione in Lombardia, la Commissione ha proceduto all'audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni, Mario Zevola, che ha riferito anzitutto come il fenomeno della prostituzione minorile in Lombardia sia un fenomeno fondamentalmente sommerso, rispetto al quale è assolutamente limitata la possibilità di avere una visione attendibile, almeno sotto il profilo dell'entità (28). Tra gli elementi che inducono a ritenere il fenomeno più diffuso che nel passato vi sono il flusso migratorio, la crisi economica e quella dei valori che toccano soprattutto le famiglie più

---

(27) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 4/03/2014.

(28) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 20/10/2015.

fragili, oltre che la maggiore precocità nelle esperienze sessuali dei giovani. In Lombardia il fenomeno emerso riguarda in particolare giovani ragazze straniere provenienti in prevalenza dalla Nigeria, dalla Romania o dall'Albania, oggetto di tratta e il più delle volte ridotte in schiavitù. Si tratta di giovani nella gran parte dei casi minacciate e quindi reticenti nel fornire informazioni sui soggetti che le sfruttano e sui componenti di tali organizzazioni. Molte di loro ricevono minacce rivolte anche nei confronti dei congiunti che vivono nel paese di origine. Molte altre, come le giovani nigeriane, vengono spaventate con azioni fondate su aspetti di superstizione, quali i riti *voodoo*.

Rimane sommerso, invece, il fronte delle giovani o dei giovani che decidono liberamente di prostituirsi: in Lombardia non si hanno riscontri certi di vicende come quelle delle « parioline » di Roma. Al riguardo, l'unico caso analogo riferito alla Commissione è quello apparso in notizie stampa di qualche anno fa relative al fenomeno delle c.d. « ragazze doccia », cioè di giovani che si sarebbero concesse a scuola ai coetanei con la stessa frequenza con cui si fa la doccia. Il fenomeno sarebbe stato scoperto dall'*equipe* del direttore di un reparto di pediatria di un ospedale di Milano e avrebbe riguardato 7/8 ragazzine tra i 14 e i 16 anni, che si sarebbero « prostitute » con i compagni nei bagni di scuola, in cambio di oggetti. Si tratta, tuttavia, di notizie che non hanno avuto conseguenze di tipo giudiziario.

Altro fenomeno segnalato in questo distretto è l'elevato numero di interruzioni di gravidanza per le minorenni, pari a circa l'80 per cento del totale, che vede coinvolte giovani sia italiane, sia straniere. Si riferisce, inoltre, di circa una decina di casi l'anno, di nascite da ragazze infra-sedicenni, circostanza che comprova un approccio molto precoce e disinvolto alla sessualità.

Per quanto attiene alla diffusione del fenomeno in Liguria, la Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Marina Besio, nel corso della sua audizione ha innanzitutto premesso « che le statistiche giudiziarie in tema di prostituzione minorile non rendono l'idea del fenomeno nella sua complessità e nei suoi effettivi numeri (29).

I fascicoli aperti presso il Tribunale dei minori di Genova, all'interno dei quali sono emerse problematiche inerenti la mercificazione della fisicità minorile, sono numericamente contenuti, circa una decina negli ultimi due anni, e possono distinguersi in due categorie. La prima è quella dei fascicoli che hanno ad oggetto situazioni che coinvolgono minori già seguiti dai servizi – spesso anche noti al Tribunale – per problematiche psicosociali del minore stesso o del nucleo familiare di appartenenza; la seconda categoria, forse ancora più inquietante, è quella relativa a situazioni di minori, per i quali l'impatto con la sessualità ha costituito un fattore scatenante del fallimento di un percorso adottivo.

In tutte e due le tipologie di situazioni, il coinvolgimento dei minori nel mondo della prostituzione ha rappresentato solo una faccia di un disagio molto più articolato, che riguarda tutti gli ambiti relazionali, familiari, sociali e, a volte, psicopatologici degli stessi. Si tratta, per lo più, di minori portatori di una multi problematicità, caratterizzati dall'esposizione precoce ad esperienze traumatiche, dalla dipendenza

---

(29) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 31/03/2015.

da sostanze, da disturbi psichiatrici di particolare rilevanza, da percorsi adottivi particolarmente critici, per i quali la sessualità è divenuta una sorta di ansiolitico generale contro il male di vivere, « ovvero una sfida titanica, a causa di un'indifferenza sprezzante nei confronti di quegli stessi sentimenti che hanno deluso, tradito, fatto soffrire il ragazzo o la ragazza ».

L'altra tipologia di fascicoli in cui si è riscontrato il fenomeno della prostituzione minorile, come anticipato, è quella relativa ai fallimenti dei percorsi adottivi. Al riguardo è stato rilevato come nei percorsi adottivi, il momento più critico della prosecuzione della relazione genitori-figli si collochi, statisticamente, nella fase della vita della famiglia in cui il figlio è preadolescente o adolescente, ciò indipendentemente dal fatto che l'adozione sia avvenuta precocemente, tra zero e due anni, ovvero in età scolare. « Nelle storie che hanno presentato la necessità di un'interruzione del percorso adottivo, che è un evento dolorosissimo per tutti i soggetti coinvolti, colpisce quanto il conflitto, in particolare tra la madre e la figlia adolescente, si sia spesso giocato sull'area del comportamento sessuale della figlia adolescente, talvolta anche con derive di aggressività e reciproca violenza ».

Nei casi riferiti i minori coinvolti sono stati collocati presso strutture di accoglienza di tipo comunitario dalle quali, tuttavia, sono riusciti a scappare in varie occasioni. È stato al riguardo sottolineato come spesso manchino criteri e parametri per stabilire se una determinata struttura può essere congrua rispetto al tipo di problema e al tipo di percorso che si vuole far intraprendere al minore, in quanto nella maggior parte dei casi la scelta fatta dal Tribunale, d'intesa con i servizi socio-sanitari, viene fatta esclusivamente sull'onda dell'emergenza e sulla base dei posti disponibili nelle strutture.

Nel corso dell'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Anna Maria Baldelli, è emerso innanzitutto come le comunità, da luogo di tutela, possano trasformarsi, in alcuni casi, in luoghi in cui vengono commessi ulteriori abusi a danno dei minori (30). Al riguardo, dal 2012 ad oggi, del tutto casualmente, la Procura ha scoperto quattro comunità abusive di minori stranieri, che funzionavano da anni – una addirittura dal 1992 – senza alcun controllo e nelle quali il sesso non protetto era una modalità di rapporto ordinaria, come è stato accertato documentalmente.

Appare quindi necessario rendere effettivi i controlli ispettivi previsti in modo da poter accertare l'esistenza di strutture, che sono assolutamente abusive da un punto di vista edilizio, sanitario, educativo, scolastico, con un alto grado di rischio in materia di prevenzione degli incendi e nelle quali i minori anziché essere aiutati, vengono ulteriormente abusati.

L'altro aspetto riguarda più precisamente la questione delle minori, soprattutto straniere non accompagnate, che vengono portate in Italia per prostituirsi. In merito, è stato sottolineato come nel distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta questo fenomeno sia stato estremamente evidente negli anni dal 1992 al 1996. Da allora, si è ridotto

---

(30) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 31/03/2015.

numericamente, anche se continuano ad esserci delle situazioni molto preoccupanti. Proprio all'inizio del 2015 sono state segnalate dal gruppo Abele quattro sospette minorenni, tutte di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che si prostituivano a Torino e provincia.

Con riferimento a tale fenomeno il primo problema che riguarda tutti i minorenni stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio, è l'accertamento della reale età anagrafica. In tale senso è stata sottoscritta una convenzione, fra la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, la Città della salute e della scienza di Torino, l'ASL TO2 e il Comune di Torino, che ha come oggetto l'attività rivolta all'accertamento dell'identità dei sedicenti minori e che è stata divulgata a tutte le forze dell'ordine. Si prevede che i presunti minori una volta portati in ospedale siano sottoposti non soltanto alla semplice radiografia del polso, ma anche ad una vera e propria visita del medico legale di guardia che, nel caso lo reputi necessario, può rivolgersi alla struttura pediatrica per ulteriori accertamenti e che l'anamnesi del minore, comprese le impronte dattiloscopiche, sia inserita in una banca dati (AFIS) che dovrebbe essere attivata a livello nazionale. In tal modo, qualora il minore fosse successivamente fermato con la semplice impronta sarebbe possibile verificarne la minore età, senza dover ripetere ogni volta gli stessi accertamenti.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Anna Maria Baldelli, si è quindi soffermata sull'importanza dell'immediatezza in materia di prostituzione di minori stranieri non accompagnati: « occorre infatti intervenire il prima possibile per togliere dalla strada le minorenni, quando ancora non si sono ambientate. Se vengono portate via immediatamente, si è visto che si riesce in qualche modo a tutelarle; se invece passa del tempo, esse diventano le reginette della strada: guadagnano molto più delle « colleghe » anziane e quindi si radicano a tal punto sul territorio che è veramente molto difficile affrontarne il recupero ». Inoltre, è stata anche maturata l'idea che queste ragazze non possano essere inserite – qualora accedano a programmi di recupero – in comunità normali: per esse è preferibile il collocamento nelle c.d. comunità di fuga dove per prima cosa alle ragazze viene tolto il cellulare per evitare che siano localizzate e minacciate dai loro sfruttatori. L'importante è che la ragazza non sia posta in carico agli stessi soggetti – generalmente si tratta dei gruppi di strada facenti capo alle varie associazioni operanti sul territorio – che hanno fatto la segnalazione alle forze dell'ordine.

Infine, si segnala che nella bozza di Convenzione si vorrebbe inserire la previsione – nel caso in cui vi sia il sospetto che il minore sia anche vittima di tratta – di esami clinici a tutela della salute in quanto molti di essi vengono spinti ad avere rapporti non protetti per un maggiore guadagno ed in molti casi contraggono l'AIDS.

La prostituzione minorile nelle regioni del Sud Italia è legata imprescindibilmente ai flussi migratori e si sostanzia nella cosiddetta prostituzione da « tratta », che riguarda ragazze straniere, soprattutto nigeriane e provenienti dall'Est europeo (Romania, Moldavia, Polonia e Albania).

La situazione nella città di Napoli e delle quattro province di Avellino, Benevento, Caserta e della stessa Napoli è stata illustrata dal Presidente per il Tribunale per i minorenni di Napoli, Gustavo Sergio, che ha inviato alla Commissione una nota scritta, alla quale ha allegato il rapporto curato dalla cooperativa sociale Dedalus di Napoli sul fenomeno della tratta delle persone (31).

Il fenomeno della prostituzione minorile da tratta in questo territorio riguarda, secondo quanto riferito, solo adolescenti, soprattutto della fascia di età 16-17 anni ed in parte coincide con i costumi degli stranieri coinvolti, molti dei quali appartengono a culture che comunque anticipano l'età della attività sessuale. Tra le donne vittime di tratta è in aumento il numero delle adolescenti (16-17 anni), soprattutto tra le nigeriane dislocate nella provincia di Napoli.

La prostituzione da povertà, che riguarda italiani e stranieri, coinvolge anche soggetti minorenni. Secondo l'Ufficio Minori della Polizia Municipale di Napoli nell'arco di un anno sono stati segnalati solo una decina di ragazzi che si prostituivano, soprattutto di nazionalità rom/rumena, rari i casi di magrebini o sub-sahariani.

La prostituzione minorile maschile, in realtà, si manifesta e si attiva in circuiti chiusi, quali i siti *internet*, i locali privati (saune, cinema a luci rosse) ovvero luoghi di accattonaggio (semafori, piazze centrali). Si tratta di soggetti da considerarsi vittime di azioni di sfruttamento perché accompagnati nel luogo di accattonaggio e/o di adescamento per lo più da familiari che vigilano sull'attività del minorenne, fino all'intermediazione dell'attività sessuale.

La prostituzione maschile minorile rom/rumena ha avuto un successo di clientela tale da determinare l'estensione del fenomeno anche alla componente femminile non minorile del gruppo etnico. È stata accertata, infatti, l'esistenza di un commercio di schede telefoniche di utenze conosciute da un consistente "pacchetto" di clienti e per tale ragione vendute anche a più di 5000 euro ciascuna.

Per quanto riguarda gli altri fenomeni di prostituzione femminile minorile italiana legati al consumismo ed all'accesso a beni per così dire di beni di lusso diffusi dai media negli ultimi tempi, non si registrano allo stato evidenze di questo tipo nel territorio di competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli.

Sempre a Napoli, da circa tredici anni è attivo il progetto « Fuori tratta », finanziato dal dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Napoli, nonché il progetto « La Gatta », realizzato dalla cooperativa *Dedalus*, dallo stesso Comune di Napoli e da altri soggetti pubblici e del privato sociale. Entrambi i progetti, frutto della collaborazione tra istituzioni, associazioni e forze dell'ordine, prevedono interventi integrati di repressione di tali reati e soccorso delle vittime.

Nell'esperienza giudiziaria in passato è emerso talvolta che minorenni avevano subito anche episodi di sfruttamento sessuale, ma le ragioni della segnalazione e del ricorso presentato al Tribunale dal

---

(31) Da tale rapporto si evince che la maggioranza delle persone contattate mediante l'attività di strada ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, mentre la presenza di minori in strada appare residuale. A tale proposito si rileva che ovviamente più si abbassa l'età della vittima più si alza la sua vulnerabilità da tutti i punti di vista (sudditanza agli sfruttatori, possibilità di tutelarsi da situazioni violente o a rischio).



Pubblico Ministero erano altre come: il maltrattamento in famiglia, l'abbandono, ovvero l'abuso sessuale, ma non la prostituzione in quanto tale.

La situazione nella Regione Puglia è stata riferita alla Commissione nel corso dell'audizione del sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari, Gianna Maria Nanna, che ha confermato come anche in questo territorio la prostituzione dei minori stranieri non accompagnati sia legata al fenomeno dei numerosi sbarchi di immigrati (32).

Altra forma di prostituzione presente nella casistica giudiziaria è quella « da povertà », caratterizzata da contesti familiari particolarmente disagiati, soprattutto sotto il profilo economico, che, di fatto, comporta che sia la stessa famiglia ad instradare la giovane all'attività di prostituzione. In tali casi il Tribunale per i minorenni, su richiesta della Procura, interviene sulla responsabilità genitoriale con provvedimenti ablativi.

Per la minore straniera che giunge in Italia con la promessa di una prospettiva lavorativa e che in realtà è destinata alla prostituzione, nel caso in cui riesca ad uscire dal circuito criminale che la controlla, la tappa obbligata è il ricovero presso una struttura di accoglienza, presso la quale la giovane riceve, a sua tutela, interventi di reinserimento e di recupero sociale.

Il Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari ha anche riferito del « Progetto Giada », avviato presso l'ospedale pediatrico, che fornisce un calendario di turnazione per la reperibilità costante di psicologi ed esperti indispensabili per l'ascolto dei minori in condizioni di emergenza, subito dopo il fermo da parte delle forze di Polizia e l'accompagnamento nella struttura ospedaliera, per rendere effettiva la previsione normativa contenuta nella Convenzione di Lanzarote in materia di ascolto della vittima di abuso sessuale.

Infine, è stata rilevata da un lato l'esigenza, non più rinviabile, di istituire delle strutture di accoglienza per le vittime di tali reati che siano adeguate alle loro condizioni psicofisiche; e, dall'altro, di dotare la Magistratura del potere ispettivo delle comunità di accoglienza non solo ai fini dell'adottabilità dei minori presenti.

### *3. Il disagio minorile nel mondo della globalizzazione quale causa di ulteriore diffusione del fenomeno.*

Dati allarmanti riferiscono che molti ragazzi vivono la nuova realtà sociale della globalizzazione come il disagio di trovarsi soli davanti ad una vita virtuale – spesso estremamente diversa da quella reale – rappresentata in modo poco consona alla loro età, nella rete globale della comunicazione: avere in mano, attraverso il computer, e ormai anche attraverso il telefono, una connessione internet che mette immediatamente in contatto con tutta la rete, con un mondo che sessualizza molto la vita di ogni ragazzo e di ogni ragazza, accresce la loro incapacità di comprendere con precisione quali sono i reali valori. Vi è stata in questi anni, secondo ECPAT – Italia Onlus « *End*

---

(32) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 27/11/2014.

*Child Prostitution, Pornography and Trafficking* » Italia, una banalizzazione della sessualità e il corpo è diventato un elemento di compravendita, un bene di scambio.

Davanti ad una situazione di distorta, o mancata, educazione globale all'affettività, ad una sessualità consapevole, al rispetto per il proprio corpo e alla qualità delle relazioni, è importante che i ragazzi abbiano dei punti di riferimento all'interno della scuola e nei luoghi che frequentano; ugualmente necessarie sono delle campagne informative che promuovano sani stili di vita, come proposto da Luigi Maccaro, coordinatore della comunicazione della Fondazione Exodus.

In tale società globalizzata, sempre è più complessa e in continua trasformazione, si richiede anche una competenza genitoriale più evoluta, adeguata ai tempi e alle tecnologie, che ha bisogno di essere supportata nelle situazioni di maggior criticità, come sostenuto dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Le situazioni di disagio minorile in cui si inquadra il fenomeno della prostituzione si possono riassumere in tre grandi filoni: ragazze e ragazzi provenienti da famiglie in situazione di difficoltà economica; altri che, pur non avendo problemi di natura economica, soffrono di carenze culturali, psicologiche o affettive; infine il crescente numero di ragazzi e ragazze provenienti da Paesi extracomunitari o dall'Europa orientale.

Incide molto nella questione della prostituzione minorile anche lo sviluppo della tecnologia digitale e informatica, come si vedrà meglio nel paragrafo 4 di questo documento.

Di fronte a tale fenomeno nei suoi vari aspetti, si nota spesso sia un'impreparazione del sistema scolastico, che l'inadeguatezza delle famiglie, quando presenti.

Il tribunale per i minorenni affronta la tematica della prostituzione minorile prevalentemente come esito quasi patologico di disfunzioni familiari o di un disagio adolescenziale e, nelle fasce sociali più disagiate, come una conseguenza quasi inevitabile di un substrato culturale debole.

Tuttavia, è stato rilevato come quasi mai i tribunali per i minorenni abbiano segnalato all'attenzione delle varie associazioni dei minori per casi di prostituzione minorile, cosa che invece accade di frequente per i maltrattamenti, secondo quanto affermato da Ilaria Boiano, componente dell'Ufficio legale dell'Associazione « Differenza Donna » (0). Ciò è indicativo del fatto che non si considera questa forma di abuso e di sfruttamento dal punto di vista delle esigenze del sostegno che il minore dovrebbe ricevere.

Relativamente ai minori italiani, il fenomeno della prostituzione coinvolge, da un lato, famiglie provenienti da quartieri e ambienti abbandonati, degradati, in cui prevale il disagio originato da difficoltà di tipo economico; dall'altra parte, vi sono coinvolte famiglie più o meno benestanti, con minorenni che si prostituiscono per poter accedere a beni voluttuari, di lusso e/o superflui (capi firmati, *smartphone* di ultima generazione, e così via), che i loro stessi genitori non ritengono opportuno mettergli a disposizione.

---

(33) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/02/2015.

Per la responsabile del progetto «Prostituzione e tratta delle persone» del Gruppo Abele, Mirta Da Pra Pocchesia (34), bisognerebbe iniziare seriamente a porre l'attenzione sulle famiglie, sui genitori che, a volte inconsapevolmente, sostengono e incentivano certe condotte dell'apparire, del mettersi in mostra, senza forse rendersi conto del rischio di superare un limite da cui, per una minorenni, diventa estremamente difficile rientrare, in mancanza di un solido supporto.

Per quanto riguarda i casi di povertà economica, come ricordato anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla povertà e il disagio minorile approvato dalla Commissione, si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento della povertà delle famiglie, generalizzato, seppure con qualche variabile territoriale, in tutto il Paese (35).

Secondo la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Silvana Mordegli (36), le situazioni di disagio economico si accompagnano inevitabilmente a carenze culturali, e con le povertà in aumento è chiaro che ciò si verifica sempre più spesso: ci sono minorenni indotte a prostituirsi dalle loro famiglie in cambio della spesa. Vi è poi la prostituzione in senso proprio, cioè la mercificazione del proprio corpo in strada o in luoghi protetti. Si tratta di situazioni nelle quali l'assenza di un *welfare*, con interventi di sostegno e aiuto sociale ma anche economico, costituiscono terreno fertile per la diffusione del fenomeno. Ciò riporta alla memoria episodi del passato, come le *bidonville* degli anni '60 della periferia romana, dove l'attività di prostituzione di tredicenni e quattordicenni era purtroppo diffusissima.

Andrebbe poi considerato un altro aspetto, quello delle famiglie che, quando non sono direttamente conniventi, vedendo i propri figli e le proprie figlie che hanno dei beni che il giorno prima non avevano, evitano tuttavia di porsi delle domande. Tali situazioni finiscono col costituire un alibi per il cliente del minore, che si considera quasi un supporto economico necessario per la famiglia disagiata dalla quale proviene il minore. Il cliente non solo sminuisce la gravità del reato commesso, ma addirittura si sente benefattore nei confronti della famiglia, come affermato dai rappresentanti dell'ECPAT-Italia Onlus (37).

Quando si parla di prostituzione, il *benefit* economico deve essere tenuto sempre presente, si tratti di avere in cambio denaro, beni o servizi, come il paio di scarpe firmate o la ricarica telefonica. Il depotenziamento del *welfare* porta poi all'incremento della diffusione del fenomeno determinato da motivi di disagio economico e/o sociale.

I giovanissimi hanno un costante bisogno di soldi e le famiglie non sempre possono o vogliono corrispondere le somme di cui loro vorrebbero disporre, per educarli alla gestione dell'economia di una famiglia. Ovviamente, con un *iPad* oppure 400-500 euro, un ragazzino o una ragazzina di quattordici anni d'un colpo si ritrovano una cifra

---

(34) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

(35) Cfr. il Doc. XVII-bis n. 2, approvato nella seduta del 16 dicembre 2014.

(36) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 7/07/2015.

(37) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

che è l'equivalente per un adulto di molti stipendi mensili: 500 euro equivalgono a 5-6 mesi di paghette. Dunque, la ritrosia verso determinate condotte, che normalmente potrebbe essere molto più forte, diventa così molto più flebile. È oggi diminuita la capacità del minore di resistere alla tentazione di poter disporre di denaro facile; il rapporto « soldi in cambio di favori sessuali » non è più visto così negativamente come poteva essere venti o trenta anni fa. Adesso il ragazzino o la ragazzina sono molto interessati alla monetizzazione.

A volte, come successo in alcuni recenti episodi di cronaca, interviene anche un elemento più o meno esplicito di ricatto (*sex-torsion*). Il minore che si è prostituito una volta viene fotografato e filmato, e tale elemento costituisce una potente arma psicologica nelle mani dell'induttore/cliente, che con qualche pretesto riesce addirittura ad entrare in contatto con la famiglia del ragazzino, inducendo in questi il timore di una rivelazione che in realtà, ove si verificasse, andrebbe a tutto svantaggio proprio del reo.

Purtroppo, alcuni determinati atteggiamenti assunti dai colpevoli sono diretta conseguenza della modifica di alcuni orientamenti giurisprudenziali. Fino a qualche tempo fa l'induttore, cioè il soggetto che pagando induceva una persona non altrimenti posta in vendita, a prostituirsi, era punito con la pena massima, cioè la pena dello sfruttatore. In seguito, però, le Sezioni unite della Cassazione hanno modificato completamente l'approccio della legge italiana, stabilendo che, per l'articolo 600-*bis*, la parte che riguarda lo sfruttamento e l'induzione riguarda solo il terzo che sfrutta o il terzo che induce e non anche il cliente (38).

Oltre ad ambienti caratterizzati da disagio economico, si può constatare il fenomeno emergente della prostituzione minorile in situazioni caratterizzate da un certo benessere economico, a cui tuttavia si accompagna una grande povertà culturale. La prostituzione minorile, utilizzando anche strumenti tecnologici, vede adolescenti di ambo i sessi prostituirsi talvolta per noia, senza un'obiettiva necessità (obiettiva secondo le nostre categorie valoriali, ovviamente, però c'è da chiedersi quali siano le categorie valoriali che oggi stanno diffondendosi tra i giovani), quasi fosse una tappa della normale trasgressività adolescenziale.

La prostituzione minorile è un fenomeno generale ad alta complessità economica, sociale, giuridica, educativa, ma anche culturale, in aumento non solo nel nostro Paese ma anche all'estero, legato a fattori di rischio che riguardano i minorenni e fortemente condizionato dagli elementi di contesto. Si sviluppa in modo maggiore nelle situazioni di marginalità ma, comunque, riguarda in buona parte anche contesti che si possono definire agiati.

Per quanto concerne l'aspetto della povertà culturale, a parere della Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo, è essenziale l'intervento di sostegno alla genitorialità e potenziamento di interventi pedagogici incisivi nelle scuole e nei punti di ritrovo; interventi che devono essere molto rapidi, perché c'è un altissimo rischio di contagio. Quando un minorenne che ha subito sfruttamento sessuale viene allontanato dalla

---

(38) Cass., Sez. Unite, sent. n. 16207, 19 dicembre 2013 (dep. 14 aprile 2014).

sua famiglia e inserito in una istituzione di riferimento (comunità o casa famiglia), spesso ripropone la vendita del proprio corpo in altro contesto, perché quella è la modalità di relazione all'interno della quale è cresciuto. Si è verificato il caso di un ragazzo, fratello di una sorellina venduta e per questo allontanato dalla famiglia insieme a tutte le sue sorelle, che, arrivato in casa famiglia, il giorno dopo ha cominciato a cercare di « vendere » le sorelle (39).

Spesso si ha l'imitazione di un modello genitoriale fragile quanto ad autorevolezza, se non addirittura, come nel caso delle « baby squillo » dei Parioli, la collusione di uno o entrambi i genitori con la prostituzione della figlia minorenni. Questi ambienti di povertà culturale e benessere economico sono una fenomenologia recente sempre più emergente.

Molti casi di prostituzione minorile determinati da noia o da disagio adolescenziale si verificano negli ambienti scolastici « perbene » tra coetanei, sebbene si tratti di un fenomeno di difficile quantificazione. Alcuni casi vengono allo scoperto, mentre la maggior parte sono nascosti dalle stesse famiglie che temono, in caso di rivelazione, danni ancora più gravi per se stesse e per i figli minori coinvolti: pertanto, molte situazioni restano ignote per difficoltà di rilevazione e per eterogeneità della fenomenologia.

Il disagio dei minorenni, in cui si colloca anche il profilo della prostituzione minorile, non è quindi soltanto di tipo economico, essendovi specifiche esigenze psicologiche che la famiglia e il sistema educativo non riescono a supportare adeguatamente.

Anche nei casi in cui non c'è uno scivolamento sotto la soglia di povertà, abbiamo visto molti episodi di cronaca che hanno coinvolto ragazzi, se non di classi privilegiate di reddito, comunque provenienti da famiglie con redditi medio-alti. Non hanno la necessità di doversi sfamare, ma c'è spesso il bisogno dell'acquisto di generi voluttuari, o perlomeno di aumentare il proprio tenore di vita già di per sé più che dignitoso.

Da molte parti viene fatto notare un forte disagio avvertito pesantemente e drammaticamente oggi nel nostro Paese: c'è un grande bisogno di ascolto. Le famiglie, gli adulti, i ragazzi e le ragazze non hanno interlocutori che abbiano la pazienza, lo spazio, la competenza e il tempo di ascoltarli. C'è, quindi, la necessità di creare un'infrastruttura educativa di ascolto, perché probabilmente in essa sarebbe possibile affrontare molte delle problematiche esistenti, risolvendo anche molte delle criticità in atto. L'abbandono, la superficialità, la solitudine nella quale sono lasciati *gli adulti*, determina, a volte, non solamente la deriva ma anche la catastrofe all'interno della famiglia. Questa carenza di ascolto, per quello che riguarda il problema della prostituzione o, più generalmente, dell'abuso e della violenza sui minori, determina fondamentalmente anche un'incapacità di cogliere gli eventuali segnali premonitori.

Occorre poi considerare il fenomeno emulativo come fattore di rischio in sé, perché la prostituzione minorile spesso viene associata all'acquisizione di *benefit* e di *status*; l'eccessiva attenzione dei *mass media* verso tali fatti di cronaca, non fa altro che implementare il

---

(39) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 7/07/2015.

fenomeno emulativo, mentre sarebbe auspicabile capire come, anche attraverso campagne mediatiche, si possa superare l'etichettatura della prostituzione minorile come fenomeno di cronaca, invece che come realtà di vita di minorenni e famiglie.

Come già rilevato uno dei maggiori fattori di rischio è quello legato alla povertà, intesa nei suoi vari aspetti: quella materiale ma anche e soprattutto quella educativa e relazionale, aspetti sui quali sarebbe necessario intervenire preventivamente, perché tutto ciò che si fa dopo certamente può essere utile, ma non ha la stessa efficacia. Il profilo educativo rappresenta pertanto una vera emergenza.

Le famiglie e la scuola sono in genere impreparate di fronte alle minacce che, da più parti e con canali sempre diversi e sofisticati, insidiano i bambini e i ragazzi che crescono. Ciò è drammaticamente testimoniato dai numeri di questi ultimi anni. Secondo Franco Taverna, coordinatore nazionale del settore accoglienza della Fondazione Exodus, il fenomeno della prostituzione minorile in Italia ha subito un aumento vorticoso, vedendo moltiplicare fino a cinque volte il numero degli adolescenti coinvolti (40). Si rende necessario recuperare, dunque, questo *deficit* educativo sempre più presente tra i ragazzi, attraverso percorsi di prevenzione all'interno delle scuole, ma anche nei contesti di educazione non formali, con l'obiettivo di rendere i ragazzi più consapevoli dei rischi ai quali sono esposti.

Il servizio probabilmente più importante da mettere a disposizione di adolescenti, famiglie, scuole, agenzie e realtà educative è proprio quello di un luogo di ascolto. Deve essere un luogo facilmente accessibile, che non abbia dei filtri, alla portata di tutti, che usi un linguaggio e delle modalità di approccio semplici: un luogo, un telefono, un'e-mail che permettano un contatto immediato.

Si rileva come, nella maggior parte dei casi, abusi e violenze si realizzino all'interno della famiglia. Peraltro, a volte si può anche sbagliare: siccome il fenomeno emerge dopo, all'inizio si prendono i genitori come alleati. A volte si avverte il disagio dei ragazzi e delle ragazze, ma viene esplicitato solo in una situazione di allontanamento dalla famiglia: problemi come anoressia e tossicodipendenza possono essere semplicemente una copertura, che regge finché il minore resta nella famiglia, che lo condiziona pesantemente.

Il disagio « di vivere » su cui si innesta la prostituzione minorile coinvolge oggi sempre più frequentemente anche ragazzini di sesso maschile, che mettono a disposizione il proprio corpo per pochi spiccioli. Questo attiene veramente ad una mancanza di educazione globale all'affettività, a una sessualità consapevole, al rispetto per il proprio corpo, alla qualità delle relazioni.

Il sesso non viene più visto come l'espressione forte di un sentimento, di un'affettività, di un trasporto, ma viene svincolato da tutto questo, bisogna quindi cercare di ricostruire questo legame per cercare di modificare, tamponare, ridurre e risolvere il problema. Se una compagna dice di aver guadagnato abbastanza per comprare il capo di abbigliamento firmato visto in vetrina, convince l'amica che

---

(40) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/03/2015.

anche lei potrebbe comprarselo prostituendosi due volte in un pomeriggio e l'amica, cominciando ad incassare 100, 200 euro, decide di farlo ancora.

È importante, per i rappresentanti della Fondazione Exodus, Franco Taverna e Luigi Maccarosi, che i ragazzi abbiano dei punti di riferimento all'interno della scuola e nei luoghi che frequentano, ma anche che ci siano delle campagne informative che promuovano tra i ragazzi alcuni stili di vita sani (41), anche con la pratica dello sport, che aiuta, secondo quanto affermato dal presidente del tribunale per i minorenni di Torino, competente anche per la Val d'Aosta, Stefano Scovazzo, a gestire la propria fisicità, con la conoscenza dei limiti del proprio corpo (42).

È poi fondamentale la formazione alla genitorialità e il dialogo costante tra reti familiari che dovrebbero rappresentare non solo una priorità ma un vero e proprio investimento per il futuro dei giovani.

Le radici della diffusione della prostituzione minorile non si situano però solo nella famiglia – che pure ha un'importanza capitale nell'educazione – perché oggi ragazze e ragazzi sfuggono facilmente al suo controllo. La scuola costituisce un altro ambito da approfondire.

Sul versante scolastico, certamente il luogo d'ascolto è necessario ma, secondo Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, se nella scuola non c'è un progetto educativo che coinvolge tutti gli insegnanti e le famiglie, rischia di restare un momento isolato. Un progetto integrato nella scuola, che affronti il problema nel complesso, non solo con l'educazione al sentimento ma anche con l'educazione dei ragazzi al rispetto dell'altro, al rispetto di ogni compagno, sarebbe assolutamente indispensabile (43).

Ilaria Boiano, componente dell'ufficio legale dell'Associazione « Differenza Donna », raccomanda l'organizzazione di corsi di formazione specifici in materia di violenza di genere e sfruttamento sessuale, da rivolgere agli operatori scolastici e anche agli operatori della comunicazione e dell'informazione (44).

L'attività di prevenzione è svolta dalle tradizionali agenzie educative, in particolar modo le famiglie e la scuola, affidandosi alle loro capacità e competenze. Proprio la capillare diffusione delle scuole e la supposta presenza delle famiglie dovrebbe generare un valido sistema protettivo, ma purtroppo proprio questo fatto costituisce, al contrario, l'anello debole della prevenzione nel nostro Paese.

Il primo obiettivo è proprio quello di costruire una rete di rilevazione che non sia soltanto quella penalistica e dell'intervento giurisdizionale, anche in sede civile, ma che costituisca un aspetto culturale: ci sono metodologie scientifiche con le quali, facendo domande incrociate, è possibile rilevare fenomeni di questo tipo. L'inasprimento delle pene può avere un limitato valore dissuasivo e, forse, è un'indicazione significativa del valore o del disvalore che una

---

(41) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/03/2015.

(42) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 20/10/2015.

(43) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 4/03/2014.

(44) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/02/2015.

società attribuisce a certi comportamenti, ma non si ritiene che il semplice inasprimento delle pene possa fornire grandi risultati.

Gli interventi più efficaci per quanto riguarda la popolazione minorenni appartenente a fasce non svantaggiate, riguardano l'educazione capillare nelle scuole e nei centri di aggregazione, utilizzando anche il *web*, tenuto conto che la piazza mediatica ha ormai sostituito quella fisica.

Di fronte a tali problematiche si continua talvolta a parlare di separazione e divorzio come se ne fossero la causa principale, ma non è esattamente così. Di separazione e divorzio si parlerà sempre meno, sia perché la gente non si sposa più, sia perché si ricorre sempre più spesso alla negoziazione assistita ed agli strumenti alternativi di risoluzione. Il campo privilegiato degli interventi della giustizia civile saranno sempre di più le fragilità familiari, l'area del disagio e del pregiudizio minorile.

Un elemento che sicuramente emerge è che spesso certi segnali, come i figli che rientrano a casa con oggetti di un certo valore, non sono avvertiti dalle famiglie. Molti auditi hanno evidenziato inoltre la mancanza di collegamento tra scuola e famiglia.

In particolare, Yasmin Abo Loha, segretario generale di ECPAT-Italia Onlus (45), ha dichiarato che spesso alcuni campanelli d'allarme segnalati dalle scuole vengono ignorati dalle famiglie; oppure, al contrario, i ragazzi fanno segnalazioni agli insegnanti, e questi dicono di non parlarne ai genitori perché ci penseranno loro. Per questo, il discorso della prevenzione deve necessariamente passare dalla formazione: è vero che vanno sensibilizzati i ragazzi, educati ed eventualmente rieducati, ma sicuramente la formazione va fatta anche a chi è in contatto con i ragazzi, soprattutto gli insegnanti.

Viene quindi suggerito un primo livello di misure che potrebbero essere promosse: in particolare l'ideazione e l'attuazione di programmi formativi e di campagne di sensibilizzazione che vedano come destinatari gli adolescenti, e che promuovano una sessualità libera e autodeterminata, come manifestazione e realizzazione di sé nel rispetto dell'altro e dell'altra. Una campagna di questo genere sarebbe sicuramente auspicabile, in un contesto di totale isolamento e silenzio su tutto ciò che riguarda la sessualità.

Certamente ci sono anche insufficienze nel garantire la celerità dell'intervento nelle situazioni di disagio e di pregiudizio. Manca, secondo Maria Giovanna Ruo, Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), tutto quello che in gergo viene chiamato «l'esecuzione in sede civile», per cui il minorenni viene allontanato dalla famiglia e inserito nella casa famiglia; viene quindi dato mandato ai servizi territoriali di preparare un progetto per il giudice ma, fra questa fase e quella del progetto, c'è un vuoto normativo nell'individuazione delle modalità con le quali questo progetto deve essere fatto, un vuoto su quali tempi, su chi debba vigilare, e così via (46).

La Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni ha affermato che, nonostante determinate apparenze, e

---

(45) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

(46) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/07/2014.



soprattutto nonostante quello che affermano spesso i clienti, il ruolo del minore è sempre e comunque passivo nella prostituzione: il minore non dovrebbe mai, a suo parere, essere considerato consenziente (47).

Inoltre, sarebbe importantissimo fare l'analisi della reazione delle vittime, perché sempre di vittime si tratta, vittime di prostituzione organizzata che spesso chiedono di essere salvate, che sperano in un aiuto per poter uscire dal giro.

Esiste però anche la tipologia del minore che non ha alcuna voglia di uscire dal giro, il minore – se possiamo usare questo termine – imprenditore di sé stesso. Un punto su cui riflettere in merito a questo tipo di comportamento è la scarsa o nulla percezione del reato da parte di tutte le componenti coinvolte, ed in primo luogo del minore stesso.

Esiste anche l'inizio per gioco, se lo possiamo definire così, per curiosità, per provare, laddove ha grande rilevanza il rapporto fra pari o supposti tali. Quello che venti o trent'anni fa poteva essere considerato disdicevole, oggi non lo è più: « noi lo facciamo tranquillamente, perché non lo fai anche tu? ». Quindi, l'abbattimento di controllo sociale e di freni inibitori, soprattutto nel rapporto fra pari, porta a voler sperimentare a volte questa esibizione di sé stessi.

Vi sono, poi, i minori che decidono di intraprendere questa attività entrando nella prostituzione immediatamente, mentre altri vi arrivano attraverso diversi *step* successivi: prima il messaggino, la ricarica telefonica, poi la conoscenza diretta e l'ingresso in un « giro ». Il grosso spartiacque, secondo i rappresentanti di ECPAT-Italia Onlus, è il primo rapporto, ma una volta varcata quella soglia si perdono i freni inibitori ed è più semplice ripetere quello che è stato già fatto una prima volta (48).

Circa l'analisi dell'*offender*, sempre per i rappresentanti di ECPAT-Italia Onlus, occorre sfatare alcuni luoghi comuni. È ormai un dato di fatto, sia all'estero che nel nostro Paese: non esiste solo il maniaco molto avanti negli anni e molto abbiente; purtroppo si sta abbassando di molto l'età del *sex offender* che si rivolge a minori e non è necessario che disponga di somme enormi. Le tariffe per le quali si arriva a vendersi sono, purtroppo, accessibili a qualsiasi fascia di reddito (49).

Un aspetto molto grave di tale situazione è che tutte queste ragazzine e questi ragazzini non sanno nulla sulle malattie sessualmente trasmissibili, non usano il profilattico perché lo ritengono superfluo, perché il cliente non vuole usarlo, perché così possono chiedere 10 euro in più per vendere il proprio corpo. Dell'AIDS ormai non si parla quasi più, i ragazzini non sanno che cosa sia, mentre quindici o vent'anni fa c'era un grande allarme sociale. Adesso una ragazzina non sa assolutamente come si trasmetta, quale sia il pericolo.

---

(47) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/07/2014.

(48) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

(49) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.

Non si tratta però solo dell'AIDS: i distretti socio-sanitari hanno lanciato segnali di allarme per tante altre malattie a trasmissione sessuale, che si credeva fossero bene o male sparite.

Le famiglie si trovano spesso sole, anche quando eventualmente trovano il coraggio di denunciare, di andare a bussare a una caserma, ad un commissariato. L'approccio non sempre è quello adeguato, è molto soggettivo.

Vediamo sempre più spesso che questi ragazzi non hanno più rispetto del proprio corpo, non viene loro insegnato, neanche in famiglia. Bisogna quindi cercare di rilanciare questo genere di valore, perché il suo decadimento sta realmente creando tutta una serie di danni.

Ci sono ragazze che creano delle pagine *Facebook* in cui si vendono, si mostrano in foto disinibite, seminude. Spesso non sono loro ad averle create, come ricordato da Roberto Mirabile, Presidente, e Anna Maria Pilozzi, Vicepresidente della Onlus «La Caramella Buona», ma le loro amiche che, per fare uno sgarbo – si parla, quindi, di bullismo ad alti livelli – le creano appositamente per danneggiarle, postando foto e commenti a loro nome senza che ci siano dietro le dirette interessate. Si tratta di un fenomeno che si va sempre più estendendo (50).

Un'annotazione è stata fatta dalla Onlus «La Caramella Buona» anche circa il ruolo crescente del consumo di sostanze, portate a volte dai clienti o a volte consumate dalle persone che, in quanto fragili, hanno bisogno di qualcosa per sostenersi: quello che una volta nella prostituzione veniva dato dall'alcol, oggi è fornito da altri tipi di sostanze (51).

Rientra in questo fenomeno la fascia, da non dimenticare, delle e dei tossicodipendenti, che sebbene sembrino essere presenti con una percentuale non altissima – ma su cui sembrerebbe che i servizi per le tossicodipendenze pongano poca attenzione –, nella quale accade che soprattutto le ragazzine si prostituiscano per procurare il denaro per le dosi al fidanzato (così vengono usate due volte). Quindi, è un circolo chiuso e dunque, anche su questo, bisognerebbe avere un'attenzione particolare.

La Polizia postale afferma che non bisogna demonizzare eccessivamente il *web*. Il fenomeno consistente nello scattarsi fotografie in atteggiamenti intimi tra di loro, in particolare tra le ragazze, è diventato sempre più frequente e massiccio, a prescindere dalla rivoluzione dei *social media*. Tutto ciò avveniva già qualche anno fa. Quello di oggi, invece, è un problema di «evoluzione» del costume; si è instaurato un rapporto tra i ragazzi e questi apparecchi, computer e simili, che ora tutti hanno in mano, che è estremamente nuovo e che dobbiamo cominciare a comprendere.

È chiaro che quando ai ragazzi si offre lo strumento del *social network* per far girare, veicolare e muovere dati molto più velocemente, raggiungendo un numero enorme di destinatari, il fenomeno esplose. La precisazione serve ad evitare troppo semplici demonizzazioni del fenomeno dei *social network*, che sicuramente rivestono un

---

(50) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 27/10/2015.

(51) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 27/10/2015.

ruolo serio per questi fenomeni, ma si tratta più che altro dello sviluppo di una realtà che esiste comunque, indipendentemente dai *social media*.

Ma un problema rilevante, che costituisce uno dei più grossi ostacoli per la Polizia postale come per il mondo della scuola, è l'enorme importanza che a questi media attribuiscono non solo i ragazzi, ma anche i genitori.

Oggi in Italia non è possibile dire che è vietato portare il cellulare a scuola. Da quanto dicono gli insegnanti, gli ostacoli più forti vengono proprio dai genitori. Pare che questi perdano il cordone ombelicale con i figli nel momento in cui dovessero entrare in classe senza avere con sé il cellulare. Introdurre qualche regola nell'utilizzo di tali strumenti potrebbe abituare i ragazzi a pensare che, appunto, esistono delle regole. Secondo Antonio Apruzzese, direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, è un fenomeno su cui riflettere il fatto che la maggior parte dei contenuti pedopornografici siano diffusi all'interno delle scuole proprio con i cellulari. <sup>(52)</sup>

Allo stato attuale, nel nostro Paese, si prostituiscono sia minori immigrati che italiani, rom e minori stranieri non accompagnati, ed in tutte le tipologie sono presenti minori tanto di genere maschile quanto di genere femminile.

Rispetto agli stranieri, il quadro è ampio. Nell'ultima ricerca fatta dalla Caritas con il gruppo Abele, nei *focus* territoriali e nelle unità di strada, emerge un aumento considerevole, anche se non tutte le minori si prostituiscono in strada (53). In alcuni territori, si parla di un aumento dal 6 al 15 per cento. Si tratta di ragazze fragili, frastornate, portate in Italia con la prospettiva di un lavoro ma che nella maggior parte dei casi finiscono nei circuiti della prostituzione: in alcuni rari casi si riesce a recuperarle.

Venendo alle nazionalità, queste sono diverse. In particolare, le ragazze nigeriane sono molto giovani e a volte vengono segnalate addirittura da quelle più grandi per evitarne la concorrenza e sono spaventate con i riti *voodoo*.

Vi sono poi le albanesi che sono ritornate: è una percentuale ondivaga, ma comunque ben presente. Abbiamo poi rom e rumene. In merito, c'è da tenere conto di una recente ricerca fatta dalla regione Veneto in cui si rileva il rischio che dall'accattonaggio si scivoli nella prostituzione, soprattutto d'inverno. Ai ragazzini, maschi e femmine, la prima volta si fanno piccoli regali; la volta successiva gli si dà da mangiare e poi con la scusa di farli stare al caldo vengono portati nelle case, perché si tratta comunque di bimbi abbandonati, in alcuni casi di minori stranieri che vivono nei cunicoli: «sembra impossibile, non siamo in Romania, però anche qui accade; intervengono poi pseudo-zii o pseudo-fidanzati che li sfruttano».

L'aspetto del legame tra accattonaggio e prostituzione, oggi, include anche varie attività illegali, in cui i minori vengono usati proprio per la loro età, che li rende meno punibili, ma anche perché sono più svelti ed agili nel commettere piccoli furti.

---

(52) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/07/2014.

(53) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

Un intervento veloce e preventivo, naturalmente, sarebbe un investimento molto importante non solo per loro ma per l'intera comunità. Dalle biografie di questi ragazzi, nonostante un'apparenza spesso strafottente, emergono fragilità, scarsa stima di sé, violenze subite in famiglia o durante i viaggi.

Le ragazze dell'Est scappano da situazioni di violenza e promiscuità, legate quasi sempre all'abuso di alcool: in tali casi sono in fuga proprio dalle loro famiglie. Un altro aspetto che riguarda soprattutto le ragazzine rumene è quello degli istituti, davanti ai quali si presentano gli emissari delle organizzazioni criminali, perché sanno che quello è un luogo privilegiato per il « reclutamento ».

Il circuito della prostituzione minorile attinge da sempre le proprie vittime in situazioni di disagio esistenziale: si cercano sempre più minorenni privi di educazione e di punti di riferimento, perché possono denunciare meno. Basti pensare a casi di ragazze madri che affermano che gli sfruttatori, erano brave persone perché avevano comprato un triciclo per il bambino. Ciò dimostra fino a che livello riescano a circuire queste ragazze e il forte ascendente che hanno su di loro.

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati che si trovano in comunità di accoglienza, spesso succede che la famiglia di origine faccia pressione e chiedi di mandare soldi. Dare un piccolo lavoro, come suggerito da Mirta Da Pra Pocchesia, responsabile del progetto « Prostituzione e tratta delle persone » del Gruppo Abele, in modo che possano continuare a mandare qualcosa a casa, è fondamentale per non far loro subire anche questo tipo di pressione (54).

Nell'attività di assistenza legale durante i processi penali per riduzione in schiavitù, tratta e sfruttamento della prostituzione, in fase di indagine si nota che spesso le minori straniere ricevono un basso grado di tutela. Solo di recente le associazioni ricevono richieste di intervento dalle commissioni territoriali per i richiedenti asilo e anche dai tutori di alcune minorenni straniere non accompagnate.

Una volta riconosciuto il titolo di soggiorno e attivati gli istituti predisposti dalla legge, accade spesso che nessun'indagine sia avviata sulle modalità del loro reclutamento e trasferimento, ovvero sulle finalità della loro tratta sul nostro territorio. Ciò è grave perché, ancora una volta, non solo si prescinde da un accertamento dei fatti di reato, che evidentemente sono stati commessi nel nostro Paese, ma si privano di supporto le minori, lasciate da sole a gestire le conseguenze traumatiche delle violenze subite.

Durante le indagini condotte contro i gruppi organizzati, per esempio di albanesi e rumeni, si riscontra che le minori identificate dalle forze dell'ordine durante le attività di controllo non sono immediatamente messe in protezione, ma sono spesso lasciate per considerevoli periodi di tempo alla mercé degli aguzzini per finalità investigative. Eventualmente sono controllate dal punto di vista delle intercettazioni telefoniche e sono quasi utilizzate per ricostruire i rapporti all'interno del gruppo sul quale si sta investigando.

È accaduto anche che, invece di inviare le minori alle strutture specializzate, come i centri antiviolenza, le forze dell'ordine le abbiano

---

(54) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

condotte presso strutture ricettive di tipo alberghiero, lasciandole sole. È evidente che in molti di questi casi, ha ricordato Ilaria Boiano, componente dell'ufficio legale dell'Associazione « Differenza Donna », nel giro di poche ore le ragazze siano state ricontattate dai loro sfruttatori e reimmesse nel circuito della prostituzione (55).

#### 4. La crescita esponenziale del fenomeno favorita dall'utilizzo delle tecnologie digitali: web e social network.

Lo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione ha indubbiamente favorito la diffusione di tutti i fenomeni connessi all'abuso sui minori: i nuovi *social media*, negli ultimi dieci anni, hanno prodotto una rivoluzione ulteriore nell'ambito della rivoluzione digitale rappresentata da *internet*.

I *social media* hanno creato, infatti, un nuovo sistema di comunicazioni, di rapporti in cui sono pienamente coinvolti anche i giovanissimi, per i quali cellulari e computer sono gli strumenti ordinari di contatto con il resto del mondo. I ragazzi hanno oggi una dimestichezza generazionale con questi nuovi strumenti che impressiona e rende ancora più appetibili tali mezzi di comunicazione per porre in essere condotte rischiose, a volte anche solo per gioco.

Gli sms, *Whatsapp* o strumenti analoghi, come *Telegram* – che consente una maggiore riservatezza e una minore tracciabilità – si prestano indubbiamente a facilitare moltissimo i contatti nei giri di prostituzione che coinvolgono soggetti minorenni.

Ma quando si parla di strumenti digitali, non come semplice mezzo per comunicare, ma come strumento di diffusione della prostituzione, ci si intende riferire soprattutto all'aspetto dell'adescamento – anche con lusinghe o minacce – che avviene generalmente tramite i *social network*, come, per esempio, *Facebook*, che è da considerarsi ancora il più pericoloso, avendo le caratteristiche proprie di una nazione per numero di utenti e servizi, senza tuttavia disporre dei controlli tipici di uno Stato, come la dotazione di forze dell'ordine e una propria magistratura.

In molti hanno confermato quanto questo fenomeno stia passando attraverso la rete. Ormai, molti ragazzi non navigano più solo su *Facebook*, perché pensano che sia permeabile alle istituzioni, sveli i loro segreti, solo perché anche questo *social medium* ha dovuto darsi delle norme di buon funzionamento. Esiste infatti tutta una serie di altri strumenti di comunicazione digitale che vanno sempre più diffondendosi tra i ragazzi. Ci si riferisce in particolare a: *Twitter* – un mondo chiuso per principio – che manda come messaggio quello per cui non si collabora con nessuno, cosa che esercita un fascino particolare sui più giovani; *Instagram*, specificamente basato sulla condivisione di immagini; *Snapchat*, un sistema in cui i messaggi vengono automaticamente cancellati dopo pochi secondi.

Il tema dell'uso degli strumenti digitali nell'ambito della prostituzione minorile è stato affrontato in particolare nelle audizioni del

---

(55) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/02/2015.

Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, Antonio Apruzese, e dei rappresentanti della Onlus « La Caramella Buona » (56).

In primo luogo, il Direttore della Polizia postale ha rilevato la necessità di individuare esattamente cosa si intende per prostituzione tramite l'uso di strumenti digitali. Infatti, non tutti gli episodi che vedono l'utilizzo di tali strumenti possono essere ricondotti *tout court* al mondo della prostituzione via *web*. Molti fatti di cronaca che hanno colpito l'opinione pubblica e hanno portato a pensare a casi di prostituzione minorile attraverso *internet*, non sono esattamente configurabili come tali, ma sicuramente la rete ha rappresentato lo strumento che ha reso più facile e diffuso questo fenomeno. Sono spesso casi di prostituzione reale, ordinaria, che vedono sì un utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, ma come mezzo per realizzare meglio tali condotte criminose e, in sostanza, per facilitare i contatti tra gli interessati, vittime ed autori.

Anche altri auditi hanno affrontato la tematica della prostituzione minorile via *web*, in modo più o meno approfondito, ed alcuni magistrati hanno sottolineato, in particolare, la rilevanza della rete in tale contesto.

Per il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, i nuovi *social network*, proprio per questa agevolazione dei contatti, hanno in effetti un ruolo assolutamente determinante nella prostituzione minorile: al riguardo, è stato evidenziato come la rete costituisca una delle modalità principali che favoriscono e consentono in moltissimi casi la consumazione dei reati connessi alla prostituzione, quindi sicuramente un aspetto importante da attenzionare (57).

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Mario Zevola, ha anch'egli rilevato la grande facilità di contatti attraverso gli strumenti tecnologici oggi disponibili: gli stessi cellulari consentono di connettersi alla rete e, anche se non si possiede uno *smartphone*, ci sarà sicuramente un compagno di scuola disposto a prestarlo. Si tratta di strumenti che agevolano sicuramente le relazioni interpersonali, comprese, ovviamente, quelle più pericolose (58).

I casi più recenti di pedofilia e di abuso su minori nascono proprio dalla rete, che agevola enormemente l'adulto nell'entrare in contatto con il minore, spacciandosi lui stesso per tale, celando la propria reale identità, con una facilità incredibile rispetto ad un tempo, quando doveva appostarsi in luoghi all'aperto, davanti a una scuola o in un giardino pubblico per adescarlo. Solo in un secondo tempo, dal contatto virtuale si passa a quello reale.

Su *Facebook* tutti, compresi i giovanissimi in cerca di clienti, hanno la possibilità di creare una pagina personale a mo' di vetrina ed ognuno è libero di fare, scrivere e condividere ciò che vuole con chiunque: esistono addirittura pagine riguardanti neonati, dai contenuti terribilmente espliciti, che, nonostante le segnalazioni, non vengono rimosse, perché la valutazione di tali casi da parte degli amministratori del *social* è estremamente discrezionale e spesso

---

(56) Cfr. i resoconti stenografici delle audizioni rispettivamente del 10/07/2014 e del 27/10/2015.

(57) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/02/2015.

(58) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 24/03/2015.

inefficace, al punto che i responsabili si giustificano affermando che chi segue questo tipo di segnalazioni non conosce il significato di certi termini perché gergali.

Nonostante ripetute insistenze, come segnalato dai rappresentanti della « Caramella Buona » Onlus, determinati contenuti non vengono rimossi, ovvero, pur essendo oscurati in tempi relativamente brevi, vengono immediatamente sostituiti da altri simili, pubblicati dagli stessi autori o da soggetti diversi.

Ciò accade perché *Facebook* ha un ufficio in Italia con molti addetti commerciali, ma non ha nessuno che legga in italiano i contenuti delle pagine, dei gruppi, dei profili. I dirigenti europei hanno ammesso in una riunione che queste pagine vengono lette a Dublino o negli Stati Uniti, mentre i 12 milioni di utenti in Italia hanno solo addetti alla vendita pubblicitaria ed un risponditore automatico che dice: « Questi contenuti sono accettati dai nostri *standard* », oppure che non lo sono.

L'associazione « La Caramella Buona » ha quindi denunciato *Facebook* per istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis c.p.). In conseguenza di ciò, i dirigenti europei del *network* hanno voluto incontrare i rappresentanti dell'associazione, ma dall'incontro – come riferito in audizione – non è emerso nulla di concreto. Proposte come la registrazione a *Facebook* tramite carta d'identità, sono impensabili per loro, perché taglierebbero fuori una buona fetta di utenza. Inoltre, nonostante milioni di italiani utilizzino *Facebook*, i responsabili si fanno scudo della normativa estera, quindi molte condotte penalmente rilevanti nel nostro ordinamento, a loro giudizio non sono da considerarsi tali: apologia, incitamento alla violenza, induzione alla prostituzione, istigazione a pratiche di pedofilia.

Il mondo del *web* è gestito su base internazionale: purtroppo, le capacità d'intervento da parte dei singoli Stati, compresa l'Italia, sono ridottissime. Tutti i *social network* hanno sede in altri contesti, in altri territori, in altri Stati. Senza un'adeguata impostazione a livello sovranazionale, non è possibile arrivare a nulla, perché i contenuti devono eliminarli i gestori di *Facebook*, di *Twitter* o di altri siti che si trovano all'estero. C'è bisogno di promuovere iniziative di alto profilo, a livello di cooperazione tra Stati, creando meccanismi internazionali idonei ad affrontare in modo adeguato tale fenomeno.

Quanto all'attività di controllo dei siti in generale, l'Italia ha una normativa all'avanguardia: siamo tra i pochi Paesi al mondo ad avere il sistema della *black list*. Quando si trovano siti con contenuti pedopornografici che sono all'estero e che non è possibile chiudere su richiesta al magistrato italiano, la polizia postale ha il potere di ordinare ai *provider* italiani che quel sito non sia raggiungibile e quindi visionabile nel nostro Paese.

È chiaro però che il discorso è entrato in crisi con i *social network*. Un conto, infatti, è chiedere al *provider* di chiudere l'accesso ad un sito, altro è chiedere la chiusura di una certa pagina di *Facebook*. Tecnicamente, non è possibile: bisognerebbe chiudere l'accesso a *Facebook*, e questo è ovviamente fuori discussione.

La nuova normativa in materia di prostituzione minorile, introdotta con il recepimento della Convenzione di Lanzarote, ha antici-

pato la punibilità al momento in cui vi è la semplice promessa del corrispettivo: basta la promessa di una utilità economica per l'atto sessuale e scatta la punibilità.

Per interpretazione costante da parte della Cassazione (59), per tutto ciò che riguarda la rete nei rapporti in fatti di natura sessuale, i soggetti sono punibili anche a prescindere dal classico rapporto fisico, come ricorda il Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni. È un'affermazione molto avanzata dovuta al riconoscimento della pervasiva pericolosità dei contatti *on line*, che ha fatto ritenere opportuno e giusto punire come fatto sessuale realizzato anche un'anticipazione, quindi le semplici intese, a condizione che avvengano in rete.

Un aspetto importante, secondo il Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, Antonio Apruzzese, è che, nella quasi totalità dei casi, i minori finiscono doppiamente danneggiati da questi episodi di prostituzione via *web*. Oltre all'episodio in sé, al rapporto singolo che si instaura con il responsabile dell'induzione o sfruttamento della prostituzione, queste situazioni producono una grande quantità di immagini, video, tutti a sfondo sessuale, che entrano in un mercato e che generano una serie di altre fattispecie penali da perseguire quali, ad esempio, la detenzione, divulgazione, produzione e commercio di materiale pedopornografico. Al giorno d'oggi, inviare filmati, interi film o immagini pedopornografiche è di una facilità estrema, tant'è che la produzione che viene raccolta normalmente quando viene arrestato un pedofilo è mastodontica. Come hanno ricordato i rappresentanti di ECPAT-Italia Onlus, raramente nel computer di un indagato o di un arrestato per questi tipi di reati si trovano meno di 10 mila immagini e centinaia di filmati.

I casi più frequenti – come riferito dai rappresentanti di Ecpat-Italia Onlus– sono quelli di maggiorenni che si fingono minorenni: il pedofilo o il potenziale cliente è frequentemente una persona adulta che tramite i *social network* si costruisce una falsa identità, si finge coetanea della vittima e rivela solo in seguito la propria età reale. C'è però anche l'adulto che fin da subito decide di rivelare la propria età e di mercificare lo scambio di immagini, spesso una prima tappa verso la prostituzione vera e propria (60).

I casi aumentano progressivamente, come confermato dal Direttore della Polizia postale: da 129 in tutto il 2013, a oltre 100 nei primi sei mesi del 2014. Anche gli arresti e le denunce aumentano di anno in anno: 49 nel 2013 e 36 solo nei primi sei mesi del 2014.

Per almeno un terzo dei casi di adescamento vi è stata l'evoluzione verso fenomeni di prostituzione reale: il semplice spacciarsi per minorenni da parte di un maggiorenne ha portato all'esplicitazione di chiari riferimenti di natura sessuale in rapporti con minori e quindi si è avuta la promessa di compensi.

Per quello che riguarda la fascia d'età, il 60 per cento circa dei casi vede interessati ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Oltre il 30 per cento, invece, riguarda minori dai 10 ai 13 anni, ed un'esigua minoranza

---

(59) Corte di Cassazione, Sez. III Penale – Sentenza 21 aprile 2015, n.16616 – Pre. Mannino – Est. Pezzella

(60) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 29/01/2015.



riguarda bambini sotto i 10 anni. Il timore è che ci si sposti verso fasce d'età ancora inferiori. Ciò è determinato anche dal fatto che diminuisce progressivamente l'età a partire dalla quale i minori hanno la disponibilità di un cellulare.

Un dato oggettivo è che, nel 90 per cento dei casi, l'adescamento via *web* sfociato in fatti di prostituzione minorile è partito e si è sviluppato proprio attraverso l'utilizzo dei *social network*.

Colpisce in modo particolare, secondo la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), Silvana Mordegli, la grande estensione della prostituzione minorile collegata alla rete, fenomeno che si sviluppa non solo, come verrebbe spontaneo pensare, in famiglie che per vari motivi possono essere considerate fragili e quindi facilmente predisposte a determinate situazioni, ma anche in famiglie apparentemente solide, che sembrerebbero poter rispondere bene alle necessità di crescita e di accudimento dei propri figli (61).

Come osservato da Maria Giovanna Ruo, presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni «Cammino», un elemento che può aiutare a dare un'idea del mondo in cui vivono questi ragazzi è che, nella quasi totalità dei casi, i compensi nei tristissimi episodi di prostituzione minorile via *web* come evoluzione di episodi di adescamento, sono regalie di modesto valore, come ricariche telefoniche e/o pagamento di spese di connessione al *web*. È così forte il legame con questo tipo di beni, per cui ciò che interessa di più è avere la possibilità di utilizzarli gratuitamente o di disporre dell'ultimo modello sul mercato. Non mancano però anche altre forme di compenso che a noi possono sembrare ugualmente «futili», come un trattamento alle unghie o l'estensione dei capelli.

Quanto alle possibili misure di contrasto, le mere strategie di carattere repressivo risultano quasi totalmente inutili; per realizzare delle misure concrete, che possano essere d'aiuto, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna pensare ad iniziative di prevenzione. Ciò significa, innanzitutto, prestare maggiore attenzione ai momenti di formazione per i ragazzi. L'utilizzo consapevole del *web* deve entrare a far parte degli insegnamenti scolastici, ed i giovani devono sapere quali sono i rischi legati all'utilizzo improprio della rete.

Quella a cui si riesce ad arrivare è una parte limitata del mondo giovanile: in genere, si opera in maniera piuttosto sporadica e casuale, quando giunge qualche segnalazione dalle famiglie. Né sono pensabili, data l'ampiezza del mondo dei *social media*, operazioni di monitoraggio sistematico. Ciò non è più possibile, perché è talmente enorme la massa di comunicazioni e di flussi, che bisogna trovare altri indicatori, altri segnali che possano far emergere tali fenomeni.

Quando la Polizia postale parla nelle scuole del sistema di monitoraggio di *internet* per scoprire questo genere di episodi, il dato di oggettiva validità è che si riceve, dopo qualche giorno, un elevatissimo numero di segnalazioni di casi di adescamento. Pertanto, si ritiene da più parti che l'informazione nelle scuole sia un percorso da seguire ed intensificare.

---

(61) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 7/07/2015.

In linea generale, è stato osservato come sia fondamentale la collaborazione tra Polizia postale, ambito socio-sanitario, scuola, famiglia, gruppi di auto e mutuo aiuto, in progetti di ampio respiro non solo contenutistico, ma anche temporale.

Per Mirta Da Pra Pocchesia, responsabile del progetto « Prostituzione e tratta delle persone » del Gruppo Abele, un aspetto particolarmente grave è la constatazione di come i minori comprino e vendano prestazioni sessuali tramite il *web* con grande leggerezza, senza rendersi conto del fatto che questo, all'inizio, comincia come un gioco, ma poi rischia di assumere caratteri più gravi, fino a diventare a volte un ricatto. Infine, diventa un consumo vero e proprio, il che ha delle ricadute molto pesanti sul loro sviluppo psicofisico. Pertanto, la tematica dell'utilizzo del *web* e dei suoi pericoli è un aspetto che bisognerebbe affrontare nelle scuole e negli ambiti educativi di ogni genere (62).

I nativi digitali, secondo Melita Cavallo, Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, anche a 6/7 anni sanno utilizzare tutte le funzioni digitali ed arrivare ovunque. Sono ragazzi che apprendono informazioni da *internet*, seguono, rispondono, comunicano via *chat*, vanno nel mondo, hanno profili diversi e rispondono a persone senza scrupoli. Non possiamo impedire che il ragazzino vada su *internet* o dire ai genitori di non mettergli il computer nella stanza, perché egli utilizzerà il computer del compagno, pagherà per utilizzarlo negli *internet point*. Bisogna, invece, educare i ragazzi, sin da piccoli, al fatto che *internet* è un mezzo potente, da utilizzare in un certo modo: si tratta di una grande opportunità per tutti, ma deve essere utilizzata limitando i rischi, perché se si cade nelle reti sbagliate, si entra in situazioni di estremo pericolo, dalle quali è poi difficile uscire (63).

Sono ormai numerosissime le segnalazioni ricevute dalle associazioni, e si tratta delle fattispecie più svariate: casi di pedopornografia, diffamazione, calunnia, estorsione, *cyberstalking*, adescamento, *hacking* dei profili, sostituzione di persona, violazione della *privacy*, prostituzione e molestie. Il *target* a maggior rischio è quello dei primi anni della scuola secondaria di secondo grado.

A parere dei rappresentanti della Fondazione Exodus, Franco Taverna e Luigi Maccarosi, si avverte la necessità di un controllo su tutti i canali e le piattaforme comunicative: oggi la piazza non è solo quella fisica, ma è stata generalmente sostituita da quella virtuale di *Facebook*, dei vari blog e da tutte quelle del mondo variegato di *internet*. Servirebbe, dunque, una rete di persone e servizi in grado di accogliere, orientare, accompagnare minori e adulti; persone che siano in grado di offrire consulenze e informazioni a genitori e insegnanti, con una specifica capacità di educare, informare e responsabilizzare gli adolescenti all'utilizzo della rete e dei *social network*. Davanti alle nuove tecnologie il minore ha un ruolo attivo, un modo personale di pensare, sentire, comportarsi, ma soprattutto ha un ruolo decisionale nei tentativi di adescamento (64).

---

(62) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 10/03/2015.

(63) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 4/03/2014.

(64) Cfr. il resoconto stenografico dell'audizione del 17/03/2015.

Si nota che, anche in presenza di regole precise a livello internazionale rispetto alla rete ed a determinate caratteristiche del settore penale, è molto importante sistematizzare i dati a disposizione, anche attraverso i sistemi implementati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Appare altresì fondamentale attivarsi con l'Ordine dei giornalisti, perché gli strumenti mediatici possano essere utilizzati in modo produttivo. Riguardo a tali strumenti, come ha affermato la Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, Silvana Mordegli, assume una certa rilevanza anche il « diritto all'oblio », essenziale rispetto a soggetti minorenni, che hanno diritto a non subire per sempre le conseguenze di errori commessi e subiti.

Dinanzi a queste nuove tecnologie, molti genitori sono sprovvisti di competenze. Secondo una recente ricerca dell'associazione pediatri, il 50 per cento dei genitori non sa e non vuole sapere cosa i figli facciano con questi strumenti; l'altra metà non ne ha mai parlato, neppure informalmente, con i figli. Non c'è stata, quindi, neppure l'occasione di scambiare con essi opinioni su quello che può accadere loro nella rete.

I più « aggiornati » tra i genitori, al massimo possono attivare dei filtri, che sono, però, facilmente aggirabili. D'altra parte, il filtro non sostituisce l'impegno educativo genitoriale. Non è delegando ad un filtro la prevenzione che si riesce a far fronte ai pericoli. Come ha ricordato tra gli altri Antonio Apruzzese, Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, sarebbe importante agire su tutti e due i versanti: la scuola fin dove arriva, ma anche un'attenzione particolare alla genitorialità.

##### *5. Misure di prevenzione e contrasto del fenomeno.*

Il fenomeno della prostituzione minorile, attingendo a un tessuto sociale complesso e variegato e trovando il suo alimento nella criminalità ma anche nel disagio, necessita non soltanto di strumenti repressivi, ma anche di interventi di prevenzione e di tutela delle vittime.

Come riferito dal Ministro della giustizia Orlando nel corso della sua audizione, vi è la consapevolezza che gli strumenti di prevenzione e di sostegno alle vittime debbano essere ancora potenziati e migliorati. In particolare, sarebbe auspicabile la previsione di un maggiore sostegno alla genitorialità attraverso incontri di formazione e consulenze familiari volti a sviluppare i ruoli della genitorialità responsabile, per ampliare la conoscenza e la comprensione dei processi evolutivi dei giovani e contrastare i reati commessi in ambito familiare. « Nella società globalizzata, sempre più complessa e in divenire, si richiede una competenza genitoriale più evoluta, che va quindi supportata nelle situazioni di maggior criticità ».

Sarebbe inoltre necessario prevedere: la diffusione capillare dei numeri verdi presenti sul sito del dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio tra insegnanti, medici, pediatri, operatori dei servizi sociali e rappresentanti delle forze dell'ordine; la promozione di accordi e protocolli operativi per disciplinare le

competenze di tutti gli operatori, tra cui gli uffici del servizio sociale per i minorenni; una disciplina uniforme delle modalità di segnalazione e di intervento, per conseguire un efficace coordinamento della presa in carico delle vittime ed evitare così vuoti di tutela o sovrapposizioni.

Sarebbero anche auspicabili: una campagna di informazione sul gratuito patrocinio, anche a cura degli uffici del servizio sociale per i minorenni, affinché le persone offese possano ottenere la miglior difesa possibile; l'incremento delle aule protette, anche attraverso il contributo delle associazioni del privato sociale, con le quali a livello nazionale e locale sono stati stipulati protocolli di intesa, come si è verificato in molti tribunali per i minorenni; l'istituzione degli elenchi delle associazioni di cui all'articolo 609-*decies* del codice penale presso i tribunali, affinché le vittime possano avvalersi dell'assistenza affettiva e psicologica, nonché della tutela legale linguistica e culturale, nel caso di minori stranieri non accompagnati.

La Convenzione di Lanzarote delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi; stabilisce anche programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via *internet*.

È stato anche rilevato dagli operatori giudiziari come – alla luce del considerevole incremento delle situazioni di prostituzione minorile informatizzata – sia necessario sicuramente implementare tutte le misure finalizzate alla tutela *on line* dei minori. Al riguardo, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, ha sottolineato l'importanza di attivare dei profili *esca* – come fatto dall'ospedale milanese Fatebenefratelli – attraverso i quali vengono intercettati sia i minori che si propongono per prestazioni sessuali, sia gli adulti che li cercano. I soggetti minorenni vengono poi nel caso avviati a percorsi riabilitativi che l'ospedale mette in atto.

Le problematiche richiamate, certamente non esaustive della complessità della questione, suggeriscono anche la necessità di garantire efficaci reti di supporto e di pensiero intorno alle famiglie adottive; mentre i continui tagli ai servizi socio-sanitari, la diminuzione del personale, in particolare di quello stabilmente assunto a favore di quello a contratto temporaneo, sta determinando una discontinuità di cura ed uno spreco di risorse professionali e di investimenti, nonché, fatto ancora più grave, un'interruzione pregiudizievole dei percorsi di sostegno e di cura dei minori coinvolti in tali vicende.

«Trattandosi di minori, siamo sempre più consapevoli – come giudici – che occorre strutturare interventi integrali che costruiscano un percorso socio-educativo complessivo e non frammentato; interventi integrati, che mettano in campo metodologie e pratiche differenti, a partire dalla famiglia, passando per la presa in carico, per finire poi all'autonomizzazione; interventi sequenziali, da una fase *soft*, a una fase di progressiva responsabilizzazione; in definitiva,

interventi a geometria variabile, indirizzati a persone, per cui occorre strutturare percorsi, non necessariamente lineari, ma personalizzati, se non sempre omogenei, certamente mai omologati (65) ».

L'intervento pubblico deve essere sempre più sensibile ai bisogni, alle vulnerabilità e alle carenze di chi è esposto alle altrui e alle proprie fragilità, prima di tutto i figli, ma anche i genitori, i quali, vittime dei dissidi e delle conflittualità proprie e altrui, possono compromettere la loro funzione educativa. La condizione di vulnerabilità del nucleo familiare, dei suoi legami e dei suoi componenti, sollecita risposte attente, prudenti, rispettose del valore della persona e orientate non già all'esautorazione, bensì alla restaurazione e riqualificazione delle funzioni genitoriali.

Come autorevolmente rilevato, le strategie chiave devono essere centrate sull'aiuto, sulla comprensione, sull'assistenza, sul sostegno, verso il recupero delle capacità e responsabilità individuali, rivolte a includere i soggetti, sottolineando e valorizzandone le capacità ed abilità, piuttosto che comprimendole e reprimendole.

Il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, ha rilevato, in merito agli eventuali interventi normativi, l'opportunità dell'estensione delle norme sull'ascolto del testimone vulnerabile, introdotte per la fase dell'incidente probatorio e del dibattimento, anche alla fase delle indagini preliminari, che è il momento fondamentale in cui il minore vittima di prostituzione minorile viene ascoltato. Vi è quindi la necessità di disposizioni processuali specifiche, che consentano di assumere la testimonianza del minore nella fase delle indagini preliminari con adeguate modalità di protezione (66).

Un altro intervento legislativo importante a tutela dei minori è il potenziamento delle strutture di protezione e tutela sul territorio. « L'intervento repressivo ha un senso nei confronti dell'adulto responsabile di tali reati, ma ricordiamoci che non avremo fatto giustizia se non saremo capaci di aiutare il minore che arriva a compiere azioni così disdicevoli e autodistruttive anche sul piano psicologico (67) ».

Un elemento estremamente positivo, acquisito nel processo noto come « Baby squillo », è che si è riusciti a indirizzare verso un percorso di recupero, riabilitazione e tutela la minore che maggiormente è stata coinvolta (i contatti avuti dagli adulti con queste minori nel giro di qualche mese hanno superato i 3.000) e che viveva in una condizione di elevato disagio personale. Purtroppo non sempre si riesce a far accedere tutti i minori vittime di tali reati a siffatti percorsi di tutela e questo è un *handicap* gravissimo, ma è fondamentale la protezione delle vittime attraverso il potenziamento delle strutture dei servizi sociali sul territorio e delle strutture di intervento (le associazioni sul territorio che danno accoglienza e assistenza anche psicologica a queste ragazze).

---

(65) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 31/03/2015, audizione della Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, Marina Besio.

(66) Cfr. il resoconto stenografico della seduta del 17/02/2015.

(67) Cfr. in tal senso le considerazioni espresse dalla dott.ssa Monteleone.

È stata inoltre rilevata la necessità del potenziamento sia delle forze dell'ordine e della loro professionalità, sia delle strutture giudiziarie, affinché possano contrastare adeguatamente tali fenomeni criminali.

In linea generale, appare opportuno evidenziare come le misure di prevenzione e di contrasto alla prostituzione minorile siano differenti a seconda del tipo di prostituzione che si vuole arginare. Infatti, gli interventi per contrastare la prostituzione da povertà sono probabilmente quelli più facili da mettere in campo, come riferito da tutti gli operatori del settore, sia magistrati, sia associazioni di volontariato sociale.

I nuclei familiari che espongono i minori a tale abisso sono quelli tendenzialmente più agganciabili e seguiti dai servizi sociali: sono spesso multiproblematici, il che porta ad un contatto con la rete di sostegno sociale, che svolge la funzione di antenna del fenomeno, attivando gli interventi del caso, di sostegno prima e giudiziari poi, fino all'eventuale allontanamento del minore dal nucleo familiare (68).

Ulteriore esigenza per contrastare il fenomeno della prostituzione minorile è rappresentata da interventi seri, importanti e soprattutto efficaci sulla scuola, sulle strutture territoriali, sui centri di servizio sociale, sulle strutture sanitarie, che assicurino l'effettiva protezione a questi minori, interventi a tutela delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio.

Il disagio familiare di tipo economico, di elevata conflittualità coniugale, si riflette, ovviamente, sui minori. È recentissimo l'arresto di due genitori e di un cittadino italiano piuttosto anziano che intratteneva rapporti di prostituzione con una dodicenne in cambio della spesa che portava a casa della minore. La minore, come riferito, al primo incontro con il magistrato ha chiesto piangendo di essere allontanata da casa perché voleva stare lontano dai suoi genitori (69).

Diverso il caso del tema urgente, perché moderno, della prostituzione di minori incardinata all'interno di nuclei familiari non poveri, ma benestanti. In tale contesto la spinta prostitutiva non deriva dalla povertà, ma da altri molteplici fattori.

Primo fra tutti il modello di donna bella, esile, ben vestita, ben truccata offerto dalla televisione e dai mezzi di comunicazione, modello al quale tutte le ragazzine vorrebbero assomigliare e che quindi tentano di emulare. In tali casi per avere gli oggetti dei propri desideri, quali ad esempio un cellulare ultimo modello, una borsa firmata, ovvero un capo di abbigliamento particolarmente costoso, le ragazzine di buona famiglia, anche tramite un semplice passaparola dell'amica, possono finire in giri di prostituzione che si radicano in quartieri residenziali con clienti maggiorenni, a volte anziani, nella maggior parte professionisti, di livello socio-economico medio-alto.

In tali casi, le famiglie e la scuola non possono essere considerate le uniche responsabili perché le adolescenti spesso sfuggono al

---

(68) Cfr. sul punto il resoconto stenografico dell'audizione del 20 ottobre 2015 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, e Valle D'Aosta, Stefano Scovazzo.

(69) Cfr. sul punto l'audizione del sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone.

controllo di entrambe le autorità. Nonostante questo, tuttavia, gli interventi da attuare per contrastare tali situazioni devono provenire in primo luogo sia dalla famiglia, sia dalla scuola.

Occorre che le famiglie e la scuola educino i ragazzi all'affettività ed ai sentimenti, onde evitare che i minori considerino il sesso in modo del tutto sconnesso da essi. Altra necessità manifestata da più parti è « l'educazione al limite » sin dall'infanzia. « È necessario, anche se difficilissimo, perché in controtendenza rispetto a tutto quello che viene spacciato per moderno, far riscoprire ai giovani il valore salvifico del limite e, quindi, dell'autorità che impedisce il superamento del limite » (70).

« Vendere il proprio corpo, non per drammatico bisogno, ma perché si fanno soldi, è superamento del limite, perché nessuno ha mai insegnato quel limite e il divieto di quel superamento. Il limite è che il corpo non si può vendere per soldi, perché non ha un valore esprimibile in denaro, perché permette l'esperienza del mondo e, come il mondo, non può essere in vendita. L'insegnamento dei limiti spetta ai genitori, al padre o alla madre [...] ».

Nella società contemporanea il problema, in molti casi, è l'assenza delle famiglie. Anche se l'assenza sul tema della sessualità non sembra particolarmente grave, se confrontata con quella relativa al consumo degli alcolici e/o di sostanze stupefacenti o alla dipendenza dal gioco d'azzardo, che sta diventando un'emergenza sociale.

Occorre agire sulla scuola secondo quanto emerso in tutte le audizioni svolte. In particolare, c'è chi suggerisce di costituire nelle scuole delle *equipe* specializzate di sostegno composte da esperti – psicologi, psichiatri, pediatri – che possano offrire sostegno ai ragazzi rispetto alle situazioni difficili: *cyberbullismo* (71), educazione all'uso dello strumento informatico, alla sessualità, educazione ai pericoli costituiti dal fumo, dall'alcool e dall'uso di sostanze.

« Gli insegnanti devono essere in grado di suggerire che la fondazione del futuro si raggiunge con la coltivazione del limite, della fatica, dell'applicazione e del sacrificio, in uno sforzo teso all'acquisizione di un complessivo senso umano » (72).

È necessaria inoltre una formazione *ad hoc* dei nuovi insegnanti, nel senso che essi devono essere in grado di comprendere le difficoltà dei ragazzi di oggi, dal momento che esiste un diffuso degrado morale e civile della società.

L'altro aspetto importante per la famiglia è proprio una formazione alla genitorialità, perché questo è il mestiere più impegnativo in assoluto ma non vi è nessuno luogo in cui venga insegnato. Un investimento sulla formazione genitoriale e sulle reti tra famiglie dovrebbe essere tra le priorità di ogni Governo responsabile.

---

(70) Cfr. in tal senso le parole del Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, Stefano Scovazzo.

(71) Si ricorda che il 20 maggio 2015 è stato approvato al Senato il d.d.l. (S.1261) recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* », attualmente all'esame della Camera.

(72) Cfr. in tal senso le considerazioni espresse dal Presidente del Tribunale dei minorenni di Roma, Melita Cavallo, nella seduta del 4 marzo 2014 e dal procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma, Maria Monteleone, nella seduta del 17 febbraio 2015.

Occorre investire e rendere più agevole l'accesso agli sportelli per i giovani ed ai consultori, pubblicizzandone adeguatamente l'esistenza.

Per quanto attiene infine alla prospettata riforma della giustizia civile, che prevede l'abolizione del Tribunale per i minorenni e la conseguente istituzione di un unico Tribunale per la famiglia, tutti gli operatori specializzati nel settore minorile ne hanno contestato l'opportunità: si vuole evitare la dispersione della specializzazione acquisita da parte di soggetti ormai qualificati ad operare in un campo così delicato.

Proprio perché è importantissima la specializzazione, alcuni hanno espresso l'opportunità che la procura e in generale gli uffici giudiziari minorili, si vedano attribuita la competenza anche per i reati commessi a danno dei minori. Tale competenza allo stato attuale è attribuita alla procura ordinaria. Se si riuscisse ad avere un'unica autorità giudiziaria specializzata e competente ad occuparsi della doppia faccia di un unico problema, ciò porterebbe sicuramente degli ottimi risultati (2).

Per quanto attiene agli interventi da attuare nell'ambito della comunicazione, occorre anzitutto verificare il rapporto attuale tra la prostituzione minorile e i *mass media*. Come è stato rilevato da alcuni componenti la Commissione e da alcune associazioni di volontariato, spesso i *mass media* descrivono le giovani prostitute come minori avidi, perché in cambio dell'atto di prostituzione comprano gioielli o vestiti e, di fatto, tendono a colpevolizzarle, cercando nel contempo una loro testimonianza in diretta televisiva – magari dopo il compimento della maggiore età – per fare *audience* (3).

Peraltro, l'uso improprio dei *media* può avere delle conseguenze anche sui percorsi giudiziari delle vittime. Infatti i difensori degli adulti colpevoli di aver commesso atti sessuali con minorenni, utilizzano la descrizione del minore avido che adesca egli stesso l'adulto *via internet* o con altre modalità proprio nella strategia di difesa giudiziaria. Tanto che a volte si arriva a sentenze di condanna unicamente perché è incontrovertibile la questione della minore età.

Si tratta di un problema particolarmente delicato, su cui sono intervenute sia la legge, sia la giurisprudenza. Peraltro, la stessa stampa ha avuto la sensibilità di codificare quello che deve essere il comportamento dei *mass media* nell'ipotesi in cui si tratti di minori, sia come autori, sia come vittime di reato, specialmente in tematiche così delicate.

Al riguardo si ricorda, la Carta di Treviso e il Testo unico sulla *privacy*, (4) ovvero il nuovo codice deontologico dei giornalisti. Tuttavia, come riferito dagli organi della magistratura auditi, si assiste molto spesso a casi in cui la tutela della *privacy* del minore rimane più un obiettivo perfettibile che una realtà. Infatti, molto spesso si

---

(73) Cfr. le considerazioni espresse in tal senso dal sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bari, Gianna Maria Nanna.

(74) Cfr. sul punto le considerazioni espresse dalle sen. Blundo e Mattesini e dai deputati Cesaro e Zampa, nella seduta del 17 febbraio 2015.

(75) La Carta di Treviso è il Protocollo del 5/10/1990, sottoscritto dall'ordine dei giornalisti, FNSI e Telefono azzurro, con la finalità di disciplinare i rapporti tra il diritto di cronaca e la tutela dell'infanzia; cfr. il d.lsg. n.196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (T.U. sulla *privacy*).



verificano casi di divulgazione non dei nomi ma di elementi tali che portano all'identificazione della vittima in modo molto agevole.

### *Conclusioni.*

Le numerose audizioni svolte hanno consentito alla Commissione di acquisire un ampio ventaglio di elementi informativi e di valutazione in relazione alle questioni oggetto della indagine.

Di particolare interesse sono state le testimonianze dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni da anni impegnati nella lotta al fenomeno. Preliminarmente, occorre chiarire che la prostituzione minorile presenta profili complessi assai differenti tra loro, laddove per complessità si deve intendere le molteplicità delle tipologie con cui si manifesta il fenomeno, nonché la complessità delle reti criminali che vi si muovono intorno. Anzitutto, esiste una prostituzione minorile che origina all'interno di famiglie fragili, con storie di vita familiari difficili. Contesti familiari gravemente disagiati, in special modo sotto il profilo economico, ove spesso è la stessa famiglia ad instradare la/il minore verso la prostituzione.

Accanto a queste realtà familiari se ne collocano altre, che pur essendo apparentemente consone alla necessità di crescita e di accudimento di minori, sotto diversi profili, in particolar modo legati agli aspetti di autorevolezza delle figure genitoriali, finiscono con l'essere, come testimoniato dalle cronache ricorrenti, realtà all'interno delle quali si origina un diverso tipo di prostituzione minorile. Tali casi sono caratterizzati da famiglie che spesso finiscono per il veicolare messaggi distorti legati per lo più all'apparire, contribuendo alla normalizzazione di alcune condotte dei minori caratterizzate da un interesse insano nei confronti del denaro, al punto da portare ad una percezione deformata dello scambio prestazioni sessuali/denaro, come anche emerso dalle diverse audizioni. In particolare, all'interno di queste realtà familiari possiamo collocare il fenomeno del *sexting*, cioè di tutta l'area di prostituzione minorile collegata alla Rete. A tal riguardo, la Commissione sottolinea come i nuovi *social network* spesso svolgano un ruolo determinante in relazione all'adescamento.

C'è, infine, un terzo tipo di prostituzione, legata ai flussi migratori, ovvero la "prostituzione da tratta" che riguarda in particolare i minori stranieri non accompagnati portati in Italia con il solo fine di instradarli alla prostituzione, immigrati di aree collegate all'Unione europea, a Paesi africani o all'Europa orientale, ma anche rom, sinti e caminanti che finiscono con l'essere vittime di circuiti di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.

Con riferimento a quest'ultimo tipo di prostituzione e quindi alle politiche di assistenza alle vittime minori di tratta e sfruttamento sessuale, la Commissione sottolinea la necessità di potenziare l'accesso gratuito a terapie e percorsi di ausilio psicologico per le ragazze soggette a protezione sociale, che consenta loro di rielaborare e superare l'esperienza vissuta.

In particolare, relativamente al fenomeno della prostituzione minorile che nasce all'interno di contesti familiari più agiati, ma caratterizzati per lo più da un'evidente povertà valoriale, nonché

culturale, la Commissione sottolinea che, anche a fronte di questa tipologia di prostituzione minorile, non si possa assolutamente ritenere che ci sia una prostituzione minorile voluta, accettata dai minorenni: anche quando sembra che queste persone siano consenzienti e disponibili, in realtà non si può non parlare di abuso, trattandosi comunque di minori. A tal riguardo, si sottolinea come le/i minorenni, tutti, infatti, divengano fungibili, deprivati della loro soggettività e strumenti finalizzati a soddisfare i bisogni di clienti affetti da evidenti forme di devianza sessuale. Sono, dunque, oggetti.

E la mancata consapevolezza di tale aspetto, anche nella modalità con cui i media hanno veicolato i recenti fatti di cronaca, ha finito con il determinare, oltre che una diminuzione del grado di tutela delle/dei minori, il cui *status* di vittima di reato è stato esso stesso negato, una sorta di normalizzazione del fenomeno. Normalizzazione che ha portato nella percezione comune a un rafforzamento degli stereotipi discriminatori e dei pregiudizi contro le donne e i giovani, finanche in taluni operatori che di volta in volta intervengono.

La Commissione stigmatizza, quindi, gli aspetti relativi alla percezione del minore sopra menzionati ed apprezza lo sforzo delle forze dell'ordine impegnate, come testimoniato dai diversi episodi di cronaca nell'ultimo biennio, a contrastare diversi giri di prostituzione su tutto il territorio nazionale. Accanto a quanto già evidenziato, la Commissione ritiene di dover sottolineare l'esistenza e il potenziamento nel tempo di un fenomeno ancora sottovalutato e poco stimato quale quello della prostituzione maschile, solo apparentemente meno diffusa. La prostituzione dei minori maschi appare un fenomeno in consolidamento, che presenta caratteristiche *sui generis*: rivolta a clienti italiani uomini, essa è esercitata da adolescenti o neomaggiorenni provenienti soprattutto dall'Europa dell'est, in particolare dalla Romania e dalla Moldova, e in misura inferiore dal Maghreb.

Vi è, inoltre, un elemento emerso nel corso delle diverse audizioni che la Commissione ritiene di evidenziare, ovvero il fatto che, come sottolineato dalle ricerche più recenti, un ulteriore fattore di rischio per i minori che si trovano a svolgere questa attività, consiste nell'ignoranza e nella totale trascuratezza in materia delle più elementari misure di tutela della salute.

A tal proposito, la Commissione, pertanto, ritiene auspicabile la promozione di campagne di informazione sulla contraccezione, visto che a fronte del consenso da parte di molti minorenni ad offrire prestazioni, anche senza assumere adeguate precauzioni, consegue il rischio di un nuovo incremento del contagio di malattie, come la sindrome da immunodeficienza acquisita o di altre a trasmissione sessuale. Campagne da non intendersi volte solo alla platea dei minorenni vittime del fenomeno della prostituzione, in considerazione dei più recenti dati che testimoniano un'ampia diffusione delle predette malattie legata più in generale alla sessualità dei minori.

A fronte di quanto esposto, appare di tutta evidenza come in Italia il fenomeno riguardi un largo numero di bambine e di giovani adolescenti di entrambi i sessi, sia italiani che stranieri. Considerate le complessità rilevate, appare assai difficoltoso avere delle stime

realmente aderenti all'entità del fenomeno. Infatti, la prostituzione e lo sfruttamento sessuale minorile avvengono generalmente in una dimensione di occultamento e di difficile visibilità.

Conseguentemente, in considerazione della notevole misura di occultamento e sommerso che accompagna tale fenomeno, la Commissione ritiene necessario promuovere continue attività di ricerca su di esso e intensificare il sistema di monitoraggio e di *reporting* a livello nazionale in capo all'Osservatorio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, oltre ad elaborare il Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, gestisce la banca dati all'interno della quale debbono confluire tutte le informazioni raccolte, al fine di acquisire informazioni costantemente aggiornate, data la continua evoluzione del fenomeno in oggetto. La Commissione, inoltre, raccomanda che il predetto monitoraggio, si svolga in collaborazione con le associazioni attive nell'assistenza alle vittime, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in particolare con le forze dell'ordine, con le strutture scolastiche e socio-sanitarie, nonché con le reti di genitori sensibili alle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre, la Commissione, a fronte della carenza di dati certi sopra evidenziata, auspica la promozione di campagne informative volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica dello strumento della denuncia, mezzo che aiuterebbe ad avere maggiore contezza statistica del fenomeno.

Sul punto la Commissione auspica l'approvazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, predisposto per gli anni 2015-2017 dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Auspica inoltre che vengano puntualmente ogni anno trasmesse le relazioni tecniche scientifiche sulle attività svolte dal medesimo Osservatorio al fine di permettere al Presidente del Consiglio di riferire al Parlamento, giusta disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 269 del 1998.

In merito, invece, agli aspetti giuridici la Commissione osserva come il nostro ordinamento si sia andato dotando, soprattutto negli ultimi anni, di numerosi e incisivi strumenti, specie sul piano del diritto penale, volti a reprimere, ma anche a prevenire condotte riprovevoli come quelle in esame, peraltro, senza trascurare il profilo dell'assistenza delle vittime. A tal riguardo, si evidenzia come particolarmente significative siano state le disposizioni introdotte con la legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa fatta a Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. La predetta legge ha modificato gli articoli 600-*bis* e 600-*quinqüies* del codice penale inasprendo le pene e prevedendo, in aggiunta, l'obbligatorietà del sequestro e della confisca del profitto del reato, del denaro e altri beni di cui il colpevole non riesca a giustificare la provenienza. Inoltre, sia con la sentenza che con l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale sono disposte le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, nonché dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole e nelle strutture, anche private, frequentate da minori. Ulteriori

garanzie sono disposte sul piano processuale dall'articolo 609-*decies*, che dispone, a tutela della vittima del reato, l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento, mediante la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi o associazioni di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati.

Riguardo alle disposizioni normative sopra citate, la Commissione sottolinea, tuttavia, alcune criticità. In particolare, evidenzia come in materia di pena applicata su richiesta delle parti, mentre rimane espressamente escluso il ricorso al patteggiamento allargato sia per lo sfruttatore che per il cliente, il patteggiamento semplice, che non comporta la condanna alle spese processuali, non rimane escluso nei casi in cui ad essere punito sia il cliente, stante la previsione della pena della reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei.

Pertanto, con riferimento al citato procedimento speciale la Commissione reputa necessario un invito al Parlamento a rivedere la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, tenuto conto che la scelta di ricorrere a tale istituto per pene relative a gravi e riprovevoli reati come la prostituzione minorile, non può essere condivisa.

Facendo proprie le diverse osservazioni emerse nel corso delle audizioni, la Commissione raccomanda, inoltre, l'elaborazione e l'adozione di progetti volti ad implementare metodi per migliorare le strategie di rieducazione dell'autore del reato, soprattutto quando lo stesso è un minore di età. Inoltre, sarebbe auspicabile rivedere la disciplina del diritto all'oblio e proporre ai *media* e a tutti gli altri canali di comunicazione di sottoscrivere delle dichiarazioni di intenti volte a salvaguardare la *privacy* dei minori, siano essi autori del reato o vittime, nonché ipotizzare la previsione del divieto di invitare in trasmissioni televisive o radiofoniche ex vittime del reato di prostituzione minorile.

Un ulteriore elemento di riflessione che la Commissione sottolinea è la difficoltà emersa in sede processuale in merito al massiccio utilizzo della scusante dell'ignoranza dell'età della persona offesa, aspetto questo che ha in numerosi casi condizionato l'andamento delle attività investigative e la possibilità, pertanto, di giungere ad una sentenza di condanna. A tal riguardo, la Commissione ritiene di dover sottolineare come quanto esposto appaia intimamente legato al fenomeno della scarsa percezione dello *status* di vittima di reato dei minorenni poc'anzi evidenziato.

Infine, la Commissione sottolinea le criticità relative all'attività di assistenza legale nel corso dei processi penali in materia di riduzione in schiavitù, tratta e sfruttamento della prostituzione dei minori stranieri, che, nonostante le disposizioni concernenti il gratuito patrocinio, spesso, come rilevato nel corso delle audizioni, finiscono con l'avere uno scarso grado di tutela.

La Commissione ritiene, in conclusione, che per stroncare il fenomeno della prostituzione minorile occorra procedere lungo tre diverse direttrici, un approccio integrato, dunque, che operi oltre che sul piano del contrasto anche su quello della prevenzione e del sostegno.

In relazione a quest'ultimo versante, il primo passo è sicuramente quello del supporto alle reti familiari direttamente colpite dal fenomeno; appare infatti di importanza strategica la creazione e lo sviluppo di veri e propri luoghi di ascolto, da mettere al servizio di adolescenti, famiglie, scuole e realtà educative. Luoghi facilmente accessibili, alla portata di tutti e dove si usi un approccio e un linguaggio semplice, a tal riguardo un potenziamento del servizio dei consultori familiari potrebbe risultare determinante, nonché funzionale allo scopo.

La creazione dei predetti luoghi di ascolto garantirebbe, pertanto, un migliore sostegno alle realtà familiari, attraverso incontri di formazione e consulenze familiari volti a sviluppare i ruoli della genitorialità responsabile, al fine di ampliare la conoscenza e la comprensione dei processi evolutivi dei giovani, una genitorialità, che a fronte dei continui mutamenti sociali, va quindi supportata nelle situazioni maggiormente critiche.

Inoltre, la Commissione ritiene opportuna l'introduzione di disposizioni normative volte a garantire l'intervento e l'ausilio di esperti in psicologia dell'età dello sviluppo, nonché in neuropsichiatria infantile, in pedagogia e pediatria, esperti che potrebbero essere inseriti nelle scuole dell'obbligo, ma anche nelle scuole di secondo grado, ove l'ascolto non dovrebbe essere limitato ai soggetti vittime di eventuali reati legati alla prostituzione minorile, ma anche ai genitori, ai compagni, agli amici ed ai docenti.

La Commissione suggerisce, altresì, quale strumento di efficace sostegno, la promozione di una campagna di informazione sul gratuito patrocinio, anche a cura degli uffici del servizio sociale per i minorenni, affinché le persone offese possano ottenere la miglior difesa possibile e, pertanto, un più agevole accesso alla giustizia; l'incremento delle aule protette anche attraverso il contributo degli enti di cui all'articolo 609-*decies*, comma 3, c.p., con i quali a livello nazionale e locale siano stati stipulati protocolli di intesa, come si è verificato in diversi tribunali per i minorenni del Paese. Auspica, infine, l'attuazione del predetto comma e in particolare che venga assicurata alle vittime l'assistenza affettiva e psicologica, nonché la tutela legale linguistica e culturale, nel caso di minori stranieri non accompagnati.

Sul versante delle politiche di prevenzione, prioritariamente, appare centrale la promozione di alcune misure quali: l'ideazione e l'attuazione di programmi formativi e di campagne di sensibilizzazione che vedano come destinatari gli adolescenti, che formino ad una sessualità libera e autodeterminata, come manifestazione e realizzazione di sé nel rispetto dell'altro e dell'altra. Una formazione ad una sessualità consapevole e responsabile che appare di primaria importanza anche alla luce del diffondersi delle forme di prostituzione che hanno visto protagonisti minorenni e adolescenti come anche testimoniato dai recenti fatti di cronaca. A tal riguardo, alla luce del diffondersi di tale fenomeno, in particolare con riferimento alla prostituzione che si consuma sul *web*, la Commissione ritiene di evidenziare l'importanza di attivare dei profili esca, mediante i quali

potrebbero essere facilmente intercettati sia i minori che si propongono per prestazioni sessuali, sia gli adulti che li adescano e conseguentemente ne abusano e li sfruttano sessualmente.

Ma le politiche di prevenzione, nonché di formazione, alla luce dell'approccio integrato raccomandato dalla Commissione, non possono certo limitarsi ai soli adolescenti e alle sole realtà familiari. Occorre attuare politiche ad ampio spettro e che si rivolgano all'intera platea di soggetti che si trovano ad operare in tale contesto. E, quindi, appare necessaria l'erogazione di moduli formativi e coformativi al proprio personale da parte dei Ministeri competenti (Giustizia, Interno, Salute, Istruzione, Università e Ricerca, Lavoro e Politiche sociali), al fine di garantire l'acquisizione delle necessarie tecniche di identificazione dei minori che si prostituiscono o dei gruppi sociali a rischio; la promozione di accordi e protocolli per formare e disciplinare le competenze di tutti i predetti soggetti; una disciplina uniforme delle modalità di segnalazione e di intervento, per conseguire un efficace coordinamento della presa in carico delle vittime ed evitare così vuoti di tutela o sovrapposizioni.

Ulteriore misura, infine, che appare necessaria consiste nella diffusione capillare dei numeri verdi presenti sul sito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio tra insegnanti, medici, pediatri, operatori dei servizi sociali e rappresentanti delle forze dell'ordine.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione invita a valutare la proposta di inserire le discipline di psicologia dello sviluppo e dell'età evolutiva, fra le materie oggetto delle prove scritte ed orali per potere accedere ai concorsi per l'assunzione nelle forze dell'ordine, per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il tribunale per i minorenni, nonché per la nomina di giudice minorile, così come per accedere ai concorsi a posti e cattedre per il personale docente, ai concorsi per assistenti sociali o per l'attribuzione di incarico libero professionale a psicologo-psicoterapeuta per le strutture complesse di neuropsichiatria infantile.

Infine, la Commissione rileva l'esigenza, non più rinviabile, di istituire delle strutture di accoglienza per le vittime di tali reati che siano adeguate alle loro condizioni psicofisiche e, a tal fine, appare opportuno dotare la magistratura minorile del potere ispettivo delle comunità di accoglienza, non solo ai fini dell'adottabilità dei minori presenti, ma anche al fine di verificare il rispetto degli *standard* minimi (sanitari, edilizi, educativi, di sicurezza) in attuazione delle disposizioni di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento alla tutela dei minori.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	431
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	431
Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	431

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 21 giugno 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del Presidente Federico GELLI.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla Web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

*(Svolgimento e conclusione).*

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola ad Andrea ORLANDO, *Ministro della Giustizia*.

Andrea ORLANDO, *Ministro della Giustizia*, svolge una relazione sul tema, depositando al riguardo documentazione che specifica non essere soggetta ad alcun regime di riservatezza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Marco RONDINI (LNA), Laura RAVETTO (FI-PdL), Giuseppe BRESCIA (M5S), Elena CARNEVALI (PD), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), ai quali risponde Andrea ORLANDO, *Ministro della Giustizia*, riservandosi di integrare le risposte con la consegna alla Commissione dei dati e delle statistiche richieste nel corso del dibattito.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il ministro per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.35.**

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato) Parere alla Commissione XIV (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione*) ..... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), Peter Maurer ..... 10

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione, sul processo di attuazione del nuovo codice degli appalti, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone (*Svolgimento e conclusione*) ..... 11

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 12

ALLEGATO (*Emendamenti*) ..... 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 20

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45-933-952-1959/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 128

ALLEGATO (*Emendamenti*) ..... 130

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 132

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 133



Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	134
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	158
Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XXII, n. 65 Lupi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 69</i> ) .....	158
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 1529 Rampelli, C.1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	159
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	159
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	159
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</b> .....	170
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	169
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</b> .....	172
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	169
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alla III Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	173
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767, Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alla III Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	177
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato ( <i>Parere alla VI Commissione</i> ) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	179
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	179
<b>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</b> .....	185
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche all'articolo 609- <i>septies</i> del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	182
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	183

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione</i> ) .....	184
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	191

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alla III Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	196
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	198
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa dei deputati Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo e Paolo Bernini</i> ) .....	199

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## INTERROGAZIONI:

5-08664 Castelli e altri: Su questioni inerenti al rapporto tra la società Iren spa e il suo azionista Comune di Torino .....	201
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	218

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. C. 2656 e abb.-A ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	202
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvato dal Senato ( <i>Parere alla VI Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	204
DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alle Commissioni II e VI</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	205
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	211

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera <i>p</i> ), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge C. 2648 Boccia e C. 2897 Marcon</i> ) .....	215
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento del relatore</i> ) .....	219

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	220
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	245
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	240

## SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	244
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	244

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	246
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	249
Sui lavori della Commissione .....	249

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	250
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	250
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	256
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	252
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	257

## SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	254
ALLEGATO 3 ( <i>Ulteriori emendamenti del Relatore</i> ) .....	258
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte di riformulazione</i> ) .....	260

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del	
--	--

Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d</i> ) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	261
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	270
Sull'ordine dei lavori .....	264
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	264
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	266
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	272
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	273
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 299 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	268
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	274
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	277
AVVERTENZA .....	269
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	281
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i> ) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b</i> ) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c</i> ) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d</i> ) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 ». C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	287
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati), della Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	289
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	293

**INTERROGAZIONI:**

5-08285 Pili: Aumento del costo della componente « trasporto energetico » nelle bollette della regione Sardegna .....	290
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	299
5-08630 Crippa: Politica aziendale e occupazionale del gruppo Tamini .....	290
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	301
5-08863 Galgano: Ipotesi di dismissione della centrale di Gualdo Cattaneo .....	291
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	303

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (esame emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato). C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	291
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i> .....	304
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla X Commissione sulle proposte emendative trasmesse)</i> .	305

**XI Lavoro pubblico e privato****SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	306
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	314
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamento C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamento e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	310
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione sull'emendamento Vignali 30.1)</i> .....	316
DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	311

**XII Affari sociali****SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	317
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	317
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	320

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 305 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	322
---	-----

**XIII Agricoltura****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere contrario sugli emendamenti</i> ) .....	323
<b>AVVERTENZA</b> .....	324

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	326
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	326
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	345

## SEDE CONSULTIVA:

DL 59/2016: Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. C. 3892 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	327
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	330
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	334
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013. C. 3767 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	336
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (Parere alle Commissioni V e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	338
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209 e abb., approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	341
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Emendamenti al nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	343
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	344

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Nuovo testo C. 3828 Boccia (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	365
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	368
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	367

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	369
--	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), dell'Associazione italiana Leasing (ASSILEA) e dell'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	373

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

I COMITATO – Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale .....	374
--	-----

## COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	374
Sui lavori della Commissione .....	374

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali .....	375
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	376
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile ( <i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	376
ALLEGATO ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	377

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	431
---	-----

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	431
Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	431

PAGINA BIANCA



*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC006720\*